

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

Roma - Mercoledì, 18 novembre 1992

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**CORTE COSTITUZIONALE**



# SOMMARIO

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 417 Sentenza 22 ottobre-9 novembre 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Inadel - Indennità premio di servizio - Imponibile Irpef - Periodo anteriore al 17 luglio 1986 - Detrazione specifica - Mancata previsione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.**

(Legge 26 settembre 1985, n. 485, artt. 2 e 4, primo e quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 53) . . . . . **Pag. 17**

N. 418. Sentenza 22 ottobre-9 novembre 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Amministrazione pubblica - Regione Lombardia - Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile - Attribuzioni - Invasione di competenze regionali con riappropriazione da parte dello Stato di materie riservate alle regioni - Rilevanza nazionale delle attività di tutela - Indispensabilità di un'azione organizzata e coordinata - Non fondatezza.**

(Legge 24 febbraio 1992, n. 225, artt. 1, secondo e terzo comma, 2, 4, primo comma, 5, quarto comma, e 14).

(Cost., art. 117) . . . . . **» 19**

N. 419. Ordinanza 22 ottobre-9 novembre 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Macinazione e Panificazione - Nuovi impianti - Autorizzazione amministrativa - Analoga questione già dichiarata non fondata (sentenza 8 febbraio 1991, n. 63) - Manifesta infondatezza.**

(Legge 31 luglio 1956, art. 2).

(Cost., artt. 3, 41 e 97) . . . . . **» 24**

N. 420. Ordinanza 22 ottobre-9 novembre 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Edilizia - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Sospensione condizionale della pena - Mancata previsione - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile e manifestamente infondata (ordinanza n. 377/1990) - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza).**

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, primo comma, lett. c)].

(Cost., artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma) . . . . . **» 25**

N. 421. Ordinanza 22 ottobre-9 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Titoli di credito - Assegno a vuoto - Emissione - Fallito - Trattamento sanzionatorio penale - Improcedibilità dell'azione penale per avvenuto pagamento - Inapplicabilità - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 32/1992 e ordinanze nn. 172 e 240 del 1992) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 11).

(Cost., art. 3) ..... Pag. 27

N. 422. Ordinanza 22 ottobre-9 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Pena - Affidamento in prova al servizio sociale - Pena residua da espiare - Concessione - Criteri - *Ius superveniens*: d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 14-bis - Interpretazione dell'art. 47, primo comma, dell'ordinamento penitenziario - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, primo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 2 e 97, primo comma) ..... » 28

N. 423. Ordinanza 22 ottobre-9 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Leva militare - Dispensa - Ammissione - Soggetto che abbia un fratello di età inferiore ai 40 anni già fruitore di riduzione o dispensa - Esclusione - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 23, primo comma, in relazione all'art. 22, n. 6, stessa legge, come sostituita dall'art. 3 della legge n. 269/1991).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 52, secondo comma) ..... » 30

N. 424. Ordinanza 22 ottobre-9 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza I.N.P.S. - Pensione di reversibilità - Ratei arretrati - Interessi e rivalutazione - Detrazione dalle somme spettanti a ristoro del maggior danno subito - Richiamo alla sentenza n. 394/1992 della Corte - Questione non pregiudiziale alla definizione del giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38, secondo comma) ..... » 31

N. 425. Ordinanza 22 ottobre-9 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Usi civici - Sequestro giudiziario di manufatto abusivo su terreno di demanio civico - Potere di procedere *ex officio* da parte del commissario - Anomalia del giudice-parte - Incongruenza tra il dispositivo e la motivazione della ordinanza - Uso distorto dell'incidente di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.

(Legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 101 e 118, primo e secondo comma) . . . . . Pag. 32

N. 426. Ordinanza 22 ottobre-9 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (rapporto di) - Licenziamento - Risarcimento del danno e indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 81/1992) e manifestamente infondata (ordinanza n. 160/1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, quinto comma, modificata dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108).

(Cost., art. 3) . . . . . » 34

N. 427. Sentenza 23 ottobre-10 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impresa e imprenditore - Regione Lombardia e province autonome di Trento e Bolzano - Agevolazioni per lo sviluppo delle piccole imprese - Materie di competenza delle regioni e delle province autonome - Potere sostitutivo del Ministro dell'industria - Esercizio in caso di inerzia degli enti - Diffida preventiva - Mancata previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (sentenze nn. 37, 69 e 483 del 1991, 85/1990, 830/1988 e 304 del 1987) - Difetto di garanzia procedurale - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 21, quinto comma).

Impresa e imprenditore - Regione Lombardia e province autonome di Trento e Bolzano - Agevolazioni per lo sviluppo delle piccole imprese - Aspetti finanziari, tributari e creditizi - Asserita violazione di competenze in materia di industria, commercio, turismo ed artigianato - Non fondatezza.

(Artt. 1, secondo e terzo comma, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, primo comma, lett. a), 41 e 43, primo comma, della legge n. 317/1991; artt. da 1 a 24, da 27 a 34, 36 e 43 della legge n. 317/1991).

(Artt. 8, nn. 9, 18 e 20, 9, nn. 3 e 8, 15, 16 e titolo sesto dello statuto speciale di autonomia, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, 5 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 e 5, secondo comma, della legge 30 novembre 1989, n. 386; artt. 117, 118 e 119 della Costituzione ed in relazione agli artt. 56, 63, 65, 84, 109, 110 e 126 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158; artt. 8, nn. 9 e 20, 9, nn. 3 e 8, 15, 16 e titolo sesto dello statuto speciale di autonomia; dd.P.R. 22 marzo 1974, n. 278, 31 luglio 1978, n. 1017, 24 marzo 1981, n. 228, 19 novembre 1987, n. 526; art. 5, primo comma, della legge 30 novembre 1989, n. 386, in relazione all'art. 65 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) . . . . . » 35

N. 428. Sentenza 23 ottobre-10 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensione di anzianità - Raggiungimento dell'età pensionabile - Ricalcolo della pensione sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora più favorevole per l'assicurato - Esclusione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 307/1989 e 822/1988) - Irragionevole il depauperamento del trattamento pensionistico dovuto alla contribuzione volontaria aggiunta a quella obbligatoria rispetto a quello ottenibile con la sola contribuzione obbligatoria - Illegittimità costituzionale.

(Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, ottavo comma) . . . . . Pag. 50

N. 429. Sentenza 23 ottobre-10 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Giurisdizione militare - Persone alle quali è applicabile la legge penale militare - Militari in congedo - Assoggettamento - «Appartenenza alle Forze armate» - Interpretazione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 112/1986 e 113/1986) - Legittima applicabilità limitatamente ai soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge - Illegittimità costituzionale.

(C.P.M.P., art. 263) . . . . . » 52

N. 430. Sentenza 23 ottobre-10 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Responsabile civile - Osservanza del termine minimo di giorni 20 per comparire - Mancata previsione - Erroneità del presupposto di cui all'ordinanza di rimessione - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.P.P., art. 83).

(Cost., artt. 3 e 24) . . . . . » 56

N. 431. Sentenza 23 ottobre-10 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dichiarazione di residenza ed elezione di domicilio di chi si difende personalmente - Modalità di esecuzione - Materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, terzo comma (recte: quarto comma)).

(Cost., artt. 3 e 24) . . . . . » 59

N. 432. Sentenza 23 ottobre-10 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Provvedimento di sequestro preventivo - Riesame - Procedimento - Avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio - P.M. destinatario della comunicazione - Partecipazione al procedimento di riesame dello stesso p.m. richiedente il sequestro - Esclusione - Valutazione affidata alla sfera discrezionale del legislatore - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 324, sesto comma).

(Cost., artt. 76 e 77, primo comma, e 112) . . . . . Pag. 61

N. 433. Ordinanza 23 ottobre-10 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Inps - Pensione - Integrazione al minimo - Diritto alla c.d. «cristallizzazione» del trattamento non più integrabile - Interpretazione della Cassazione - Censura di norme relative a decreti non convertiti in legge o non riproposti - Manifesta inammissibilità.

(C.d., art. 6, settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638 e dell'art. 4, primo comma, del d.-l. 21 gennaio 1992, n. 14).

(Cost., artt. 3, 38, secondo comma, 77, secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma) . . . . . » 64

N. 434. Ordinanza 23 ottobre-10 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - U.U.S.S.L.L. - Dipendenti - Trattamento di quiescenza - Anzianità minima non raggiunta - Trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza 9 marzo 1992, n. 90) - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, primo comma, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54).

(Cost., artt. 3, 4 e 38) . . . . . » 66

N. 435. Ordinanza 23 ottobre-10 novembre 1992.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Amministrazione pubblica - Regione Sicilia - Controlli amministrativi - Commissione provinciale di controllo - Componenti - Nomina - Indizione di concorsi riservati - Questioni sollevate in via ipotetica - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1).

(Statuto regione Sicilia, art. 20, primo comma; Cost., artt. 97, primo e terzo comma, e 130) . . . . . » 68

N. 436. Sentenza 2-13 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Silicosi - Lavoratori ammalatisi in Belgio e quelli ammalatisi in Italia - Trattamento differenziato deteriore per i primi, quanto al termine per l'ottenimento della rendita per invalidità professionale - Richiamo alla sentenza n. 54/1981 della Corte - Sussistenza della medesima *ratio decidendi* - Irragionevole disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale.

(Legge 27 luglio 1962, n. 1115, art. 4) . . . . . Pag. 70

N. 437. Sentenza 2-13 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - Tutela - Regione Lombardia - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi all'interno del singolo insediamento produttivo di origine - Autorizzazione preventiva in via generale - Previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (sentenza n. 306/1992) - In osservanza dei principi fondamentali posti dalla legge statale attuativa di direttive comunitarie - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Lombardia 25 novembre 1991, n. 28, artt. 1 e 2) . . . . . » 73

N. 438. Sentenza 2-13 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Fondo speciale - Pensione di reversibilità - Cumulo con pensione di vecchiaia erogata dal Fondo di previdenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara - Integrazione al minimo - Preclusione - Norma già dichiarata sotto altri profili costituzionalmente illegittima (cfr. sentenze nn. 69, 70 e 547 del 1990, 373 e 488 del 1989, 184 e 1144 del 1988, 102/1982 e 165/1992) - Illegittimità costituzionale.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma) . . . . . » 75

N. 439. Sentenza 2-13 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Enti locali - Dipendenti - Forme di trattamento di fine servizio - Divieto di deliberare in senso perequativo con le indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze di illegittimità costituzionale nn. 208 e 763 del 1988) - Intervento legislativo di soppressione di quasi tutte le condizioni limitative in materia - Inammissibilità.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 17, primo comma).  
(Cost., art. 3) . . . . . » 76

N. 440. Sentenza 2-13 novembre 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Militari - Ufficiali dei carabinieri in s.p.e. - Inquadramento ed avanzamento - Retrodatazione delle promozioni rispetto a quelle dei parigrado del ruolo ad esaurimento - Esclusione in deroga alla disciplina delle altre Forze armate - Peculiarità dell'ordinamento dell'Arma nell'ambito di una non irragionevole scelta legislativa - Non omogeneità delle situazioni a raffronto - Non fondatezza.**

(Legge 27 dicembre 1990, n. 404, art. 10).

(Cost., artt. 3, 24, 36 e 97) . . . . . Pag. 79

N. 441. Sentenza 2-13 novembre 1992.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Trasporto - Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Trasporto viaggiatori su strada nei settori nazionale ed internazionale - Accesso alla professione - Violazione di competenze regionali - Trasposizione nell'ordinamento di norme e direttive comunitarie - Rilevanza nazionale della disciplina di settore - Spettanza allo Stato . . . . . » 82**

#### ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 38. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 3 novembre 1992 (della provincia autonoma di Bolzano).

**Contabilità pubblica - Verifica amministrativo-contabile alla U.S.L. n. 2 di Merano da parte di un dirigente dei servizi ispettivi di finanza - Asserita indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di sanità pubblica e vigilanza sugli enti sanitari ed ospedalieri, considerati anche i controlli già effettuati dal Ministro del tesoro sulle U.S.L. tramite i collegi di revisori - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 107/1987.**

(Lettera-avviso del Ministro del tesoro in data 22 agosto 1992, n. prot. S.I./5497).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4, primo comma, cifra 7, 9, primo comma, cifra 10, e 16) . . . . . Pag. 89

N. 39. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 3 novembre 1992 (della regione Liguria).

**Finanza regionale - Accreditamento alla regione Liguria di somme inferiori a quelle richieste in sede di prelevamento dal conto corrente infruttifero alla stessa intestato per far fronte ad impellenti necessità di cassa - Asserita indebita invasione della sfera di autonomia finanziaria della regione esplicitandosi nella «piena ed immediata disponibilità delle somme» ad essa spettanti - Richiamo a sentenze della Corte costituzionale nn. 243 e 244 del 1988.**

(Vaglia del Tesoro-Tesoreria centrale dello Stato n. 2707 del 20 agosto 1992).

(Cost., artt. 117, 118 e 119) . . . . . » 92

- N. 40. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 5 novembre 1992 (dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

**Regione Puglia - Trattati e convenzioni internazionali - Intesa sulla materia dell'avviamento al lavoro, lo sviluppo della capacità imprenditoriale e l'aggiornamento professionale dei dipendenti del Ministero del lavoro albanese - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia di rapporti internazionali e violazione del principio di leale cooperazione per la mancanza del preventivo assenso del Governo alla iniziativa in questione.**

**(Atto d'intesa «dichiarazione d'intenti» stipulata a Tirana (Albania) l'11 luglio 1992 tra la regione Puglia ed il Ministero del lavoro e dell'educazione albanesi) . . . . .**

Pag. 94

- N. 67. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 novembre 1992 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

**Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione provinciale per l'espletamento di «compiti» corrispondenti agli scopi istituzionali della provincia autonoma di Bolzano - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale, considerata l'inclusione tra i «compiti» di detta società di numerose attività (consulenze, perizie, prove, analisi) svolte normalmente da professionisti o da istituzioni universitarie e la creazione di una situazione di monopolio nel settore terziario - Legiferazione non consentita in materia privatistica attesa la diversa disciplina rispetto al codice civile stabilita dalla legge impugnata, relativamente all'approvazione dello statuto di detta società - Incidenza sulla libertà di iniziativa economica.**

**(Delibera legislativa riapprovata dal consiglio provinciale di Bolzano l'8 ottobre 1992).**

**(Cost., artt. 4, 5, 41, 43 e 120, terzo comma; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9 e 16)**

» 96

- N. 709. Ordinanza del pretore di Bolzano del 27 luglio 1992.

**Lavoro (tutela del) - Lavoratrici madri - Lavoratrici autonome (nella fattispecie: artigiana stiratrice) - Astensione obbligatoria dal lavoro (per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per tre mesi successivi alla data effettiva dello stesso) - Attribuzione di una indennità giornaliera nella misura percentuale dell'ottanta per cento del salario minimo giornaliero - Mancata previsione a favore delle lavoratrici autonome in stato di gravidanza del diritto alla predetta indennità anche quando l'astensione obbligatoria sia stata disposta dall'ispettorato del lavoro, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1204/1971, a causa della gravosità o pericolosità dell'attività lavorativa - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle lavoratrici madri con rapporto di lavoro subordinato cui spetta un'analoga indennità nell'ipotesi in questione - Incidenza sul diritto alla salute che può essere compromessa dalla necessità economica di dover proseguire il lavoro nonostante la gravosità o pericolosità.**

**(Legge 29 dicembre 1987, n. 547, art. 4).**

**(Cost., artt. 3, 32 e 37) . . . . .**

» 98

- N. 710. Ordinanza del pretore di Bologna del 17 giugno 1992.

**Previdenza e assistenza sociale - Iscritti all'I.N.A.D.E.L. - Riscatto di periodi di studi - Diploma in logopedia - Mancata previsione anche nel caso in cui il titolo sia prescritto per la qualifica ricoperta - Disparità di trattamento rispetto ad altre categorie (da ultimo: rispetto ai fisioterapisti) - Violazione del principio di imparzialità della p.a. - Ritenuta sussistenza della rilevanza della questione anche sotto la vigenza della legge 8 agosto 1991, n. 274 (art. 8).**

**(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41).**

**(Cost., artt. 3 e 97) . . . . .**

» 102

n. 711. Ordinanza del pretore di Bologna del 12 giugno 1992.

**Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto tale obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalità - Disparità di trattamento - Violazione del principio per cui il servizio militare non può pregiudicare le posizioni di lavoro.**

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 52) ..... Pag. 104

n. 712. Ordinanza del tribunale di L'Aquila dell'8 luglio 1992.

**Previdenza e assistenza sociale - Crediti assistenziali (nella specie: indennità di accompagnamento per invalidi civili) - Ritardata liquidazione - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno per diminuzione del valore del credito per svalutazione monetaria (rivalutazione più interessi legali) - Irrazionalità dell'ordinamento - Disparità di trattamento rispetto ai crediti per prestazioni previdenziali - Richiamo ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991.**

(C.P.C., art. 442).

(Cost., artt. 3 e 38) ..... » 108

n. 713. Ordinanza del tribunale di L'Aquila dell'8 luglio 1992.

**Previdenza e assistenza sociale - Crediti assistenziali (nella specie: indennità di accompagnamento per invalidi civili) - Ritardata liquidazione - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno per diminuzione del valore del credito per svalutazione monetaria (rivalutazione più interessi legali) - Irrazionalità dell'ordinamento - Disparità di trattamento rispetto ai crediti per prestazioni previdenziali - Richiamo ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991.**

(C.P.C., art. 442).

(Cost., artt. 3 e 38) ..... » 111

n. 714. Ordinanza del Consiglio di Stato del 28 febbraio 1992.

**Previdenza e assistenza sociale - Impiego pubblico - Dipendenti O.N.M.I. transitati negli enti locali - Indennità di anzianità - Esclusione dell'indennità integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della indennità di anzianità relativamente al periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'ente disciolto - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati, ai dipendenti degli enti pubblici e in particolare, ai dipendenti degli enti locali - Violazione del principio della retribuzione anche differita, proporzionata ed adeguata - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 220/1988 (di inammissibilità di analoga questione) e successive ordinanze, ritenute superate dal giudice remittente per l'inerzia prolungata del legislatore, invitato con le predette pronunce a provvedere all'omogeneizzazione dei rapporti di fine servizio.**

[Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, lett. b)]

(Cost., artt. 3 e 36) ..... » 111

N. 715. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Verbania del 23 settembre 1992.

**Tributi in genere - Prevista sospensione del procedimento tributario su richiesta del contribuente che intenda avvalersi della definizione agevolata del rapporto tributario - Previsione di un nuovo condono tributario - Ritenuta illegittimità dei condoni, dovendo gli stessi considerarsi un premio per gli evasori ed un incentivo per ulteriori evasioni - Irragionevole discriminazione dei contribuenti onesti con incidenza sui principi della capacità contributiva e della imparzialità della pubblica amministrazione.**

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, artt. 32 e 34, primo e quinto comma, secondo periodo).

(Cost., artt. 2, 3, primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma) . . . . .

Pag. 117

N. 716. Ordinanza del tribunale di Crotone del 15 maggio 1992.

**Processo penale - Dichiarazioni già rese dal teste al p.m. o alla polizia giudiziaria - Deposizione difforme a dibattimento - Contestazione del p.m. - Non acquisibilità del fascicolo del dibattimento ed inutilizzabilità a fini probatori - Mancata tutela di diritti inviolabili - Lesione del principio di eguaglianza con irragionevole disparità di trattamento processuale e sostanziale.**

(C.P.P. 1988, art. 500, terzo e quarto comma; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva 76).

(Cost., artt. 2 e 3) . . . . .

» 119

N. 717. Ordinanza del tribunale di Roma del 17 settembre 1992.

**Processo penale - Dibattimento - Sentenza d'incompetenza emessa dal pretore - Lamentata dovuta trasmissione degli atti al tribunale, in sede dibattimentale, anziché al g.i.p. - Conseguente privazione per l'imputato dell'udienza preliminare e quindi della facoltà di chiedere il rito abbreviato - Preclusione per lo stesso di ottenere il proscioglimento in fase predibattimentale - Violazione del principio di precostituzione del giudice per legge - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.**

(C.P.P. 1988, art. 23, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25) . . . . .

» 120

N. 718. Ordinanza del pretore di Vicenza del 28 agosto 1992.

**Pensioni - Pensioni previdenziali - Integrazione al minimo - Perdita, dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale), del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza delle condizioni di necessità ed urgenza - Indebito esercizio da parte del Governo della funzione legislativa.**

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; d.-l. 21 luglio 1992, n. 345, art. 5, primo comma).

(Cost., artt. 3, 38 e 77) . . . . .

» 122

N. 719. Ordinanza del pretore di Roma del 3 giugno 1992.

Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97) ..... Pag. 126

N. 720. Ordinanza del pretore di Roma del 3 giugno 1992.

Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97) ..... » 129

N. 721. Ordinanza del pretore di Roma del 3 giugno 1992.

Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97) ..... » 129

N. 722. Ordinanza del pretore di Roma del 3 giugno 1992.

Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97) ..... » 130

N. 723. Ordinanza del pretore di Roma del 3 giugno 1992.

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97) ..... Pag. 131

N. 724. Ordinanza del pretore di Roma del 3 giugno 1992.

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97) ..... » 132

N. 725. Ordinanza del pretore di Roma del 3 giugno 1992.

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97) ..... » 133

N. 726. Ordinanza del pretore di Roma del 3 giugno 1992.

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97) ..... » 134

N. 727. Ordinanza della pretura di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, del 17 luglio 1992.

**Reato in genere - Lesioni personali volontarie - Punibilità a querela di parte - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto al reato di lesioni personali colpose commesso in violazione delle norme antinfortunistiche (dal giudice *a quo* ritenuto meno grave) per il quale è prevista la perseguibilità d'ufficio - Ritenuta persistenza della rilevanza della questione nonostante l'intervenuta remissione di querela.**

(C.P., art. 582, secondo comma).

(Cost., art. 3) ..... Pag. 135

N. 728. Ordinanza della pretura di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, dell'8 maggio 1992.

**Processo penale - Dibattimento - Mancato inserimento nel fascicolo del dibattimento di verbali di atti irripetibili (accesso, campionatura di scarichi e analisi) - Necessità di ridocumentare, nel verbale di udienza, la deposizione del teste sulle medesime circostanze - Modalità consolidata dalla prassi interpretativa giurisprudenziale - Ritenuto eccesso di delega - Violazione del principio di pari trattamento per identiche situazioni processuali - Compressione del diritto di difesa dello Stato-ordinamento - Mancato adempimento del principio di buon andamento della p.a.**

(C.P.P. 1988, art. 234, comb. disp. artt. 468, secondo comma, e 495, secondo comma, stesso codice).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 97; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttive 1 e 103) . . . » 136

N. 729. Ordinanza della pretura di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, del 21 marzo 1991.

**Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura inferiore alla dose media giornaliera - Sottoposizione obbligatoria del soggetto ad un programma terapeutico socio-riabilitativo - Applicabilità, nel caso di ingiustificata interruzione del programma, di sanzioni amministrative implicanti limitazioni alla libertà personale e perciò ritenute (dal giudice *a quo*) particolarmente affittive ed equiparabili alla pena criminale - Conseguente violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Irragionevole esclusione per i soli imputati di reati concernenti gli stupefacenti delle garanzie processuali ordinarie in contrasto con il diritto di difesa - Attribuzione al giudice di competenza speciale per l'erogazione di dette sanzioni - Conseguente creazione di un giudice speciale in contrasto con il dettato costituzionale.**

(Legge 26 febbraio 1990, n. 162, art. 16; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 76).

(Cost., artt. 3, 13, 24, 27 e 102) ..... » 138

N. 730. Ordinanza della pretura di Nuoro, sezione distaccata di Siniscola, del 15 aprile 1992.

**Processo penale - Reato perseguibile a querela - Sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto - Conseguente condanna del querelante alle spese processuali anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa dello stesso - Lamentato egual trattamento per situazioni diverse (querelante temerario e querelante incolpevole) - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in relazione alla disciplina del codice abrogato.**

(C.P.P. 1988, artt. 542, primo comma, e 427, primo comma).

(Cost., art. 3) ..... » 142

N. 731. Ordinanza della pretura di Nuoro, sezione distaccata di Siniscola, del 17 giugno 1992.

**Processo penale - Procedimenti speciali - Applicazione della pena concordata - Decisione da cmettersi allo stato degli atti - Mancata previsione, tra i poteri del giudice, di rilevare la diversità del fatto rispetto alla contestazione - Irragionevolezza - Violazione dei principi della legge delega nonché di quello dell'obbligatorietà dell'azione penale.**

(C.P.P. 1988, art. 444, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 76 e 112; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva 45) . . . . . Pag. 143

N. 732. Ordinanza del pretore di Trento del 23 giugno 1992.

**Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Inabilità permanente parziale conseguente a malattia professionale (nella specie dermatite da contatto) - Valutazione dell'attitudine al lavoro in relazione alla capacità di lavoro generica anziché in relazione alla «capacità di lavoro attitudinale» (ossia al lavoro confacente alle attitudini dell'assicurato) come, con più giusta valutazione non astratta, ma concreta, è invece previsto per l'invalidità pensionabile - Incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di invalidità - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 87/1991.**

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 2 e 74, primo comma).

(Cost., art. 38) . . . . . » 145

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 417

*Sentenza 22 ottobre-9 novembre 1992*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Inadel - Indennità premio di servizio - Imponibile Irpef - Periodo anteriore al 17 luglio 1986 - Detrazione specifica - Mancata previsione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.**

**(Legge 26 settembre 1985, n. 485, artt. 2 e 4, primo e quarto comma).**

**(Cost., artt. 3 e 53).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 485 (Modificazione del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 13 dicembre 1991 dalla Corte di cassazione — Sezioni Unite Civili — sui ricorsi proposti dall'Inadel contro Raffaella Panareo ed Evelina Maccarini, iscritte ai nn. 266 e 267 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di costituzione di Evelina Maccarini;

Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'avv. Franco Agostini per Evelina Maccarini;

### *Ritenuto in fatto*

1. — La Corte di cassazione, a sezioni riunite — nel corso di due giudizi aventi ad oggetto la misura della trattenuta Irpef effettuata su indennità premio di fine servizio erogate dall'Inadel — con due ordinanze in data 13 dicembre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 485, nella parte in cui non prevedono, per tale indennità, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità stessa corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'Inadel.

Nelle ordinanze di rimessione si osserva quanto segue.

A seguito della riforma tributaria, la tassazione delle indennità di fine rapporto è stata regolata dall'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, modificato (con effetto dal 1° gennaio 1976) dall'art. 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, poi sostituito dall'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482.

L'art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'art. 4, comma terzo *ter* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 (convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154), innovando rispetto a tale disciplina, ha poi stabilito che, ai fini dell'assoggettamento all'Irpef, l'ammontare netto delle indennità di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

Con l'art. 6, comma primo *bis* del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1988, n. 291, è stata, infine, disposta la decorrenza di detta nuova disciplina con effetto dal 17 luglio 1986.

La Corte di cassazione deduce che l'indennità premio di servizio erogata dall'Inadel è costituita anche da contributi corrisposti dagli aventi diritto e, pertanto, a tale indennità, ai fini della tassazione Irpef, è da applicare il principio, più volte enunciato dalla Corte costituzionale, secondo il quale il legislatore, nel disciplinare il regime tributario delle indennità di fine rapporto, deve provvedere, per quelle indennità che siano costituite anche dai contributi degli aventi diritto, a disporre una detrazione che tenga adeguato conto di ciò.

Quanto alla rilevanza della questione sollevata, nell'ordinanza si osserva che, mentre il suddetto principio trova applicazione, per le indennità erogate dall'Inadel a decorrere dal 17 luglio 1986 — in base agli artt. 6, comma 1 *bis* del decreto-legge n. 173 del 1988 e 2 *bis* del decreto-legge n. 69 del 1989 — esso non si applica ai casi in esame, poiché il rapporto d'impiego era cessato prima di tale data.

In uno dei due giudizi così proposti, si è costituita la parte privata, chiedendo anch'essa la declaratoria d'illegittimità delle norme impugnate, per le stesse ragioni e negli stessi sensi indicati dal giudice a *quo*.

#### Considerato in diritto

1. — La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 485, sotto il profilo della mancata previsione, da parte della normativa ivi dettata, che per l'indennità premio di fine servizio erogata dall'Inadel, dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità stessa corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'Inadel.

Secondo il giudice a *quo*, la rilevanza della questione deriverebbe dall'essere le norme impugnate applicabili alle fattispecie in esame, anche se successivamente l'art. 17, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 — nel testo di cui al comma terzo *ter* dell'art. 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, così come modificato dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154 — ha statuito che l'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

Tale disposizione, infatti, è stata resa retroattiva alla data del 17 luglio 1986 dall'art. 6 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, così come modificato dalla legge di conversione 26 luglio 1988, n. 291, ma non sarebbe applicabile nei giudizi a *quibus*, i quali — secondo quanto esposto nelle ordinanze di rimessione — riguardano indennità maturatesi dopo l'entrata in vigore della legge n. 482 del 1985, ma prima del 17 luglio 1986.

In proposito, peraltro, va considerato che, già prima delle ordinanze di rimessione, l'art. 2 *bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, ha statuito che «le disposizioni di cui al comma terzo *ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, si applicano alle indennità ivi indicate corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482, nonché a quelle indennità per le quali trovano applicazione le disposizioni degli articoli 4 e 5 della stessa legge n. 482 del 1985, ancorché non sia stata presentata l'istanza ivi prevista».

Come le stesse sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato (in una decisione posteriore all'ordinanza di rimessione), tale disciplina ha esteso retroattivamente a tutte le indennità corrisposte dopo l'entrata in vigore della legge n. 482 del 1985 (e quindi a far tempo dall'1 ottobre 1985 e non più dal 17 luglio 1986) il sistema di liquidazione che il legislatore ordinario aveva già stabilito con il richiamato comma terzo-ter dell'art. 4 del decreto-legge n. 70 del 1988. Ne deriva l'inammissibilità della questione proposta, essendo irrilevante in relazione ai giudizi a *quibus*, ai quali è applicabile la disciplina dettata dal comma ter dell'art. 4 del decreto-legge n. 70 del 1988 nel testo di cui alla legge di conversione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 485 (Modificazione del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendente di contratti di assicurazione sulla vita), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* PESCATORE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

92C1227

N. 418

*Sentenza 22 ottobre-9 novembre 1992*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Amministrazione pubblica - Regione Lombardia - Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile - Attribuzioni - Invasione di competenze regionali con riappropriazione da parte dello Stato di materie riservate alle regioni - Rilevanza nazionale delle attività di tutela - Indispensabilità di un'azione organizzata e coordinata - Non fondatezza.

(Legge 24 febbraio 1992, n. 225, artt. 1, secondo e terzo comma, 2, 4, primo comma, 5, quarto comma, e 14).  
(Cost., art. 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo e terzo comma, 2, 4, primo comma, 5, quarto comma e 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 15 aprile 1992, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi, 1992;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Maurizio Steccanella per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso in data 15 aprile 1992, la Regione Lombardia ha impugnato l'art. 1, commi secondo e terzo, l'art. 2, l'art. 4, comma primo, l'art. 5, comma quarto e l'art. 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile).

Osserva la regione che le norme impugnate attribuiscono al Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, al ministro per il coordinamento della protezione civile, la promozione e il coordinamento di tutte le attività di protezione civile.

Esse inoltre: dispongono che il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero — in caso di delega — il ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvalgano unicamente del Dipartimento della protezione civile; classificano gli eventi calamitosi solo con riguardo alla causa degli stessi, omettendo qualsiasi distinzione di ambiti territoriali; consentono la nomina di commissari delegati, pur in presenza di eventi calamitosi di interesse territorialmente limitato; attribuiscono al prefetto ogni potere dispositivo, non solo a livello di pianificazione preventiva, ma anche a livello di direzione dei servizi e, quindi, di attuazione degli interventi, senza alcuna considerazione della dimensione territoriale dell'evento calamitoso.

Tali previsioni appaiono alla regione ricorrente contrastanti con l'art. 117 della Costituzione, in quanto invasive di sfere di competenza riservate alle regioni, oltre che contrastanti, in chiave di invasività, con principi fondamentali dell'ordinamento in punto di riparto di funzioni tra Stato e regioni.

La Costituzione attribuisce invero alle regioni la competenza legislativa (e conseguentemente l'esercizio di funzioni amministrative) nella materia della «urbanistica», oltre che nella materia della «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale».

Nella nozione aggiornata di «urbanistica» — argomenta la ricorrente — deve ritenersi rientrare la «tutela del territorio» e, conseguentemente, la «difesa del suolo», intesa anche come difesa dello «habitat naturale».

A tale competenza deve aggiungersi quella dei «lavori pubblici di interesse regionale», anch'essa contemplata dall'art. 117 della Costituzione,

Con la legge impugnata, entrambe le materie verrebbero fatte oggetto di riappropriazione esclusiva da parte di organi e uffici dello Stato.

Da ultimo la ricorrente ricorda che la regione Lombardia si è dotata della legge organica in materia di organizzazione di servizi e di interventi di protezione civile 12 maggio 1990, n. 54, nei confronti della quale nessun rilievo è stato mosso dal Governo. In detta legge poteri, strutture, modalità di esercizio delle funzioni e di attuazione degli interventi sono stati minutamente regolati. È incomprendibile come si possa, con l'attuale legge statale, porre tutto ciò nel nulla, dopo che la legge regionale è stata ritenuta conforme ai principi dell'ordinamento appena due anni orsono.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

In materia di protezione civile — osserva l'Avvocatura — la legge n. 225 del 1992 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400 del 1988, al ministro per il coordinamento dell'azione civile, le funzioni di coordinamento.

La nozione di coordinamento comporta un'azione coerente volta alla realizzazione di obiettivi specifici, sulla base delle esigenze generali. Così inteso, il coordinamento presuppone ovviamente la direzione e comporta necessariamente il controllo e la vigilanza sulle conseguenti azioni.

È per tale motivo che la legge n. 225 (art. 1, comma terzo) ha previsto come necessaria una sia pur minima struttura di supporto per l'attività di coordinamento, struttura individuata in un «dipartimento», secondo un criterio già posto dalla legge n. 400 del 1988.

Ciò non significa che solo al «dipartimento» competa lo svolgimento delle attività previste dalla legge n. 225. La contraria opinione che la regione ricorrente manifesta non ha fondamento, posto che l'attività di protezione civile — attività di carattere trasversale — è svolta ai vari livelli dalle diverse amministrazioni e dai diversi enti individuati dalla legge n. 225 come «componenti del servizio nazionale della protezione civile» (art. 6), ovvero come «strutture operative nazionali del servizio» (art. 11).

Compito del Dipartimento è dunque soltanto quello di coadiuvare il titolare della funzione di coordinamento, individuando all'interno delle varie competenze gli aspetti attinenti alla protezione civile per indirizzarli ed opportunamente coordinarli verso un obiettivo comune.

Ne risulta, in linea generale, che la legge impugnata non ha operato alcuna invasione di competenze. Queste, infatti, restano affidate alle singole componenti del Servizio di protezione civile.

*Considerato in diritto*

1. — La Regione Lombardia ricorre alla Corte avverso l'art. 1, commi secondo e terzo, l'art. 2, l'art. 4, comma primo, l'art. 5, comma quarto e l'art. 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile).

Le norme sarebbero in contrasto con l'art. 117 della Costituzione e con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, in quanto comporterebbero la riappropriazione da parte dello Stato di materie riservate alle regioni.

Le questioni sono infondate e il ricorso va conseguentemente respinto.

2. — La legge impugnata trae origine da alcune proposte di iniziativa parlamentare, presentate già all'inizio della decima legislatura.

Per l'esame di tali proposte le Camere hanno svolto un intenso e prolungato lavoro, ulteriormente protrattosi a seguito del rinvio per il riesame della legge già approvata, disposto dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato del 15 agosto 1990.

La nuova disciplina è stata sollecitata da due esigenze fondamentali, diffusamente avvertite a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel nostro paese negli ultimi decenni: la prima attiene alla necessità di evitare il disordine, l'accavallamento e la dispersione degli interventi che spesso hanno ridotto l'efficacia dell'opera di soccorso, pur quando si sia svolta in modo pronto e generoso. L'esperienza ha insegnato — come rilevava già nel 1965 la commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont — che nelle improvvise e gravi emergenze è indispensabile una direzione unitaria, che possa agire immediatamente, in un quadro di chiarezza e di certezza per quanto attiene alle competenze e ai poteri.

La seconda esigenza fondamentale concerne l'estensione dei compiti della protezione civile alla previsione ed alla prevenzione degli eventi calamitosi.

Si è ritenuto infatti necessario che l'attività di protezione assuma carattere permanente, dovendo tempestivamente dirigersi sia alla individuazione dei possibili rischi sia allo studio e alla predisposizione degli interventi da attuarsi al verificarsi dell'evento calamitoso.

3. — Il fulcro della legge n. 225 sta, per quanto attiene alla esigenza di unitarietà di direzione che qui viene in rilievo, nel secondo comma dell'art. 1, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, al ministro per il coordinamento della protezione civile, il compito di promuovere e coordinare le attività di tutte le amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

La disposizione trova significativo riscontro nell'art. 6, dove si sancisce che alle attività di protezione civile provvedono, «secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze», le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane.

Dalle norme menzionate risulta evidente che la legge n. 225 non ha inteso modificare la ripartizione delle materie e delle competenze tra Stato e regioni.

Essa ha voluto invece assicurare che i molteplici organismi, a vario titolo interessati alle attività di protezione civile, agiscano in modo armonico e razionale, di modo che le risorse disponibili vengano impiegate opportunamente e conducano alla maggiore efficacia degli interventi.

Per raggiungere lo scopo la legge non ha accentrato competenze e poteri, né ha organizzato gli stessi secondo schemi di dipendenza gerarchico-funzionale. Essa si è limitata a prevedere e a disciplinare nelle loro specifiche esplicazioni — come si è già ricordato e come più in dettaglio si osserverà di seguito — funzioni dirette per un verso alla promozione e per l'altro al coordinamento di tutte le attività che possono convergere al «fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente» (art. 1, comma primo).

L'organizzazione di queste funzioni risulta indispensabile, ove si considerino l'estrema gravità che possono assumere gli eventi calamitosi, l'intrinseca difficoltà delle operazioni di soccorso e l'immediatezza con cui le stesse devono essere poste in atto. In più si deve aver riguardo all'estensione e alla complessità dell'apparato operativo che va mobilitato e che, almeno potenzialmente, coinvolge l'intera amministrazione pubblica in tutte le sue articolazioni

centrali e periferiche. Alle attività di prevenzione e tutela concorrono infatti in larga misura competenze aspecifiche, il cui efficace esercizio può anzi — almeno in parte — prevenire gli eventi o ridurne i danni, e che comunque sono chiamate a cooperare quando si verifica la calamità.

Tenuto conto della rilevanza nazionale delle attività di tutela nel loro complesso, e dell'ampio coinvolgimento in esse dell'amministrazione statale, i poteri di promozione e coordinamento non possono che essere conferiti al Governo. La loro attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, al ministro per la protezione civile risulta coerente con le previsioni dell'art. 95 della Costituzione e con le specificazioni che esse hanno ricevuto nell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. — Ad avviso della ricorrente, la legge n. 225 del 1992 sarebbe invasiva delle competenze delle regioni, anzitutto con riguardo alla materia della «urbanistica».

Nella nozione aggiornata di «urbanistica» — si argomenta — deve in parte ritenersi rientrare la «tutela del territorio» e, conseguentemente, la «difesa del suolo», intesa anche come difesa dello «habitat naturale». A tale competenza andrebbe poi aggiunta quella dei «lavori pubblici di interesse regionale», contemplata anch'essa dall'art. 117 della Costituzione.

Le affermazioni risultano palesemente non fondate, se si ha riguardo alla effettiva estensione delle materie menzionate.

Ciò è di tutta evidenza per i lavori pubblici, materia assai ampia e di straordinario rilievo, e tuttavia per sua natura circoscritta ad una determinata categoria di opere. Ma lo è non meno per l'urbanistica, pur nella portata che si ritiene di attribuirle con la doppia comprensione della tutela del territorio e della difesa del suolo.

Quand'anche si volesse accettare quest'ultima nozione, resterebbe chiaro che non vi è coincidenza tra la difesa del suolo (oggetto della legge 18 maggio 1989, n. 183, già esaminata da questa Corte con sentenza n. 85 del 1990) e la protezione civile, consistente in un complesso di attività che, relativamente al fine di tutelare da eventi calamitosi beni fondamentali degli individui e della collettività, potenzialmente coinvolgono — come si è già osservato — l'intero arco dell'azione delle amministrazioni, degli enti e delle istituzioni presenti sul territorio.

Le valutazioni trovano chiaro riscontro nel d.P.R. n. 616 del 1977, che soltanto nell'art. 70 ha considerato temi che possono ritenersi attinenti alla protezione civile, limitandosi a disporre il trasferimento alle regioni degli interventi previsti dalle lettere *a*, *b* e *c* dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364: si tratta degli interventi diretti ad aiutare le aziende agricole a superare le difficoltà derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

5. — Se si ha riguardo a quanto finora osservato, risulta più agevole considerare le singole contestazioni mosse alla legge dalla regione ricorrente.

Non può dar luogo a censure, anzitutto, l'art. 1, comma secondo, che prevede la promozione e il coordinamento delle attività di protezione e ne rende titolare il Presidente del Consiglio dei ministri, consentendogli la delega al Ministro per la protezione civile. Come si è già osservato, la disposizione risponde ad una insopprimibile esigenza di unitarietà degli interventi e comunque va letta in collegamento con le norme che salvaguardano le competenze degli altri organismi, in particolare non statali (artt. 6, 12, 13, 15, 16), e con quelle che prevedono per gli stessi forme di partecipazione alla predisposizione dei programmi nazionali di previsione e prevenzione (art. 4, comma secondo), nonché alle attività del Consiglio nazionale della protezione civile (art. 8, comma terzo), della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi (art. 9, comma terzo) e del Comitato operativo della protezione civile (art. 10, comma sesto). In realtà, la legge risulta coerentemente ispirata al criterio di assicurare il concorso di tutte le singole componenti della protezione civile alla previsione e alla prevenzione dei rischi, così come alle attività di emergenza.

Le considerazioni appena fatte valgono a respingere anche il secondo dubbio di costituzionalità, sollevato con riguardo all'art. 1, comma terzo, sul presupposto che secondo la norma il Presidente del Consiglio dei ministri o il suo delegato si avvarrebbero unicamente del «dipartimento della protezione civile». L'assunto non trova alcun riscontro nel comma impugnato, che si limita a prevedere l'indispensabile struttura di supporto per le attività di promozione e coordinamento, mentre risulta smentito dall'impianto complessivo della legge e in particolare dalle disposizioni ultimamente richiamate.

In contrasto con le linee generali del provvedimento si pone anche l'impugnazione dell'art. 2, che, secondo la regione ricorrente, rivelerebbe l'intento monopolistico del legislatore statale, omettendo ogni riferimento territoriale nel definire le categorie di eventi calamitosi. La classificazione del resto non ha attinenza con la ripartizione delle competenze, e inoltre nelle lettere a) e b) fa espresso riferimento alle attività di amministrazioni ed enti competenti in via ordinaria, tra i quali certamente sono comprese le regioni, le province e i comuni.

Viene contestata anche la legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, che affida al «dipartimento della protezione civile» la predisposizione dei programmi nazionali di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza. Al riguardo la regione ricorrente trascura di considerare che detti piani e programmi nazionali, indispensabili base di un'azione organizzata e coordinata, sono predisposti in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, del quale fanno obbligatoriamente parte i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 8), e sono adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» (art. 4, comma secondo).

A sua volta, l'art. 5, comma quarto, prevedendo che gli organi centrali si avvalgano di commissari delegati, secondo la ricorrente priverebbe delle rispettive funzioni la regione o l'ente locale, pur in presenza di un evento calamitoso di interesse territorialmente limitato.

Si deve al riguardo considerare anzitutto quanto si è già osservato circa il carattere fondamentale dei beni individuali e collettivi coinvolti nelle attività di protezione civile, che richiede la mobilitazione generale dell'apparato pubblico, incluse le diverse amministrazioni statali.

Va sottolineato poi che la nomina dei commissari delegati è consentita nelle ipotesi indicate dall'art. 2, lett. c), cioè quando si verificano eventi calamitosi che, per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. In tali casi è lo stesso Consiglio dei ministri a deliberare lo stato di emergenza (art. 5, comma primo), a seguito del quale per l'attuazione degli interventi di emergenza possono essere emanate ordinanze anche in deroga ad ogni disposizione vigente (art. 5, comma secondo), mentre il Presidente del Consiglio dei ministri o il suo delegato possono a loro volta emanare ordinanze dirette ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

Nel ricorrere di così gravi emergenze, quando l'ambiente, i beni e la stessa vita delle popolazioni sono in pericolo e si richiede un'attività di soccorso straordinaria ed urgente, risulta giustificato che si adottino misure eccezionali, quale può essere la nomina di commissari delegati (per i quali peraltro la norma impugnata prevede che vengano determinati col provvedimento di delega contenuto, tempi e modalità di esercizio dell'incarico).

Allo stesso modo risulta giustificato che, nelle ipotesi già considerate o comunque quando la natura e l'estensione dell'evento comportano l'intervento coordinato di più enti ed amministrazioni, il prefetto assuma la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attuare a livello provinciale ed eserciti tutte le altre funzioni demandategli dall'art. 14. Non risulta irrazionale infatti che, di fronte alla imminenza e alla gravità del pericolo per l'integrità di beni fondamentali per l'uomo, siano individuate autorità in grado di agire immediatamente, coordinando l'azione di tutti gli organismi implicati, né risulta irrazionale che tali autorità siano individuate in quelle statali, tenuto conto del coinvolgimento nella emergenza di amministrazioni di ogni livello, incluso per l'appunto quello centrale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo e terzo comma, 2, 4, primo comma, 5, quarto comma e 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), sollevate dalla Regione Lombardia col ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* PESCATORE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 419

Ordinanza 22 ottobre-9 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Macinazione e Panificazione - Nuovi impianti - Autorizzazione amministrativa - Analoga questione già dichiarata non fondata (sentenza 8 febbraio 1991, n. 63) - Manifesta infondatezza.

(Legge 31 luglio 1956, art. 2).

(Cost., artt. 3, 41 e 97).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, sui ricorsi riuniti proposti da Domenica Castrogiovanni ed altri contro la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Enna ed altri, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione della Federazione Italiana Panificatori, Panificatori-Pasticceri ed affini, della Cooperativa Agricola «Valle del Dittaino» a r.l.;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione), secondo il quale i panifici di nuovo impianto sono soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio, industria e agricoltura della Provincia, la quale «accerta l'opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località ove è stata chiesta l'autorizzazione»;

che tale questione è stata sollevata in riferimento: *a)* all'art. 3 della Costituzione, per avere la legge assoggettato ad autorizzazione basata sugli stessi presupposti di carattere locale sia impianti artigianali che producono pane da consumarsi rapidamente, sia impianti industriali che producono pane a più lunga conservazione e, quindi, consumabile al di là di una sfera territoriale localmente delimitata; *b)* all'art. 41 della Costituzione, per la compressione così irrazionalmente posta all'iniziativa economica privata, non essendo l'autorizzazione correlata alla utilità sociale, ostacolando essa la produzione di pane da vendere fuori dall'ambito locale; *c)* all'art. 97 della Costituzione, violato dalla previsione di un provvedimento autorizzativo di autorità provinciale anche per l'esercizio di un'attività industriale con rilievo nazionale e comunitario;

Considerato che questa Corte, con la sentenza 8 febbraio 1991, n. 63 ha dichiarato non fondata analoga questione, sulla base dell'interpretazione della normativa impugnata, secondo la quale la ricognizione dei dati di fatto determinanti al fine del rilascio dell'autorizzazione (densità dei panifici esistenti, volume della produzione) attiene esclusivamente ad una realtà locale territorialmente contenuta nell'area di competenza (provinciale) della Camera di commercio, alla cui valutazione rimane sottratta l'entità della produzione di pane destinata ad essere assorbita dai mercati non appartenenti al predetto ambito territoriale, non riferendosi l'anzidetta autorizzazione alla produzione relativa a tali mercati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla pianificazione), sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con ordinanza del 13 luglio 1990.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* PESCATORE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

92C1229

N. 420

*Ordinanza 22 ottobre-9 novembre 1992*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Edilizia - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Sospensione condizionale della pena - Mancata previsione - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile e manifestamente infondata (ordinanza n. 377/1990) - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza).**

[(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, primo comma, lett. c)].

(Cost., artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c), ultima parte, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promossi con 6 ordinanze emesse il 19 marzo 1992 dal Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Portici nei procedimenti penali a carico di Montella Carmela, Frattura Giuseppe, Buono Caterina, Sannino Antonio, Cozzolino Serafina e Ciriello Maria, iscritte ai nn. 270, 271, 272, 273, 274 e 275 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di Montella Carmela il Pretore di Napoli - sezione distaccata di Portici, con ordinanza del 19 marzo 1992 (R.O. n. 270 del 1992), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui, a causa del minimo previsto per la pena edittale, non consente al giudice di disporre la sospensione condizionale della pena;

che ad avviso del giudice remittente la disposizione impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione dal momento che, verificandosi spesso il concorso tra la violazione dell'art. 20, primo comma, lett. c) ed altri reati più gravi — concorso che, in caso di unificazione sotto il vincolo della continuazione, potrebbe consentire la concessione del beneficio della sospensione, dato il minimo edittale generalmente previsto per la maggior parte dei reati per i quali è ipotizzabile il concorso con la norma impugnata — si realizzerebbe una lesione del principio di eguaglianza, in quanto l'effetto sanzionatorio sarebbe più grave per chi viola la sola disposizione di cui all'art. 20 lett. c) rispetto a chi viola la medesima norma contravvenzionale in concorso con altra ipotesi delittuosa;

che, sotto diverso profilo, la disposizione impugnata, precludendo la possibilità per il giudice di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, violerebbe il principio previsto dall'art. 27 della Costituzione, secondo il quale la pena deve tendere alla rieducazione del condannato;

che con altre cinque ordinanze del 19 marzo 1992 (R.O. nn. 271, 272, 273, 274 e 275 del 1992), di contenuto identico alla precedente, lo stesso Pretore di Napoli - sezione distaccata di Portici, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 20, primo comma, lett. c) della legge n. 47 del 1985, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che le questioni siano dichiarate inammissibili e infondate;

che, avendo ad oggetto identiche questioni di costituzionalità, i giudizi devono essere riuniti;

Considerato che la Corte, con ordinanza n. 377 del 1990, ha già dichiarato manifestamente inammissibile identica questione nei confronti dell'art. 20, primo comma, lett. c) della legge n. 47 del 1985, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento fra l'ipotesi di condanna per il solo reato di cui alla norma impugnata e l'ipotesi di condanna per il medesimo reato unificato dalla continuazione ad altro reato più grave;

che nella stessa ordinanza n. 377 del 1990 la Corte ha altresì dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata nei confronti della stessa norma in riferimento all'art. 27 della Costituzione, sotto il profilo concernente la violazione del principio secondo il quale la pena deve tendere alla rieducazione del condannato;

che con le ordinanze in esame non sono stati prospettati argomenti nuovi e pertanto le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili per il profilo concernente l'art. 3 della Costituzione, e manifestamente infondate in riferimento alla violazione dell'art. 27 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi:*

a) *dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, nei confronti dell'art. 20, primo comma lett. c) della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione;*

b) *dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, con le stesse ordinanze, nei confronti dell'art. 20, primo comma, lett. c) della legge 28 febbraio 1985 n. 47, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* CIELI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 421

Ordinanza 22 ottobre-9 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Titoli di credito - Assegno a vuoto - Emissione - Fallito - Trattamento sanzionatorio penale - Improcedibilità dell'azione penale per avvenuto pagamento - Inapplicabilità - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 32/1992 e ordinanze nn. 172 e 240 del 1992) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 11).

(Cost., art. 3).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 ("Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari"), promossi con le ordinanze emesse rispettivamente il 20 dicembre 1991 e il 18 gennaio 1992 dal Pretore di Alessandria nei procedimenti penali a carico di Coppero Giampiero iscritte ai nn. 231 e 232 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso di due giudizi a carico di Coppero Giampiero, imputato del reato di emissione di assegno bancario senza copertura, il Pretore di Alessandria — accogliendo l'eccezione proposta dalla difesa dell'imputato — ha sollevato (con ordinanze del 20 dicembre 1991 e del 18 gennaio 1992, di identico contenuto) questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 recante la nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari;

che ad avviso del giudice rimettente l'imputato, in quanto dichiarato fallito successivamente all'emissione degli assegni *de quibus*, non può giovare della particolare disciplina transitoria introdotta dall'art. 11 cit. (che, per i reati di emissione di assegni senza copertura commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 386 cit., prevede l'improcedibilità dell'azione penale in caso di pagamento degli assegni, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto come causa di improcedibilità, ove effettuato entro 90 giorni da tale data);

che l'imputato, proprio per la sua condizione personale di fallito, risulterebbe irragionevolmente discriminato (art. 3 Cost.) non avendo la possibilità di effettuare i pagamenti suddetti e quindi di beneficiare della causa di improcedibilità del reato;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata manifestamente inammissibile perché già dichiarata inammissibile con sentenza n. 32 del 1992;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identità di contenuto;

che la censura mossa nell'ordinanza di rimessione all'art. 11 cit. è manifestamente inammissibile avendo già questa Corte ritenuto prima inammissibile (con sentenza n. 32 del 1992) e poi manifestamente inammissibile (con ordinanze n. 172 e n. 240 del 1992) la medesima questione di costituzionalità in riferimento allo stesso parametro;

che il giudice rimettente non introduce alcun nuovo e diverso profilo di valutazione;  
che pertanto entrambe le questioni sono manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate dal Pretore di Alessandria con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

92C1231

N. 422

*Ordinanza 22 ottobre-9 novembre 1992*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Ordinamento penitenziario - Pena - Affidamento in prova al servizio sociale - Pena residua da espiare - Concessione - Criteri - *Ius superveniens*:** d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 14-bis - Interpretazione dell'art. 47, primo comma, dell'ordinamento penitenziario - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, primo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 2 e 97, primo comma).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ("Ordinamento penitenziario") promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1992 dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia sull'istanza di affidamento in prova al Servizio sociale proposta da Braga Francesco iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che, in un procedimento relativo all'affidamento in prova al servizio sociale di un soggetto avente un residuo di pena da espiare inferiore ad anni tre, ma inizialmente condannato ad anni 15 di reclusione, l'adito tribunale di sorveglianza di Brescia con ordinanza del 17 marzo 1992 ha sollevato in riferimento agli artt. 3, comma 1 e 2 e 97, comma 1 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 47 comma 1 ord. pen. (legge 1975 n. 344/1986 n. 663), ove appunto interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del limite dei tre anni rilevante agli effetti della concessione del suddetto beneficio, consenta di aver riguardo (in ragione della detraibilità dell'espiato, ammessa dalla precedente sent. 386/89 Corte Cost.) alla sola misura della pena residua anche nei casi in cui al richiedente sia stata originariamente irrogata pena superiore (pur notevolmente) ai tre anni per un unico reato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri per contestare la fondatezza della impugnativa;

Considerato che il punto «se il beneficio in parola possa concedersi anche a soggetti (cui resti da espiare un residuo di pena inferiore a tre anni, ma) ai quali sia stata inizialmente irrogata una pena superiore al detto limite per un unico reato», secondo la sentenza n. 17/1992, «non è stato esaminato dalla ricordata sentenza n. 386/89» [che ha avuto riguardo a soggetti condannati a pena iniziale superiore ai tre anni per effetto di cumulo di pene *ex se* non eccedenti detto limite], donde la piena libertà interpretativa in proposito del giudice ordinario;

che successivamente alla citata pronunzia, le Sezioni unite penali della Corte di Cassazione hanno negato che possa essere disposto l'affidamento in prova al servizio sociale quando l'esecuzione in corso riguardi una pena superiore a tre anni inflitta per un unico reato;

che successivamente alla ordinanza di rimessione è entrato in vigore il d.-l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con legge 7 agosto 1992 n. 356, che all'art. 14-*bis*, sotto la rubrica «interpretazione del primo comma dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario» recita «la disposizione del primo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui indica i limiti che la pena inflitta non deve superare perchè il condannato possa beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale, va interpretata nel senso che deve trattarsi della pena da espiare in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive»;

che — nella mancanza pure in tale ultima disposizione di univoci elementi testuali sul punto specifico se la norma così interpretata abbia riguardo anche al caso in cui l'espiazione concerna la pena inflitta per un unico reato — lo *ius superveniens* propone nuovamente il problema ermeneutico risolto, con riferimento alla situazione normativa previgente, dalla citata sentenza delle Sezioni unite penali;

che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice *a quo* affinché rinnovi l'esame della questione alla luce del sopravvenuto disposto normativo.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Brescia.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 423

*Ordinanza 22 ottobre-9 novembre 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Leva militare - Dispensa - Ammissione - Soggetto che abbia un fratello di età inferiore ai 40 anni già fruitore di riduzione o dispensa - Esclusione - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.****(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 23, primo comma, in relazione all'art. 22, n. 6, stessa legge, come sostituita dall'art. 3 della legge n. 269/1991).****(Cost., artt. 3, primo comma, e 52, secondo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), in relazione all'art. 22, n. 6, come sostituito dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269 (Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione distaccata di Catania, sul ricorso proposto da Davide Barnabà contro il Distretto Militare di Catania ed altri, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 dicembre 1991, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione distaccata di Catania, sul ricorso proposto da Davide Barnabà contro Distretto Militare di Catania ed altri (Reg. ord. n. 244/1992) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3, primo comma e all'art. 52, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 23, primo comma, della legge n. 191 del 1975 (Nuove norme per il servizio di leva), in relazione all'art. 22, numero 6, della stessa legge, come sostituito dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269 (Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva), nella parte in cui esclude dall'ammissione al beneficio della dispensa dall'obbligo di prestazione del servizio militare colui che abbia un fratello di età inferiore ai 40 anni, il quale abbia fruito di riduzione o dispensa dalla ferma di leva;

Considerato che il riferimento all'età di 40 anni contenuto nell'art. 23 della legge 31 maggio 1975 n. 191 concerne globalmente anche altre ipotesi previste dalla normativa;

che, dunque, la sua rimozione contrasterebbe con criteri ispiratori di disciplina, ordinata a sistema dal legislatore secondo una sua discrezionalità, costituendo ingerenza nella sfera riservata alle valutazioni del Parlamento;

che, in conseguenza, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 23, primo comma, della legge 31 maggio 1975 n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) in relazione all'art. 22, numero 6, della stessa legge, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 269 del 1991, sollevata dal Tribunale amministrativo della Sicilia, Sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* BORZELLINO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

92C1233

N. 424

*Ordinanza 22 ottobre-9 novembre 1992*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza - I.N.P.S. - Pensione di reversibilità - Ratei arretrati - Interessi e rivalutazione - Detrazione dalle somme spettanti a ristoro del maggior danno subito - Richiamo alla sentenza n. 394/1992 della Corte - Questione non pregiudiziale alla definizione del giudizio a quo - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1992 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Chiusa Levanda e l'I.N.P.S., iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da Levanda Chiusa ved. Pastore contro l'INPS per ottenere la reversibilità della pensione già in godimento del defunto marito con gli interessi e la rivalutazione monetaria dei ratei arretrati, il Pretore di Parma, con ordinanza del 17 febbraio 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'importo dovuto dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria a titolo di interessi per ritardato pagamento è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata viola gli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, Cost., perchè introduce una ingiustificata disparità di trattamento dei crediti previdenziali rispetto ai crediti di lavoro, in ordine ai quali l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. viene interpretato nel senso del cumulo della rivalutazione con gli interessi calcolati sulla somma rivalutata;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che, secondo l'interpretazione accolta da questa Corte con sentenza n. 394 del 1992, la norma impugnata non è applicabile quando la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si sia perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991);

che tale ipotesi si verifica nel caso di cui si controverte, onde la questione non è pregiudiziale alla definizione del giudizio *a quo*;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

92C1234

N. 425

*Ordinanza 22 ottobre-9 novembre 1992*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Usi civici - Sequestro giudiziario di manufatto abusivo su terreno di demanio civico - Potere di procedere *ex officio* da parte del commissario - Anomalia del giudice-parte - Incongruenza tra il dispositivo e la motivazione della ordinanza - Uso distorto dell'incidente di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.

(Legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 101 e 118, primo e secondo comma).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio

1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1992 dal Commissario aggiunto agli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana nel procedimento demaniale tra Ronzetti Sesto, in proprio e nella qualità di presidente della coop. «Valle del Sorbo», ed altri e il Comune di Formello, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore, Luigi Mengoni;

Ritenuto che, con decreto 7 maggio 1984, il Commissario agli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana, avvalendosi del potere di procedere *ex officio* previsto dall'art. 29, primo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ha ordinato il sequestro giudiziario di un manufatto ritenuto abusivamente costruito su un terreno di demanio civico;

che, nel corso del giudizio di convalida il Commissario aggiunto — venuto a conoscenza dell'ordinanza 20 settembre 1991 della Corte di cassazione, a sezioni unite, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma attributiva del potere sopra richiamato — con ordinanza del 27 marzo 1992 ha sollevato d'ufficio la medesima questione in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 101, 118, primo e secondo comma, Cost.;

che, ad avviso del giudice remittente, «l'opinione della Suprema Corte è fondata su una ricostruzione sommaria e insufficiente della normativa impugnata e delle sue ragioni», posto che l'anomalia del giudice-parte non è semplicemente il riflesso dell'anomalia del giudice-amministratore, definitivamente cessata col d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ma si giustifica come «riflesso processuale e strumento indispensabile per realizzare l'imprescrittibilità e l'indisponibilità dei diritti civici, solo l'iniziativa di un organo di giustizia essendo in grado di assicurare quella indefettibilità della tutela che è esigita dalle connotazioni pubblicistiche di tali diritti»;

che peraltro, nonostante le argomentazioni contrarie da lui ampiamente svolte, il giudice *a quo* non ritiene di poter esprimere una valutazione di manifesta infondatezza della questione, stante «l'obiettiva eccezionalità della norma impugnata e il fatto che la questione è già stata sollevata da così autorevole consesso»;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che la motivazione dell'ordinanza dimostra che il giudice remittente non dubita della legittimità costituzionale della norma denunciata, ma, al contrario, è fermamente persuaso dell'infondatezza della questione, almeno nei termini radicali in cui è formulata nel dispositivo conformemente alla citata ordinanza della Corte di cassazione;

che, pertanto, tra il dispositivo dell'ordinanza e la motivazione sussiste un'incongruenza che rende perplessa la valutazione del fondamento giuridico della questione e lascia trasparire un uso distorto dell'incidente di costituzionalità;

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 101, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Commissario aggiunto agli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 426

Ordinanza 22 ottobre-9 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (rapporto di) - Licenziamento - Risarcimento del danno e indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 81/1992) e manifestamente infondata (ordinanza n. 160/1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, quinto comma, modificata dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108).  
(Cost., art. 3).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1992 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Mandini Barbara e la s.p.a. Adanti Solazzi e C., iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da Barbara Mandini contro la S.p.a. Adanti Solazzi e C. per ottenere la dichiarazione di nullità o inefficacia del licenziamento intimato e la condanna del datore di lavoro a pagare — oltre al risarcimento del danno come previsto dall'art. 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 — l'indennità che, a mente del successivo quinto comma, il lavoratore ha facoltà di chiedere in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, il Pretore di Bologna, con ordinanza del 10 marzo 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 18, quinto comma, per contrasto con l'art. 3 Cost.;

che, ad avviso del giudice remittente — il quale si richiama alle osservazioni già svolte dal Pretore di Varese, Sezione distaccata di Gavirate, nell'ordinanza del 18 giugno 1991 — la norma impugnata, «rafforzando ulteriormente la posizione dei lavoratori appartenenti alla categoria più garantita, incrementa la distanza tra i due gradi di tutela (*scil.* contro il licenziamento) attualmente esistenti»;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto dei presupposti di applicabilità della norma denunciata o, in subordine, infondata;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità non può essere accolta, non essendo palesemente arbitraria l'interpretazione seguita dal giudice *a quo*, secondo cui la pretesa dell'indennità sostitutiva prevista dall'art. 18, quinto comma, è deducibile nello stesso giudizio di impugnativa del licenziamento, in via di cumulo condizionale con la domanda prevista dal primo comma;

che, nel merito, la medesima questione è già stata esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 81 del 1992, e manifestamente infondata con successiva ordinanza n. 160 del 1992;

che, allo stato, la Corte non ravvisa ragioni per mutare tale giurisprudenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

92C1236

N. 427

Sentenza 23 ottobre-10 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Impresa e imprenditore - Regione Lombardia e province autonome di Trento e Bolzano - Agevolazioni per lo sviluppo delle piccole imprese - Materie di competenza delle regioni e delle province autonome - Potere sostitutivo del Ministro dell'industria - Esercizio in caso di inerzia degli enti - Diffida preventiva - Mancata previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (sentenze nn. 37, 69 e 483 del 1991, 85/1990, 830/1988 e 304 del 1987) - Difetto di garanzia procedurale - Illegittimità costituzionale parziale.**

(Legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 21, quinto comma).

**Impresa e imprenditore - Regione Lombardia e province autonome di Trento e Bolzano - Agevolazioni per lo sviluppo delle piccole imprese - Aspetti finanziari, tributari e creditizi - Asserita violazione di competenze in materia di industria, commercio, turismo ed artigianato - Non fondatezza.**

(Artt. 1, secondo e terzo comma, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, primo comma, lett. a), 41 e 43, primo comma, della legge n. 317/1991; artt. da 1 a 24, da 27 a 34, 36 e 43 della legge n. 317/1991).

(Artt. 8, nn. 9, 18 e 20, 9, nn. 3 e 8, 15, 16 e titolo sesto dello statuto speciale di autonomia, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, 5 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 e 5, secondo comma, della legge 30 novembre 1989, n. 386; artt. 117, 118 e 119 della Costituzione ed in relazione agli artt. 56, 63, 65, 84, 109, 110 e 126 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158; artt. 8, nn. 9 e 20, 9, nn. 3 e 8, 15, 16 e titolo sesto dello statuto speciale di autonomia; dd.P.R. 22 marzo 1974, n. 278, 31 luglio 1978, n. 1017, 24 marzo 1981, n. 228, 19 novembre 1987, n. 526; art. 5, primo comma, della legge 30 novembre 1989, n. 386, in relazione all'art. 65 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giuseppe BORZELLINO;

*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale di vari articoli della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, della

Regione Lombardia e della Provincia autonoma di Trento, notificati l'8 novembre 1991, depositati in cancelleria il primo il 13 gli altri due il 16 novembre 1991 ed iscritti ai nn. 49, 50 e 51 del registro ricorsi 1991;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avv. li Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e Valerio Onida per la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con distinti ricorsi le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia hanno impugnato molte norme della legge 5 ottobre 1991 n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), lamentando la violazione di diversi parametri statutari e costituzionali.

2.1. — La Provincia autonoma di Trento e la Regione Lombardia chiedono entrambe la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2 e 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, comma 1, lett. a), 41 e 43, comma 1, in riferimento, la prima ricorrente, all'art. 8, nn. 9, 18 e 20, all'art. 9, nn. 3 e 8, all'art. 15, all'art. 16 e al titolo VI dello Statuto (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), all'art. 5 delle norme di attuazione approvate con d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017, e all'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989 n. 386, e, la seconda ricorrente, agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e in relazione agli artt. 56, 63, 65, 84, 109, 110 e 126 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e all'art. 3 della legge 14 giugno 1990 n. 158.

2.2. — La Provincia autonoma di Bolzano censura norme in parte coincidenti e in parte diverse rispetto a quelle oggetto dei due altri ricorsi indicati in precedenza (e precisamente gli «artt. da 1 a 24, da 27 a 34, 36 e 43» della stessa legge), ritenendole in contrasto con l'art. 8, nn. 9 e 20, con l'art. 9, nn. 3 e 8, con l'art. 15, con l'art. 16, comma 1, dello Statuto, nonché con le norme di attuazione recate dai decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 278, 31 luglio 1978 n. 1017, 24 marzo 1981 n. 228 e 19 novembre 1987 n. 526, in relazione anche all'art. 65 del d.P.R. n. 616 del 1977, ed infine con i principi dell'autonomia finanziaria provinciale stabiliti dal titolo VI dello Statuto (oltreché dall'art. 15) e dall'art. 5, comma 1, della legge 30 novembre 1989 n. 386.

3. — In particolare la Provincia di Trento nel suo ricorso sostiene che tutti i tipi di contributi previsti dalle norme impuginate configurano interventi finanziari diretti dello Stato che, nella parte in cui contemplanò come beneficiarie imprese artigiane nonché piccole imprese operanti nei settori di competenza provinciale (industria, commercio, turismo, trasporti), consorzi e società consortili tra piccole imprese e consorzi di garanzia collettiva fidi, interferiscono con le competenze della Provincia e ne ledono l'autonomia, dal momento che si tratta di interventi capillari concessi in via ordinaria, senza alcun riferimento a programmi straordinari o a specifiche esigenze unitarie, e per di più di interventi che non sono aggiuntivi (nella maggioranza dei casi) e la cui gestione è riservata allo Stato, mentre alla Provincia sarebbe riconosciuto un ruolo meramente istruttorio e sarebbe altresì previsto un potere sostitutivo dello Stato, in caso di ritardo negli adempimenti devoluti agli organi provinciali, non conforme ai criteri sanciti dalla giurisprudenza costituzionale.

Le norme violerebbero altresì i principi statutari (art. 15 dello Statuto e art. 5 del D.P.R. n. 1017 del 1978) ai sensi dei quali sono assegnate alle province, sentite le stesse quanto al loro ammontare, quote degli stanziamenti statali per l'attuazione di leggi che prevedono interventi per l'incremento della produzione industriale, e le somme così assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e le province. Nella specie, viceversa, lo Stato eroga direttamente i fondi ovvero li assegna controllandone l'erogazione, senza alcuna intesa con la Provincia autonoma.

Né può sostenersi che si versi in ipotesi di interventi riconducibili a «norme generali sulla programmazione» (art. 15 dello Statuto) — che legittimerebbero un «diverso sistema di finanziamento» — perché le misure previste dalle norme impuginate si esauriscono in una serie di agevolazioni, con procedure che non coinvolgono gli organi di programmazione ma restano «nell'esclusivo dominio del Ministero dell'industria e, talvolta, del Ministero del tesoro», operando una sottrazione di competenze provinciali in tema di incremento della produzione industriale.

Per quanto attiene alla materia dell'artigianato, poi, l'art. 41 della legge, che autorizza la Cassa per il credito alle imprese artigiane (e cioè un soggetto pubblico facente capo allo Stato) ad effettuare una serie di interventi, ulteriori rispetto agli attuali scopi statutari (d.m. 31 agosto 1966 e successive modificazioni), di carattere agevolativo a favore delle singole imprese, violerebbe l'autonomia della Provincia cui spetta provvedere in tema di agevolazioni nello specifico settore.

L'art. 36, inoltre, dettando norme in materia di «distretti industriali» — da individuarsi (sulla base di indirizzi e parametri di riferimento stabiliti dal Ministro dell'industria) dalle regioni e province autonome, quali aree per le quali è consentito il finanziamento in sede locale di progetti innovativi concernenti più imprese — sarebbe lesivo delle competenze provinciali, posto che si verte in tema di programmazione territoriale e di sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato e cioè in materie spettanti alla Provincia autonoma che vedrebbe la sua competenza condizionata a determinazioni discrezionali del Ministro.

La previsione contenuta nell'art. 39, relativa alla istituzione presso il Ministero dell'industria, di un «servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato», sarebbe anch'essa illegittima in quanto rivelatrice di un intento accentratore volto a riassorbire nell'ambito delle competenze governative settori riservati alla Provincia autonoma, ed inoltre la stessa norma, rappresentando ostacolo e limite all'esplicarsi delle attribuzioni provinciali in materia, porrebbe le premesse per illegittimi interventi diretti dello Stato in settori che non gli competono.

L'art. 43, infine, disponendo che gli oneri derivanti dalle previste agevolazioni gravano sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sarebbe lesivo dell'autonomia finanziaria della Provincia, dal momento che gli artt. 15 dello Statuto e 5 delle norme di attuazione (d.P.R. n. 1017 del 1978) impongono l'assegnazione alle province autonome di quote di finanziamenti secondo una determinata procedura (intesa) nella specie non rispettata, e l'art. 5, comma 2, della legge n. 386 del 1989 ribadisce che i finanziamenti recati da qualunque legge statale in cui sia previsto il riparto in favore delle regioni (come nei casi previsti dagli artt. 21, comma 4, e 27, comma 9, della legge impugnata) sono assegnati alle province autonome per essere utilizzati secondo normative provinciali nell'ambito del corrispondente settore, senza nessun altro specifico vincolo di destinazione e certamente senza i controlli dell'autorità centrale, che sono invece nella specie previsti.

4. — Considerazioni in parte analoghe sono svolte nel ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, la quale in primo luogo censura la disciplina di dettaglio stabilita da alcune disposizioni («spec. artt. 1-10, 12, 14-24, 27, 29-31, 33-34, 36») che non lascerebbero spazio alcuno alla ricorrente per valutare autonomamente le effettive esigenze economico-sociali del proprio territorio, in modo quindi non compatibile con la titolarità di competenze esclusive (piccole imprese artigianali, turistiche e alberghiere) e concorrenti (piccole imprese commerciali e industriali, e consorzi di sviluppo industriale di cui all'art. 36 della legge, attribuiti alla Provincia sulla base dell'art. 65 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e senza considerare altresì che specifiche normative provinciali hanno già disciplinato la medesima materia prevedendo la erogazione di agevolazioni che diverrebbero ora incompatibili con le nuove misure recate dalla legge impugnata ovvero ne sarebbe limitata la cumulabilità con i nuovi incentivi.

Oltre a lamentare la riserva allo Stato di tutta l'attività istruttoria e di verifica nella gestione degli interventi, la ricorrente censura la previsione di regolamenti ministeriali attuativi della nuova disciplina in materie di competenza provinciale, in difformità dal divieto espressamente previsto nell'art. 17, comma 1, lett. b), della legge n. 400 del 1988, e osserva che la previsione delle agevolazioni sotto forma di credito di imposta incide negativamente sui flussi tributari assegnatili dallo Statuto per il finanziamento delle attività di propria competenza, così violando i principi di autonomia finanziaria che garantiscono alla Provincia una quota percentuale del gettito di talune imposte riscosse sul territorio provinciale.

Quanto all'art. 43, la ricorrente, oltre a ripetere la censura relativa alla violazione dell'art. 15 dello Statuto e delle procedure ivi contemplate, lamenta che l'omessa previsione dell'assegnazione di una quota a proprio favore sarebbe altresì in contrasto con l'art. 5, comma 1, della legge n. 386 del 1989, a tenore del quale le province «partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale».

5. — La Regione Lombardia, a sua volta, denuncia la violazione e l'invasione delle proprie competenze nelle materie del turismo, dei trasporti e dell'artigianato, con riferimento a parametri necessariamente diversi da quelli indicati negli altri due ricorsi.

Rilevato che tutti i tipi di investimenti, diretti a modificare o modernizzare il processo produttivo o la gestione dell'impresa, sono suscettibili di dare titolo alle agevolazioni contemplate nella legge, non per l'attuazione di programmi straordinari, ma in via ordinaria per tutte le piccole imprese, la ricorrente, formulando sul punto una censura identica a quella proposta dalla Provincia di Trento, sostiene che il meccanismo agevolativo del credito di imposta, lungi dal delineare uno strumento fiscale, di pacifica competenza statale, in realtà maschera un sistema di finanziamento pubblico, e ciò perché il predetto meccanismo, invece che spettare di diritto a tutti coloro che versino nelle condizioni previste dalla legge, è concesso «singulatim» dal Ministero dell'industria entro i limiti dello stanziamento previsto ed eventualmente, in caso di insufficienza dei fondi, in misura percentuale ridotta.

Ribadisce, quindi, che il carattere ordinario dei finanziamenti non legati a programmi straordinari o a specifiche esigenze unitarie, il fatto che non si tratti di interventi aggiuntivi, la riserva di tutti i compiti gestionali allo Stato e l'attribuzione di un ruolo meramente istruttorio alle regioni, la previsione di un potere sostitutivo dello Stato non conforme ai criteri indicati dalla Corte costituzionale, sono tutti elementi che configurano la lesione di competenze regionali.

In più, le nuove funzioni attribuite alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (art. 41) non sarebbero rispettose delle attribuzioni regionali riconosciute dall'art. 109 del d.P.R. n. 616 del 1977 in materia creditizia; e la previsione dei distretti industriali (art. 36) si porrebbe in contrasto con l'art. 65 dello stesso d.P.R. n. 616 del 1977 sui consorzi industriali, illegittimamente restringendo l'autonomia regionale in tema di programmazione territoriale.

Così pure sarebbero lesivi la previsione di nuovi uffici o servizi statali per attività di competenza regionale (art. 39), nonché il sistema di finanziamento con l'utilizzazione di un fondo di rotazione (art. 43), quando l'art. 110 del d.P.R. n. 616 del 1977 ha soppresso i fondi nazionali di rotazione operanti in materie di competenza regionale, trasferendone le disponibilità alle regioni.

A quest'ultimo riguardo, la Regione Lombardia osserva che, anche per la parte in cui i fondi sono ripartiti tra le regioni (artt. 21, comma 4, e 27, comma 9), la relativa disciplina non è conforme all'art. 3 della legge 14 giugno 1990 n. 158, ai sensi del quale gli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore sono accorpate nella «quota variabile» del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, per essere destinati e spesi dalle regioni nell'ambito di «comparti funzionali» e sulla base di programmi regionali in armonia con gli indici e gli standards stabiliti dal CIPE, e «ulteriori leggi che dispongano interventi da affidare alle regioni debbono prevedere la confluenza degli stanziamenti» nella predetta quota variabile del fondo.

6. — Si è costituito in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, rilevando in primo luogo che le disposizioni impugnate prevedono un intervento destinato alla riqualificazione delle piccole imprese, in qualsiasi settore operanti, nonché delle imprese artigiane, dei consorzi e delle società consortili costituiti fra i detti operatori economici, e dei consorzi di garanzia collettiva fidi, e che detto intervento, proprio per la portata generale che lo caratterizza, va inserito nell'ambito di quelli interessanti «settori dell'economia di rilevanza nazionale» per i quali è stato previsto, dall'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, un fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, ora integrato da nuove risorse per il triennio 1991-1993.

La legge impugnata si propone, difatti, l'individuazione e l'attuazione di un generale indirizzo di politica e programmazione economica per favorire il processo di modernizzazione delle imprese di più ridotte dimensioni e la rilevanza nazionale dell'interesse sotteso all'iniziativa giustifica l'emanazione di una normativa statale non condizionata da limiti territoriali e, in quanto rispondente al carattere di norma generale sulla programmazione economica, compatibile con le sfere di autonomia regionale e provinciale, anche sotto il profilo finanziario.

La difesa dello Stato, poi, contesta taluni profili delle censure sollevate dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Lombardia, che indiscriminatamente accomunano, nella denuncia di indebito intervento finanziario diretto dello Stato, le due forme di concessione dell'aiuto previste in via alternativa (credito d'imposta o contributo in conto capitale), nell'indimostrato presupposto che la prima forma «mascheri» comunque un aiuto e non possa quindi ricondursi ad una legittima manovra fiscale di indubbia competenza statale. In proposito, infatti, non si può invocare l'«alternatività» degli strumenti tecnici previsti per negare che quello del credito d'imposta rappresenti un classico modo di atteggiarsi della politica fiscale, cui normalmente si fa ricorso per incrementare lo sviluppo di determinati settori economici. Sotto questo profilo, pertanto, le norme impugnate, in quanto attinenti alla materia tributaria, si pongono al di fuori della portata delle censure delle ricorrenti.

Sempre in via generale, la difesa dello Stato osserva poi che nemmeno le norme che prevedono la concessione di contributi configurano un'indebita invasione delle competenze regionali o provinciali, proprio per il carattere di norma generale sulla programmazione economica che deve essere riconosciuto alla legge in esame.

Rilevata quindi l'infondatezza di tutte le censure sollevate con i tre ricorsi, l'Avvocatura generale dello Stato osserva, con riferimento alle rivendicate competenze nella concessione dei contributi alle imprese artigiane, che le attribuzioni primarie invocate dalle province autonome sono pur sempre salvaguardate, riconoscendosi (art. 1) ai soggetti dotati di speciale autonomia — in virtù del richiamo alla legge quadro sull'artigianato (legge n. 443 del 1985), che fa salve le specifiche competenze delle dette province autonome — il potere di identificare le imprese locali aventi titolo per accedere ai nuovi benefici; diversamente, invece, la Regione Lombardia, titolare di competenza concorrente nella materia è tenuta a conformarsi ai principi della ricordata legge quadro e le norme regionali eventualmente difformi non possono costituire parametro per l'invocato sindacato sulle disposizioni ora impugnate.

Quanto poi al ruolo meramente istruttorio che le ricorrenti lamentano sarebbe stato loro riconosciuto in tema di contributi a favore dei consorzi e delle società consortili, la difesa dello Stato rileva che, al contrario, concessione ed erogazione dei contributi sono demandati alle «regioni» (ivi dovendosi ricomprendere anche le province autonome) (art. 20, comma 2), e che alle stesse spetta di approntare un progetto-programma di iniziative consortili nel territorio (art. 21, comma 3), di avanzare le richieste di finanziamento (art. 21, comma 4) con un motivato parere circa la compatibilità delle singole iniziative con il progetto-programma di cui sopra, di ricevere le somme in sede di riparto (art. 21, comma 4), di gestire dette somme e di controllarne l'utilizzazione: tutti compiti che vanno ben oltre la mera istruttoria delle domande degli interessati.

Circa poi l'intervento sostitutivo dello Stato in caso di ritardo negli adempimenti regionali o provinciali (censurato nei ricorsi della Provincia autonoma di Trento e della Regione Lombardia), l'Avvocatura osserva che è del tutto ragionevole la previsione, avuto riguardo all'ambito nazionale delle agevolazioni recate dalla legge.

Quanto alla denuncia (ricorso della Provincia di Bolzano) delle disposizioni (artt. 10, comma 10, 21, comma 7, 22, comma 5, 27, comma 11, 33, comma 4) che demandano a regolamenti ministeriali la disciplina di dettaglio e di attuazione di alcune norme, la difesa dello Stato ne sostiene l'inammissibilità per carenza di un interesse attuale.

Sulla censura (ricorso della Provincia autonoma di Bolzano) secondo cui gli artt. da 5 a 11, prevedendo agevolazioni sotto forma di crediti d'imposta, inciderebbero negativamente sui flussi tributari assegnati dallo Statuto alla provincia autonoma, con violazione della autonomia finanziaria della stessa, la difesa dello Stato obietta che gli artt. 75 e 78 dello Statuto, novellati dalla legge n. 386 del 1989, mentre assicurano alle province autonome l'assegnazione di una quota del gettito di talune imposte, non ne garantiscono certamente l'entità in concreto spettante, che è in funzione appunto dell'ammontare effettivo di quel gettito.

Infondata è pure la censura (ricorso della Regione Lombardia) sull'art. 43 della legge, secondo cui sarebbero violati i principi dell'autonomia finanziaria regionale posti dall'art. 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, perché non ricorre nella specie «l'affidamento» dell'intervento alla regione che giustificerebbe la confluenza degli stanziamenti nella quota variabile del fondo dei programmi regionali di sviluppo.

Ancora e con riferimento alle questioni (ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Lombardia) concernenti le norme che prevedono la parziale reintegrazione dei fondi di garanzia collettiva costituiti da consorzi, società consortili e cooperative per favorire l'accesso al credito dei soggetti associati, nonché le norme che dispongono la concessione di contributi per la costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale, la difesa dello Stato obietta che i previsti interventi realizzano una sorta di riassicurazione dei rischi connessi ad attività finanziarie e mirano allo sviluppo di forme mutualistiche di garanzia collettiva del credito, costituendo pertanto espressione di un indirizzo di politica economica generale attinente al governo del credito.

Quanto poi alla norma (art. 36) che attribuisce al Ministero dell'industria di fissare indirizzi e parametri di riferimento cui devono uniformarsi gli enti di autonomia nell'individuare i distretti industriali, la stessa Avvocatura osserva che la previsione, da un canto, risponde ad ovvie esigenze d'indirizzo e coordinamento e, dall'altro, non limita la possibilità di intervento finanziario regionale o provinciale in favore delle piccole imprese e di quelle artigiane, tendendo piuttosto promuovere la costituzione di consorzi tra imprese del medesimo distretto, in maniera da consentire una programmazione più razionale e interventi più efficaci.

Nessuna competenza invece possono rivendicare le ricorrenti (Provincia autonoma di Trento e Regione Lombardia) di fronte alla riorganizzazione funzionale del Ministero dell'industria con la prevista istituzione di un servizio centrale (art. 39), mentre la denunciata interferenza statale, nella gestione dei fondi di agevolazione attribuita alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (art. 41), appare quanto meno inattuale, posto che «forme e condizioni» degli interventi che la Cassa è abilitata a compiere sono ancora da disciplinare attraverso apposite modifiche statutarie.

7.1. — Tutte le ricorrenti, in prossimità della prima udienza di discussione (3 marzo 1992), hanno presentato memorie nelle quali contestano le tesi difensive contenute negli atti di costituzione dell'Avvocatura generale dello Stato.

7.2. — Considerazioni in sostanza analoghe, pur nel rilievo della diversa forma di autonomia, sono svolte dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Lombardia.

In primo luogo si ribadisce che quello delineato dalla legge non è un intervento straordinario o aggiuntivo in vista di specifici interessi nazionali, suscettibile come tale di interferire legittimamente con le competenze provinciali o regionali, bensì un intervento esaustivo ed organico, non cumulabile talvolta con quelli previsti da normative provinciali o regionali, che copre per di più l'intero arco delle possibili agevolazioni di investimento per le imprese ed ha carattere pluriennale e ripetitivo, così vanificando del tutto le competenze dei soggetti di autonomia.

Dopo aver richiamato taluni interventi svoltisi nel corso della discussione parlamentare, diretti a evidenziare il ruolo regionale e provinciale almeno in alcune fasi del procedimento di concessione delle agevolazioni alle imprese, specie quelle artigiane, le ricorrenti ribadiscono le motivazioni già svolte a sostegno delle censure relative ai consorzi (artt. 17-28), ai nuovi compiti attribuiti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (art. 41), ai distretti industriali (art. 36), all'istituzione del nuovo servizio centrale presso il Ministero dell'industria (art. 39), al sistema di finanziamento della spesa (art. 43).

In particolare la Provincia autonoma di Trento, rilevato che ad essa spetta (a differenza delle regioni a statuto ordinario) la competenza in tema di «incremento della produzione industriale (art. 9 n. 8 dello Statuto), contesta la tesi secondo cui l'art. 15 dello Statuto consentirebbe interventi finanziari diretti dello Stato anche nel territorio provinciale, perché da un canto tale possibilità è legata ad un procedimento di «intesa» con la Provincia, nella specie non previsto, e, dall'altro, la deroga contenuta nell'inciso iniziale della norma statutaria («salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento») deve essere intesa, se non si vuole vanificare del tutto la competenza provinciale nella materia, nel senso che diversi meccanismi di finanziamento devono riguardare interventi straordinari e aggiuntivi, legati a specifici obiettivi programmatici.

7.3. — La Provincia autonoma di Bolzano, quanto alla lesione della propria autonomia finanziaria, osserva che se è vero che le norme statutarie non assicurano l'esatto ammontare della quota del gettito di determinate imposte, è pur vero però che lo Stato non può, al di fuori delle procedure di modifica dello Statuto, alterare il gettito dell'imposizione spettante alla Provincia, ricorrendo a finanziamenti sotto forma di crediti di imposta, perché in tal modo somme spettanti alla Provincia stessa verrebbero illegittimamente stornate a favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni statali, senza alcuna consultazione o coinvolgimento della ricorrente nella decisione statale.

Per il resto ribadisce l'invasione di competenze provinciali.

8. — Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria nella quale, con riferimento a tutti e tre i ricorsi, sottolinea ulteriormente che lo scopo delle provvidenze disposte dalla legge impugnata è quello di favorire la competitività delle piccole imprese in vista dell'imminente attuazione del mercato unico europeo, agevolando i processi di ammodernamento e riconversione. Non sarebbero quindi fondate le censure in ordine alla mancanza di qualsiasi riferimento a programmi straordinari dello Stato e a specifiche esigenze unitarie, che sono invece insite nelle stesse previsioni normative.

Quanto, in particolare, alla lamentata interferenza con il settore dell'artigianato, la difesa dello Stato osserva che le speciali provvidenze recate dalla legge si riferiscono alle imprese artigiane di produzione di beni, limitando nel contempo l'accesso alle agevolazioni per le rimanenti imprese artigiane che già fruiscono di altre provvidenze statali o regionali, di guisa che i soggetti beneficiari sono principalmente quelli interessati dall'innovazione tecnologica che la legge intende favorire in vista della formazione di nuove forme di professionalità.

Per quel che attiene poi alle censure relative ai distretti industriali (art. 36), la difesa dello Stato ribadisce la necessità di assicurare sull'intero territorio nazionale una uniformità di criteri per l'individuazione delle aree destinatarie degli interventi sia statali che regionali, e la previsione che le regioni e le province autonome partecipino a tale processo di individuazione esalta il ruolo programmatico degli enti di autonomia, in coerenza con gli obiettivi della programmazione nazionale.

Infine, in relazione alle doglianze sull'art. 41 e le funzioni attribuite alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, l'Avvocatura generale dello Stato sottolinea che la materia attiene alla disciplina del credito, di competenza statale, anche per gli innegabili riflessi sulla reale concorrenza delle nostre imprese nel mercato unico europeo.

9. — In occasione della nuova udienza di discussione (fissata a seguito del rinvio disposto il 3 marzo 1992), la Provincia autonoma di Bolzano ha presentato una seconda memoria nella quale, richiamate tutte le deduzioni contenute nei precedenti scritti difensivi, precisa che le nuove norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvate con i decreti legislativi nn. 266, 267 e 268 del 1992, lungi dal determinare una cessazione della materia del contendere o il venir meno dell'interesse della Provincia a coltivare il ricorso, recano ulteriori argomenti a sostegno delle censure. Né può aver rilievo la considerazione che tali norme sono successive alla legge impugnata, così da far dubitare della loro influenza nel presente giudizio, perché esse, in quanto dirette a dare attuazione allo Statuto, non introducono norme nuove, bensì disciplinano con disposizioni di maggiore dettaglio istituti o principi già ricavabili dallo Statuto medesimo.

Proprio la previsione contenuta nell'art. 4, terzo comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992 — secondo cui, nelle materie di competenza propria della regione o della provincia autonoma, le amministrazioni statali non possono disporre spese, né concedere direttamente o indirettamente finanziamenti o contributi — conferma l'illegittimità delle norme impugate.

La stessa ricorrente ricorda, poi, che già nel corso dei lavori parlamentari l'impianto centralistico della disciplina impugnata era stato criticato ed era stata auspicata una modifica che riconoscesse alle regioni il ruolo di effettiva individuazione e gestione degli interventi e limitasse le funzioni del Ministero dell'industria a quelle generali di indirizzo.

In riferimento alle specifiche censure relative alle disposizioni (artt. da 6 a 11) che attribuiscono agevolazioni alle piccole imprese sotto forma di «crediti d'imposta», nella memoria si ribadisce che una siffatta normativa altera l'entità della quota di gettito erariale spettante alla Provincia, senza rispettare la procedura prevista per la modifica delle norme statutarie e delle rispettive norme di attuazione (artt. 104 e 107 dello Statuto) e senza alcuna intesa con la Provincia medesima.

#### *Considerato in diritto*

1. — Con i tre ricorsi in esame sono impugnati vari articoli della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese». In particolare i ricorsi della Provincia autonoma di Trento e della Regione Lombardia riguardano gli artt. 1, commi 2 e 3, da 5 a 8, 10, 12, da 17 a 24, 27, da 29 a 33, 36, 39, comma 1, lett. a), 41 e 43, comma 1; e il ricorso della Provincia autonoma di Bolzano gli artt. da 1 a 24, da 27 a 34, 36 e 43 della legge stessa.

2. — Poiché le questioni di legittimità costituzionale che vengono prospettate con i suddetti ricorsi sono o identiche o analoghe o comunque fra di loro connesse, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.

3. — Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura generale dello Stato per genericità del ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano. In proposito si deve osservare che, nonostante che talune censure riguardino cumulativamente più norme, rendendo difficile l'individuazione dei profili riguardanti ciascuna di esse, è tuttavia possibile rendersi conto dei loro specifici riferimenti, ai fini del sindacato di questa Corte in ordine alle singole questioni prospettate.

4.1. — Ai fini dell'inquadramento di dette questioni è opportuno premettere che, come risulta anche dalla relazione illustrativa del disegno di legge governativo e dai lavori parlamentari, la legge, nel «promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle piccole imprese» (art. 1), si propone l'intento di ridurre il divario esistente tra le imprese di diverse dimensioni, nel presupposto che, mentre le grandi imprese hanno potuto conseguire un consistente recupero di efficienza per effetto di misure pubbliche di politica industriale e del lavoro, le piccole e medie imprese continuano ad incontrare notevoli difficoltà nell'introdurre le innovazioni tecnologiche e manageriali necessarie per lo sviluppo produttivo. Questo richiede l'impiego di macchinari e tecnologie che comportano un più elevato livello di investimenti, anche per spese di ricerca, spesso non compatibile con la struttura finanziaria delle imprese minori e con le loro possibilità di accesso al credito.

La legge si prefigge altresì obiettivi di politica economica che, inquadrando gli specifici interventi in una cornice complessivamente unitaria, garantiscano l'eguaglianza delle condizioni a tutte le piccole imprese, con una manovra di sostegno mirata ad uno sviluppo equilibrato del sistema produttivo nazionale, per assicurarli competitività in vista della realizzazione del mercato unico europeo.

Per conseguire tali obiettivi la legge detta un'articolata normativa che prevede la concessione di una serie di agevolazioni (per lo più crediti d'imposta, o, in alcuni casi, contributi in conto capitale o prestiti agevolati), destinate ad un considerevole numero di soggetti e per molteplici iniziative.

In favore delle piccole imprese, come definite nell'art. 1 della legge, sono in particolare previsti benefici di sostegno:

a) per investimenti innovativi (apparecchiature elettroniche, mezzi robotizzati, ed altro) in grado di realizzare programmi più moderni ed efficienti delle varie fasi del ciclo produttivo e gestionale delle imprese (artt. 5-6);

b) per l'acquisizione di servizi reali destinati all'aumento della produttività, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati, allo sviluppo dei sistemi di qualità (art. 7);

c) per spese di ricerca (art. 8);

d) per la diffusione commerciale, mediante il finanziamento parziale della quota di capitale di rischio conferita nelle società e imprese miste all'estero (art. 14);

e) per la partecipazione ad azioni comunitarie dirette a promuovere lo sviluppo o a favorire la ripresa di zone colpite da fenomeni di declino industriale (art. 15).

Sono poi previste agevolazioni:

1) in favore delle società finanziarie anche regionali, per l'innovazione e lo sviluppo, che assumano partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali e che siano iscritte in un albo (artt. 2 e 9);

2) in favore di consorzi tra piccole imprese aventi lo scopo di fornire servizi diretti a promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate (artt. 17-24);

3) in favore di società consortili miste a capitale pubblico e privato che prestino analoghi servizi per l'innovazione tecnologica (art. 27);

4) in favore di «consorzi di garanzia collettiva fidi» per il reintegro delle perdite subite a seguito degli interventi di garanzia a favore delle piccole imprese consociate (artt. 29-32);

5) in favore di organismi di secondo grado dei «consorzi di garanzia collettiva fidi» che costituiscano fondi interconsortili di garanzia (art. 33);

6) in favore di centri di innovazione imprenditoriale promossi dalla CEE o costituiti da società di promozione industriale anche a capitale misto (art. 34).

Ai fini della concessione dei crediti d'imposta (disciplinati dagli artt. da 6 a 11), per le cui modalità di attuazione la legge rinvia ad un decreto interministeriale da adottarsi entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore (art. 10), è previsto che i beneficiari rendano al Ministero dell'industria una dichiarazione circa i costi sostenuti in relazione a ogni tipo d'investimento o partecipazione, corredata da idonea documentazione. È poi previsto che il Ministero formi un elenco cronologico e che, verificate le disponibilità finanziarie relative ai singoli interventi, comunichi al richiedente la concessione del credito d'imposta; che, inoltre, qualora gli stanziamenti a disposizione non permettano di venire incontro al complesso delle richieste per ciascuna categoria di interventi, il Ministero dell'industria disponga la temporanea riduzione percentuale del beneficio in eguale misura, salva l'integrazione con i fondi stanziati per gli anni successivi.

È infine stabilito che l'elenco dei beneficiari dei crediti d'imposta, ed il relativo ammontare di questi, venga trasmesso dal Ministero dell'industria a quello delle finanze.

In alternativa ai crediti d'imposta, disposti ai sensi degli artt. 6 e 7 in favore delle piccole imprese, è prevista (art. 12) la concessione di contributi in conto capitale in misura equivalente, la cui erogazione è parimenti rimessa al Ministero dell'industria con le stesse procedure dettate per i predetti crediti d'imposta.

Per gli altri contributi in conto capitale, disposti in favore di consorzi e società consortili tra piccole imprese aventi lo scopo di fornire servizi per l'innovazione tecnologica di queste (artt. 17-22, 27-28), la gestione è affidata quasi per intero alle regioni (artt. 21, 27, 34); queste infatti: provvedono alla istruttoria delle domande; predispongono un progetto-programma di sviluppo di iniziative nel proprio territorio e valutano la conformità ad esso della domanda del soggetto interessato; trasmettono al Ministero dell'industria la domanda corredata dal proprio motivato parere e, una volta ricevuta la quota di finanziamento di loro spettanza a seguito del riparto operato dal Ministero medesimo, erogano il contributo e ne controllano l'effettivo utilizzo.

La domanda di contributo, prima del riparto delle somme alle regioni, è approvata dal Ministero che può sostituirsi nelle attività istruttorie e di erogazione alle regioni che non provvedono e ciò allo scopo di assicurare che i finanziamenti giungano comunque in tutte le zone del Paese interessate da processi di ammodernamento tecnologico delle piccole imprese.

Il complesso delle agevolazioni (crediti di imposta, contributi in conto capitale, crediti agevolati, contributi sulle quote di apporto ai fondi di garanzia) è posto a carico del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica previsto dall'art. 14 della legge n. 46 del 1982, all'uopo integrato con nuove risorse per il triennio 1991-93.

4.2. — Dalla esposizione che precede risulta che la legge impugnata si presenta come sviluppo ulteriore della legge n. 46 del 1982 cit. e di quella n. 696 del 1983 — che hanno entrambe superato il vaglio di questa Corte (sent. n. 796 del 1988) — in quanto persegue la comune finalità di favorire il processo di ammodernamento tecnologico delle piccole imprese ed ha natura di normativa generale sulla programmazione economica, per realizzare l'interesse nazionale di porre in grado le piccole imprese di concorrere con quelle degli altri paesi della Comunità, in vista delle scadenze connesse al completamento del mercato unico europeo. È quindi palese il comune «contesto unitario» (sent. n. 796 del 1988 cit.) con le altre leggi in tema di innovazione tecnologica per il settore delle piccole imprese, che la legge ora impugnata tende a disciplinare in modo ancor più organico avvalendosi delle precedenti esperienze.

Le nuove misure agevolative si rivolgono, come si è visto, innanzitutto alle piccole imprese «industriali» (art. 1, commi 2, lett. a) e 3, lett. a), «commerciali e di servizi, anche del terziario avanzato» (art. 1, commi 2, lett. b) e 3, lett. a), nonché alle «imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443» (art. 1, comma 3, lett. b). Per imprese di servizi l'art. 1, comma 3, lett. a), precisa che «si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati».

I settori di intervento sono quindi quelli dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dei servizi. Il primo attiene a materia di competenza statale, non compresa nell'elenco dell'art. 117 Cost. e comunque diversa, come si vedrà in prosieguo, dalle attività di «incremento della produzione industriale» affidate alla competenza concorrente delle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto speciale di autonomia (art. 9 n. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670).

Il secondo settore attiene a materia (artigianato) di competenza esclusiva delle province autonome (art. 8 n. 9 dello Statuto) e concorrente delle regioni a statuto ordinario, (art. 117 Cost.); il terzo settore riguarda una materia (commercio) di competenza concorrente delle province autonome (art. 9 n. 3 dello Statuto), non compresa invece nell'art. 117 Cost., onde per tale materia le competenze delle regioni di diritto comune vanno individuate fra le attribuzioni che le leggi dello Stato hanno loro delegato di volta in volta (v. legge 426 del 1971; d.P.R. n. 616 del 1977, art. 52; ed altre). Quanto al settore delle imprese di «servizi anche del terziario avanzato», esso, comprendendo una serie di attività estremamente diversificate (cfr. l'allegato 5 al decreto ministeriale 3 marzo 1992 n. 247, recante il regolamento per la concessione alle piccole imprese di agevolazioni per investimenti innovativi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1992), può essere considerato strumentale rispetto a più materie.

Tale puntualizzazione, in ordine alle materie coinvolte nella legge impugnata ed al conseguente riparto di competenze tra lo Stato e le regioni e le province autonome secondo le norme costituzionali e statutarie, consente di cogliere la complessità della disciplina impugnata, che pur se interferisce con attribuzioni proprie degli enti di autonomia, ha come finalità precipua di soddisfare un interesse nazionale di carattere generale, non suscettibile di frazionamento a livello locale per i riflessi nei rapporti con l'estero e nell'economia nazionale; ciò giustifica, anche per l'urgenza di pervenire a soluzioni idonee ad assicurare l'equilibrio dello sviluppo economico del paese, l'intervento del legislatore statale in una visione unitaria dei diversi aspetti e settori interessati (sent. 483 e 482 del 1991, 139 del 1990, 459, 399 e 324 del 1989, 217 e 177 del 1988).

È alla luce di tali premesse che può ora essere affrontato l'esame delle varie questioni.

5. — La Provincia autonoma di Trento e la Regione Lombardia (i cui ricorsi sono in gran parte coincidenti perché sollevano questioni comuni, pur diversificate in riferimento ai rispettivi parametri statutori o costituzionali o a norme interposte) impugnano, in primo luogo, l'art. 1, commi 2 e 3, della legge, che, nel dare la definizione di piccola impresa, ricomprende nell'area dei destinatari delle agevolazioni (contenute nei successivi articoli) imprese operanti in settori di competenza provinciale o regionale, assumendone il contrasto: con l'art. 8 nn. 9 (artigianato), 18 (trasporti) e 20 (turismo e industria alberghiera), con l'art. 9 nn. 3 (commercio) e 8 (incremento della produzione industriale) e con l'art. 16 (correlative funzioni amministrative) dello Statuto speciale di autonomia approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (per la Provincia di Trento), nonché con l'art. 117 della Costituzione per le materie dell'artigianato, del turismo e dei trasporti ed in relazione quindi agli artt. 56, 63 e 84 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (per la Regione Lombardia).

Le questioni non sono fondate perché, tenuto conto dell'interesse nazionale perseguito dalla legge in esame, appare naturale che i suoi destinatari siano da essa stessa individuati per evidenti ragioni di uniformità imposte dall'unità della disciplina.

In proposito non può condividersi l'osservazione dell'Avvocatura generale dello Stato, secondo cui le «imprese artigiane» beneficiarie delle provvidenze — essendo dalla legge indicate in quelle «di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443» (Legge quadro per l'artigianato), la quale fa espressamente salve (artt. 1 e 13, ultimo comma) le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome — risulteranno in concreto definite dalla normativa provinciale. È da ritenersi invece che, ai fini della legge in esame, destinatarie dell'intervento sono quelle che il legislatore statale si è riservato di definire, sia pure con riferimento ad alcune norme di legge, senza che per questo debba ritenersi operato un rinvio anche alle altre norme della legge richiamata. Né in ciò può ravvisarsi una lesione delle competenze provinciali apparendo legittimo che lo Stato, nell'ambito di una manovra di programmazione rispondente all'interesse nazionale, individui, relativamente alle province autonome ed a maggior ragione per le regioni a statuto ordinario, sia quando l'intervento statale interferisca in materia di competenza legislativa esclusiva sia quando interferisca in materie di legislazione concorrente, le imprese che possono anche non coincidere con quelle che, non rispondendo ai requisiti richiesti dalla legge statale, risultino destinatarie di altre provvidenze disposte in sede locale.

6. — La Provincia autonoma di Trento e la Regione Lombardia impugnano un gruppo di disposizioni (artt. 5, 6, 7, 8, 10 e 12) del capo secondo della legge («interventi per la diffusione dell'innovazione») che prevedono — in alcuni casi in via alternativa — agevolazioni a favore delle piccole imprese consistenti in crediti d'imposta ed in contributi in conto capitale. Ad avviso delle ricorrenti le norme, configurando interventi finanziari diretti dello Stato a favore delle imprese artigiane nonché delle piccole imprese operanti in settori di competenza provinciale o regionale, interferirebbero con le loro attribuzioni e lederebbero la loro autonomia finanziaria. Si tratterebbe infatti per le ricorrenti di interventi finanziari, interamente gestiti dallo Stato, capillarmente distribuiti a favore di tutte le piccole imprese, concessi in via ordinaria, senza alcun riferimento a programmi straordinari né rispondenti a specifiche esigenze unitarie; non si sarebbe in presenza nemmeno di interventi aggiuntivi, stante, talvolta, la espressa previsione della loro non cumulabilità con altre agevolazioni previste in sede locale. Inoltre, si soggiunge, il meccanismo del credito d'imposta, lungi dal configurare una manovra tributaria di competenza statale, per il regime e la disciplina per esso previsti, nonché per il suo carattere alternativo, in alcuni casi, rispetto al contributo in conto capitale, sarebbe soltanto uno strumento tecnico per assegnare alle imprese un beneficio finanziario e ciò confermerebbe la lesione delle competenze provinciali e regionali.

Le censure in tal modo articolate non sono fondate.

Per superare l'assunto che non si tratti di interventi straordinari ed aggiuntivi, tali da legittimare le competenze statali, oltre a richiamare le premesse (v. punto 4.2.), è sufficiente ricordare che la Corte, nel tracciare i limiti dell'interesse nazionale (sent. n. 177 del 1988), ne ha comunque riconosciuto il carattere elastico e relativo, non definibile in termini generali.

Nella specie, si è in presenza di un intervento di programmazione economica che può ben considerarsi «straordinario» in vista della necessità di sovvenire ad esigenze urgenti, quale quella di garantire la competitività delle piccole imprese in vista dell'entrata in funzione del mercato unico europeo. Esso, per di più, è limitato ad un triennio e, quindi, anche sotto tale profilo, ha il carattere di misura eccezionale finalizzata al perseguimento dell'interesse nazionale connesso a tale immediata esigenza e perciò non invasiva di competenze provinciali o regionali.

Va altresì ribadito che i settori disciplinati dalle norme impuginate non coincidono tutti con quelli in cui le ricorrenti possono vantare proprie competenze. In proposito, oltre a quanto già precisato (v. punto 4.2.), la materia «incremento della produzione industriale», di competenza concorrente delle province autonome, non può ritenersi interamente sovrapponibile agli interventi recati dalla legge impugnata a favore delle imprese industriali, in primo luogo perché la locuzione usata nello Statuto è piuttosto da riferirsi ad un concetto di minori dimensioni rispetto a quello di «industria», che, come materia a sé stante, non è contemplata in nessuno statuto delle regioni ad autonomia speciale e, a maggior ragione, nemmeno nell'art. 117 Cost. per le regioni di diritto comune, essendo essa pacificamente riservata alla competenza dello Stato.

Inoltre, trattandosi nel caso di specie di un intervento di così ampie dimensioni rispondente ad un preciso interesse nazionale, quello previsto dalla legge impugnata è tale da limitare in ogni caso le competenze delle province autonome con conseguente infondatezza della doglianza di indebita invasione.

Quanto al profilo della censura nel quale si lamenta che la gestione degli interventi sarebbe accentrata interamente allo Stato, va osservato che, per quanto riguarda gli artt. 5, 6, 7, 8 e 10, in essi si prevedono agevolazioni sotto forma di crediti d'imposta. Questi, diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, costituiscono un mezzo di «politica fiscale» tipicamente statale, cui si fa ricorso per incrementare lo sviluppo di determinati settori ed iniziative; trattasi perciò di uno strumento tributario che non muta né in ragione degli obiettivi di politica economica perseguiti, né per il fatto di risolversi in un alleggerimento degli oneri fiscali che consente al beneficiario di investire nella impresa le risorse finanziarie resesi disponibili.

Quanto poi ai contributi in conto capitale concessi in luogo dei crediti d'imposta (art. 12), per essi la necessità di verifica della rispondenza delle iniziative di rinnovamento tecnologico delle singole imprese alle linee direttrici, ai criteri e agli obiettivi indicati dalla legge giustifica la gestione accentrata dei finanziamenti presso il Ministero dell'industria, per esigenze di uniformità nell'attuazione degli interventi e per assicurare la distribuzione degli incentivi e quindi il potenziamento del settore.

7.1. — La Provincia autonoma di Bolzano, rivendicate le proprie competenze legislative ed amministrative di rango esclusivo in materia di «artigianato» e di «turismo e industria alberghiera» (art. 8 nn. 9 e 20, e art. 16 dello Statuto), nonché quelle concorrenti in materia di «commercio» e di «incremento della produzione industriale» (art. 9, nn. 3 e 8 e artt. 15 e 16 dello Statuto), garantite anche dalle norme di attuazione delle disposizioni statutarie (d.P.R. nn. 278 del 1974, 1017 del 1978, 228 del 1981 e 526 del 1987), ed altresì quelle in materia di consorzi di sviluppo industriale che si fondano sull'art. 65 del d.P.R. n. 616 del 1977, impugna cumulativamente molte disposizioni della legge (artt. 1-10, 12, 14-24, 27, 29-31, 33, 34, 36) assumendo che esse, disciplinando nel dettaglio i requisiti di

ammissibilità delle piccole imprese alle agevolazioni ed i settori di attività finanziabili, non le lascerebbero spazio alcuno per valutare le effettive esigenze economico-sociali del proprio territorio. Verrebbero così lese le competenze provinciali, anche per il fatto che in vari casi la disciplina legislativa statale impugnata stabilisce la incompatibilità fra le agevolazioni ivi previste e quelle stabilite dalla normativa provinciale, ovvero ne limita in vario modo la cumulabilità (cfr. artt. 6, comma 3, 15, comma 3, 22, comma 3, 27, comma 13, 31, comma 3). Inoltre le norme impuginate, riservando «ad autorità centrali di Governo ogni potestà concernente gli interventi» disposti dalla legge, affiderebbero allo Stato tutte le attività istruttorie e di verifica sulle domande di concessione, la adozione dei provvedimenti di autorizzazione e concessione dei benefici, il potere di revoca dagli stessi (cfr. artt. 1, comma 6, 7, comma 2, 8 commi 2 e 5, 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 24, 27, 28, 31, 32).

La ricorrente riferisce di aver già emanato proprie leggi dirette ad incentivare le attività delle imprese ricadenti nelle materie di competenza, proprio per favorirne l'innovazione tecnologica e l'aumento della produttività.

7.2. — Relativamente alla parte in cui la complessa censura della Provincia di Bolzano coincide con quelle contenute nei ricorsi della Provincia autonoma di Trento e della Regione Lombardia, si possono richiamare le considerazioni al riguardo già svolte (v. punto 6) circa la legittimità delle previste competenze statali.

Per il resto, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, è necessario osservare che le norme impuginate — tranne che per quanto riguarda i crediti d'imposta a favore delle piccole imprese e le agevolazioni alternative, la cui gestione, secondo quanto si è già rilevato non può che essere riservata allo Stato — lasciano ampi spazi d'intervento alle regioni e province autonome per quel che concerne i contributi in conto capitale in favore dei consorzi e delle società consortili di servizi. La loro erogazione è difatti dall'art. 20, secondo comma, affidata alle regioni ed ovviamente alle province autonome; esse sono altresì tenute ad approntare un progetto-programma di iniziative consortili nel proprio territorio che deve accompagnare le richieste di contributo ed a presentare al Ministero la domanda di finanziamento corredata di un proprio motivato parere (art. 21).

La competenza del ministero è invece limitata alla approvazione delle richieste regionali o provinciali di finanziamento, allo scopo di controllare che queste rispondano alle finalità della legge, nonché alle ripartizioni di fondi tra le regioni e le province autonome e non tra i destinatari delle provvidenze, onde appaiono rispettate le prerogative degli enti di autonomia.

7.3. — Quanto al rilievo secondo cui la legge si sovrapporrebbe alla disciplina provinciale già intervenuta, va osservato che ciò è inevitabile in presenza di norme di programmazione economica nazionale, che non possono incontrare limiti territoriali, una volta che mirano a garantire pari condizioni di accesso ai benefici a tutte le piccole imprese.

7.4. — Relativamente poi alla prevista non cumulabilità dei benefici statali con quelli provinciali, denunciata come lesiva di competenze provinciali, si deve osservare che la previsione dell'art. 6 attiene a materia tributaria e quindi statale; quella dell'art. 15 concerne le iniziative cofinanziate dalla CEE, per cui la legge è attenta ai divieti comunitari tendenti ad evitare l'alterazione delle regole di concorrenza che si verificherebbe ove si consentisse che una stessa impresa goda di un triplice finanziamento (Comunità, Stato e Province autonome); quella dell'art. 22, comma 3, non è una vera incumulabilità, ma una limitazione posta alle provvidenze in sede locale nel rispetto sia di condizioni di uniformità, sia della normativa comunitaria; quella dell'art. 27, comma 13 (che non è essa pure una vera incumulabilità) si preoccupa di chiarire che il cumulo delle provvidenze non deve superare i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti proprio dalle leggi provinciali; quella dell'art. 31, comma 3, appare rispettosa di un corretto criterio di gestione, dal momento che la provvidenza attiene al parziale reintegro del fondo di garanzia dei «consorzi di garanzia collettiva fidi», per cui una misura che prevedesse l'integrale reintegro di detto fondo annullerebbe del tutto il rischio dell'impresa.

7.5. — Sempre in relazione alla stessa censura, poi, relativamente al profilo secondo cui alcune disposizioni della legge in esame conterrebbero una disciplina di dettaglio che vanificherebbe del tutto le prerogative provinciali, va osservato, che:

per quel che riguarda l'art. 1, comma 6, la definizione di piccola impresa industriale o commerciale o di servizi, anche in relazione al capitale investito, è di competenza statale;

quanto all'art. 7, comma 2, la disciplina dei crediti d'imposta è di esclusiva competenza statale;

relativamente all'art. 8, commi 2 e 5, le competenze del CIPI, in quanto strumentali alla programmazione nazionale, non possono essere contestate;

per l'art. 10, trattasi di materia tributaria di competenza statale, cui sono connesse, per quanto innanzi detto (v. punto 6, alla fine), anche le funzioni di cui all'art. 12 in ordine ai contributi previsti in via alternativa ai crediti d'imposta e all'art. 13 che disciplina la revoca di dette agevolazioni;

per quel che concerne l'art. 15, spetta allo Stato dettare la disciplina concernente la partecipazione delle piccole imprese nazionali ad «azioni comunitarie cofinanziate», opportunamente prevedendosi che sia il CIPE a determinare le modalità di intervento «in conformità dei programmi comunitari»;

per l'art. 14, trattasi di disposizioni attinenti ad «agevolazioni per la diffusione commerciale» all'estero delle piccole imprese e alla loro ammissione alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), rispetto alle quali gli enti di autonomia non possono vantare competenze statutarie;

quanto agli artt. 21, 22, 24, 27 e 28, che riguardano i contributi ai consorzi di servizi e alle società consortili miste, la cui gestione è affidata alle regioni e alle province autonome, le relative previsioni non sono invasive delle competenze di queste ultime, limitandosi a dettare norme in ordine a detto affidamento, nonché ad indicare i limiti massimi delle agevolazioni e ad esplicitare i soggetti beneficiari degli interventi stessi, il tutto per ragioni di uniformità rispondenti all'interesse nazionale sotteso all'intera legge;

per gli artt. 31 e 32, è giustificato che la gestione degli interventi statali di reintegro dei fondi di garanzia dei «consorzi di garanzia collettiva fidi» sia affidata a organismi statali, perché la materia attiene alla disciplina generale del credito sotto l'aspetto della parziale riduzione del rischio d'impresa e non riguarda gli interventi creditizi a favore degli operatori economici.

7.6. — Le considerazioni che precedono valgono anche per le questioni riferite agli artt. 10, comma 10, 21, comma 7, 22, comma 5, 27, comma 11, 33, comma 4, che, ad avviso della ricorrente, riservando ad emanandi regolamenti ministeriali la normativa di attuazione in materie di competenza provinciale, violerebbero il riparto delle competenze normative tra Stato e Provincia autonoma come precisato nell'art. 17, comma 1, lett. b) della legge n. 400 del 1988. Va, infatti, in proposito osservato che non si tratta, nella specie, di normativa di attuazione in materia regionale, ma di normativa di attuazione di interventi statali di interesse nazionale, per cui proprio la natura della legge impugnata e l'interesse nazionale che vi è connesso giustificano la previsione di regolamenti da emanarsi da autorità centrali di Governo.

Non è quindi conferente il richiamo operato dalla ricorrente, nella seconda memoria di udienza, a precedenti decisioni della Corte (sentt. n. 391 e n. 204 del 1991) ove si è affermato il principio secondo cui «un regolamento ministeriale di esecuzione o di attuazione di una legge statale ... non può porre norme dirette a limitare la sfera delle competenze delle regioni in materie ad esse attribuite». Difatti, diversamente dalle fattispecie legislative — oggetto delle richiamate sentenze — disciplinanti specifici settori di competenza regionale o provinciale (formazione professionale e agricoltura), si è ora in presenza di una legge di programmazione economica, concernente più materie, non tutte e non interamente di competenza provinciale, e che risponde ad un interesse nazionale non frazionabile, tale da richiedere condizioni uniformi e modalità di generale applicazione degli interventi previsti per il suo perseguimento.

7.7. — La Provincia autonoma di Bolzano sostiene, poi, la illegittimità costituzionale degli articoli da 6 a 11 sotto un ulteriore profilo: le norme, prevedendo le agevolazioni con la forma dei «crediti d'imposta», rilevanti ai fini IRPEF, IRPEG, ILOR e IVA, inciderebbero negativamente sui flussi tributari assegnati alla Provincia autonoma e violerebbero gli artt. 75 e 78 dello Statuto, come novellati dalla legge n. 386 del 1989.

Le questioni non sono fondate, perché, come più volte la Corte ha affermato (sentt. nn. 381 del 1990, 1145 e 633 del 1988, 433 del 1987, 356 del 1985 e ord. n. 165 del 1988), nessuna norma statutaria garantisce alla Provincia un flusso finanziario quantitativamente determinato, mentre «la concessione ovvero l'eliminazione o la riduzione di determinati finanziamenti rivolti a scopi specifici rientrano nella discrezionalità del legislatore statale ove, considerate nel loro insieme, non determinino quella grave alterazione» del rapporto tra bisogni regionali o provinciali e mezzi finanziari per farvi fronte nei limiti della compatibilità con le «preminenti esigenze della finanza pubblica» (sentt. n. 381 del 1990 cit. e n. 307 del 1983).

7.8. — Nella seconda memoria di udienza la ricorrente insiste sulle «sopravvenute» norme di attuazione dello Statuto (decreti legislativi n. 266 del 1992, art. 4, comma 3, e n. 268 del 1992, art. 7) che vietano i finanziamenti diretti dello Stato nelle materie di competenza propria delle province autonome e dettano più articolate procedure per la determinazione della quota dei tributi spettante alle province stesse.

Osserva la Corte che, pur in presenza di tale sopravvenienza normativa, le conclusioni cui si è pervenuti non possono mutare, essendo le invocate norme successive rispetto all'entrata in vigore della legge impugnata e perciò non producono effetti rispetto ad essa.

8. — La Provincia autonoma di Trento denuncia la violazione dell'art. 15 dello Statuto e dell'art. 5 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 da parte di quelle norme che prevedono benefici a favore delle piccole imprese e dispongono che lo Stato eroghi direttamente i fondi ovvero li assegni alla Provincia controllandone l'erogazione, senza alcuna intesa con

la provincia stessa. I parametri invocati imporrebbero, nell'assegnazione delle quote degli stanziamenti destinati all'incremento della produzione industriale, una procedura particolare che nella specie non sarebbe rispettata.

La questione non è fondata perché il carattere di norma generale sulla programmazione economica, propria della legge impugnata, rende operante la deroga al meccanismo ordinario di finanziamento, prevista dalla prima parte dell'art. 15 dello Statuto (sent. n. 796 del 1988). Quanto al secondo parametro invocato (art. 5, d.P.R. n. 1017 del 1978), esso non è conferente trattandosi di una norma procedurale la quale prevede che le quote dei finanziamenti statali sono indicate «nel contesto della determinazione della quota variabile di cui all'art. 78» dello Statuto.

9. — La Provincia autonoma di Trento e la Regione Lombardia impugnano gli artt. da 17 a 24 e 27, in materia di contributi ai consorzi e alle società consortili di servizi tra piccole imprese, sotto l'ulteriore profilo della violazione delle loro competenze, per avere le norme riservato un ruolo meramente istruttorio alle regioni e alle province autonome e, in alcuni casi (artt. 21, comma 5, e 27, comma 9), previsto un potere sostitutivo del Ministro non conforme ai criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale.

La censura è fondata solo in parte.

Mentre, come si è in precedenza (v. punto 7.2) osservato, le norme impugnate prevedono una sostanziale partecipazione degli enti di autonomia nel procedimento di concessione dei benefici in questione, si che non può condividersi la doglianza che muove dal carattere marginale del ruolo ad essi assegnato, effettivamente talune previsioni legislative (artt. 21, comma 5, e 27, comma 9, cit.), nel conferire al Ministro dell'industria il potere sostitutivo in caso di inerzia delle province autonome o delle regioni, non contemplano quella garanzia procedurale, consistente nella previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, che la Corte (sentt. nn. 483 e 49 e 37 del 1991, 85 del 1990, 830 del 1988, 304 del 1987) ha sempre ritenuto necessaria «nelle materie di competenza regionale o provinciale», quando tali materie siano disciplinate in modo uniforme da una legge dello Stato.

In questi limiti, e cioè con riferimento alle sole materie proprie delle regioni e delle province autonome, deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 5, essendo la seconda disposizione impugnata (art. 27, comma 9) una norma di mero rinvio alla prima (ord. n. 304 del 1992).

10. — Sono poi oggetto delle impugnative della Provincia autonoma di Trento e della Regione Lombardia gli artt. da 29 a 33 in tema di agevolazioni ai consorzi e cooperative di «garanzia collettiva fidi», nella parte in cui contemplano come beneficiarie imprese artigiane e piccole imprese operanti nei settori di competenza provinciale o regionale. Le norme, prevedendo interventi finanziari dello Stato capillarmente distribuiti e concessi in via ordinaria, senza riferimento a programmi straordinari, interferirebbero con le già ricordate attribuzioni delle ricorrenti.

La censura non è fondata.

Le norme impugnate prevedono la parziale reintegrazione dei fondi dei detti consorzi o la concessione di contributi alla costituzione dei fondi interconsortili di secondo grado, realizzando una sorta di riassicurazione dei rischi connessi ad attività finanziarie: esse mirano allo sviluppo di forme mutualistiche di garanzia collettiva e costituiscono un indirizzo di politica economica generale attinente al governo del credito, di competenza statale.

Inoltre la legge non esclude, anzi espressamente prevede che le regioni possano erogare agli stessi soggetti propri contributi (art. 32, comma 2), nel rispetto quindi delle loro competenze.

11. — L'art. 36 (già impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano insieme ad altre norme - v. punto 7.1) è oggetto di censura anche da parte della Provincia autonoma di Trento e della Regione Lombardia. Ad avviso delle ricorrenti la norma, prevedendo l'individuazione da parte delle regioni (e delle province autonome) dei «distretti industriali» sulla base degli indirizzi e dei criteri dettati dal Ministro dell'industria, violerebbe le competenze provinciali e regionali, perché condizionerebbe la programmazione territoriale e di sviluppo delle piccole imprese (per la Regione Lombardia: le imprese artigiane *ex* art. 117 della Costituzione, e i consorzi industriali *ex* art. 65 d.P.R. 616 del 1977) a determinazioni ministeriali, dal momento che solo per tali aree è consentito il finanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di progetti innovativi concernenti più imprese, sulla base di un contratto di programma stipulato con il consorzio interessato.

La questione è infondata.

La previsione che affida ad un'autorità di Governo di fissare indirizzi e parametri di riferimento per le regioni, nell'individuazione dei distretti industriali, risponde ad una esigenza di coordinamento che postula, nella specie, non attività politico-decisionali (rimesse agli enti di autonomia), bensì soltanto attività tecniche (v. art. 36, comma 1) di rilevazione (concentrazione di imprese insistenti nell'area territoriale, rapporto con la popolazione residente; specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese), per cui, dovendo l'emanando decreto del Ministro dell'industria

attenersi a tali ristretti ambiti, non può ritenersi violata la competenza delle ricorrenti. La norma, difatti, pur nella sua imprecisa formulazione, appare diretta ad incentivare la costituzione di consorzi tra imprese per conseguire razionalità ed efficacia degli interventi, per cui non restringe l'autonomia regionale in ordine ad ulteriori possibilità di intervento finanziario delle regioni stesse in favore delle piccole imprese localizzate in quelle zone.

12. — La Provincia autonoma di Trento e la Regione Lombardia assumono, poi, l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, che, prevedendo l'istituzione presso il Ministero dell'industria di un «servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato», violerebbe le loro attribuzioni essendo la norma rivelatrice dell'intento di riassorbire nell'ambito delle competenze centrali settori non appartenenti alla titolarità dello Stato e ponendo così le premesse per illegittimi interventi statali di gestione in settori di competenza provinciale o regionale.

La questione non è fondata.

Il servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato, costituito presso il Ministero dell'industria, è stato previsto per lo svolgimento di attività di rilevazione ed analisi dello sviluppo economico, finanziario e produttivo delle piccole imprese, anche in collegamento con gli osservatori economici regionali e comunitari (v. art. 4, comma 3) o con le società finanziarie regionali (v. art. 4, comma 4). Non si tratta quindi, come sostenuto, di attività di «gestione» in settori di competenza regionale.

Al riguardo la Corte ha escluso che tali attività possano ritenersi invasive di competenze regionali e provinciali, affermando viceversa che simili ipotesi di rilevazioni e collegamenti assicurano il corretto svolgimento delle funzioni pubbliche (sent. n. 139 del 1992).

È poi evidente che il decreto del Presidente della Repubblica (art. 39), che dovrà provvedere alla riorganizzazione della Direzione generale, nell'ambito della quale è previsto il suddetto servizio centrale, non potrà discostarsi dalle linee tracciate nella legge e dal rispetto delle competenze regionali, e qualunque invasione da parte dell'emananda normativa regolamentare potrà essere censurata in sede di conflitto.

13. — Anche l'art. 41 è oggetto dei ricorsi della Provincia autonoma di Trento e della Regione Lombardia, le quali sostengono che la norma — autorizzando la Cassa per il credito alle imprese artigiane ad effettuare una serie di attività estranee ai suoi compiti statuari e trasformandola da organismo incaricato di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito in organismo che gestisce direttamente le agevolazioni alle imprese — invaderebbe la competenza provinciale o regionale, cui spettano tali forme di interventi (la Regione Lombardia invoca, in proposito, quale parametro, l'art. 109 del d.P.R. 616 del 1977).

In proposito è sufficiente osservare che la norma autorizza modifiche statuarie di un istituto di credito, da approvarsi dal Ministero del tesoro. In tal senso essa attiene all'ordinamento generale del credito e degli istituti che lo esercitano (v. art. 109 cit.).

14.1. — Tutte le ricorrenti sollevano, infine, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, che pone gli oneri derivanti dall'attuazione della legge a carico del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito dall'art. 14 della legge n. 46 del 1982.

Le due province autonome denunciano la violazione del titolo VI dello Statuto e dell'art. 5 della legge n. 386 del 1989, ma, mentre la Provincia di Bolzano fa riferimento al primo comma di tale ultima disposizione, la Provincia di Trento ne richiama invece il secondo comma. Entrambe, poi, lamentano la violazione dell'art. 15 dello Statuto che dispone in ordine ai finanziamenti destinati all'incremento delle attività industriali. La sola Provincia di Trento richiama, altresì, l'art. 5 del d.P.R. n. 1017 del 1978.

Tutte le questioni, che si sostanziano nella denuncia della lesione dell'autonomia finanziaria delle province autonome per l'inosservanza della procedura partecipativa delle stesse al sistema di erogazione dei finanziamenti, non sono fondate.

Ed invero, premesso che non è ravvisabile nessuna lesione del sistema finanziario provinciale, quale previsto nello Statuto (c.d. quota variabile), da parte di una legge che dispone un intervento straordinario di carattere nazionale, dovendosi ogni pretesa avanzare in sede di determinazione della predetta quota di spettanza delle province autonome, non è neppure da ritenersi violato l'art. 15 dello Statuto, perché proprio esso consente, da parte delle «norme generali sulla programmazione economica» (quale quelle in esame), deroghe al sistema di finanziamento degli interventi relativi all'«incremento delle attività industriali». Al riguardo va altresì ribadito che l'ampio ventaglio di interventi ipotizzati dalla legge impugnata e la complessa tipologia dei beneficiari non possono considerarsi tutti ricompresi nelle materie attribuite alla competenza provinciale.

Nemmeno è violato l'art. 5, comma 1, della legge n. 386 del 1989, giacché la norma invocata si riferisce ai fondi speciali «istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme» (quale, ad esempio, il fondo sanitario nazionale). Tale non è, invece, il fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, che non risponde al soddisfacimento di primarie esigenze (quali il diritto fondamentale alla salute), ma allo sviluppo di un settore economico (sent. n. 116 del 1991).

Quanto all'art. 5, comma 2, della legge n. 386 del 1989, che riguarderebbe tutti gli altri fondi statali, si rileva che tale norma va collegata con l'art. 15 dello Statuto, che è la norma «speciale» relativa «all'incremento della produzione industriale» e che prevede, come già detto, deroghe al sistema ordinario di finanziamento della Provincia autonoma da parte di norme statali generali di programmazione economica.

Infine, relativamente al riferimento all'art. 5 delle norme di attuazione (d.P.R. n. 1017 del 1978), vale quanto già osservato in precedenza (v. punto 8), potendosi soltanto aggiungere che il sistema delle fonti non consente che si attribuisca ad una norma di attuazione significati che possano annullare o disattendere le previsioni contenute nello statuto e cioè in un atto legislativo di rango superiore.

14.2. — L'art. 43 è impugnato, infine, dalla Regione Lombardia che lamenta la lesione di norme interposte rispetto ai parametri costituzionali attributivi di competenze regionali, quali l'art. 110 del d.P.R. n. 616 del 1977, che ha soppresso i fondi di rotazione, trasferendone le disponibilità alle regioni, l'art. 126 dello stesso decreto presidenziale che «non consente di impiegare uno strumento di spesa statale», quale è il fondo di rotazione, nell'ambito delle competenze regionali, e l'art. 3 della legge 14 giugno 1990 n. 158, il quale dispone che gli stanziamenti statali delle leggi di settore, da ripartire tra le regioni, devono confluire nella quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (art. 9 della legge n. 281 del 1970).

Le censure sono infondate, perché il fondo di rotazione in esame è stato istituito con la legge n. 46 del 1982, già sottoposta come si è detto al vaglio di questa Corte (sent. n. 796 del 1988 cit.) in epoca successiva rispetto al trasferimento delle funzioni alle regioni, ed ha caratteri del tutto peculiari, essendo rivolto a programmi straordinari di imprese destinati a introdurre innovazioni tecnologiche in relazione ad «esigenze generali dell'economia nazionale» (cfr. art. 14 della legge n. 46 cit.), e l'art. 3 della legge n. 158 del 1990 non è idoneo, nel giudizio di costituzionalità, a fungere da parametro di riferimento soprattutto in considerazione del carattere transitorio della disciplina ivi prevista, transitorietà che, se pur esplicitata («in attesa delle disposizioni di riforma della finanza regionale») nell'art. 2 della stessa legge n. 158 cit. relativamente al «fondo comune» (art. 8 legge n. 281 del 1970), deve essere riferita per ragioni logiche anche all'art. 3 invocato, relativo al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (art. 9 legge n. 281 del 1970).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi:*

*dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 5, della legge 5 ottobre 1991 n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), nella parte in cui non contempla che il potere sostitutivo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sia esercitato, in caso di loro inerzia, previa diffida alle stesse;*

*dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2 e 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, comma 1, lett. a), 41 e 43, comma 1, della legge n. 317 del 1991, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18 e 20, 9, nn. 3 e 8, 15, 16 e titolo VI dello statuto speciale di autonomia, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, 5 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 e 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, e dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione ed in relazione agli artt. 56, 63, 65, 84, 109, 110 e 126 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158;*

*dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 24, da 27 a 34, 36 e 43 della legge n. 317 del 1991, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 9 e 20, 9, nn. 3 e 8, 15, 16 e titolo VI dello statuto speciale di autonomia, ai d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278, 31 luglio 1978, n. 1017, 24 marzo 1981, n. 228, 19 novembre 1987, n. 526, all'art. 5, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 386 ed in relazione all'art. 65 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.

*Il Presidente:* BORZELLINO

*Il redattore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 428

Sentenza 23 ottobre-10 novembre 1992**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Pensione di anzianità - Raggiungimento dell'età pensionabile - Ricalcolo della pensione sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora più favorevole per l'assicurato - Esclusione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 307/1989 e 822/1988) - Irragionevole il depauperamento del trattamento pensionistico dovuto alla contribuzione volontaria aggiunta a quella obbligatoria rispetto a quello ottenibile con la sola contribuzione obbligatoria - Illegittimità costituzionale.**

(Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, ottavo comma).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promossi con due ordinanze emesse l'11 ed il 14 febbraio 1992 dal Pretore di Torino nei procedimenti civili vertenti tra Lano Maria e Toscano Michele e l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 171 e 172 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Lano Maria, Toscano Michele e dell'I.N.P.S., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Lano Maria, Fabrizio Ausenda per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con due identiche ordinanze emesse l'11 e il 14 febbraio 1992, nei procedimenti promossi contro l'I.N.P.S. rispettivamente da Lano Maria e Toscano Michele, il Pretore di Torino ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui, in caso di pensione di anzianità, non consente che, raggiunta l'età pensionabile, l'assicurato ottenga il ricalcolo della pensione sulla base della sola contribuzione obbligatoria, qualora porti a un risultato più favorevole.

Si premette che i ricorrenti, titolari — in virtù di posizione assicurativa mista — di pensione di anzianità, avendo constatato, raggiunta l'età pensionabile, di fruire di un trattamento pensionistico peggiore rispetto a quello di cui avrebbero goduto sulla base dei soli contributi obbligatori e che il divario era destinato a crescere col passare del tempo, chiedevano dapprima all'I.N.P.S. e, per il rifiuto dell'Istituto, al Pretore il riconoscimento del diritto al ricalcolo — con riferimento temporale al verificarsi dell'evento età — sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 1989, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione I.V.S. da parte del lavoratore dipendente che, in costanza di rapporto di lavoro, abbia già conseguito la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, «la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria».

Il giudice *a quo*, pur negando che tale pronuncia possa direttamente applicarsi alla differente situazione a lui sottoposta — concernente titolari di pensione di anzianità che di questa fruiscano per il breve tempo che precede il compimento dell'età pensionabile — rileva che il risultato del calcolo della pensione in base alla norma impugnata altererebbe irrimediabilmente l'equilibrio tra contribuzione e trattamento pensionistico.

2. — Costituitesi nei due giudizi, le difese di Lano Maria e di Toscano Michele, nell'aderire alle prospettazioni del giudice *a quo*, rilevano come non si possa sottacere che l'esigenza evidenziata dal giudice *a quo* sia già prevista dal sesto comma dell'art. 22 della legge n. 153 del 1969, che equipara «a tutti gli effetti» la pensione di anzianità alla pensione di vecchiaia quando il titolare della pensione raggiunge l'età per la pensione di vecchiaia. Nel prospettare pertanto solo in via subordinata la richiesta di dichiarazione d'illegittimità, le parti chiedono che questa Corte proceda all'interpretazione dell'art. 22 citato, il cui sesto comma consentirebbe un'applicazione della norma denunciata alla luce della menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 1989.

3. — Costituitosi in entrambi i giudizi, l'I.N.P.S. «si rimette a giustizia» e osserva come non sarebbe irrazionale il trattamento diversificato previsto per la pensione di anzianità, ove si consideri che con quest'ultima si ottiene un beneficio anticipato e che, per il conseguimento della stessa, non può essere utilizzata tutta la contribuzione utile per l'I.V.S. Rileva poi la difesa dell'I.N.P.S. (cfr. memoria per il giudizio di cui a R.O. n. 171 del 1992) che l'ordinanza di rimessione non è perfettamente aderente all'eccezione del ricorrente, che sembra aver denunciato la norma per la mancata previsione di una rivalutazione dei contributi volontari, pari a quella disposta per i contributi obbligatori. Peraltro tale eccezione, non essendo stata fatta propria dal giudice *a quo*, esulerebbe dal presente giudizio.

In una ulteriore memoria la difesa dell'I.N.P.S. rileva che la norma impugnata, avente ad oggetto i criteri per il calcolo delle pensioni con decorrenza 30 giugno 1982, è applicabile — per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 1989 — nel senso che, per il computo della pensione di vecchiaia, deve escludersi la contribuzione volontaria ove, sulla base dei soli contributi obbligatori e figurativi, i requisiti per il diritto a pensione risultino già conseguiti alla data della relativa autorizzazione e quando da tale esclusione consegua una pensione di importo più elevato. Pertanto, per la difesa dell'I.N.P.S., l'ordinanza di rimessione tenderebbe a introdurre nella normativa impugnata — attinente, pur con la modifica apportata dalla sentenza n. 307, esclusivamente al calcolo della pensione da attribuire a domanda dell'interessato — un istituto del tutto nuovo, in forza del quale la pensione di anzianità liquidata con l'apporto determinante della contribuzione volontaria, nel corso della sua erogazione, potrebbe essere ricostituita escludendo dal computo la contribuzione stessa.

4. — Intervenuta in entrambi i giudizi in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, nell'insistere per una declaratoria di inammissibilità o infondatezza, rileva che la materia all'esame della Corte, presupponendo una gamma di scelte in relazione alla percezione della pensione di anzianità per effetto della contribuzione volontaria e alla durata di tale percezione, rientra nella discrezionalità del legislatore. Inoltre la norma in questione risulterebbe essere stata già impugnata, in riferimento agli stessi parametri, dinanzi a questa Corte (cfr. da ultimo, con i precedenti, ordinanza n. 248 del 1990).

#### *Considerato in diritto*

1. — I due giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano identica questione.

2. — Il Pretore di Torino, con due ordinanze dell'11 e 14 febbraio 1992, solleva, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), «nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato».

3. — La questione è fondata.

La norma impugnata è stata per ben due volte dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte, con sentenza n. 822 del 1988 («nella parte in cui non prevede, per i lavoratori prossimi alla pensione al momento della sua entrata in vigore, o già pensionati, il mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione della pensione stessa, dei criteri dettati dall'art. 26, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160») e con sentenza n. 307 del 1989 («nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria»).

Il caso di specie, da cui ha origine il presente incidente di costituzionalità, riguarda titolare di pensione di anzianità che matura il diritto alla pensione di vecchiaia, e non già titolare di pensione di vecchiaia, come quello che diede luogo al giudizio di costituzionalità terminato nella sentenza n. 307 del 1989. La diversità di tale aspetto del fatto non influisce tuttavia sulla *ratio decidendi*, che, anche in questo caso, resta la medesima di quella sentenza: essere irragionevole un depauperamento del trattamento pensionistico dovuto alla contribuzione volontaria aggiunta a quella obbligatoria rispetto a quello ottenibile con la sola contribuzione obbligatoria.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* CASAVOLA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

92C1238

N. 429

Sentenza 23 ottobre-10 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati militari - Giurisdizione militare - Persone alle quali è applicabile la legge penale militare - Militari in congedo - Assoggettamento - «Appartenenza alle Forze armate» - Interpretazione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 112/1986 e 113/1986) - Legittima applicabilità limitatamente ai soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge - Illegittimità costituzionale.**

(C.P.M.P., art. 263).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice penale militare di pace; promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1992 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Strumendo Fernando, iscritta al n. 265 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un procedimento penale a carico di un sottufficiale della Guardia di Finanza, imputato del reato di insubordinazione con ingiuria aggravata (in quanto, in congedo da pochi mesi, aveva offeso un superiore a causa del servizio prestato), il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Padova, con ordinanza emessa il 14 febbraio 1992, ha sollevato, in relazione all'art. 103, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice penale militare di pace.

A parere del giudice *a quo* la norma impugnata, nell'individuare la giurisdizione militare in relazione alle persone, mediante l'applicabilità ad esse della legge penale militare, violerebbe l'art. 103, terzo comma, della Costituzione. Infatti sarebbero assoggettati alla giurisdizione del Giudice militare anche i militari in congedo, sia pure allorché abbiano commesso reati militari, in contrasto con i tassativi limiti imposti dall'invocato parametro costituzionale.

Secondo il Tribunale, la nozione di «appartenente alle Forze armate» non dovrebbe essere quella — comprensiva del personale in congedo — di cui all'art. 292 *bis* c.p., ma andrebbe viceversa circoscritta esclusivamente ai soggetti in servizio attuale ed attivo.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, osservando che la qualità di militare comporta limitazioni dell'esercizio di diritti fondamentali ed osservanza di particolari doveri.

Inoltre vi sarebbero particolari reati — quali, appunto, l'insubordinazione — che prevedono l'assoggettamento alla normativa penale militare anche di persone diverse dai militari in servizio, entro i due anni dalla cessazione dello stesso (ex art. 238 c.p.m.p.).

*Considerato in diritto*

1. — Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 14 febbraio 1992, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice penale militare di pace per contrasto con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione.

2. — La questione è fondata.

La norma impugnata («Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali è applicabile la legge penale militare») fa coincidere giurisdizione e legge penale militare nella massima area di estensione soggettiva che è quella delle persone alle quali è applicabile la legge penale militare.

Il dettato del Costituente («In tempo di pace — *scil.* i tribunali militari — hanno giurisdizione *soltanto* per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate») limita invece quest'area ai soli «appartenenti alle Forze armate».

È dunque indispensabile intendere correttamente la nozione di «appartenenza alle Forze armate» accolta nella Carta costituzionale.

La ricostruzione della intenzione del Costituente, in regime di costituzione rigida, è essenziale per misurare la compatibilità tra disposizione di legge e precetto costituzionale.

L'ermeneutica costituzionale non può in alcun caso prescindere dall'ispirazione che presiedette al processo formativo della norma costituzionale assumendo in essa particolare rilievo la essenza storico-politica.

È noto come il Costituente fu inizialmente ispirato dal principio dell'unità della giurisdizione, che implicava l'esercizio della funzione in materia civile e penale per i soli giudici comuni con divieto di istituzione di giudici speciali, salvo l'ingresso di cittadini esperti accanto a magistrati ordinari in sezioni specializzate per determinate materie. Oltre a quelli comuni, erano previsti soltanto i giudici amministrativi e contabili.

In quel quadro, che portò all'art. 95 del Progetto di Costituzione, i tribunali militari potevano essere istituiti «solo in tempo di guerra».

Occorre ricordare che, nella Commissione dei 75, la tendenza a realizzare con rigore l'unità della giurisdizione aveva condotto ad elaborare tra gli schemi di progetto, uno in cui i giudici ordinari erano investiti di competenza in materia civile, penale, amministrativa, militare, del lavoro.

L'esito fu comunque quello di una articolazione combinatoria del principio di unità della giurisdizione con la conservazione delle giurisdizioni contabile e amministrativa. Ma, quanto ai giudici speciali militari, fu fino all'ultimo sostenuto ch'essi si giustificassero solo in tempo di guerra.

In Assemblea, invece, prevalse l'avviso di conservare tribunali militari in tempo di pace con il duplice limite, oggettivo, ch'essi conoscessero soltanto di reati militari, e soggettivo — quando a commetterli fossero «appartenenti alle Forze armate» — nel senso che si trattasse di militari «con le stellette», vale a dire in effettivo servizio attuale alle armi.

3. — Nasce da allora questione sul significato della nozione di «appartenenza alle Forze armate» nel testo della Costituzione e in quello del legislatore. Nel codice penale militare di pace l'appartenenza alle Forze armate ha inizio con l'arruolamento e termina per gli ufficiali dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento, che stabilisce la cessazione definitiva degli obblighi di servizio militare e, per gli altri militari, dal momento della consegna ad essi del foglio di congedo assoluto. La nozione di appartenenza è qui funzionale all'assoggettamento alla legge penale militare (art. 8 c.p.m.p.).

Un ulteriore ampliamento di siffatta appartenenza, fino a ricomprendere gli iscritti di leva non ancora arruolati, ai sensi dell'art. 134, secondo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), per attribuire all'autorità giudiziaria militare la cognizione dei reati previsti dagli articoli da 157 a 163 del c.p.m.p. quando commessi appunto da iscritti di leva, è stato dichiarato da questa Corte costituzionalmente illegittimo perché «oltrepassa sicuramente il limite soggettivo che l'art. 103, terzo comma, secondo periodo, della Costituzione, pone alla giurisdizione nei tribunali militari in tempo di pace» (sentenza n. 112 del 1986).

Per identica *ratio decidendi* questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), che sottoponeva alla giurisdizione militare gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile (sentenza n. 113 del 1986).

Nel codice penale militare di pace il criterio dell'appartenenza alle Forze armate vale a misurare insieme sia l'applicabilità della legge penale militare sia la giurisdizione dei tribunali militari. Si tratta cioè di un'operazione logica di identificazione della giurisdizione con la applicabilità della legge penale militare, storicamente comprensibile nella cultura militarista e nel regime politico precedente la Costituzione repubblicana. La portata innovativa del precetto di cui all'art. 103, terzo comma, della Costituzione si comprende appieno invece scoprendone il postulato metodico-concettuale consistente nel distinguere e separare giurisdizione e legge penale militare. La giurisdizione ha, in tempo di pace, un ambito di applicabilità minore di quello dell'assoggettamento alla legge penale militare. Il limite soggettivo, infatti, perché si risponda dinanzi al giudice speciale militare è che si tratti di reati commessi durante il servizio alle armi, mentre per i reati previsti dalla legge penale militare, quando li si commetta da appartenenti alle Forze armate ma non in servizio alle armi, si risponde dinanzi alla giurisdizione ordinaria.

La nozione di appartenenza alle Forze armate adottata dal Costituente è dunque più ristretta di quella del legislatore, la prima essendo destinata a dare una misura limitata alla giurisdizione speciale militare, l'altra invece ispirata a far coincidere giurisdizione e assoggettamento alla legge penale militare.

La diversità di piani di *iurisdictio* e *lex* presente in Costituzione, assente nel codice penale militare di pace, vale inoltre a sottolineare il principio che la giurisdizione normalmente da adire è quella dei giudici ordinari anche nella materia militare. Questa Corte ha sempre inteso la giurisdizione militare «come una giurisdizione eccezionale circoscritta entro limiti rigorosi (v. le sentenze n. 29 del 1958, n. 48 del 1959, n. 81 del 1980, n. 112 e n. 113 del 1986)», vale a dire come una deroga alla giurisdizione ordinaria «la cui eccezionalità è sottolineata, per giunta, dall'uso dell'avverbio «soltanto» nell'art. 103, terzo comma, della Costituzione, a conferma che la giurisdizione ordinaria è da considerare, per il tempo di pace, come la giurisdizione normale» (sentenza n. 206 del 1987; cfr. anche sentenza n. 207 del 1987).

Ora, questa relazione logica, di principio e di effetti, tra la regola — cioè la giurisdizione ordinaria — e l'eccezione — cioè quella dei tribunali militari — non si verificherebbe, se la cognizione dei reati militari commessi da coloro che sono assoggettati alla legge penale militare spettasse esclusivamente ai giudici militari. Essa spetta invece di regola ai giudici ordinari, salvo che non si tratti di reati commessi «sotto le armi».

4. — Alla luce della esposta *ratio decidendi*, essere cioè in tempo di pace per i reati militari normale la giurisdizione ordinaria, eccezionale quella speciale militare, può ora essere individuata, all'interno delle classificazioni adottate dal codice penale militare di pace, quella «appartenenza alle Forze armate» che radica la giurisdizione dei tribunali militari in conformità e non contro il precetto dell'art. 103, terzo comma, secondo periodo, della Costituzione.

In altri termini, sulle figure e le qualificazioni della legge militare va imposta la volontà del Costituente.

Se il Costituente ha inteso conservare la giurisdizione militare in tempo di pace «soltanto» per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate, nell'accezione ristretta di cittadini che, al momento della commissione del reato, stanno prestando il servizio militare e non in quella dilatata da riferire allo *status militis* di chi è titolare di obblighi militari, le «persone alle quali è applicabile la legge penale militare», assoggettabili alla giurisdizione militare, cui si riferisce l'art. 263 del codice penale militare di pace, non possono essere altre o di più di quelle elencate nell'art. 3 (militari in servizio alle armi) e nell'art. 5 (militari considerati in servizio alle armi) c.p.m.p.

Nella categoria dei militari in servizio alle armi rientrano gli ufficiali «dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al giorno della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi», gli altri militari, «dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui, inviati in congedo, si presentano all'Autorità competente del comune di residenza da essi prescelto» o, se sottufficiali di carriera, «fino al momento della notificazione del provvedimento che li colloca fuori del servizio alle armi». Per tutti costoro il rapporto di servizio alle armi è attuale, non potenziale né pregresso, ha carattere di continuità o di professionalità.

Le figure, invece, di «militari considerati in servizio alle armi», partitamente indicate nell'art. 5 c.p.m.p., si caratterizzano per l'assenza dal servizio effettivo ed insieme, però, per la permanenza di un legame organico con la forza in servizio. Tali sono gli ufficiali in posizione di servizio permanente, che siano collocati in aspettativa o sospesi dall'impiego; i sottufficiali di carriera in aspettativa; i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza alla chiamata, o assenza arbitraria dal servizio; i militari in congedo che scontano una pena detentiva militare; i militari in congedo in detenzione preventiva in carcere militare per un reato soggetto alla giurisdizione militare. Infine la previsione di cui al punto 6) relativa ad ogni altro militare in congedo, considerato in servizio, a norma di legge o di regolamento, è destinata a perdere in concreto ogni pratica rilevanza, per quanto subito si dirà.

5. — Per tali figure di militari, che il legislatore qualifica «in servizio alle armi» o «considerati in servizio alle armi», si verifica, allo stato della legislazione, coincidenza con la nozione costituzionale di «appartenenti alle Forze armate». Solo per esse vale il principio, enunciato dall'art. 263 c.p.m.p., che l'assoggettamento alla legge penale militare comporta la cognizione dei giudici militari.

Per tutti gli altri militari in congedo illimitato, che la legge, ma non la Costituzione, considera appartenenti alle Forze armate, la cognizione dei reati militari spetta ai giudici comuni e non a quelli militari.

Si ristabilisce così la dovuta obbedienza della legge alla Costituzione.

Il legislatore può continuare ad usare di una più lata nozione di appartenenza sia ai fini dell'applicabilità delle fattispecie di reati militari sia per costruire circostanze aggravanti di reati comuni. È quanto si riscontra, in questa seconda ipotesi, nell'art. 292 *bis*, secondo comma, c.p., aggiunto dall'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 167 («Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice penale militare di pace»). Ma questa più estesa «appartenenza» non è coperta, per divieto dell'art. 103, terzo comma, secondo periodo, della Costituzione, dalla cognizione dei tribunali militari.

Sicché sia la fattispecie, di cui all'art. 238 c.p.m.p., che ha dato luogo al giudizio di merito dal quale trae origine il presente incidente di costituzionalità, sia tutte le altre elencate dall'art. 7 c.p.m.p., di reati militari commessi da militari in congedo illimitato, e *a fortiori* quelle riferite a persone estranee alle Forze armate (artt. 13 e 14 c.p.m.p.) cadono nella competenza della giurisdizione ordinaria.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 263 del codice penale militare di pace, nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali è applicabile la legge penale militare, anziché i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* CASAVOLA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 430

Sentenza: 23 ottobre-10 novembre 1992

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Responsabile civile - Osservanza del termine minimo di giorni 20 per comparire - Mancata previsione - Erroneità del presupposto di cui all'ordinanza di rimessione - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.****(C.P.P., art. 83).****(Cost., artt. 3 e 24).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA; prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI; prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1990 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Torri Mauro, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza del 23 giugno 1990 il Tribunale di Roma ha sollevato — su eccezione del difensore di un responsabile civile al quale il decreto di citazione per il giudizio era stato notificato a meno di venti giorni dall'udienza — questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede per il responsabile civile il termine a comparire di venti giorni, stabilito per l'imputato e per la persona offesa dall'art. 429, terzo e quarto comma, dello stesso codice.

La mancata previsione di un termine violerebbe l'art. 24 della Costituzione, essendo la difesa diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, e l'art. 3 della Costituzione stessa, per la ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'imputato e alla persona offesa, in ordine ai quali l'art. 429, terzo e quarto comma, prevede un termine non inferiore a venti giorni. «Per analogia con la posizione difensiva dell'imputato» — afferma il giudice *a quo* — lo stesso termine non previsto espressamente può valere anche per il responsabile civile, utilizzando i meccanismi di cui all'art. 465 del codice di procedura penale.

2. — L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, del 5 giugno 1991.

3. — Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza della questione.

Nell'atto di intervento si osserva che la lesione dei principi costituzionali richiamati potrebbe dirsi sussistente solo ove la lacuna normativa denunciata comportasse l'applicazione di una disciplina lesiva del diritto di difesa del responsabile civile o ne discriminasse il trattamento rispetto a quello riservato alle altre parti private.

Per contro, nel caso in esame non sussisterebbe alcun ostacolo — come riconosciuto dallo stesso giudice rimettente — all'applicazione in via analogica dell'art. 429, terzo e quarto comma, nei confronti del responsabile civile la cui posizione, ai fini che qui interessano, è assimilabile a quella dell'imputato e della parte civile. Il giudice *a quo* avrebbe, quindi, potuto e dovuto colmare in via analogica la lacuna normativa, ritenendo applicabile l'art. 429, terzo e quarto comma, con conseguente dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 178, lettera c).

#### *Considerato in diritto*

1. — Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma censura l'art. 83 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede per il responsabile civile il termine a comparire di 20 giorni di cui all'art. 429, 3° e 4° co. c.p.p.».

La norma denunciata contrasterebbe con l'art. 24 della Costituzione perché non contempla «l'osservanza di un termine a comparire per la citazione a giudizio del responsabile civile, sicché si appalesa contraddizione con il diritto alla sua difesa»; vulnererebbe pure l'art. 3 della Costituzione, «per la ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata per l'imputato e la persona offesa».

La questione non è fondata.

2. — Il giudice *a quo* muove dall'implicita premessa in base alla quale, poiché il terzo e il quarto comma dell'art. 429 del codice di procedura penale non indicano il responsabile civile fra i soggetti nei confronti dei quali è prescritta l'osservanza del termine minimo di venti giorni dalla data del decreto che dispone il giudizio alla data fissata per il giudizio, relativamente ai termini riguardanti tale parte privata non possa farsi riferimento se non all'art. 83 contenente la disciplina della citazione del responsabile civile; ma, non prevedendo tale precetto «l'osservanza di un termine a comparire», ne scaturirebbe la violazione degli invocati parametri costituzionali.

Nonostante nulla si dica espressamente sul punto, è da ritenere — pure per i profili attinenti alla rilevanza — che il rimettente limiti le sue censure circa la mancata previsione del detto termine alla sola ipotesi di assenza del responsabile civile. Risulta, infatti, dal raffronto fra il terzo ed il primo comma, lettera *a*, dello stesso articolo, che, ove il responsabile civile sia stato presente all'udienza preliminare, l'art. 429, terzo comma, troverà applicazione anche nei suoi confronti.

3. — Così delimitato l'oggetto della censura, la questione sottoposta all'esame della Corte si incentra nella verifica di legittimità dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede per il responsabile civile che non sia stato citato o non sia intervenuto all'udienza preliminare, lo stesso termine di venti giorni fra la data del decreto che dispone il giudizio e la data del giudizio, previsto per l'imputato e per la persona offesa. Donde il richiamo al *tertium comparationis* indicato nel combinato disposto del terzo e quarto comma, dell'art. 429, da estendere al civilmente responsabile pure considerando che «lo stesso termine non previsto espressamente può valere anche per il responsabile civile, utilizzando eventualmente i meccanismi di cui all'art. 465».

Senonché il presupposto da cui muove l'ordinanza di rimessione è da ritenere erroneo.

Il combinato disposto del terzo e quarto comma dell'art. 429, se interpretato nel contesto più generale concernente lo schema dell'udienza preliminare, si presta, infatti, ad una soluzione diversa da quella indicata dal giudice *a quo*; per di più attenta, quanto ai soggetti coinvolti dalla detta previsione, all'esigenza di tutela del diritto di difesa del responsabile civile, in ciò seguendo il principio, numerose volte enunciato da questa Corte, in base al quale fra più interpretazioni possibili va preferita quella conforme a Costituzione (v., ancora di recente, sentenze n. 353 del 1991 e 559 del 1990).

4. — Un'interpretazione logico-sistematica del quarto comma dell'art. 429, letto nel contesto delle varie cadenze in cui si articola l'accesso all'udienza preliminare delle parti private diverse dall'imputato, conduce a dubitare fortemente che alla dedotta lacuna possa essere assegnato l'univoco valore significativo indicato dal rimettente.

Più in particolare, tale precetto menziona soltanto l'imputato e la persona offesa (quest'ultima purché identificata; *arg. ex artt.* 417, lettera *a*, e 419, primo comma) in quanto l'uno è il soggetto nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale, l'altra è il soggetto che potrà esercitare nel processo penale l'azione di danno derivante da reato, mentre, pur recuperando le parti private diverse dall'imputato presenti alla stessa udienza — alla stregua del già ricordato disposto dell'art. 429, primo comma, lettera *a* — non le prende espressamente in considerazione quando assenti. A quest'ultimo riguardo, anzi, assume valore dirimente, ai fini che qui interessano, il dato offerto dall'art. 133 del testo delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). Essendo infatti stabilito che il decreto che dispone il giudizio deve essere notificato alle parti private diverse dall'imputato che non sono state presenti alla udienza preliminare, e che tale notifica viene effettuata «a norma dell'art. 429 comma 4 del codice», risulta testualmente sancito il principio che, nei confronti del responsabile civile citato per l'udienza preliminare e che a questa non sia stato presente, deve procedersi alla notificazione del decreto stesso «almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio». Se, dunque, la disciplina processuale assicura il termine dilatorio di venti giorni al responsabile civile citato per l'udienza preliminare, e quindi posto in condizione di prendere conoscenza degli atti e predisporre le proprie difese, risulterà di tutta evidenza che lo stesso termine deve *a fortiori* essere assicurato ai fini della citazione del responsabile civile per il dibattimento, ove questi non sia stato citato precedentemente o non abbia spiegato atto di intervento.

5. — Che l'art. 429, terzo e quarto comma, valga a ricomprendere nella sua, sia pur implicita, previsione anche tutte le parti private diverse dall'imputato si ricava in modo certo dall'art. 465 che, nel disciplinare l'anticipazione o il differimento dell'udienza dibattimentale, prevede che il provvedimento con il quale o l'una o l'altro venga disposto deve essere comunicato, pure «alle altre parti private», espressamente richiamando, in caso di anticipazione — e sempre con riferimento, ancora, «alle parti private» e «alla persona offesa» — l'osservanza dei termini previsti dall'art. 429, terzo e quarto comma. Un precetto, quello prima ricordato, rispetto alla cui concreta operatività diviene necessaria l'estensione dell'art. 429, terzo e quarto comma, a tutte le parti private e, quindi, anche al responsabile civile, non menzionato da tali disposizioni solo perché, al pari della parte civile, parte meramente eventuale.

6. — Un ulteriore apporto interpretativo alla soluzione che ravvisa tra i soggetti cui si riferisce l'art. 429, terzo e quarto comma, anche il responsabile civile proviene pure dalla previsione dell'art. 178, lettera c, del codice di procedura penale (interpretato anche alla stregua degli articoli 179 e 180), che include la nullità concernente il responsabile civile fra le nullità di ordine generale in relazione al suo intervento nonché alla sua assistenza e rappresentanza, secondo un regime che lo accomuna a tutte le altre parti private diverse dall'imputato e che lo differenzia rispetto alla posizione della persona offesa e del querelante, in relazione ai quali la nullità di ordine generale vale solo in quanto attenga alla citazione a giudizio, in tal modo delineando una disciplina unitaria sotto il profilo soggettivo (imputato, altre parti private, persona offesa) in ordine agli aspetti sanzionatori derivanti dall'invalidità.

Se, dunque, si prevedono a pena di nullità le disposizioni che regolano l'intervento delle parti private diverse dall'imputato, e fra queste, quindi, anche del responsabile civile, si presuppone l'esistenza, nel sistema, del principale e ineludibile presidio che cautela l'intervento della parte convenuta: vale a dire, appunto, la previsione di un termine dilatorio per preparare una difesa che consenta una «effettiva» partecipazione al giudizio. Altrimenti, paradossalmente, dovrebbe ipotizzarsi l'esistenza di una contraddizione interna al sistema stesso, giacché al convenuto in sede penale per i danni non sarebbe assicurato un fondamentale diritto che gli è invece riconosciuto in sede civile.

Una volta che l'art. 429, terzo e quarto comma, venga interpretato nel senso di una sua applicazione pure nei confronti del responsabile civile che non abbia già assunto tale qualità nella udienza preliminare, la norma denunciata si sottrae alle censure di legittimità prospettate dal giudice *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* VASSALLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 431

*Sentenza 23 ottobre-10 novembre 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Dichiarazione di residenza ed elezione di domicilio di chi si difende personalmente - Modalità di esecuzione - Materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità.****(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, terzo comma (*recte*: quarto comma).****(Cost., artt. 3 e 24).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE; prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA; prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI; prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo (*recte*: quarto) comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1992 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Novi Raffaele e l'Ispettorato provinciale del Lavoro di Milano, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione in cui la parte era ricorsa personalmente ed aveva eletto domicilio in Comune diverso da quello sede del mandamento, il Pretore di Monza — rilevato che la notifica dell'udienza era stata effettuata all'opponente presso la cancelleria della pretura suddetta, a norma dell'art. 22, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che l'opponente stesso, non avendone quindi avuta notizia, non era comparso all'udienza — non convalidava l'opposta ingiunzione e sollevava d'ufficio, con ordinanza emessa il 29 gennaio 1992, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della norma citata, nella parte in cui non consente che l'opponente che sta in giudizio personalmente possa dichiarare la residenza od eleggere il domicilio in qualsiasi Comune del circondario (con conseguente obbligo di ivi notificargli gli atti) e non soltanto nel Comune ove ha sede il pretore adito.

Chi abbia nominato un procuratore che eserciti nel circondario, osserva il giudice rimettente, gode del più favorevole regime (*ex art.* 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37) che assicura le comunicazioni presso lo studio di quest'ultimo.

Ciò concreterebbe una disparità di trattamento, tanto più grave ove si consideri che la legge ha inteso valorizzare l'accesso alla giustizia del singolo attraverso la difesa personale che può essere svolta senza alcuna autorizzazione ed ove si valuti altresì la condizione implicita di non-abbienza in cui versa chi scelga di stare personalmente in giudizio: questi vede la propria non-professionalità ulteriormente mortificata dall'onere (aggiuntivo rispetto a chi si valga del difensore) di eleggere o dichiarare domicilio nel Comune sede di pretura.

Ulteriore profilo di disparità (che, a parere del giudice *a quo*, differenzerebbe l'odierna prospettazione da quella già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 42 del 1988) risulterebbe dal confronto con l'Amministrazione opposta (che si difende in proprio attraverso funzionari delegati) a cui le comunicazioni vengono eseguite addirittura fuori dalla circoscrizione.

Irragionevole appare altresì al Pretore la protezione accordata al bene della speditezza delle comunicazioni rispetto all'onere — imposto alla parte — di periodica ispezione della cancelleria, la quale, secondo il giudice *a quo*, non sarebbe onerata in modo sensibilmente più gravoso da comunicazioni e notifiche in centri vicini.

Vi sarebbero in conclusione un inutile impedimento all'esercizio del diritto di agire e soprattutto una violazione del diritto di difesa che farebbero auspicare un riesame della giurisprudenza costituzionale attraverso una sentenza che consenta l'operatività del citato art. 82 del regio decreto n. 37 del 1934, nonché un'estensione della declaratoria d'illegittimità all'analogia normativa del processo civile ex artt. 314, secondo comma, del codice di procedura civile e 58 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (la quale peraltro ammette quale possibilità ma non impone quale obbligo comunicazioni e notificazioni presso la cancelleria nell'ipotesi *de qua*).

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza sulla base del già citato precedente della Corte costituzionale.

#### Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Monza, con ordinanza del 29 gennaio 1992 (R.O. n. 143 del 1992), solleva, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, «nei limiti in cui non prevede che la dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio della parte che si difende personalmente possa essere eseguita in qualsiasi Comune del circondario a cui appartiene l'ufficio di pretura adito (con conseguente obbligo di notificazione ivi degli atti del processo)».

2. — La questione è inammissibile.

Va premesso che la censura deve essere più precisamente riferita al quarto comma (e non al terzo) della norma impugnata.

Nell'ordinanza di rimessione si sostiene che, ove l'opponente non sia comparso all'udienza — la cui data di fissazione egli non ha potuto tempestivamente conoscere perché il relativo decreto gli era stato soltanto simbolicamente notificato, tramite ufficiale giudiziario, nella cancelleria della pretura, e non nel suo reale domicilio — il pretore non avrebbe altra possibilità che quella della convalida dell'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il giudice *a quo* omette di rilevare che tale norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con sentenza n. 534 del 1990 proprio «nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente».

Non scaturisce perciò necessariamente dalla mancata conoscenza dell'udienza una conseguenza pregiudizievole per l'opponente, la cui opposizione si dimostri in atti fondata.

3. — Quanto ai parametri evocati, articoli 3 e 24 della Costituzione, questa Corte non può non ribadire, dinanzi ai nuovi profili prospettati dal giudice *a quo* — a) irragionevolezza del perseguimento del fine della speditezza solo con la notificazione in cancelleria e non anche al domicilio reale dell'opponente; b) aggravio dell'esercizio del diritto di difesa, sia per la elezione di domicilio in luogo diverso da quello della residenza abituale, sia per l'onere di informazione presso la cancelleria del pretore adito — la persistente validità della propria giurisprudenza nei termini espressi con l'ordinanza n. 42 del 1988 su analogha questione sollevata dallo stesso Pretore di Monza.

4. — Nel nostro sistema processuale la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario adito è richiesta: a) nel rito ordinario, per il procedimento davanti al tribunale, quando la parte voglia stare in giudizio personalmente, ex art. 165, primo comma, ultima parte, del codice di procedura civile; b) dinanzi al pretore ed al conciliatore, anche quando le parti siano rappresentate da procuratore, ex art. 314, secondo comma, del codice di procedura civile; c) nel procedimento monitorio, quando è ammessa la costituzione di persona, ex art. 638, primo comma, del codice di procedura civile, e dove, in mancanza, le notificazioni possono essere fatte presso la cancelleria, ex art. 638, secondo comma, al pari di quanto disposto per il procedimento dinanzi al pretore e al conciliatore dall'art. 58 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; d) nel procedimento di intimazione di licenza o di sfratto e in quello di opposizione, in entrambi i quali la mancanza della richiesta localizzazione produce l'effetto della notificabilità presso la cancelleria, ex artt. 660, secondo comma, e 668, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nel rito del lavoro, che prevede la competenza per materia del pretore, quando le parti si costituiscono a mezzo di procuratore, ex artt. 414, primo comma, e 416, primo comma, del codice di procedura civile, con la significativa limitazione del valore della causa entro le lire 250.000 della possibilità offerta dall'art. 417 del codice di procedura civile («elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica») per la parte che stia in giudizio personalmente.

Si tratta, dunque, di un dato dell'ordinamento processuale variabile in relazione ai diversi modelli procedurali, su cui non è possibile operare muovendo da una singola norma e valutando una *ratio* in particolare.

5. — Dovendosi perciò ponderare, all'interno di un quadro sistematico complessivo, l'opportunità di una modifica del vigente sistema di comunicazione di atti processuali e di una scelta tra più modalità — biglietto di cancelleria, notificazione per ufficiale giudiziario, notificazione a mezzo posta, telegramma collazionato con avviso di ricevimento o altro ex artt. 136 e ss. del codice di procedura civile — per il raggiungimento del fine della pronta ed effettiva notizia da parte del destinatario, il giudice delle leggi non può non riconoscere che questa è materia riservata alla discrezionalità del legislatore.

La questione è pertanto da dichiararsi inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo (recte: quarto) comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Monza con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* CASAVOLA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA.

92C1241

N. 432

*Sentenza 23 ottobre-10 novembre 1992*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Provvedimento di sequestro preventivo - Riesame - Procedimento - Avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio - P.M. destinatario della comunicazione - Partecipazione al procedimento di riesame dello stesso p.m. richiedente il sequestro - Esclusione - Valutazione affidata alla sfera discrezionale del legislatore - Non fondatezza.**

(C.P.P., art. 324, sesto comma).

(Cost., artt. 76 e 77, primo comma, e 112).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura penale, promossi con n.4 ordinanze emesse il 20 febbraio, il 5 ed il 12 marzo 1992 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale della libertà di Bari nel procedimento di riesame di convalida di sequestro sulle richieste di Ribatti Domenico, Farina Italo, Porro Nicola e Di Molfetta Gennaro, iscritti ai nn. 227, 279, 315 e 316 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 19; 22 e 25 1.a s.s. dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;  
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con quattro distinte ordinanze, emesse rispettivamente, la prima il 20 febbraio 1992 (R.O. n. 227 del 1992), la seconda il 5 marzo 1992 (R.O. n. 279 del 1992), la terza e la quarta il 12 marzo 1992 (R.O. nn. 315 e 316 del 1992), il Tribunale di Bari, III Sezione penale, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata — in riferimento agli artt. 76, 77, primo comma, e 112 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che, nel procedimento di riesame, l'avviso della data fissata per l'udienza in camera di consiglio sia comunicato al pubblico ministero presso il Tribunale del riesame e non al pubblico ministero costituito presso il giudice che ha adottato il provvedimento impugnato.

Le quattro ordinanze di rimessione sono state tutte emanate nel corso di procedimenti di richiesta di riesame promossi dinanzi al Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 322 del codice di procedura penale e riguardanti provvedimenti di sequestro che erano stati disposti dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Trani su istanza del pubblico ministero presso la Pretura stessa.

2. — Nella prima ordinanza (R.O. n. 227 del 1992) il giudice remittente espone che, all'udienza in camera di consiglio fissata dinanzi al Tribunale di Bari per il riesame del provvedimento di sequestro del 14 gennaio 1992, è comparso, oltre al rappresentante della Procura della Repubblica presso il Tribunale, anche il pubblico ministero presso la Pretura circondariale di Trani, chiedendo di intervenire nella discussione e prospettando, in caso di diniego, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 76, 77, primo comma, e 112 della Costituzione.

A tale eccezione ha aderito il pubblico ministero presso il Tribunale di Bari. L'istanza di partecipazione alla discussione avanzata dal pubblico ministero presso la Pretura di Trani è stata respinta, mentre il pubblico ministero presso il Tribunale ha insistito nella proposta eccezione di incostituzionalità.

Il Tribunale di Bari ha, quindi, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura penale con riferimento agli artt. 76, 77, primo comma e 112 della Costituzione nei termini sopra indicati.

3. — Nelle altre tre ordinanze si espone che, in tre distinti procedimenti di riesame dinanzi al Tribunale di Bari aventi ad oggetto altrettanti provvedimenti di sequestro, il pubblico ministero presso il Tribunale di Bari — comparso all'udienza in camera di consiglio fissata per il riesame dei decreti di sequestro — ha eccepito la nullità dell'udienza stessa per omessa trasmissione dell'avviso della data dell'udienza camerale al pubblico ministero presso la Pretura circondariale di Trani, che aveva chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Trani i provvedimenti di sequestro sottoposti a riesame. Il Tribunale di Bari ha respinto l'eccezione di nullità ritenendola infondata ed ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura.

4. — Nelle ordinanze di rinvio il giudice remittente svolge identiche argomentazioni a sostegno dei suoi dubbi di legittimità costituzionale della norma denunciata.

Innanzitutto egli osserva che l'art. 324, sesto comma, del codice di procedura penale (applicabile ex art. 322 c.p.p. anche nel procedimento per il riesame del decreto di sequestro preventivo) stabilisce genericamente che, nel procedimento di riesame, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al «pubblico ministero».

Ora, ad avviso del Tribunale tale disposizione va letta alla luce dei principi processuali del nostro ordinamento che collegano la competenza del pubblico ministero a quella del giudice presso il quale esso è costituito e va perciò interpretata — secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. 31 maggio 1991, n. 8) — come norma che identifica il destinatario dell'avviso nel pubblico ministero presso il tribunale competente per il riesame e non nel pubblico ministero che ha originariamente richiesto il provvedimento di sequestro oggetto di riesame.

Tanto premesso, il giudice remittente ravvisa l'esistenza di un contrasto tra l'art. 324, sesto comma, del codice di procedura penale e le direttive della legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

In particolare, la norma impugnata sarebbe in contrasto con la direttiva contenuta nell'art. 2, n. 3, della citata legge 16 febbraio 1987, n. 81, che sancisce il principio di «partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento».

L'esclusione dal procedimento per il riesame del pubblico ministero che conduce le indagini sarebbe, infatti, suscettibile di alterare, a svantaggio dell'accusa, gli equilibri della procedura di riesame nella quale deve essere realizzata una utilizzazione degli indizi raccolti che consenta, da un lato, di ottenere la conferma del provvedimento cautelare richiesto e, dall'altro, di non pregiudicare l'ulteriore corso delle indagini.

Ritiene, infine, il tribunale remittente che l'esigenza di parità delle parti del processo non potrebbe essere adeguatamente soddisfatta mediante il coordinamento e la collaborazione tra uffici del pubblico ministero ai sensi dell'art. 371 del codice di procedura penale, giacché tali scambi di informazioni sono previsti per le indagini collegate, strutturalmente diverse dal procedimento di riesame, e non sarebbero comunque di per sé idonei a fronteggiare gli elementi nuovi ed imprevedibili adottati dalla difesa in udienza.

Di qui il contrasto della norma impugnata non solo con la regola di parità fra le parti processuali dettata dalla legge delega, ma anche con il principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 della Costituzione. L'esercizio obbligatorio della azione penale verrebbe, infatti, compromesso, ove gestito da un pubblico ministero diverso da quello che ha piena conoscenza delle indagini per averle dirette.

5. — Nei quattro giudizi dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata.

#### *Considerato in diritto*

1. — Le quattro ordinanze del Tribunale di Bari richiamate in epigrafe pongono una identica questione di costituzionalità.

I giudizi relativi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con unica pronuncia.

2. — Il Tribunale di Bari solleva, in relazione agli artt. 76, 77, primo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro preventivo, l'avviso della data fissata per l'udienza in camera di consiglio sia comunicato al pubblico ministero presso il tribunale competente per la decisione sul riesame e non al pubblico ministero costituito presso il giudice che ha adottato il provvedimento impugnato.

Ad avviso del giudice remittente la norma impugnata, impedendo la partecipazione al procedimento di riesame dello stesso pubblico ministero che ha richiesto il provvedimento di sequestro, violerebbe la regola di parità tra accusa e difesa sancita dall'art. 2 n. 3 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e lederebbe il principio di obbligatorietà dell'azione penale.

3. — La questione non è fondata.

Nella giurisprudenza di questa Corte è stato più volte ribadito che il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente identità fra la posizione ed i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore, dal momento che «la natura di organo giudiziario, propria del pubblico ministero, può giustificare modalità di esercizio del diritto di azione regolate in rapporto alla struttura stessa dell'organo» (v. sentt. n. 155 del 1974 e n. 363 del 1991).

Il principio di parità tra accusa e difesa sanzionato nell'art. 2 n. 3 della legge-delega deve, pertanto, ritenersi rispettato quando la disciplina del procedimento sia tale da garantire una partecipazione dell'organo della pubblica accusa alle varie fasi del processo secondo forme adeguate e con modalità rispondenti alla natura particolare dell'organo. Tale principio non comporta, invece, che l'ufficio del pubblico ministero debba rimanere immutato nei vari gradi del procedimento.

Con riferimento alla norma in esame, la scelta compiuta dal legislatore di attribuire al pubblico ministero costituito presso il tribunale investito della decisione la legittimazione a partecipare all'udienza camerale di riesame del provvedimento di sequestro ed a ricevere il relativo avviso non appare, pertanto, in contrasto con l'esigenza della parità tra accusa e difesa: e questo tanto più ove si consideri che la soluzione adottata — oltre che ispirarsi a esigenze di speditezza del processo — risulta più in generale rispondente al principio organizzativo in tema di uffici del pubblico ministero espresso nell'art. 51 del codice di procedura penale (e confermato negli artt. 2 e 70 dell'ordinamento giudiziario, come sostituiti dagli artt. 2 e 20 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449) dove si attribuiscono le funzioni del pubblico ministero all'ufficio collocato presso il giudice competente.

Nè appare fondato affermare che la soluzione in questione sia tale da determinare quel grave squilibrio informativo a danno dell'accusa che viene paventato dal giudice *a quo*: e ciò in quanto il pubblico ministero presso il tribunale competente per la decisione dispone di tutti gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame, mentre un efficace coordinamento informativo con l'ufficio del pubblico ministero collocato presso il giudice che ha adottato il provvedimento può pur sempre essere realizzato anche alla luce del criterio adottato nell'art. 371 del codice di procedura penale, che, nell'ipotesi, sia pure diversa, di indagini collegate, prevede forme di coordinamento, cooperazione e scambio di atti e di informazioni tra i diversi uffici del pubblico ministero.

Ne consegue che i rilievi critici mossi dal giudice *a quo* alla norma impugnata non sono tali da integrare gli estremi dell'eccesso di delega che viene denunciato, ma si limitano soltanto a sollevare problemi di opportunità della soluzione istituzionale prescelta, la cui valutazione non può non risultare esclusivamente affidata alla sfera discrezionale del legislatore.

Dà qui l'infondatezza delle censure di illegittimità costituzionale prospettate in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

4. — Neppure sussiste la lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, di cui all'art. 112 Cost., ipotizzata dal giudice remittente.

Appare evidente, infatti, che il richiamo all'art. 112 Cost. non può considerarsi pertinente rispetto alla norma in esame, dal momento che, mentre il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale risulta diretto ad escludere la discrezionalità del pubblico ministero nell'esercizio della stessa azione, la norma censurata attiene ad un procedimento di impugnazione che consegue ad un'azione penale non potenziale, ma di fatto già esercitata (v. sent. n. 155 del 1974).

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura, sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, e 112 della Costituzione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* CHELI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

92C1242

N. 433

*Ordinanza 23 ottobre-10 novembre 1992*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Inps - Pensione - Integrazione al minimo - Diritto alla c.d. «cristallizzazione» del trattamento non più integrabile - Interpretazione della Cassazione - Censura di norme relative a decreti non convertiti in legge o non riproposti - Manifesta inammissibilità.

(C.d., art. 6, settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638 e dell'art. 4, primo comma, del d.-l. 21 gennaio 1992, n. 14).

(Cost., artt. 3, 38, secondo comma, 77, secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUITZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,

disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 febbraio 1992 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'I.N.P.S. contro Ciaraldi Carmela, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 19 febbraio 1992 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Selvatici Argia ed altre, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Ciaraldi Carmela e Folegani Maria ed altre nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio concernente una decisione confermativa del diritto all'integrazione al minimo su seconda pensione, non più integrabile (c.d. «cristallizzazione»), la Corte di cassazione con ordinanza emessa l'11 febbraio 1992, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14;

che tale ultima norma «interpreta» la precedente disposizione nel senso di conservare l'integrazione al minimo su una sola pensione, nel caso di cumulo di due o più trattamenti integrati;

che l'esplicita esclusione di più integrazioni al minimo, sancita dalla norma impugnata, sarebbe esattamente il contrario di quanto affermato dalla Corte di cassazione medesima in numerose decisioni, nonché da questa Corte (sentenza n. 418 del 1991 e ordinanza n. 21 del 1992);

che, infine, premessa la natura previdenziale (e non assistenziale) della pensione minima, la riduzione del trattamento complessivo (invece della sua conservazione grazie alla cristallizzazione) risulterebbe lesiva del «diritto alla previdenza» nonché contraria al principio di ragionevolezza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, pregiudizialmente osservando come l'impugnata disposizione — seppure integralmente riprodotta nell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237 — sia contenuta in un decreto-legge decaduto per mancata conversione e dubitando nel merito che la sentenza n. 418 del 1991 di questa Corte possa consentire di dedurre automaticamente l'illegittimità delle norme denunciate;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte privata chiedendo la declaratoria d'illegittimità della normativa «interpretata» dalla censurata disposizione;

che nel corso di un giudizio concernente analoghe domande di diritto alla percezione di un trattamento integrato al minimo non ridotto, bensì cristallizzato, il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 19 febbraio 1992, ha sollevato, in relazione agli artt. 38, secondo comma, 77, secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, nella parte in cui preclude la detta cristallizzazione;

che il giudice *a quo* ricorda come il settimo comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 463 del 1983 venne introdotto onde evitare un ridimensionamento del reddito previdenziale in pregiudizio dell'assistito che avesse perduto il diritto all'integrazione al minimo sulla seconda pensione e richiama il conforme orientamento della Corte costituzionale e della Corte di cassazione;

che, inoltre, l'impugnato decreto-legge, riproducendo una norma già espunta dal disegno di legge finanziaria, difetterebbe dei requisiti di necessità ed urgenza, venendo a disciplinare una materia sulla quale il Parlamento aveva espresso una volontà di segno opposto;

che, infine, altri profili d'illegittimità sarebbero poi ravvisabili nell'intento di vanificare il giudicato, disciplinando retroattivamente ed in modo difforme una materia ormai oggetto di consolidata giurisprudenza.

Considerato che le due questioni, concernenti la medesima norma, possono essere riunite e congiuntamente decise;

che il decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, contenente l'interpretazione dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 — convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638 — censurata dai giudici *a quibus* in quanto antitetica a quella asserita da questa Corte con la sentenza n. 418 del 1991, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 1992;

che in analoga decadenza sono incorsi anche i successivi decreti-legge nn. 237 e 293 del 1992, riproduttivi della norma impugnata;

che, da ultimo, anche il decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345 — il cui art. 5, primo comma, riproponeva per la quarta volta il censurato art. 4 del decreto-legge n. 14 del 1992 — non è stato convertito nel termine (come da *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 7 agosto 1992) e non è stato più replicato;

che, pertanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. ordinanza n. 390 del 1992), la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, 77, secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Genova, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* CASAVOLA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

92C1243

N. 434

*Ordinanza 23 ottobre-10 novembre 1992*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - UU.SS.LL. - Dipendenti - Trattamento di quiescenza - Anzianità minima non raggiunta - Trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza 9 marzo 1992, n. 90) - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, primo comma, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54).

(Cost., artt. 3, 4 e 38).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e 6, primo comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, sul ricorso proposto da Maria Antonia Calogero contro la U.S.L. n. 41 di Messina/Nord ed altri, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania — nel corso di un giudizio proposto da una infermiera dipendente di una unità sanitaria locale, avverso la deliberazione con la quale era stata collocata a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, pur non avendo maturata l'anzianità minima per il conseguimento del diritto a pensione — con ordinanza 12 novembre 1991 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost., degli artt. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e 6, comma primo, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito nella l. 26 febbraio 1982, n. 54 «nella parte in cui non prevedono il mantenimento in servizio fino al settantesimo anno di età, dei dipendenti delle unità sanitarie locali i quali non abbiano maturato l'anzianità minima richiesta per ottenere il trattamento di quiescenza»;

che secondo il giudice *a quo* — tenuto conto che, a norma della l. 19 febbraio 1991, n. 50, per i primari ospedalieri che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessari per conseguire il massimo della pensione è previsto che possano chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e, comunque, fino al settantesimo anno di età — è iniquo ed irrazionale non consentire al personale dei livelli inferiori, munito di minor reddito e certamente di più ridotta capacità economica, di permanere in servizio oltre il limite d'età previsto in via generale, per maturare almeno il diritto alla pensione minima;

Considerato che questa Corte, con sentenza 9 marzo 1992, n. 90 — resa in un giudizio riguardante un aiuto ospedaliero — ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero primo comma dell'art. 53 nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato (sanitario e tecnico laureato, amministrativo, di assistenza religiosa e professionale e categorie «restanti»), che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età;

che l'art. 6, comma primo, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 781 è, pertanto, modificato con riferimento al suddetto personale in base all'art. 53 del d.P.R. n. 761 del 1979, come risultante dalla suindicata declaratoria d'illegittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e 6, comma primo, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con ordinanza 12 novembre 1991.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* PESCATORE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 435

Ordinanza 23 ottobre-10 novembre 1992

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Amministrazione pubblica - Regione Sicilia - Controlli amministrativi - Commissione provinciale di controllo - Componenti - Nomina - Indizione di concorsi riservati - Questioni sollevate in via ipotetica - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1).  
(Statuto regione Sicilia, art. 20, primo comma; Cost., artt. 97, primo e terzo comma, e 130).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO; dott. Francesco GRECO; prof. Gabriele PESCATORE; avv. Ugo SPAGNOLI; prof. Francesco Paolo CASAVOLA; prof. Antonio BALDASSARRE; prof. Vincenzo CAIANIELLO; prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI; dott. Renato GRANATA; prof. Giuliano VASSALLI; prof. Francesco GUIZZI; prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente.

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge regionale siciliana 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale siciliana 21 febbraio 1976 n. 1, in riferimento all'art. 20, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana (L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2) nonché agli artt. 97, primo e terzo comma, e 130 della Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 aprile 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione di Catania sul ricorso proposto da Mazzone Salvatore contro la Commissione Provinciale di controllo di Catania ed altri, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 l. a s.s. dell'anno 1992;2) ordinanza emessa il 10 ottobre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione di Catania sul ricorso proposto da Cintolo Franco ed altri contro la Commissione provinciale di controllo di Ragusa ed altri, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20 l. a s.s. dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento della Regione Sicilia;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per Sicilia - sezione di Catania, I sez., nel corso del giudizio proposto da Mazzone Salvatore contro la Commissione provinciale di controllo di Catania ed altri per l'annullamento delle due decisioni con le quali tale Commissione aveva annullato altrettante decisioni del Comitato di gestione dell'USL n. 30 di Palagonia relative al mantenimento in servizio del ricorrente oltre il 65° anno di età, fino al raggiungimento del massimo periodo contributivo e comunque non oltre il 70° anno di età, con ordinanza del 10 aprile 1991 (pervenuta a questa Corte il 31 marzo 1992, iscritta al R.O. n. 189 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1;

che, secondo il remittente, le norme impugnate violerebbero l'art. 20, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana (L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2) nonché gli artt. 97, primo e terzo comma, e 130 della Costituzione, sia

in quanto attribuiscono all'Assemblea regionale siciliana — che è, secondo lo Statuto, organo esclusivamente legislativo — il potere di nomina dei componenti della Commissione di controllo, sia in quanto, nel disciplinare la composizione dello stesso organo di controllo, non ne garantirebbero idoneamente il carattere tecnico;

che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione di Catania, II sez., nel giudizio proposto da Cintolo Franco ed altri contro la Commissione provinciale di controllo di Ragusa, il Comune di Ragusa ed altro per l'annullamento di una delibera della Giunta municipale di Ragusa e di due delibere della suddetta Commissione provinciale di controllo, relative all'indizione di concorsi interni riservati, con ordinanza del 10 ottobre 1991 (pervenuta a questa Corte il 28 aprile 1992, iscritta al R.O. n. 252 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 30 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

che, secondo il remittente, sarebbero violati l'art. 20, primo comma, dello Statuto regionale siciliano nonché gli artt. 97, primo e terzo comma, e 130 della Costituzione per le stesse ragioni di cui alla precedente ordinanza n. 189 del 1992, che viene espressamente richiamata;

che nei giudizi è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, per chiedere che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine, infondate;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia in quanto prospettano questioni uguali;

che nell'ordinanza n. 189 del 1992, dopo aver esaminato nel merito i motivi del ricorso sottoposto al suo giudizio ed aver riconosciuto la fondatezza di uno di essi, il Tribunale amministrativo ha ommesso di pronunciare il conseguente annullamento dell'atto impugnato deducendo che ciò avrebbe comportato, in sede di eventuale rinnovazione dell'atto censurato, l'applicazione dell'art. 30 della legge regionale n. 16 del 1963; che viene sospettato di illegittimità costituzionale;

che la questione risulta, pertanto, sollevata in via ipotetica in riferimento ad eventuali atti futuri e dopo avere anticipato la decisione di merito;

che uguali considerazioni devono essere fatte in ordine alla ordinanza n. 252 del 1992, emanata dopo che con separata sentenza erano già stati compiutamente esaminati e decisi i motivi del ricorso;

che, pertanto, le questioni sollevate devono essere dichiarate manifestamente inammissibili per assoluto difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge regionale siciliana 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1, in riferimento all'art. 20, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana (L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2) nonché agli artt. 97, primo e terzo comma, e 130 della Costituzione, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione di Catania, sezioni I e II, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* CHELI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 436<sup>1</sup>Sentenza 2-13 novembre 1992**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Silicosi - Lavoratori ammalatisi in Belgio e quelli ammalatisi in Italia - Trattamento differenziato deteriore per i primi quanto al termine per l'ottenimento della rendita per invalidità professionale - Richiamo alla sentenza n. 54/1981 della Corte - Sussistenza della medesima *ratio decidendi* - Irragionevole disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale.****(Legge 27 luglio 1962, n. 1115, art. 4).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1991 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Pedersoli Giovanni e l'INAIL, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;

Udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'avv. Giuseppe De Ferrà per l'INAIL;

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio vertente tra Giovanni Pedersoli e l'Inail ed avente ad oggetto la pretesa di una rendita maggiore di quella già percepita e ritenuta insufficiente per silicosi contratta in Belgio, il Tribunale di Brescia con ordinanza del 19 dicembre 1991 sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35 quarto comma, e 38 Cost. dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962 n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati).

Questa legge nell'art. 1 estendeva ai cittadini italiani residenti nel territorio nazionale, colpiti da silicosi, associata o no ad altre forme polmonari e contratta nelle miniere di carbone del Belgio, e non indennizzati ai sensi della legislazione belga, le prestazioni di carattere economico, sanitario e assistenziale previste dalla legislazione italiana. Il successivo art. 4, ora impugnato, stabiliva che «il periodo massimo di indennizzabilità» era «fissato in 15 anni dalla data di abbandono della lavorazione morbigena».

Il Tribunale osservava che nel caso di specie, respinta dal Pretore la domanda di Pedersoli, in grado d'appello l'Inail aveva eccepito l'inutile decorso del termine quindicennale suddetto, e che l'eccezione non poteva essere superata attraverso l'applicazione della sentenza di questa Corte n. 54 del 1981.

Infatti, allo scopo di eliminare la disparità di trattamento tra lavoratori ammalatisi di silicosi in Italia, non soggetti ad alcun termine per l'indennizzo da parte dell'Inail (tabella n. 8 allegata al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), ed i lavoratori ammalatisi in Belgio, soggetti al termine di quindici anni ai sensi della tabella allegata al d.P.R. 20 marzo 1956 n. 648, richiamata dall'art. 293 del testo unico cit., la detta sentenza di questa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 293 cit. limitatamente al richiamo alla tabella ora ricordata.

Ad avviso del collegio rimettente, tale pronuncia non era stata tuttavia sufficiente ad eliminare la soggezione del diritto *de quo* al termine quindicennale che, pur dopo la caducazione parziale dell'art. 293 cit., continuava ad essere previsto dall'art. 4 della legge n. 1115 del 1962, come risultava anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, e in particolare dalla sentenza 14 luglio 1987 n. 6159.

Tutto ciò esposto, il Tribunale sollevava la questione di legittimità costituzionale «considerato che l'art. 4 della legge n. 1115 del 1962 non è mai stato dichiarato incostituzionale, anche se la *ratio* della citata sentenza n. 54 del 1981 porta a considerarlo tale». Precisamente il giudice rimettente riteneva che la norma impugnata discriminasse ingiustificatamente i lavoratori ammalatisi in Belgio e che contrastasse con la libertà di emigrazione (art. 35, quarto comma, Cost.) e col diritto alla previdenza sociale (art. 38 Cost.).

2. — Si costituiva l'Inail, che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della questione, irrilevante nel giudizio *a quo*, in cui l'impugnato art. 4 della legge n. 1115 del 1962 non poteva trovare applicazione, sia perchè esso concerneva la costituzione *ex novo* della rendita per silicosi, e non, come nella specie, la revisione della rendita già esistente, sia perchè in ogni caso esso doveva ritenersi implicitamente abrogato per effetto della ricordata sentenza di questa Corte n. 54 del 1981.

#### *Considerato in diritto*

1. — La questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brescia, ha per oggetto l'art. 4 della legge 27 luglio 1962 n. 1115, il quale, in materia di benefici previdenziali a favore di lavoratori italiani rimpatriati ed affetti da silicosi contratta nelle miniere di carbone del Belgio, stabilisce che «il periodo massimo di indennizzabilità è fissato in quindici anni dalla data di abbandono della lavorazione morbigena». Si premette nell'ordinanza di rimessione che i lavoratori ammalatisi di silicosi in Italia non sono soggetti al detto termine per ottenere la rendita per invalidità professionale, in quanto, come già è stato osservato da questa Corte (sentenza n. 54 del 1981), nella tabella n. 8 allegata al t.u. 30 giugno 1965 n. 1124, concernente le «lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi», non è previsto alcun limite temporale in proposito.

Di conseguenza da parte del giudice *a quo* si esprime il dubbio che la norma impugnata determini un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori ammalatisi in Belgio e quelli ammalatisi in patria, ledendo il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), la libertà d'emigrazione (art. 35, quarto comma, Cost.) ed il diritto alla previdenza sociale (art. 38 Cost.).

2. — Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione, dedotta dalla difesa dell'INAIL nell'assunto che la norma impugnata dovrebbe ritenersi non più sussistente nell'ordinamento, giacchè con la sentenza n. 54 del 1981 cit. questa Corte aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale della limitazione quindicennale in questione, onde il giudice *a quo*, rettamente esercitando il proprio potere interpretativo, avrebbe dovuto ritenere «implicitamente abrogato» l'art. 4 della legge n. 1115 del 1962, ora impugnato.

Ricorda al riguardo la Corte che con la citata sentenza, essendosi ritenuta irragionevolmente discriminatrice tale limitazione per i lavoratori che avessero contratto l'infermità in Belgio, fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 293, comma primo, del t.u. n. 1124 del 1965, limitatamente alle parole «nonchè la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 648», ossia soltanto per la parte in cui esso richiamava tale tabella dalla quale risultava appunto il termine quindicennale in questione. Detta pronuncia di incostituzionalità non fu estesa all'art. 4 della legge n. 1115 del 1962, ora impugnato, nel quale il periodo massimo di indennizzabilità non viene stabilito *per relationem*, bensì direttamente.

La tesi, sostenuta dall'INAIL, secondo cui l'art. 4 dovrebbe ritenersi implicitamente compreso nella precedente pronuncia di incostituzionalità, non può essere condivisa, poichè le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una o più norme non si estendono a quelle che non siano in esse esplicitamente menzionate, il che *per argumentum* si desume anche dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953, che prevede la possibilità di estendere la pronuncia di

incostituzionalità a norme non espressamente impugnate. Da ciò la conseguenza che, quando la Corte non abbia fatto espresso uso di tale potere rispetto a norme analoghe o connesse (come nel caso della sentenza richiamata), le norme che non siano formalmente comprese nella dichiarazione di illegittimità costituzionale debbono considerarsi ancora vigenti, ancorchè rispetto ad esse siano ravvisabili gli stessi vizi di incostituzionalità.

3. — Va disattesa anche l'altra eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dall'INAIL nell'assunto dell'inapplicabilità della norma impugnata al caso di specie perchè la norma stessa, disponendo un «periodo massimo d'indennizzabilità», si riferirebbe soltanto al caso in cui il lavoratore chieda per la prima volta il riconoscimento della malattia e non anche quando chieda la semplice revisione della rendita già conseguita.

In proposito va osservato che, una volta che il giudice *a quo* abbia ritenuto di dover fare applicazione della norma, il controllo sull'ammissibilità della questione potrebbe far disattendere la premessa interpretativa solo quando questa dovesse risultare palesemente arbitraria, e cioè in caso di «assoluta reciproca estraneità» fra oggetto della questione e oggetto del giudizio di provenienza (sent. n. 67 del 1985) o quando l'interpretazione offerta dovesse risultare del tutto non plausibile, il che non si verifica nel caso di specie. Diversamente la Corte verrebbe ad occuparsi di problemi di definizione della fattispecie concreta e di individuazione della (o delle) disposizioni che la regolano, la cui risoluzione compete al giudice rimettente (sent. n. 168 del 1987).

4. — Nel merito la questione è fondata.

Come risulta da quanto precede, ricorre, relativamente alla norma impugnata, la medesima *ratio decidendi*, su cui si è basata la richiamata sentenza n. 54 del 1981, ai fini della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 293, comma primo, del t.u. n. 1124 del 1965, che — come si è detto — indirettamente disponeva, ai fini dell'indennizzabilità per i lavoratori affetti da una pneumopatia professionale contratta nelle miniere del Belgio, che la malattia dovesse manifestarsi e denunciarsi entro quindici anni dall'abbandono della lavorazione morbigena. Poichè l'allora riscontrata irragionevolezza della disparità di trattamento rispetto ai lavoratori ammalatisi in Italia è ravvisabile anche relativamente alla norma ora impugnata, di questa va parimenti dichiarata l'illegittimità costituzionale.

Si ricorda, del resto, che, quanto alle tecnopatie diverse dalla silicosi e dall'asbestosi, la giurisprudenza di questa Corte ha già profondamente innovato il sistema dei requisiti temporali appartenenti alla fattispecie costitutiva del diritto, sia superando la cosiddetta «presunzione tabellare» (sent. n. 178 del 1988), sia escludendo che una denuncia tardiva possa privare automaticamente dell'indennizzo il lavoratore la cui malattia si sia manifestata entro i termini tabellari (sent. n. 206 del 1988).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962 n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

*Il Presidente:* CORSANITI

*Il redattore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 437

Sentenza 2-13 novembre 1992**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Ambiente - Tutela - Regione Lombardia - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi all'interno del singolo insediamento produttivo di origine - Autorizzazione preventiva in via generale - Previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (sentenza n. 306/1992) - In osservanza dei principi fondamentali posti dalla legge statale attuativa di direttive comunitarie - Illegittimità costituzionale.****(Legge regione Lombardia 25 novembre 1991, n. 28, artt. 1 e 2).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Lombardia 25 novembre 1991, n. 28 (Norme per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi presso il luogo di produzione), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1991 dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Grumello del Monte, nel procedimento penale a carico di Archetti Alberto, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

*Ritenuto in fatto*

Il Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Grumello del Monte, nel procedimento penale a carico di Archetti Alberto, imputato del reato di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 915 del 1982, per aver effettuato lo stoccaggio provvisorio di quattro fusti contenenti solventi clorurati esausti per un peso complessivo di 1168 chilogrammi senza essere in possesso della prescritta autorizzazione regionale, con ordinanza del 17 dicembre 1991 (R.O. n. 255 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale della Lombardia 25 novembre 1991, n. 28, in riferimento agli artt. 117 e 25 della Costituzione.

Ha osservato che la normativa censurata prevede, in via generale, un'autorizzazione preventiva per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi all'interno del singolo insediamento produttivo di origine, ove siano soddisfatti alcuni requisiti tassativamente indicati (art. 1), previa comunicazione alla provincia territorialmente competente della tipologia e della quantità dei rifiuti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge o di formazione di nuovi rifiuti (art. 2).

Tali disposizioni, a parere del giudice *a quo*, sarebbero in contrasto con gli artt. 6 e 16 del D.P.R. n. 915 del 1982, in quanto l'autorizzazione preventiva generale non rientra nelle competenze regionali così come previste dal punto f) del citato art. 6 e verrebbe posta nel nulla l'autorizzazione richiesta dall'art. 16 del D.P.R. n. 915 del 1982 per ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e, quindi, anche per lo stoccaggio provvisorio.

In sostanza, il disposto regionale consente che l'attività in questione si svolga senza alcuna pronuncia dell'Amministrazione, lasciando poi alla iniziativa della provincia il controllo successivo della sussistenza delle condizioni legittimanti. Pertanto, risulterebbero violati:

a) l'art. 117 della Costituzione, perché la materia dello smaltimento dei rifiuti non rientra tra quelle per le quali è riconosciuta la potestà legislativa concorrente delle Regioni e perché principi fondamentali diversi sono posti dalla legge statale che, peraltro, attua direttive C.E.E.;

b) l'art. 25 della Costituzione perché la legge regionale impugnata renderebbe lecita una fattispecie che, invece, è penalmente sanzionata dalla legge statale (art. 26 d.P.R. n. 915 del 1982).

*Considerato in diritto*

La Corte deve verificare se gli artt. 1 e 2 della legge regionale della Lombardia n. 28 del 1991, nella parte in cui prevedono in via generale un'autorizzazione preventiva per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi all'interno del singolo insediamento produttivo di origine, ove siano soddisfatti alcuni requisiti tassativamente indicati, tra cui l'obbligo a carico del titolare dell'impianto di comunicare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge o di formazione dei nuovi rifiuti, alla provincia territorialmente competente la tipologia e la quantità dei rifiuti, violino gli artt. 117 e 25 della Costituzione in quanto la Regione non ha competenza legislativa in materia; non sarebbero osservati principi fondamentali posti dalla legge statale (d.P.R. n. 915 del 1982) attuativa di direttive comunitarie e, infine, perché si renderebbe lecita una fattispecie che, invece, è penalmente sanzionata.

2. — La questione è fondata.

L'art. 1 della legge della Regione Lombardia dispone che lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi all'interno del singolo stabilimento produttivo di origine, si intende autorizzato se siano soddisfatte alcune condizioni (lett. a, b, c, d).

L'art. 2 stabilisce che il titolare dell'impianto di stoccaggio provvisorio così autorizzato è tenuto a comunicare alla provincia territorialmente competente la tipologia e la quantità dei rifiuti nocivi prodotti entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge ovvero dalla data di formazione di nuovi rifiuti. Deve altresì tenere i registri di carico e scarico.

Le norme impugnate prevedono, quindi, una autorizzazione tacita sebbene sottoposta all'osservanza di determinate condizioni, la cui sussistenza, però, deve, per la legge statale, essere accertata preventivamente al rilascio della autorizzazione specifica.

3. — Questa Corte ha già ritenuto in materia (sent. n. 306 del 1992) che la disciplina specifica di cui al d.P.R. n. 915 del 1982, attuativo di alcune direttive C.E.E., richiede per lo stoccaggio provvisorio, come per tutte le fasi dello smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, una espressa e puntuale autorizzazione dopo l'accertamento della sussistenza di alcuni requisiti specifici, affinché sia garantita l'eliminazione di ogni pericolo per la salute e il degrado ambientale.

Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, è altresì esclusa la possibilità di autorizzazioni tacite o generiche, nonché il ricorso al silenzio-assenso proprio per le finalità da raggiungersi e per la necessità di predisporre garanzie idonee e sufficientemente certe e sicure.

3.1. — È stato, inoltre, più volte affermato che la potestà legislativa regionale deve attuarsi in armonia con i precetti costituzionali e con i principi fondamentali dell'ordinamento, con la garanzia della osservanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato, e che è destinata a cedere di fronte alla attuazione di direttive comunitarie per le quali lo Stato ha contratto tali obblighi.

Resta assorbita la censura sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiaro la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Lombardia n. 28 del 25 novembre 1991 (Norme per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi presso il luogo di produzione).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 438

Sentenza 2-13 novembre 1992**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Fondo speciale - Pensione di reversibilità - Cumulo con pensione di vecchiaia erogata dal Fondo di previdenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara - Integrazione al minimo - Preclusione - Norma già dichiarata sotto altri profili costituzionalmente illegittima (cfr. sentenze nn. 69, 70 e 547 del 1990, 373 e 488 del 1989, 184 e 1144 del 1988, 102/1982 e 165/1992) - Illegittimità costituzionale.****(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1992 dal Pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Borello Tommaso e l'I.N.P.S., iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

*Ritenuto in fatto*

Nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia erogata dal Fondo di previdenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara — integrata al minimo — aveva richiesto l'integrazione al minimo anche di un secondo trattamento di reversibilità che percepiva dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il Pretore di La Spezia, con ordinanza del 23 aprile 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui preclude la detta integrazione.

Osserva il giudice *a quo* che all'ipotesi di contitolarità in argomento non possono applicarsi le precedenti declaratorie d'illegittimità — alle quali il Pretore si richiama — con cui questa Corte ha sanzionato la norma impugnata, con riferimento ad altri casi di cumulo, peraltro del tutto assimilabili concettualmente alla fattispecie di causa.

*Considerato in diritto*

1. — Il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), con riguardo all'ipotesi di preclusione dell'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri in caso di cumulo con pensioni di vecchiaia erogata dal Fondo di previdenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

2. — La questione è fondata.

La norma impugnata è stata più volte dichiarata, sotto altri profili, illegittima in applicazione del principio che esclude — sino alla data del 1° ottobre 1983 — ogni preclusione dell'integrazione al minimo in caso di titolarità di più trattamenti (cfr. sentenze nn. 69, 70 e 547 del 1990, 373 e 488 del 1989, 184 e 1144 del 1988 e 102 del 1982, nonché, da ultimo, sentenza n. 165 del 1992).

Anche nel caso *de quo* va eliminata la residua area di operatività della norma.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal Fondo di previdenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* CASAVOLA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

92C1254

N. 439

*Sentenza 2-13 novembre 1992*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Enti locali - Dipendenti - Forme di trattamento di fine servizio - Divieto di deliberare in senso perequativo con le indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze di illegittimità costituzionale nn. 208 e 763 del 1988) - Intervento legislativo di soppressione di quasi tutte le condizioni limitative in materia - Inammissibilità.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 17, primo comma).

(Cost., art. 3).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1991 dal

Consiglio di Stato - Sezione quarta giurisdizionale - sul ricorso proposto da Cattaneo Fabrizio contro la Regione Lombardia, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Cattaneo Fabrizio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Udito l'avv.to Eugenio Merlino per Cattaneo Fabrizio e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Il Consiglio delle Istituzioni assistenziali riunite di Pavia, con deliberazione n. 41 del 5 marzo 1980, disponeva la liquidazione, a titolo di indennità di fine servizio, di una somma a favore di Cattaneo Fabrizio, medico assistente iscritto all'I.N.A.D.E.L., dimissionario privo di anzianità sufficiente (due anni di iscrizione all'I.N.A.D.E.L. e almeno 25 anni di servizio) per conseguire la indennità premio di servizio di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 152.

Il Comitato di controllo annullava la deliberazione.

Il Cattaneo proponeva ricorso al T.A.R. di Milano. Avendolo questi rigettato, appellava al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza del 14 maggio 1991 (R.O. n. 174 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152.

Ha ritenuto che il trattamento dell'ente locale doveva considerarsi sostitutivo della indennità di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e che, quindi, ne è vietata la corresponsione ex art. 17, primo comma, della stessa legge, così come sono vietati i trattamenti migliorativi; che anche l'art. 17 della stessa legge è costituzionalmente illegittimo a seguito e per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2, primo comma, lett. a), b), c) della legge n. 152 del 1968, nella parte in cui subordinava la erogazione della indennità premio di servizio a requisiti diversi da quelli richiesti per la corresponsione della indennità di buonuscita per i dipendenti statali (sent. Corte cost. n. 208 del 1988).

Risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione per le situazioni sorte e definite prima della detta dichiarazione di incostituzionalità.

Ha aggiunto che la questione è rilevante, dovendosi fare applicazione dell'art. 17 citato.

2. — L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

2.1. — Nel giudizio si è costituita la parte privata la quale, riportandosi alle difese delle fasi precedenti, ha concluso per l'accoglimento della questione.

È intervenuta altresì, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza o la inammissibilità della questione, rilevando nella memoria che, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge del 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153, sono esclusi dalla disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 22, comma 10, del decreto-legge n. 359 del 31 agosto 1987, convertito in legge n. 440 del 29 ottobre 1987, coloro il cui servizio è cessato prima del 3 maggio 1982; che l'art. 17 della legge 152 del 1968 mira ad evitare la duplicazione del trattamento di fine servizio nella forma del cumulo tra erogazione degli Enti previdenziali e, rispettivamente, degli Enti locali.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Corte è chiamata a verificare se l'art. 17, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui, per le situazioni definite anteriormente alla sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 1988, vieta agli enti locali di deliberare forme di trattamento di fine servizio precluse dall'art. 2 della stessa legge n. 152 del 1968, nel testo non ancora emendato dalla suddetta sentenza, ma corrispondenti a quelle previste per l'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti statali (almeno un anno di iscrizione e senza riguardo all'anzianità di servizio: art. 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177), violi l'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificata sperequazione che determina in danno dei dipendenti degli Enti locali suddetti rispetto ai dipendenti dello Stato.

2. — La questione è inammissibile.

L'indennità per cessazione dal servizio, per la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, rientra nel trattamento economico complessivo spettante al dipendente anche non di ruolo, tanto che si è dichiarata la illegittimità costituzionale di disposizioni che comportano la sua esclusione o la riduzione per varie cause, tra cui le dimissioni del dipendente (sent. n. 208 del 1988).

Tra le indennità di fine rapporto deve annoverarsi la indennità premio di servizio. Attesa la sua natura previdenziale ed assistenziale nonché il carattere integrativo della pensione spettante al dipendente alla cessazione del rapporto qualunque ne sia la ragione, è da ritenersi nella sostanza analoga ed omogenea alla indennità di buonuscita e, quindi, non è giustificata una sua diversa disciplina sostanziale. Per queste ragioni è stata dichiarata (sent. n. 763 del 1988) la illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. a), b), c), della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui prevedeva, per la sua erogazione al dipendente iscritto all'I.N.A.D.E.L., condizioni limitative (iscrizione da almeno due anni e periodo di servizio variabile da 15 a 25 anni secondo la causa di cessazione dal servizio).

Con l'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge n. 440 del 1987 sono state soppresse quasi tutte le condizioni limitative e la disciplina della detta indennità è stata assimilata in tutto a quella della indennità di buonuscita degli statali.

2.1 — La indennità premio di servizio è anch'essa erogata al personale iscritto all'I.N.A.D.E.L. da almeno un anno dalla cessazione del rapporto comunque motivata ed indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione sia a favore dei dipendenti che dei loro superstiti in relazione agli anni di servizio maturati.

Però l'art. 6 del decreto-legge n. 69 del 1988, convertito in legge n. 153 del 1988 ha stabilito che gli effetti della suddetta norma decorrono dal 3 maggio 1982.

Siccome la erogazione della indennità premio è possibile a favore di tutti dipendenti senza particolari condizioni limitative, non sussiste più la necessità di erogare quei trattamenti di fine rapporto sostitutivi della suddetta indennità di cui alla norma impugnata e, quindi, non interessa verificare se quest'ultima sia o meno affetta dai denunciati vizi di illegittimità costituzionale.

Piuttosto la verifica dovrebbe riguardare le norme che, eliminando le condizioni restrittive precedenti, hanno fissato anche la decorrenza del nuovo trattamento, ed, in particolare, in data successiva alla cessazione dal servizio del ricorrente.

2.2 — Pertanto, della questione sollevata va dichiarata la inammissibilità, non trovando applicazione nella fattispecie la norma censurata e non essendo stata impugnata quella che fissa la decorrenza della erogazione senza le lamentate condizioni limitative.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

*Il Presidente:* CORSANITI

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 440

Sentenza 2-13 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Militari - Ufficiali dei carabinieri in s.p.c. - Inquadramento ed avanzamento - Retrodatazione delle promozioni rispetto a quelle del parigrado del ruolo ad esaurimento - Esclusione in deroga alla disciplina delle altre Forze armate - Peculiarità dell'ordinamento dell'Arma nell'ambito di una non irragionevole scelta legislativa - Non omogeneità delle situazioni a raffronto - Non fondatezza.

(Legge 27 dicembre 1990, n. 404, art. 10).

(Cost., artt. 3, 24, 36 e 97).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1990, n. 404 (Norme nuove in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle forze armate e del Corpo della guardia di finanza), promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione distaccata di Latina sui ricorsi riuniti proposti da Cadile Antonio ed altro contro il Ministero della difesa ed altri, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

### *Ritenuto in fatto*

I. — Nel corso di un giudizio diretto all'annullamento di provvedimenti amministrativi sfavorevoli in tema di avanzamento di ufficiali dell'arma dei carabinieri, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione distaccata di Latina, con ordinanza emessa il 7 febbraio 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1990 n. 404 (Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle forze armate e del Corpo della guardia di finanza), in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 97 della Costituzione.

Il giudice della rimessione, dopo aver rilevato l'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto inserita in una controversia di merito e quindi non proposta direttamente in via principale e dopo averne affermato la rilevanza, osserva che l'art. 24, quarto comma, della legge n. 224 del 1986 (che la norma sopravvenuta, ora impugnata, assume di interpretare autenticamente) esprime un principio generale, applicabile a tutti gli ufficiali di qualsiasi arma, inclusa quella dei carabinieri, per l'evidente esigenza di evitare che gli ufficiali in servizio permanente effettivo, da sempre considerati dal legislatore con maggior favore rispetto agli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento, possano essere scavalcati da costoro, nella decorrenza delle promozioni o degli avanzamenti, a causa della introduzione di nuove norme per questi ultimi particolarmente favorevoli.

A tale fine la norma citata (art. 24, quarto comma) dispone che gli ufficiali in s.p.e. «siano comunque promossi ...il giorno precedente a quello del compimento dell'anzianità di servizio prevista per gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento».

Successivamente è intervenuto l'art. 10 della legge n. 404 del 1990, ora impugnato, che ha espressamente escluso (con norma, appunto, di «interpretazione autentica») dal detto beneficio gli «ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri».

Il giudice *a quo*, dopo aver contestata la natura di norma interpretativa dell'articolo impugnato — il quale avrebbe invece innovato la precedente disposizione, introducendovi una (nuova) previsione derogatoria — ritiene che l'art. 10 cit. sia lesivo degli artt. 3, 24, 36 e 97 della Costituzione, in quanto la norma: *a*) introdurrebbe un'inspiegabile disparità di trattamento ai danni di una sola categoria di ufficiali in s.p.e., quella dei carabinieri, determinando per essa una progressione economica meno favorevole rispetto a quella dei pari grado di tutte le altre armi (artt. 3 e 36 della Costituzione); *b*) penalizzerebbe, in dispregio dei criteri di imparzialità e buona amministrazione, coloro che, per appartenere al ruolo ordinario, dopo aver sostenuto prove selettive, appaiono meritevoli di maggiore considerazione rispetto agli appartenenti ai ruoli ad esaurimento provenienti dal complemento e quindi assunti senza concorso (art. 97 della Costituzione); *c*) essa, inoltre, sarebbe stata adottata, tramite un apposito emendamento, quando un tribunale amministrativo regionale aveva già deciso in camera di consiglio l'accoglimento del ricorso di un ufficiale nella medesima situazione degli odierni ricorrenti nel giudizio principale, vanificando così la tutela giurisdizionale che «l'interessato e successivamente i suoi colleghi avrebbero potuto ricevere» (art. 24 della Costituzione).

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata «inammissibile o non fondata» e riservandosi di illustrare le proprie ragioni; ciò è avvenuto in una successiva memoria, nella quale si sostiene che «non ha rilievo costituzionale il principio secondo il quale gli ufficiali del servizio permanente effettivo, a parità di anzianità, debbano sempre precedere quelli del ruolo ad esaurimento», e ciò tanto più per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il cui servizio d'istituto presenta peculiarità non comparabili con quelle dei servizi degli altri ufficiali dell'esercito, diversi essendo i modelli addestrativi e professionali di organizzazione territoriale e di impiego oltretutto i parametri di avanzamento ed i limiti di età.

#### *Considerato in diritto*

1. — È stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1990 n. 404, il quale stabilisce che «il comma 4 dell'art. 24 della legge 19 maggio 1986 n. 224 deve essere interpretato nel senso che il beneficio da esso recato non sia comunque applicato agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri».

La norma, che quella impugnata dichiara di interpretare nel senso di escluderne l'applicazione all'Arma dei carabinieri, e cioè il comma 4 dell'art. 24 della legge 19 maggio 1986 n. 224, stabilisce a sua volta che «gli ufficiali del servizio permanente che, in applicazione delle norme della presente legge sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento ed aventi uguale anzianità di servizio da ufficiale, sono comunque promossi, sempre che appartenenti al ruolo ed alla specialità corrispondenti, anche in deroga alle norme di cui al successivo art. 37 della presente legge ed agli artt. 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980 n. 574, il giorno precedente a quello del compimento della anzianità di servizio prevista per gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento».

Ad avviso del giudice rimettente — che ha sollevato la questione nel corso del giudizio promosso con ricorso di due ufficiali dell'Arma dei carabinieri avverso i provvedimenti, con i quali erano state respinte le rispettive istanze dirette ad ottenere l'applicazione in loro favore dell'art. 24, quarto comma, cit., circostanza questa che rende rilevante la questione — la norma impugnata non avrebbe carattere interpretativo bensì innovativo perchè «anzichè desumere o enucleare un qualche significato già insito nella disposizione interpretata» vi aggiungerebbe «una nuova previsione legislativa... limitandone notevolmente il significato originario». Essa, perciò, relativamente all'Arma dei carabinieri, derogherebbe irragionevolmente al principio — valido per tutte le altre forze armate — secondo cui gli ufficiali in s.p.e. aventi eguale anzianità devono comunque precedere i pari grado del ruolo ad esaurimento e quindi hanno titolo alla retrodatazione delle promozioni al giorno precedente a quello in cui avvenga la promozione di questi ultimi. Con la deroga impugnata sarebbe perciò stata introdotta, per l'Arma dei carabinieri, una «non facilmente spiegabile disparità di trattamento» perchè «non appare ragionevole la decisione di privilegiare gli assunti senza concorso rispetto a quanti invece abbiano sostenuto prove selettive».

2.1. — La questione non è fondata in riferimento a tutti i parametri invocati.

Occorre al riguardo premettere che per gli ufficiali dell'Esercito sono previsti tre ruoli: quello «normale», cui accedono i provenienti dall'accademia; quello «speciale», cui accedono gli ufficiali di complemento, già iscritti nel ruolo ad esaurimento, che — parimenti ai sottufficiali in s.p.e. — abbiano superato l'apposito concorso per ufficiale in servizio permanente effettivo (art. 7 legge n. 1414 del 1964); infine, quello «ad esaurimento», nel quale permangono gli ufficiali di complemento raffermati che non abbiano superato il concorso o non vi abbiano partecipato (artt. 35 e 42, lett. a, n. 2, legge n. 574 del 1980). In tale assetto normativo la legge del 1986 (art. 24, comma 4) prevede, come si è ricordato, che, nella promozione al grado superiore, questi ultimi ufficiali, rimasti nel ruolo ad esaurimento, non possano precedere nella promozione al grado superiore i pari grado aventi eguale anzianità di servizio da ufficiale e che, provenendo dal medesimo ruolo ad esaurimento, abbiano superato il concorso e siano transitati nel ruolo (speciale) del servizio permanente effettivo, ove vengono collocati con il grado iniziale di sottotenente, perdendo il grado già raggiunto nel ruolo ad esaurimento.

2.2. — Obbiettivamente diversa è la situazione dell'Arma dei carabinieri perchè in essa — circostanza questa non tenuta presente nell'ordinanza di rimessione — in luogo dei tre ruoli di ufficiali, normale, speciale, ad esaurimento, sono previsti soltanto due ruoli, nel primo dei quali confluiscono promiscuamente gli ufficiali provenienti dall'accademia e quelli di complemento provenienti dal ruolo ad esaurimento che, parimenti ai sottufficiali in s.p.e., abbiano superato l'apposito concorso di ufficiale in servizio permanente effettivo (art. 9 della legge n. 1414 del 1964). Nel secondo (ruolo ad esaurimento) sono collocati i restanti ufficiali di complemento raffermati, che non hanno scelto la via del concorso o che, avendovi partecipato, non lo abbiano superato (artt. 35 e 42, lett. a, n. 1, legge n. 574 del 1980).

Appare evidente che per le forze armate diverse dall'Arma, data l'esistenza del ruolo «speciale» (ove confluiscono gli ufficiali provenienti dal ruolo ad esaurimento) distinto da quello normale (ove confluiscono solo quelli provenienti dall'accademia), il meccanismo della «promozione anticipata al giorno precedente» degli ufficiali transitati nel ruolo speciale rispetto alla promozione degli ufficiali di pari grado — rimasti nel ruolo ad esaurimento ed aventi eguale anzianità di ingresso nella carriera degli ufficiali di complemento — non può produrre alcuna influenza sull'assetto del ruolo normale e quindi nessuna interferenza con la carriera degli ufficiali provenienti dall'Accademia, evenienza questa ravvisabile invece per gli ufficiali dei carabinieri. Per questi, infatti, non essendo prevista differenziazione di ruoli degli ufficiali in s.p.e. in ragione della diversa provenienza, il meccanismo della promozione degli ufficiali che provengono dal ruolo ad esaurimento «il giorno precedente» a quello del compimento dell'anzianità di servizio da parte di coloro che siano rimasti nel medesimo ruolo (ad esaurimento), è tale da poter incidere sull'assetto dell'unico ruolo degli ufficiali in s.p.e. previsto per l'Arma dei carabinieri e, quindi, da sconvolgere le posizioni già conseguite dai provenienti dall'accademia. Circostanza, questa, produttiva di una conseguente non trascurabile diversità di situazioni che ancor più fa apparire non irragionevole la discrezionale scelta legislativa, nel bilanciamento fra esigenze ciascuna delle quali appare meritevole di considerazione e di cui per questa ragione spetta al legislatore di valutare le priorità, il che implica l'infondatezza anche del profilo formulato in riferimento all'art. 97 della Costituzione. Difatti, la non estensione all'Arma dei carabinieri del beneficio di cui trattasi, riflettendo una non irragionevole valutazione di priorità, non si risolve, come si asserisce nell'ordinanza di rimessione, in un privilegio «per gli assunti senza concorso» (cioè gli ufficiali rimasti nel ruolo ad esaurimento) rispetto «a quanti invece abbiano sostenuto prove selettive» per transitare fra gli ufficiali in s.p.e., in quanto il mancato riconoscimento della posizione di questi rispetto ai primi è giustificato dalla presenza di altre posizioni che il legislatore, nel suo non irragionevole apprezzamento, ha ritenuto di considerare prioritarie.

2.3. — L'evidenziata non omogeneità di situazioni, che fa escludere la denunciata irragionevolezza, rende superfluo lo stabilire se la norma impugnata abbia carattere interpretativo, come espressamente in essa dichiarato, o innovativo, come sostenuto dal giudice *a quo*, dovendosi sia nell'uno che nell'altro caso pervenire alle stesse conclusioni. Difatti, ammessa e concessa la natura innovativa della norma denunciata, questo carattere non può costituire autonomo profilo di censura, come si adombra nell'ordinanza di rinvio, nel rilievo della avvenuta emanazione della norma in pendenza di giudizi innanzi al giudice amministrativo. Anche se innovativa, la norma dovrebbe pur sempre essere valutata esclusivamente in base alla ragionevolezza della deroga che contiene.

3. — È opportuno a questo punto avvertire che l'art. 2 della legge 28 febbraio 1992 n. 217 ha conferito delega al Governo per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dei carabinieri mediante l'istituzione, per gli ufficiali in servizio permanente, anche di un «ruolo speciale». In proposito si deve osservare che, naturalmente, prima dell'esercizio della delega anzidetta la nuova disciplina non muta la situazione normativa degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri quale esistente all'epoca in cui la questione è stata sollevata, per cui la richiamata legge di delega, pur indicativa di una tendenza all'omogeneità, non può considerarsi, allo stato, *jus superveniens*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della l. 27 dicembre 1990 n. 404 (Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle forze armate e del Corpo della guardia di finanza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione distaccata di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

92C1256

N. 441

Sentenza 2-13 novembre 1992

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Trasporto - Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Trasporto viaggiatori su strada nei settori nazionale ed internazionale - Accesso alla professione - Violazione di competenze regionali - Trasposizione nell'ordinamento di norme e direttive comunitarie - Rilevanza nazionale della disciplina di settore - Spettanza allo Stato.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, rispettivamente notificati il 15 ed il 14 aprile 1992, depositati in Cancelleria il 21 ed il 30 successivi, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, concernente: «Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali», ed iscritti ai nn. 13 e 17 del registro conflitti 1992;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi gli avvocati Alberto Predieri per la Regione Toscana, Mario D'Acunti per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con due ricorsi analoghi nel contenuto le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna hanno promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine al decreto del Ministro dei trasporti n. 448 del 20 dicembre 1991 con il quale si è data attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

2. — La Regione Toscana lamenta che, per quanto concerne i trasporti di interesse regionale, si tratta di attività ricomprese nella competenza regionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, dell'art. 84 del d.P.R. n. 616 del 1977 e delle leggi quadro n. 151 del 1981 e n. 21 del 1992. Conseguentemente, il fatto che le Comunità europee siano intervenute a regolare uno specifico aspetto del servizio di trasporto, qual è quello dell'accesso alla professione, non può implicare automaticamente che, nell'attività di adeguamento alla normativa comunitaria, debba escludersi una competenza regionale al riguardo.

Al contrario, ad avviso della ricorrente, il decreto impugnato reca una regolamentazione complessiva che si traduce in singole prescrizioni lesive delle competenze regionali nelle materie dei trasporti e della istruzione professionale.

3. — Tali prescrizioni, in particolare, sono:

l'art. 9 che prevede che l'esame di idoneità professionale sia preceduto da una domanda inoltrata ad una commissione costituita presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo della Regione. Tra i documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda sta «l'attestato di frequenza ad uno dei corsi di preparazione che saranno affidati ad organismi di formazione professionale con ampia e documentata esperienza, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.» (art. 9, terzo comma, lett. a).

Detta norma contrasterebbe con le competenze regionali in materia di trasporti e di formazione professionale nella misura in cui subordina l'ammissione all'esame (e il superamento dello stesso) alla presentazione di un attestato di frequenza ad un corso che — afferma il decreto — sarà affidato «ad organismi di formazione professionale» non meglio identificati, ma comunque «previa autorizzazione» del Ministero dei trasporti.

La necessità dell'autorizzazione ministeriale, nonché la previsione generica della possibilità di affidare i corsi ad organismi che saranno indicati solo dallo stesso Ministero, comporterebbero un'illegittima ingerenza dello stesso in un ambito riservato;

l'art. 10 del decreto, che prevede che le commissioni d'esame per l'accertamento dell'idoneità professionale, siano istituite, su base regionale, con decreto del Ministro dei trasporti (e composte da un dirigente della Direzione generale della M.C.T.C.; da cinque funzionari almeno del settimo livello della Direzione generale dell'ufficio provinciale M.C.T.C. capoluogo di regione; da un rappresentante per ogni associazione nazionale di categoria o associazione locale aderente alle associazioni nazionali maggiormente rappresentative a livello nazionale).

La Regione lamenta che nella composizione della commissione non sia assicurata la presenza di alcun rappresentante di un ente — la Regione stessa — titolare di parte rilevante delle competenze sulle quali incide il provvedimento impugnato. Verrebbe con ciò illegittimamente disconosciuta e sostanzialmente negata ogni attribuzione regionale; e verrebbe altresì negato ogni rilievo ad uno strumento — l'intesa — cui la Corte ha attribuito rilevanza non solo, in generale, come modulo procedimentale tipico di composizione e prevenzione di possibili conflitti tra enti pubblici, nonché di cooperazione e leale collaborazione tra Stato e Regioni, ma anche, in particolare, nella materia della formazione professionale.

4. — Aggiunge la ricorrente che la violazione delle competenze regionali determinata dalle norme ora citate (nonché la complessiva irragionevolezza delle stesse, che andrebbe del pari censurata in relazione all'art. 3 della Costituzione) risulterebbe tanto più evidente se misurata con il contenuto dell'art. 17, primo e terzo comma, del decreto. Questo stabilisce che «in ogni momento, qualora venga accertato da parte dell'ente competente, anche a prescindere dalla verifica quinquennale di cui al terzo comma, il venire meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale e finanziaria di cui all'art. 3, l'ente stesso procede alla revoca del titolo abilitativo all'autotrasporto».

Se dunque è riconosciuta, dallo stesso testo normativo, una competenza delle Regioni (che sono precisamente tra gli «enti competenti» al rilascio delle concessioni di trasporto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 151 del 1981), non sarebbe comprensibile perché il decreto abbia inteso escluderle da ogni funzione in materia di valutazione dei requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatori su strada.

Conclude la Regione rilevando che l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 10 del decreto n. 448 del 1991 comporterebbe anche, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, la conseguenziale illegittimità degli artt. 6, secondo comma, 11, 12, 15 e 16, quarto e quinto comma.

5. — Per ragioni del tutto analoghe la Regione Emilia-Romagna ritiene che il decreto del Ministro dei trasporti (in particolare con gli artt. 2, secondo comma, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17) invada competenze regionali costituzionalmente garantite e ne chiede l'annullamento.

Ad avviso della ricorrente le disposizioni in esame si ingeriscono in maniera manifesta in settori di prerogativa regionale, quale risulta in primo luogo la materia «istruzione artigiana e professionale», di cui agli artt. 117 e 118, primo comma, della Costituzione.

Al riguardo, dovrebbero considerarsi ricomprese, nelle attribuzioni regionali, tanto l'indicazione delle materie il cui apprendimento si reputi funzionale alla qualificazione professionale da raggiungere, quanto la scelta, la composizione, la costituzione, le modalità, il funzionamento e operatività dell'organo cui compete il giudizio di idoneità.

Rientrerebbe parimenti nella competenza regionale, sotto il profilo della devoluzione della valutazione dei requisiti di idoneità professionale, anche la disciplina delle cause di esenzione dall'esame e della loro certificazione (art. 7), così come la fissazione di criteri o vincoli correlati alla reiterazione delle prove d'esame (art. 14) ed alla verifica e perdita dei requisiti stessi (art. 17).

Nel caso di specie, allo sconfinamento relativo alla materia «istruzione artigiana e professionale» (artt. 117 e 118, primo comma, della Costituzione), si cumulerebbe quello relativo alla distinta attribuzione in tema di «tramvie e linee automobilistiche», considerato l'ambito di tale nozione sancito dall'art. 84 del d.P.R. n. 616 del 1977 ed il carattere relativo del criterio territoriale preordinato al riconoscimento delle attribuzioni in discorso («anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra regione»: art. 84, primo comma, del d.P.R. n. 616 citato).

L'invasione della sfera di competenza regionale, relativamente alle norme considerate, abbraccerebbe anche l'esercizio delle funzioni delegate alle Regioni ai sensi dell'art. 85, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 e dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione.

6. — Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, di entrambi i ricorsi.

La difesa del Governo, premessa un'ampia disamina dell'oggetto e delle finalità del decreto ministeriale n. 448 del 1991, osserva come nel 1992 abbia inizio nell'intera Comunità un nuovo modello economico completamente diverso dal precedente. In questa prospettiva apparirebbe evidente la centralità della competenza professionale degli operatori che vogliono entrare nel mercato del trasporto di persone con autobus e, conseguentemente, la nuova normativa non poteva essere canalizzata entro ambiti locali, essendo volta al conseguimento di un titolo abilitante all'esercizio della professione non solo su tutto il territorio nazionale, ma anche nel più vasto ambito europeo.

Le competenze attribuite alle Regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, dal d.P.R. n. 616 del 1977 sono limitate al solo ambito territoriale di ciascuna Regione e in questi limiti esse non sarebbero affatto toccate dalla normativa in questione.

7. — Non sarebbero toccate, in particolare, quelle in tema di istruzione artigiana e professionale. Quanto all'istruzione artigiana, l'Avvocatura osserva che il decreto disciplina l'accesso alla professione dell'«imprenditore-trasportatore» (art. 1), sicché non vi sarebbe nulla che attenga all'artigianato. Quanto all'istruzione professionale, la normativa non toccherebbe i corsi professionali, ma disciplinerebbe soltanto l'accesso alla professione e l'esame di idoneità (o un'attestazione di idoneità equipollente) che fa conseguire il titolo abilitante all'esercizio della professione su tutto il territorio comunitario: non potrebbe non essere ritenuta la piena competenza statale che non interferisce con quelle regionali operanti in un contesto distinto e separato.

8. — Né un'interferenza potrebbe essere riscontrata nel punto in cui (art. 9, n. 3, lett. a) è previsto per l'esame un attestato di frequenza ad uno dei corsi di preparazione «che saranno affidati ad organismi di formazione professionale con ampia e documentata esperienza, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti»: resta ferma la competenza di qualunque organismo ente o istituto anche regionale per i corsi di formazione professionale, riservandosi lo Stato solo la verifica della sussistenza dei necessari requisiti che comprovino l'esperienza e le capacità necessarie in capo agli organismi stessi, al fine di garantire omogeneità nel rispetto delle prescrizioni comuni dettate dalla normativa comunitaria.

9. — Quanto al disposto dell'art. 17, primo e terzo comma, del decreto, che, prevedendo un potere di revoca del titolo abilitativo da parte dell'«ente competente», eventualmente regionale, dimostrerebbe l'illogicità di aver sottratto al medesimo ente qualsiasi funzione in materia di valutazione dei requisiti per l'accesso alla professione, l'Avvocatura rileva che il provvedimento ministeriale non avrebbe affatto mutato la competenza al rilascio delle concessioni o delle licenze di trasporto, ma avrebbe solo riservato allo Stato quanto concerne l'esame, o l'attestato equipollente, di idoneità professionale.

10. — In ordine alla competenza regionale in tema di tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale, si osserva che essa, con margini di operatività e confini ben delimitati, non sarebbe assolutamente toccata dal decreto, il quale, anziché l'attività di trasportatore, riguarda solo le qualità dell'imprenditore-transportatore, ponendo alle Regioni solo l'onere di verificare che chi per la prima volta accede all'attività in questione sia dotato dei requisiti che la CEE ha ritenuto indispensabili.

11. — Quanto infine alla competenza regionale in tema di noleggi e servizi di piazza, l'Avvocatura precisa che il decreto fa riferimento solo ai trasporti effettuati con autobus (art. 1). L'art. 2, n. 2, si riferirebbe, quindi, al servizio di noleggio con autobus (e non al noleggio di autovettura e al servizio di piazza): e per tale servizio varrebbero le considerazioni già svolte in ordine alla esigenza di omogeneità sul piano nazionale.

#### *Considerato in diritto*

1. — Le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna sollevano entrambe conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dei trasporti n. 448 del 20 dicembre 1991 con il quale si è data attuazione (ai sensi dell'art. 14 della legge 29 dicembre 1990 n. 428: «Legge comunitaria per il 1990») alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 (che modifica la precedente direttiva n. 562 del 12 novembre 1974) riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

Poiché i due ricorsi investono, sotto profili in larga parte coincidenti, il medesimo provvedimento governativo; i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. — Le ricorrenti lamentano, in sintesi, che il decreto ministeriale impugnato, intervenendo a disciplinare uno specifico aspetto del servizio di trasporto, relativo ai requisiti soggettivi di coloro che intendono esercitare tale professione, include anche i trasporti di interesse regionale; attività da ritenersi invece ricompresa nella competenza regionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, degli artt. 84 e 85 del d.P.R. n. 616 del 1977 e delle leggi quadro (in tema di servizi di trasporto pubblico) n. 151 del 1981 e n. 21 del 1992.

Conseguentemente, se anche la regolamentazione introdotta costituisce attuazione di una direttiva adottata dal Consiglio delle Comunità europee, non potrebbe essere esclusa una competenza regionale al riguardo, cancellandola o riassorbendola nella competenza statale di adeguamento alla normativa comunitaria. Al contrario, ad avviso delle ricorrenti, il decreto reca una regolamentazione complessiva che, non tenendo conto delle competenze costituzionalmente garantite, si traduce in singole prescrizioni lesive delle attribuzioni regionali.

Risulterebbero in particolare violate:

la competenza regionale in materia di trasporti nonché quella in materia d'istruzione artigiana e professionale, laddove il provvedimento governativo detta norme in tema di composizione, costituzione, modalità di funzionamento ed operatività, della commissione cui compete il giudizio di idoneità professionale di coloro che vogliono accedere alla professione di trasportatore (artt. 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 del decreto), escludendo ogni partecipazione regionale. Parimenti lesive delle medesime attribuzioni sarebbero anche le norme sull'individuazione delle cause di esonero dall'esame di idoneità (art. 7), così come la previsione dei criteri per la ripetizione delle prove d'esame (art. 14), o la disciplina sulla verifica e sulla perdita dei requisiti (art. 17); previsione, quest'ultima, che ad avviso della Regione Toscana dimostrerebbe la complessiva irragionevolezza del decreto (in riferimento all'art. 3 della Costituzione), in quanto, mentre esclude la Regione da ogni partecipazione alla fase di attestazione e verifica dei requisiti necessari per la concessione degli atti abilitativi, le affida poi il potere di revoca dei medesimi;

ancora la competenza in tema di «tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale», per l'indicazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari all'esercizio della professione (art. 16), nonché per il vincolo di compatibilità, rispetto alla disciplina introdotta dal decreto, della regolamentazione relativa all'esercizio dei servizi pubblici di linea ed all'attività di noleggio con conducente (art. 2, secondo comma: censura questa prospettata dalla sola Regione Emilia-Romagna).

3.1. — I ricorsi non sono fondati.

Il decreto in esame traspone nell'ordinamento interno la disciplina dettata dalle citate direttive comunitarie in tema di «accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali».

Gli obiettivi che la normativa si propone di realizzare sono strumentali all'attuazione della politica comune dei trasporti (la cui instaurazione è prevista dallo stesso Trattato istitutivo CEE), e sono resi espliciti nella direttiva n. 562 del 1974; si tratta, in breve, del coordinamento delle condizioni di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori in modo da favorire l'effettivo esercizio del diritto alla libertà di stabilimento, del miglioramento della qualifica di trasportatore al fine del risanamento del mercato, di una migliore qualità del servizio e di una maggiore sicurezza stradale.

A tal fine le fonti comunitarie pongono una minuziosa regolamentazione della materia delineando la figura, non già del semplice autotrasportatore, bensì dell'«imprenditore-transportatore», imponendogli la conoscenza delle nozioni di base per una corretta gestione imprenditoriale e dettandone le caratteristiche specifiche di idoneità morale, di capacità finanziaria e di capacità professionale; requisito, quest'ultimo da accertarsi mediante esame scritto su di un elenco di materie indicate dalla stessa direttiva ed allegato al decreto in esame.

3.2. — Ciò posto risulta evidente la rilevanza nazionale dell'interesse sotteso all'attuazione del programma comunitario, mentre l'esigenza di uniformità nella sua applicazione è intrinseca (cfr. in materia analoga la recente sent. n. 382 del 1992), e rappresenta anzi il contenuto dell'obbligo che lo Stato assume verso la Comunità, non potendosi ipotizzare alcun intervento frazionato o condizionato da limiti territoriali a fronte di una normativa volta al conseguimento di un titolo abilitante all'esercizio della professione, non solo su tutto il territorio nazionale, ma anche nel più vasto ambito europeo.

Di qui la complessiva legittimità dell'intervento dello Stato, anche a fronte delle attribuzioni regionali.

Le ricorrenti agiscono infatti a tutela delle competenze loro attribuite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e dai d.P.R. nn. 5 del 1972 e 616 del 1977 in materia di trasporti e d'istruzione professionale; ma, nei limiti in cui dette competenze sono affidate alle Regioni, esse non risultano affatto lese dalla normativa in esame.

3.3. — È del tutto evidente, in primo luogo, che la materia dei trasporti nazionali o internazionali (poiché di questa si verte) non può essere confusa con quella dei trasporti d'interesse locale, attribuita alle Regioni ma assolutamente delimitata al solo ambito territoriale di ciascuna di esse, come chiaramente dispone l'art. 117 della Costituzione («tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale») e ripetono l'art. 1 del d.P.R. n. 5 del 1972 e gli artt. 84 e 85 del d.P.R. n. 616 del 1977; limite che, del resto, è esplicito anche nella legge regionale n. 14 del 28 febbraio 1984 adottata dalla ricorrente Regione Toscana (art. 2: «...servizi di trasporto pubblico locale...che si svolgono nel territorio della Regione Toscana, ed eventualmente in quello di altra Regione limitrofa per una parte non prevalente, con esclusione di quelli di competenza dello Stato»).

3.4. — Per quanto poi attiene all'istruzione professionale, occorre rilevare che il decreto non involge evidentemente la competenza regionale all'organizzazione ed alla gestione di corsi professionali, ma intende solo riservare allo Stato (art. 9, nella sua corretta interpretazione) la verifica del rispetto delle prescrizioni direttamente dettate dalla normativa comunitaria, al fine di garantirne uniformità nell'attuazione.

Ed anche per quanto riguarda le norme relative agli scrutini finali dei corsi, alle materie d'esame, alla composizione ed all'attività delle commissioni d'esame o ai casi di esenzione (artt. 7, 10, 11, 12, 13, 14 e 15), si tratta, in piena evidenza, o di disciplina dettata direttamente ed esaustivamente in sede comunitaria (quale, ad esempio, l'elencazione delle materie d'esame), o di aspetti della materia che la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto di spettanza statale. Già con le sentenze n. 89 del 1977 e n. 165 del 1989 — giudicando in conflitti di attribuzione sollevati nei confronti di alcuni decreti ministeriali relativi a corsi professionali per esercenti l'attività commerciale — la Corte riconobbe l'appartenenza allo Stato della fase valutativa dei risultati della frequenza ai corsi «dal momento che tale verifica abilita all'esercizio dell'attività commerciale nell'intero territorio nazionale, ed attiene pertanto alla materia del commercio di competenza statale».

Ove quindi si consideri che anche in questa sede il superamento dell'esame (unitamente al possesso degli altri requisiti) abilita all'esercizio della professione quantomeno su tutto il territorio nazionale, non possono che essere confermate le medesime conclusioni.

4. — Parimenti infondata risulta la censura prospettata dalla sola Regione Emilia-Romagna in ordine all'art. 2, secondo comma, del decreto, che assoggetta a vincolo di compatibilità (rispetto alla disciplina introdotta dal decreto stesso) «l'esercizio dei servizi pubblici di linea e l'attività di noleggio con conducente».

Escluso, per le ragioni prima indicate, che la norma risulti lesiva della competenza regionale in materia di trasporti, non sussiste neanche la dedotta lesione delle funzioni delegate (ex artt. 118, secondo comma, della Costituzione e 85 del d.P.R. n. 616 del 1977) in tema di «Regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi di piazza», in quanto il decreto fa riferimento solo ai trasporti effettuati con autobus (art. 1) e, conseguentemente, la disposizione in esame può riferirsi solo al servizio di noleggio con autobus e non al noleggio di autovetture e al servizio di piazza.

Val la pena sottolineare che anche le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi di piazza sono delegate alle Regioni (ai sensi dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977) con il già evidenziato limite del loro ambito territoriale.

5. Quanto, infine, alla dedotta irragionevolezza della previsione (art. 17) che affida all'«ente competente», eventualmente regionale, i poteri di controllo e di revoca sui titoli abilitativi, mentre il medesimo ente è escluso da ogni partecipazione al loro rilascio, è appena il caso di osservare che la verificata spettanza allo Stato delle nuove funzioni previste dal decreto ministeriale, ed in particolare di quelle in tema di accertamento del requisito d'idoneità professionale, non involge le attribuzioni degli enti competenti (Stato, Regioni, comuni) al rilascio delle concessioni o delle licenze, i quali continuano a svolgere i medesimi compiti, verificando, positivamente in sede di rilascio, e negativamente in sede di revoca, la sussistenza dei requisiti necessari, e quindi anche di quelli direttamente previsti dalla disciplina comunitaria.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudici, dichiara che spetta allo Stato esercitare le funzioni previste dagli artt. 2, secondo comma, 6, 7, da 9 a 17, del decreto del Ministro dei trasporti n. 448 del 20 dicembre 1991, recante: «Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989, che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

*Il presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* FERRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

92C1257



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 38

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 3 novembre 1992  
(della provincia autonoma di Bolzano)*

**Contabilità pubblica - Verifica amministrativo-contabile alla U.S.L. n. 2 di Merano da parte di un dirigente dei servizi ispettivi di finanza - Asserita indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di sanità pubblica e vigilanza sugli enti sanitari ed ospedalieri, considerati anche i controlli già effettuati dal Ministro del tesoro sulle U.S.L. tramite i collegi di revisori - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 107/1987.**

**(Lettera-avviso del Ministro del tesoro in data 22 agosto 1992, n. prot. S.I./5497).**

**(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4, primo comma, cifra 7, 9, primo comma, cifra 10, e 16).**

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 6139/1992 del 19 ottobre 1992 (all. 1), rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtù di procura speciale del 20 ottobre 1992, regata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta ed ufficiale rogante (rep. n. 16554; all. 2), dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliato in Roma, piazza Borghese n. 3, ricorrente; contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione alla lettera-avviso del Ministro del tesoro datato 22 agosto 1992, prot. n. S.I./5497, recante «verifica amministrativo-contabile alla u.s.l. n. 2 di Merano», pervenuta in data 1<sup>o</sup> settembre 1992.

1. — In base allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione, la funzione ispettiva e di vigilanza nei riguardi delle unità sanitarie locali operanti nel territorio delle province autonome di Bolzano e Trento è riservata alle province stesse.

In particolare va rilevato che la competenza primaria in tema di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri, attribuita ai sensi dell'art. 4, n. 7 dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, è stata trasferita con l'art. 15 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, alla provincia autonoma di Bolzano nella parte in cui prevede il «controllo sugli atti e sugli organi delle unità sanitarie locali. Il controllo sugli atti e sugli organi dell'unità sanitaria locale è esercitato dalla giunta provinciale, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Per le modalità ed i termini del controllo si applicano le norme di cui alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono soggette al controllo anche di merito le deliberazioni riguardanti: 1) i regolamenti o provvedimenti di portata generale aventi analoga natura, compresi i regolamenti organici del personale; 2) i bilanci e loro variazioni; 3) i piani ed i programmi annuali e pluriennali; 4) le convenzioni per l'erogazione di prestazioni sanitarie».

Non solo, ma in sede di chiusura del pacchetto con il recente d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, recante «norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate» è stato disposto all'art. 1, che: «la regione Trentino-Alto Adige disciplina il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari. Alle province autonome competono le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari; nell'esercizio di tali potestà esse devono garantire l'erogazione di prestazioni igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli *standards* minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria. Le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto».

2. — Si aggiunga che per espressa disposizione dell'art. 4, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, per chiudere nei confronti delle due province autonome di Trento e Bolzano la discussione sorta in materia di indirizzo e coordinamento è stato definitivamente statuito che «nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo».

3. — Poste queste premesse l'impugnata lettera-avviso del 28 agosto 1992 del Ministro del tesoro, indirizzata alla provincia autonoma di Bolzano Assessorato alla sanità (e per conoscenza al comune di Merano) che informa «l'assessorato regionale di aver disposto, a norma dell'art. 29 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, l'esecuzione — da parte di un dirigente dei servizi ispettivi di finanza — di una verifica amministrativo contabile alla unità sanitaria locale n. 2 di Merano», costituisce una palese violazione delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma di Bolzano ed invade le competenze provinciali. Pertanto, la lettera viene impugnata per il seguente motivo di

#### DIRITTO

Violazione delle competenze provinciali di cui all'art. 4, primo comma cifra 7; art. 9, primo comma cifra 10, ed art. 16, primo comma del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, tra cui il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, ed in particolare per violazione dell'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

1. — L'impugnata lettera-avviso del 28 agosto 1992 del Ministro del tesoro che preannuncia una verifica amministrativo contabile all'u.s.l. di Merano è lesiva delle competenze provinciali in quanto il Ministro del tesoro è sprovvisto del potere di effettuare «verifiche amministrativo contabili» (e relative ispezioni) in materia di enti sanitari ed ospedalieri, visto che tale potere spetta esclusivamente alla provincia autonoma di Bolzano, alla quale è attribuita la competenza amministrativa e di vigilanza in materia.

2. — Come è stato già accennato sopra, per l'espresso disposto dall'art. 4, n. 7 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la competenza primaria in tema di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri spetta alla regione autonoma Trentino-Alto Adige che — per quanto riguarda la vigilanza — ha trasferito tale competenza alla provincia autonoma di Bolzano (art. 15, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6).

Inoltre, ai sensi dell'art. 9, n. 10 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige spetta alla provincia autonoma la competenza concorrente in materia di igiene e sanità.

Per l'espresso disposto dell'art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dell'art. 2 del d.P.R. n. 474/1975 alla provincia autonoma di Bolzano spetta anche la potestà amministrativa.

Successivamente in sede di chiusura del pacchetto è stato stabilito con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, con l'art. 1, che alle province autonome competono potere legislativo ed amministrativo attinente al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari.

3. — In esecuzione delle sue competenze in ordine alla gestione e vigilanza sugli enti sanitari ed ospedalieri la provincia autonoma ha istituito con l'art. 26 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33 lo «ufficio economia sanitaria», al quale sono attribuite le seguenti funzioni: «a) assegnazione delle unità locali dei mezzi finanziari di parte corrente; b) elaborazione degli indicatori di costo; c) controllo sull'impiego dei fondi e revisione dei fattori di costo; d) rendicontazione allo Stato; e) coordinamento in materia di contabilità delle unità sanitarie locali; f) rapporti con il sistema informativo provinciale».

4. — Al Ministro del tesoro, invece, non spetta un potere diretto di vigilanza o di ispezione sulle singole u.s.l., ma solo quel rapporto indiretto relativo alla rendicontazione allo Stato che si svolge fra lo Stato e la provincia autonoma di Bolzano.

Infatti, anche il finanziamento statale non viene fatto in via diretta alle singole u.s.l., ma tramite il fondo sanitario provinciale che è stato istituito con l'art. 27, della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33 e nel quale confluiscono sia i finanziamenti statali, sia quelli provinciali: «Fondo sanitario provinciale. Il fondo sanitario provinciale è costituito dall'insieme dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio di previsione della provincia per l'attuazione della legislazione vigente in materia. Il fondo di cui al primo comma è finanziato con le assegnazioni dello Stato sul fondo sanitario nazionale, di cui al primo comma è finanziato con le assegnazioni dello Stato sul fondo sanitario nazionale, di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, ove le assegnazioni dello Stato si rivelino insufficienti, con stanziamenti integrativi della provincia. Qualora nel corso dell'esercizio finanziario vengano disposte a favore della provincia maggiori assegnazioni per la spesa sanitaria, le stesse sono portate in decurtazione dell'eventuale integrazione provinciale, fino alla concorrenza del relativo ammontare. In caso di ripiano dei disavanzi di gestione pregressi delle unità sanitarie locali, disposto dallo Stato con carattere di generalità, i finanziamenti integrativi ai sensi del secondo comma, sono recuperati ed acquisiti alle contrali del bilancio provinciale».

In altre parole al Ministro del tesoro non spetta alcuna competenza di «verifica» presso la singola unità sanitaria locale, ma esso deve acquisire i dati dalla provincia autonoma di Bolzano in sede di rendiconto.

5. — Presso ogni unità sanitaria locale sono, inoltre, istituiti i collegi dei revisori. Il Ministro del tesoro ha puntualmente esercitato i suoi controlli tramite il revisore dei Conti da esso designato. Sul punto vedasi la sentenza della Corte costituzionale del 7 aprile 1987, n. 107, che dà particolare rilievo al «Collegio dei revisori, mediatore in materia finanziaria, amministrativo-contabile, tra le unità sanitarie locali da una parte e le regioni e lo Stato dall'altra; tramite necessario d'informazione e controllo della gestione, del flusso della spesa delle unità sanitarie locali».

6. — Non v'ha dubbi che l'amministrazione Statale non può direttamente accedere ad uffici ed enti provinciali (o regionali) ma che si deve servire di un raccordo come lo è in effetti il collegio dei revisori dei conti e come lo è l'ufficio di economia sanitaria (istituto successivamente alla sentenza costituzionale), che stanno alla base del rapporto diretto Stato-provincia autonoma.

7. — La provincia autonoma di Bolzano ha subito, dopo il ricevimento della lettera-avviso 22 agosto 1992, avanzato delle proteste, ribadendo che nessun potere poteva spettare al Ministro del tesoro ad eseguire ispezioni o verifiche presso le u.s.l. aventi sede nel territorio della provincia di Bolzano.

In seguito alle legittime proteste avanzate dalla provincia autonoma di Bolzano in ordine alla preannunciata verifica amministrativo-contabile il Ministro non ha revocato, ma ha soltanto «sospeso temporaneamente» (con telex n. 172029 del 4 settembre 1992) l'esecuzione, precisando che il potere di ispezione del Ministro del tesoro sarebbe un potere così ampio e dalla portata potenzialmente generale da interessare in modo diretto o indiretto le Finanze dello Stato e quindi la totalità dei pubblici uffici.

8. — In realtà da nessuna disposizione di legge e da nessun principio dell'ordinamento è desumibile che il termine vigilanza si riferirebbe soltanto alla «vigilanza in senso stretto» come afferma il Ministro del tesoro e non a quel specifico potere ispettivo e di verifica del quale intende avvalersi il Ministro del tesoro.

Anzi, proprio perché il potere di vigilanza del Ministro del tesoro è di portata generale, esso è limitato da tutte le leggi successive e speciali con esso incompatibili.

Non solo, ma le norme che sottraggono alle amministrazioni statali (compreso il Ministro del tesoro) la competenza amministrativa in merito sono di rango costituzionale (statuto) o comunque rinforzato (norme di attuazione) e prevalgono in ogni caso su regi decreti e leggi dell'anteguerra cui il Ministro del tesoro fa riferimento (vedi la lettera-avviso impugnata che si richiama al r.d. del 18 novembre 1923, n. 2440 e alla legge 26 luglio 1939, n. 1037).

A prescindere da tutte le norme statutarie e di attuazione surrichiamate, siano anche di fronte ad una palese violazione dell'art. 4 del d.lgs. del 16 marzo 1992, n. 266. Per chiudere nei confronti delle due province autonome di Trento e Bolzano la discussione sorta in materia di indirizzo e coordinamento è stato definitivamente statuito che «Nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo».

Non vale sostenere che l'art. 4 del d.lgs. n. 266/1992 non si riferisce al potere ispettivo, ma solo alla «vigilanza» in senso stretto, quando tutta la funzione amministrativa, compresa la vigilanza, è stata attribuita alla provincia autonoma di Bolzano.

Anche dal chiaro testo dell'art. 4 risulta, infatti, esplicitamente l'esclusione di qualsiasi ingerenza amministrativa statale (compresa ovviamente la vigilanza), nelle materie che spettano alla provincia.

. P. Q. M.

*Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, previa sospensione dell'impugnata lettera-avviso del 22 agosto 1992, dichiarare la competenza della provincia autonoma di Bolzano ricorrente e per l'effetto, annullare in parte qua la lettera-avviso del Ministro del tesoro datata 22 agosto 1992, prot. n. S.I./5497, recante «verifica amministrativo-contabile alla unità sanitaria locale n. 2 di Merano».*

*Si depositano con il presente atto, oltre alla lettera-avviso impugnata il 22 agosto 1992 i seguenti documenti:*

1) *Autorizzazione a stare in giudizio (deliberazione della giunta provinciale di Bolzano n. 6139/92 del 19 ottobre 1992);*

2) *Procura speciale rep. n. 16554, datato 20 ottobre 1992.*

Roma, addì 23 ottobre 1992

Avv. prof. Roland Riz - Avv. prof. Sergio PANUNZIO

N. 39

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 3 novembre 1992  
(della regione Liguria)*

**Finanza regionale - Accreditamento alla regione Liguria di somme inferiori a quelle richieste in sede di prelevamento dal conto corrente infruttifero alla stessa intestato per far fronte ad impellenti necessità di cassa - Asserita indebita invasione della sfera di autonomia finanziaria della regione esplicitandosi nella «piena ed immediata disponibilità delle somme» ad essa spettanti - Richiamo a sentenze della Corte costituzionale nn. 243 e 244 del 1988.**

**(Vaglia del Tesoro-Tesoreria centrale dello Stato n. 2707 del 20 agosto 1992).**

**(Cost., artt. 117, 118 e 119).**

Ricorso per conflitto di attribuzione per la regione Liguria, in persona del Presidente *pro-tempore* della giunta regionale, autorizzato con delibera della giunta stessa n. 4541 dell'8 ottobre 1992, rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dell'avv. Giuseppe Petrocelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianpaolo Zanchini, in Roma, via degli Scipioni 288 contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica avverso il vaglia del Tesoro, tesoreria centrale dello Stato, n. 2707 del 20 agosto 1992 e, comunque, avverso il comportamento significativo con il quale lo Stato, e per esso il Ministro del tesoro, a fronte della richiesta della regione Liguria in data 11 agosto 1992 di poter prelevare dal proprio conto corrente n. 22078 tenuto presso la tesoreria centrale dello stato ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, la somma di lire 38 miliardi e 100 milioni, si è vista accreditare la sola somma di lire 20 miliardi.

Con il presente ricorso, la regione Liguria si duole della pesante compressione della propria autonomia finanziaria — garantita in primo luogo, dall'art. 119 della Costituzione — attuata mediante l'emissione del vaglia di cui in epigrafe, e comunque mediante il comportamento concludente con il quale lo Stato (per il tramite del Ministro del tesoro), a fronte della richiesta regionale in data 11 agosto 1992 di effettuare un prelievo di L. 38.100.000.000 dal proprio conto corrente n. 22078 tenuto presso la tesoreria centrale dello Stato ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, (doc. n. 2) le ha accreditato la sola somma di L. 20.000.000.000, riducendo, pertanto, arbitrariamente di ben 18 miliardi e 100 milioni il *quantum* spettante alla regione stessa.

Siffatti «tagli» di accrediti da parte del Ministero del tesoro non sono del tutto nuovi, giacché già nei mesi di novembre e dicembre dello scorso anno si verificarono inopinatamente erogazioni inferiori alle richieste; tuttavia, nel corso del 1992 il fenomeno ha raggiunto dimensioni insostenibili, se sol si pone mente al fatto che, già nel primo semestre, per ben quattro volte lo Stato ha messo a disposizione della regione Liguria somme di gran lunga inferiori a quelle per le quali s'era fatto richiesta di accredito. (Docum. alleg.).

A fronte della situazione ora descritta, la regione Liguria, con nota n. 98659/2217 in data 28 agosto 1992 a firma del presidente della giunta regionale chiedeva nuovamente di vedersi accreditare i 18 miliardi e 100 milioni di cui s'è sopra narrato, mai messi a disposizione da parte statale (doc. in atti).

Poiché a quella richiesta non seguiva alcun riscontro, alla regione Liguria non restava altra scelta che quella di adire codesta Corte per far dichiarare l'invasione da parte statale della sfera di competenza ad essa costituzionalmente attribuita dagli artt. 119, 117 e 118 della Costituzione, invasione concretatasi nelle impossibilità di disporre prontamente delle proprie risorse finanziarie, e di realizzare, in tal modo, la propria autonomia legislativa ed amministrativa.

Ora, ad una compiuta analisi, appare evidente come il comportamento statale qui denunciato non trovi la minima giustificazione nella normativa di riferimento, ed — in particolare — nella legge del 29 ottobre 1984, n. 720, che ha introdotto il cd. sistema della «tesoreria unica».

Ed invero, a ben vedere, la legge n. 720 citata ribadisce — per ciò che attiene ai rapporti Stato-regioni — il sistema già introdotto dall'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, a tenore del quale gli enti ivi elencati (tra i quali — appunto — le regioni), mentre dovevano soggiacere al divieto di mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'art. 5 r.d.-l. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni per un importo superiore ad

una certa percentuale delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti stessi (attualmente: il 3% ai sensi dell'art. 16 della legge 12 luglio 1991, n. 202), — correlativamente — erano obbligati a far affluire in appositi conti correnti tenuti presso la tesoreria dello Stato le assegnazioni ed i contributi di loro spettanza.

La portata della normativa ora citata equivaleva sostanzialmente all'introduzione dell'obbligatorietà giacenza dei fondi regionali presso la tesoreria dello Stato, onde impedire ristagni di liquidità (destinate a rimaner depositate presso le aziende di credito), nel caso gli enti presentassero eccedenza di cassa rispetto alle necessità immediate: in tal modo, lo Stato ha limitato l'onere derivante a suo carico da quelle provviste di fondi anticipate rispetto alla effettiva capacità di spesa degli enti.

Ma se questa è la reale portata della normativa di settore, ne discende automaticamente che lo Stato, all'interno del limite del 3% di cui s'è sopra detto, non ha alcun potere di ostacolare la disponibilità delle somme occorrenti alle regioni per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali, dovendo limitarsi a metter a disposizione di queste ultime i fondi di loro spettanza giacenti nelle relative contabilità speciali senza ritardi e — soprattutto — senza indebite riduzioni. In caso contrario, egli realizza un anomalo controllo sulla gestione finanziaria regionale, in aperta violazione dell'art. 119 della Costituzione (e — di riflesso — degli artt. 117 e 118 della Costituzione), posto che l'autonomia finanziaria è strettamente correlata e strumentale alla piena esplicazione dell'autonomia legislativa ed amministrativa delle regioni).

L'assunto trova, d'altronde, conferma nella giurisprudenza di codesta Corte, che in più riprese si è espressa in materia, enucleando una serie di principi-cardine, tra i quali possono essere ricordati i seguenti:

a) non può essere preclusa in alcun modo alle regioni la facoltà di disporre delle proprie risorse «nel senso di valutarne discrezionalmente la congruità rispetto alle necessità concrete e di indirizzarle verso gli obiettivi rispondenti alle finalità istituzionali» (sent. n. 307/1983); ne discende che il sistema normativo in virtù del quale si è fatto limitata per le regioni la possibilità di mantenere le loro disponibilità presso aziende di credito, non può in alcun modo prestarsi a menomare quella facoltà, rispondendo semplicemente ad una *ratio* di controllo del flusso delle disponibilità di cassa degli enti destinatari della norma;

b) dev'essere esclusa da parte statale ogni applicazione della legge n. 720/1984 suscettibile di creare in danno delle regioni «il pericolo di improvvisi vuoti di cassa che pregiudicherebbero il buon andamento della P.A. e — paradossalmente — frustrerebbero gli intenti cui mira la legge n. 720, imponendo alle regioni di ricorrere ad onerose anticipazioni per fronteggiare le spese indilazionabili» (sent. n. 243/1985);

c) «per quanto sancita solo dal quarto comma dell'art. 1 della legge n. 720/1984 con riferimento agli enti ed organismi inclusi nella tabella A, la garanzia della piena ed immediata disponibilità delle somme giacenti nelle rispettive contabilità speciali, non può non concernere qualunque istituzione riguardata dalla legge n. 720» (sentenza nn. 243 e 244 del 1985);

d) gli atti ed i comportamenti statali applicativi della legge n. 720 non devono contrastare con il fondamento giustificativo della legge stessa, che è di coordinamento finanziario (sentenza n. 242/1985);

e) una applicazione della legge n. 720 di parte statale in senso contrario ai principi di cui sopra deve trovare rimedio per mezzo dello strumento del conflitto di attribuzione.

I principi elaborati da codesta Corte portano con chiarezza ad escludere che il sistema di «tesoreria unica» possa esser utilizzato come vero e proprio strumento di controllo della autonomia finanziaria regionale, controllo che lo Stato viene a realizzare nel momento in cui accredita alle regioni somme in misura ridotta rispetto alle richieste, in violazione degli artt. 119, 117 e 118 della Costituzione.

#### P. Q. M.

*Si chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso per conflitto di attribuzione, dichiari che non spetta allo Stato privare la regione Liguria della piena ed immediata disponibilità delle proprie somme giacenti presso la tesoreria centrale dello Stato ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720 e che, nel rispetto del limite del 3% di cui all'art. 16 della legge n. 202/1991, spetta alla regione Liguria l'immediato accredito di tutte le somme periodicamente richieste per fronteggiare il fabbisogno di cassa.*

*Si depositano:*

*vaglia del tesoro n. 2707 del 20 agosto 1992 (atto impugnato);*

*richiesta in data 11 agosto 1992, al Ministero del tesoro di prelevamento dal c/c intestato alla regione Liguria n. 22708;*

*analoghe richieste della regione Liguria in data 25 febbraio 1992, 7 aprile 1992, 17 aprile 1992 e 29 aprile 1992;*  
*comunicazioni del servizio regionale rapporti con gli organi centrali attestanti l'emissione da parte del Ministero del tesoro dei vaglia di accredito relativi alle richieste di cui al precedente punto 3;*  
*richieste di emissione degli ordinativi di incasso dei vaglia di cui al punto precedente;*  
*estratti del c/c n. 22708 dei mesi di aprile ed agosto 1992;*  
*nota del servizio ragioneria n. 98659/2217 del 28 agosto 1992;*  
*delibera giunta regionale n. 4541 dell'8 ottobre 1992 di autorizzazione alla proposizione del ricorso.*

Genova - Roma, addì 9 ottobre 1992

Avv. Giuseppe PETROCELLI

92C1223

N. 40

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 5 novembre 1992*  
*(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

**Regione Puglia - Trattati e convenzioni internazionali - Intesa sulla materia dell'avviamento al lavoro, lo sviluppo della capacità imprenditoriale e l'aggiornamento professionale dei dipendenti del Ministero del lavoro albanese - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia di rapporti internazionali e violazione del principio di leale cooperazione per la mancanza del preventivo assenso del Governo alla iniziativa in questione.**

**(Atto d'intesa «dichiarazione d'intenti» stipulata a Tirana (Albania) l'11 luglio 1992 tra la regione Puglia ed il Ministero del lavoro e dell'educazione albanesi).**

Ricorso per conflitto di attribuzione per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la sede di questa in Roma, via dei Portoghesi, 12, legalmente domiciliato, contro la regione Puglia in persona del presidente della giunta regionale in carica, per la dichiarazione che spetta allo Stato, e non alla regione, a norma degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione il potere relativo alla determinazione della politica estera e alla stipulazione di accordi con Stati esteri e conseguentemente per l'annullamento dell'atto di intesa «Dichiarazione di intenti» stipulato a Tirana (Albania) l'11 luglio 1992 tra la regione Puglia e il Ministero del lavoro e dell'educazione albanesi.

FATTO

Con nota pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 agosto 1992 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato che l'11 luglio 1992, in Tirana era stata stipulata tra la regione Puglia e il Ministero del lavoro e dell'educazione albanesi una «dichiarazione di intenti» in materia di formazione, riqualificazione, aggiornamento professionale e di avviamento al lavoro in Italia di cittadini albanesi.

In precedenza, con telegramma 9 luglio la regione Puglia aveva chiesto l'assenso del governo sulla missione in Albania dell'assessore regionale alla formazione professionale e del dirigente dell'ufficio studi e programmazione dello stesso assessorato.

A tale richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva disposto con telex del 15 luglio negando l'assegno governativo perché non era stato fornito alcun elemento informativo sulla natura e gli scopi della missione né resa possibile, data la tardività della richiesta, l'acquisizione degli indispensabili elementi di giudizio e dei pareri degli organi competenti.

Avverso l'atto stipulato a Tirana dalla regione Puglia in difetto della prescritta intesa con il governo il Presidente del Consiglio dei Ministri propone ricorso con il presente atto per i seguenti

## MOTIVI

La «dichiarazione di intenti» redatta a Tirana l'11 luglio 1992 è stata sottoscritta dai rappresentanti della regione Puglia senza che sulla iniziativa fosse stato acquisito l'assenso del Governo. Tale circostanza appare sufficiente per concludere che con l'iniziativa la regione ha ingiustamente invaso la sfera di competenza in materia di rapporti internazionali riservata agli organi centrali dello Stato.

Né potrebbe in alcun modo sostenersi che il diniego di assenso sia ingiustificato o immotivato. Dagli atti risulta che nessuna informazione era stata fornita dalla regione sull'oggetto e gli scopi della missione in Albania. L'intempestività della richiesta, avanzata appena un giorno prima dell'inizio della missione, non aveva d'altra parte consentito agli organi governativi l'espletamento di alcuna attività istruttoria. È insomma non solo mancata del tutto quella leale collaborazione che dovrebbe sempre essere alla base dei rapporti tra Stato e regione ma la regione in questo caso ha addirittura callidamente tentato di aggirare il temuto ostacolo dell'intesa con il governo, con ciò dimostrando all'evidenza che la prima ad essere convinta dell'invasione di competenza era proprio la regione stessa.

Le esposte considerazioni sono indubbiamente sufficienti a dare fondamento alla richiesta di annullamento dell'atto.

Per mero scrupolo difensivo si può ulteriormente osservare che è comunque da escludere che l'atto di possa configurare come di mero rilievo internazionale. La «dichiarazione di intenti», infatti, non è stata stipulata dalla regione con un'ente omologo dello Stato albanese ma direttamente con i rappresentanti degli organi centrali di esso.

Inoltre, va rilevato che il manifestato proposito di stipulare veri e propri accordi si riferisce in parte a materie, quali l'avviamento al lavoro, lo sviluppo della capacità imprenditoriale e l'aggiornamento professionale di dipendenti del Ministero del lavoro albanese, che certamente esulano dalle competenze regionali e, peraltro parte, in materia che, pur rientrando nelle competenze regionali, tuttavia non hanno quella rigorosa delimitazione all'ambito locale che è il presupposto stesso della competenza regionale.

Infine va osservato che con l'intesa si è anche provveduto ad istituire un organo permanente misto, composto da rappresentanti del governo albanese e della regione Puglia. E la istituzione di organismi internazionali è certamente fuori dalla ipotesi di attività regionale di mero rilievo internazionale ma entra appieno nelle categorie dei rapporti internazionali veri e propri.

*Per le suesposte argomentazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri: chiede che la Corte costituzionale voglia, in accoglimento del presente ricorso, confermare che spetta esclusivamente agli organi centrali dello Stato la determinazione dei rapporti con gli altri Stati e conseguentemente annullare perché invasiva di tale competenza dello Stato, la «dichiarazione di intenti» stipulata a Tirana l'8 luglio 1992 dalla regione Puglia, in difetto della previa intesa con il Governo.*

*Con l'originale del ricorso munito della relazione di notificazione alla regione Puglia saranno depositati i seguenti documenti:*

- 1) nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 21 agosto 1992;*
- 2) copia della «dichiarazione di intenti» di Tirana dell'11 luglio 1992;*
- 3) copia del telegramma 9 luglio 1992 della regione Puglia;*
- 4) copia del telex 15 luglio 1992, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Roma, addì 15 ottobre 1992

Carlo SALIMEI - Avvocato dello Stato

N. 67

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 novembre 1992  
(dal Presidente del Consiglio dei Ministri)*

**Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione provinciale per l'espletamento di «compiti» corrispondenti agli scopi istituzionali della provincia autonoma di Bolzano - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale, considerata l'inclusione tra i «compiti» di detta società di numerose attività (consulenze, perizie, prove, analisi) svolte normalmente da professionisti o da istituzioni universitarie e la creazione di una situazione di monopolio nel settore terziario - Legiferazione non consentita in materia privatistica attesa la diversa disciplina rispetto al codice civile stabilita dalla legge impugnata relativamente all'approvazione dello statuto di detta società - Incidenza sulla libertà di iniziativa economica.**

**(Delibera legislativa riapprovata dal consiglio provinciale di Bolzano l'8 ottobre 1992).**

**(Cost., artt. 4, 5, 41, 43 e 120, terzo comma; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9 e 16).**

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato nei confronti della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale in carica, avverso la delibera legislativa riapprovata dal consiglio provinciale l'8 ottobre 1992, comunicata al commissario del governo il 14 ottobre 1992, e recante «istituzione di una società per i controlli tecnici».

Con telegramma 2 luglio 1992 il governo ha rinviato la delibera legislativa 3 giugno 1992 poi riapprovata, con talune modifiche (così, la aggiunta all'art. 1, primo comma, lettera *a*, la soppressione dell'art. 1, quinto comma, la modifica dell'art. 2, quarto comma e la aggiunta di un art. 5).

La delibera legislativa anzidetta prevede la «istituzione di una società» di diritto privato a prevalente partecipazione provinciale per l'espletamento di una amplissima gamma di «compiti» (parola questa non coerente con quella di «oggetto sociale»), elencati nell'art. 1, primo comma. Il successivo secondo comma, sottolinea come «l'attività posta in essere dalla predetta società di diritto privato deve essere corrispondente agli scopi istituzionali della provincia autonoma, configurandosi come strumento funzionale all'esercizio di compiti riconducibili alla sfera di attribuzione della stessa». La delibera legislativa quindi postula che i «compiti» in questione sarebbero propri della provincia, e dalla stessa solo espletati in forma privatistica.

Senonché, il lungo elenco di «compiti», oltretutto indicati con espressioni molto late e generiche, include numerose attività (consulenze, perizie, prove, analisi, etc.) riservate o normalmente svolte da esercenti professioni o da istituzioni universitarie. Il predetto elenco inoltre include attività (misure, prove, ecc.) svolte prevalentemente da imprese commerciali qualificate sul piano tecnico in regime di concorrenza anche infracomunitaria (cfr., tra le molte, la direttiva 89/106/C.E.E., in G.U.C.E. 1989 legge n. 40/12). La delibera legislativa in esame immagina di attribuire alla ipotizzata società *factotum* un soffocante monopolio non solo di fatto (cfr. art. 2, secondo comma, e art. 3 della delibera stessa); il tutto sotto il controllo non tecnico della provincia. In pratica, decine di professionisti e di imprese prestatrici di servizi sarebbero condannate a perdere il loro lavoro, che sarebbe «riservato» — in ispregio dei trattati e delle normative comunitari e di più precetti e principi della Costituzione — alla totalizzante società a prevalente partecipazione provinciale.

Francamente sorprende alquanto una delibera legislativa siffatta, suscettibile di turbare il tessuto economico in una parte cospicua del settore «terziario» e quindi di altri riflessi (specie nella città di Bolzano), e che istituisce — cosa non consentita alle regioni ed alle province autonome — una situazione di monopolio.

A questa delibera la Presidenza del Consiglio ha mosso — con il telegramma di rinvio — due rilievi (un terzo rilievo è stato recepito e quindi non interessa in questa sede). Con il primo rilievo si è osservato che l'ordinamento delle professioni e la disciplina delle attività professionali non rientrano nel novero delle materie di competenza provinciale, e che comunque i cosiddetti «compiti» della immaginata società per azioni includerebbero servizi e prestazioni professionali «riservate da legislazione statale a professioni protette», persino mediante l'ulteriore univoco e generale divieto posto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1939 n. 1815.

Il rilievo è palesemente fondato, come implicitamente riconosciuto dallo stesso Consiglio provinciale quando ha cercato di preconstituirsì una giustificazione accennando (nel titolo della delibera) alla «protezione dell'uomo e dell'ambiente» e (nell'art. 3, quinto comma) alla «incolumità delle persone e dell'ambiente», e cioè alla materia igiene e sanità.

Non si ignora la modifica apportata dall'art. 1, secondo comma del d.P.R. 16 marzo 1992, n. 267 (in *Gazzetta Ufficiale*, suppl. al n. 94 del 22 aprile 1992) all'art. 3 n. 10 del d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474. Tuttavia, da un lato, la

delibera legislativa in esame non prevede i due limiti, uno oggettivo ed uno territoriale, ivi indicati («istallati nella regione», intesa come somme delle due province); e, d'altro lato, la delibera stessa eccede, e di molto — anche quanto allo strumento monopolistico e parapolitico ipotizzato —, una attribuzione circoscritta alla mera «omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali istallati...».

In realtà, nessuna delle materie elencate consente alla provincia di «riservare» o comunque di affidare — e per di più ad una società per azioni (e persino a prevalente partecipazione provinciale) — attività che molteplici norme statali qualificano e disciplinano come attività professionali. Analogo discorso potrebbe farsi, più in generale, rispetto alla iniziativa economica privata (art. 41, primo comma, della Costituzione). Sicché, in sostanza, attraverso una pseudo-privatizzazione di «compiti», la provincia ricerca un non consentito allargamento delle competenze statutarie, a scapito persino delle attività «private».

Il secondo rilievo si ricollega al par. 5 della sentenza Corte costituzionale n. 35/1992, ove è stato ribadito il «limite del diritto privato» vincolante nei riguardi di tutti i legislatori regionali e provinciali. Tale rilievo è stato comunicato con formula ampia, e si riferisce sia alle norme che individuano i cosiddetti «compiti» della ipotizzata società per azioni (primo profilo) sia alla «struttura organizzativa» della società stessa (secondo profilo).

In ordine al primo profilo si richiama quanto scritto nella prima parte di questo ricorso, e si aggiunge:

a) che la lunga serie delle parole utilizzate nell'elencazione di cui all'art. 1, primo comma, della delibera legislativa (consulenze, prove, misure, verifiche, controlli tecnici, analisi, perizie, studi, progettazioni) copre un insieme di attività talmente vasto da risultare indeterminato e comunque largamente eccedente le «attribuzioni» amministrative della provincia;

b) che taluni dei «compiti» in questione (ad esempio, l'abilitazione di laboratori di prova dei materiali da costruzione) sono dalla legislazione statale affidati a qualificati organi tecnici pubblici (ad esempio, il Consiglio superiore dei lavori pubblici) a salvaguardia di parametri e di norme tecniche, che devono avere uniforme elaborazione ed applicazione sull'intero territorio nazionale (o addirittura in ambito comunitario); non pare quindi consentito passare con legge provinciale ad una pseudo-privatizzazione di tali funzioni;

c) che la competenza provinciale in materia di addestramento formazione professionale non consente di preconfigurare una categoria di «addetti» alle «imprese abilitate all'installazione, trasformazione, ampliamento degli impianti nell'ambito civile ed industriale»;

d) che l'attribuzione agli «esiti» delle prove, misure, ecc., effettuate dalla società privata di un «valore legale» (cfr. art. 3 della delibera legislativa), ancorché nell'ambito «locale», non è compatibile con i principi generali stabiliti dalla legislazione statale.

In ordine al secondo profilo si osserva che la delibera legislativa in esame intenderebbe porre, per una società del tipo della società per azioni, una sorta di «ordinamento provinciale speciale», in contrasto con gli insegnamenti di codesta Corte. Anzitutto, l'art. 2, terzo comma, della delibera legislativa, ribadendo un concetto espresso anche dall'art. 1, secondo comma, recita «La giunta provinciale determina le finalità e gli indirizzi della società»; in tal modo, si ipotizza che la società operi non già nell'ambito del proprio «oggetto sociale» ma al servizio della Giunta provinciale e per scopi diversi da quello previsto dall'art. 2247 del Codice civile.

In secondo luogo, l'art. 4, primo comma, attribuisce alla giunta provinciale il potere amministrativo di «approvare» lo statuto della società per azione, statuto che, in quanto «parte integrante dell'atto costitutivo» (art. 2328, secondo comma, del Codice civile), deve essere formato mediante contratto e redatto mediante rogito notarile.

A questa seconda osservazione se ne collega una terza: l'art. 2458 del Codice civile recita «l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci». La fonte di tale facoltà deve dunque essere il contratto di società, e non una legge provinciale.

In sintesi, la società per azione ipotizzata si discosta — e non solo per quanto testé osservato — dal tipo disciplinato da codice civile.

*Le considerazioni svolte indicano che la delibera legislativa contrasta con gli artt. 8, 9 e 16 dello statuto per il Trentino-Alto Adige, nonché con gli artt. 4, 5, 41, 43 e 120 (terzo comma) della Costituzione.*

*Per quanto precede, si chiede di dichiarare la illegittimità costituzionale della delibera regionale impugnata.*

*Si produrranno il testo della delibera legislativa, il telegramma di rinvio e la delibera del Consiglio dei Ministri.*

Roma, addì 27 ottobre 1992

Franco FAVARA, avvocato dello Stato

N. 709

*Ordinanza emessa il 27 luglio 1992 dal pretore di Bologna  
nel procedimento civile vertente tra Poli Franca e I.N.P.S.*

**Lavoro (tutela del) - Lavoratrici madri - Lavoratrici autonome (nella fattispecie: artigiana stiratrice) - Astensione obbligatoria dal lavoro (per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per tre mesi successivi alla data effettiva dello stesso) - Attribuzione di una indennità giornaliera nella misura percentuale dell'ottanta per cento del salario minimo giornaliero - Mancata previsione a favore delle lavoratrici autonome in stato di gravidanza del diritto alla predetta indennità anche quando l'astensione obbligatoria sia stata disposta dall'ispettorato del lavoro, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1204/1971, a causa della gravosità o pericolosità dell'attività lavorativa - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle lavoratrici madri con rapporto di lavoro subordinato cui spetta un'analogha indennità nell'ipotesi in questione - Incidenza sul diritto alla salute che può essere compromessa dalla necessità economica di dover proseguire il lavoro nonostante la gravosità o pericolosità.**

(Legge 29 dicembre 1987, n. 547, art. 4).

(Cost., artt. 3, 32 e 37).

#### IL PRETORE

A scioglimento della riserva ha emesso la seguente ordinanza nella causa R.G.L. n. 3401/1991 promossa da Poli Franca (avv. Cinzia Gordini) contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) (avv. Giuseppe Abruzzo).

Oggetto: Corresponsione indennità di maternità.

I. — Con ricorso depositato in cancelleria il 7 ottobre 1991 la ricorrente Poli Franca, assicurata I.N.P.S., conveniva in giudizio l'istituto assicuratore chiedendo in qualità di lavoratrice autonoma (artigiana stiratrice) la corresponsione dell'indennità di maternità per interdizione anticipata dal lavoro a decorrere dal 29 maggio 1990 (e cioè già dall'ottava settimana di gravidanza anziché da due mesi prima la data presunta del parto) così come disposto dall'ispettorato del lavoro a seguito di accertamento della gravosità dell'attività lavorativa in relazione allo stato della lavoratrice.

La Poli faceva presente di essere addetta in qualità di coadiutrice della titolare, e con mansioni di stiratrice, ad un esercizio di lavasecco-stireria, che il proprio lavoro la obbligava continuativamente a rimanere in stazione eretta e che, data la gestione familiare dell'esercizio, non le sarebbe stato possibile svolgere mansioni meno faticose durante la gravidanza.

La lavoratrice pertanto, rilevato che la legge n. 546/1987 non prevede alcuna indennità di malattia in caso di astensione anticipata dal lavoro nei casi in cui la gravosità o la pericolosità dell'attività potrebbe risultare pregiudizievole per la salute della madre o del nascituro, chiedeva che, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale, fosse dichiarata la parziale illegittimità dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, nella parte ritenuta ostativa alla propria domanda.

In linea di fatto la ricorrente premetteva di avere fatta domanda all'I.N.P.S. per ottenere la prestazione economica a decorrere appunto dal 29 maggio 1990, cioè dal secondo mese di gravidanza, sulla base di quanto disposto dall'ispettorato del lavoro.

L'Istituto non aveva accolto la domanda in quanto «l'astensione anticipata non è prevista dalla legge nella categoria comm. art. colone mezzadre».

In altri termini la legge riconosce loro il diritto all'indennità di maternità soltanto a partire da due mesi prima della data presunta del parto fino a tre mesi dopo la nascita del bambino, e non prevede indennità alcuna in caso di astensione anticipata.

Sulla base delle medesime argomentazioni era stato anche respinto il successivo ricorso amministrativo presentato il 26 novembre 1990.

Nel presente giudizio l'I.N.P.S. si costituiva con memoria depositata all'udienza del 22 gennaio 1992.

Si opponeva al ricorso sostenendo che la questione di legittimità costituzionale proposta era inammissibile, rilevando che in proposito si realizza una violazione dell'art. 3 solo quando situazioni uguali sono trattate in maniera differente.

Nel caso di specie, al contrario, il lavoro autonomo e quello subordinato non sarebbero stati assolutamente equiparabili sul piano del trattamento economico e previdenziale, e, pertanto, la differenza normativa per quanto atteneva all'indennità di maternità, sarebbe stata una logica conseguenza di questi differenti presupposti di fatto.

2. — Poiché è stata ipotizzata una fattispecie di illegittimità costituzionale deve essere esaminato se sussistono i due rapporti necessari per sottoporla all'esame della Corte costituzionale, quello della non manifesta infondatezza e quello della rilevanza ai fini della decisione della causa.

Considerazioni di metodo impongono di verificare innanzi tutto la rilevanza della questione ai fini della soluzione della causa.

A questo proposito va rilevato in primo luogo che la Poli esercita la sua attività lavorativa in un'impresa artigiana in qualità di familiare coadiutrice ed è pertanto inquadrabile nella categoria delle lavoratrici autonome cui fa riferimento l'art. 4 della legge n. 546/1987, oggetto di esame in questa causa.

Nel caso di specie la rilevanza della norma, di cui si ipotizza l'illegittimità costituzionale, appare di tutta evidenza in quanto l'oggetto diretto e unico della domanda della ricorrente è costituito proprio da una pretesa esclusa (o quanto meno non prevista) dalla norma stessa.

In realtà l'indennità per l'astensione anticipata dal lavoro in caso di maternità a rischio è riconosciuta dalla legge n. 1204, del 30 dicembre 1971, soltanto in favore delle lavoratrici dipendenti ed un eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale sarebbe appunto volta ad estendere il relativo trattamento, che costituisce il *petitum* della seguente controversia, anche alle lavoratrici autonome equiparandone, sotto questo profilo, il trattamento previdenziale. A tal fine la ricorrente ha allegato agli atti la domanda di indennità per interdizione anticipata disposta dall'Ispettorato del lavoro e quindi, qualora la norma in questione venisse dichiarata incostituzionale, potrebbe a pieno diritto godere dell'ulteriore trattamento previdenziale, rispetto a quanto già previsto dalla legge n. 546/1987: pertanto la questione deve considerarsi rilevante.

3. — Quanto al secondo requisito, della non manifesta infondatezza pare opportuno premettere innanzi tutto una breve disamina dell'intero quadro normativo relativo alle lavoratrici madri vigente attualmente nel nostro ordinamento.

Appare fondamentale in materia la normativa contenuta nella legge 30 dicembre 1971, n. 1201, applicabile peraltro, come chiarisce l'art. 1 di essa, alle sole lavoratrici dipendenti sia private che pubbliche. In particolare l'art. 4 vieta di adibire le donne al lavoro durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi successivi, e, al suo secondo comma, estende a tre mesi tale divieto preventivo in caso di lavorazioni gravose o pregiudizievoli, mentre il successivo art. 5 prevede che l'ispettorato del lavoro disponga, sulla base di accertamento medico, uno o più periodi di astensione obbligatoria anche prima del secondo (o del terzo) mese antecedente il parto, quando accerti complicità nella gestazione o l'esistenza di forme morbose preesistenti suscettibili di aggravamento a causa della gravidanza, quando le condizioni di lavoro ambientali possano risultare pericolose alla salute della donna e del bambino, quando la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni.

Si tratta, palesemente, di norme dirette ad evitare ogni pregiudizio alla salute della madre e del nascituro ed a consentire alla madre di accudire pienamente al proprio figlio almeno durante i primissimi mesi di vita del bambino.

Tali disposizioni trovano un necessario completamento nell'art. 15, primo comma, a norma del quale «le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli artt. 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia».

Il successivo art. 18, primo comma, estende analogo beneficio (limitatamente però alla sola ipotesi di astensione obbligatoria per la legge *ex* art. 4, non a quella di astensione obbligatoria per provvedimento dell'ispettorato *ex* art. 5), anche alle lavoratrici a domicilio.

Invece per le lavoratrici autonome, coltivatrici, artigiane ed esercenti, attività commerciale, la legge del 1971, agli artt. 23-24, al posto dell'indennità di maternità, prevede soltanto un assegno omnicomprendivo erogato *una tantum*.

Con l'art. 4 della successiva legge 29 dicembre 1987, n. 546, (appunto la norma in esame) si è estesa anche alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, una forma di beneficio economico più consistente, e simile, anche nella sua struttura, a quelli già riconosciuti alle lavoratrici dipendenti ed a quelle a domicilio.

La norma prevede infatti che «alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre successivi alla data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'80% del salario minimo giornaliero stabilito dall'art. 1 del d.-l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegata, della tabella A ...».

Come si può rilevare, il beneficio è limitato (come del resto avviene per le lavoratrici a domicilio) ai soli periodi di astensione obbligatoria che derivano direttamente dalla legge, ma non a quelli disposti dall'ispettorato quando sussistono i presupposti previsti solo in astratto dalla legge stessa.

Rimane pertanto una concreta differenza nella tutela in concreto, e questa differenza, è, a sua volta, alla base del presente giudizio.

Occorre dunque esaminare queste differenze nei loro possibili fondamenti per verificare se sussista, o meno, il requisito della non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale prospettata.

4. — La ricorrente ha prospettato il contrasto dell'art. 4 della legge n. 546/1987, con gli artt. 3 e 37, della Costituzione, ma ad avviso di questo pretore appare opportuno verificare il contrasto della norma anche con l'art. 32 della Costituzione stessa.

Come già osservato la legge n. 546 pur riconoscendo la indennità di gravidanza e puerperio per il periodo che intercorre da due mesi prima a tre mesi dopo la nascita non estende tale previdenza agli altri periodi di astensione obbligatoria previsti per le lavoratrici dipendenti.

Si tratta ora di verificare se tale diversità di disciplina integri, o meno, una fattispecie di differenza di trattamento di carattere discriminatorio, rilevante agli effetti dell'art. 3, primo comma, della Costituzione.

È ben vero, come afferma l'I.N.P.S. e come ha già ribadito la Corte costituzionale nella sua sentenza n. 31/1986 che il lavoro autonomo non ha ragion di essere equiparato in toto, quanto al trattamento previdenziale, a quello subordinato per il fatto che il lavoratore autonomo ha innanzi tutto la possibilità di organizzare e gestire con la massima libertà la propria attività, in modo da essere in grado di far fronte anche a momenti di difficoltà o impossibilità nel lavoro dovuti a proprie situazioni personali. La seconda e più rilevante osservazione è che nel momento in cui si assume il rischio di impresa e quindi l'alea di subire perdite economiche, si deve essere pronti ad affrontare non solo i rischi derivanti dalle evenienze esterne e dalle oscillazioni del sistema economico, ma anche quelli conseguenti alle eventuali condizioni personali del lavoratore, che possano in qualche modo limitare la produttività della gestione: anche essi rientrano all'interno del rischio di impresa.

La stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 31/1986 ha ribadito, in tema di diversità di trattamento previdenziale (in particolare riguardo all'importo dei trattamenti minimi pensionistici) fra lavoratori autonomi e subordinati che non è legittimo richiedere una determinazione quantitativa unica, uniforme per tutti i lavoratori in quanto il giudizio circa l'adeguatezza dei mezzi di vita varia a seconda della posizione economica-sociale delle diverse categorie di lavoratori e dei rischi volontariamente assunti.

Tuttavia nel caso di specie l'omogeneità delle situazioni deve valutarsi alla luce dell'evento protetto dalla normativa previdenziale, costituito appunto dalla maternità, da considerarsi, come tale, preminente rispetto alle condizioni economiche e sociali delle singole categorie di lavoratori. È ben vero infatti che sono pienamente giustificabili e non discriminatorie le scelte del legislatore di escludere i lavoratori autonomi dalla tutela, ad esempio, contro la disoccupazione involontaria, oppure dalla integrazione salariale, prestazioni che non si conciliano con le scelte effettuate a monte, relativamente allo svolgimento di una attività autonoma.

Lo scopo primario della legge n. 546/1987 consiste al contrario nel supplire, con la previsione dell'indennità di cui all'art. 4, al mancato reddito delle lavoratrici autonome durante il periodo di gravidanza e puerperio, alla luce di una più sviluppata coscienza della funzione sociale della maternità e della concorrente considerazione degli interessi del bambino. È per altro ben immaginabile che in assenza di trattamento previdenziale le lavoratrici autonome destinatarie della norma, quelle appunto appartenenti alle categorie del commercio e dell'artigianato, potrebbero essere indotte a proseguire l'attività lavorativa durante la gravidanza, anche con il rischio di recare pregiudizio alla salute propria e a quella del nascituro.

Del resto anche la misura dell'indennità, fissata appunto, anche per le donne artigiane o commercianti, nella misura percentuale dell'80% del salario minimo giornaliero, evidenzia come si sia voluto equiparare tale criterio a quello già previsto nell'ambito del lavoro subordinato.

Pertanto, considerata la omogeneità dell'evento protetto e le finalità cui la norma in esame appare ispirata, qualora, come nel caso in esame, sia stato l'ispettorato del lavoro a disporre che l'interessata interrompesse l'attività lavorativa da lei svolta, che, a causa della sua gravosità, poteva risultare pericolosa alla salute della madre e del nascituro, la differenza di trattamento sopra prospettata sembra porsi in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione.

Alla luce pertanto di una estensione piena della tutela previdenziale alle lavoratrici madri sia autonome che subordinate, appare non manifestamente infondata l'ipotesi di illegittimità, per contrarietà con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 4, della legge n. 546/1987, là dove non estende il diritto all'indennità alla fattispecie di astensione obbligatoria dal lavoro disposto dall'ispettorato del lavoro nelle fattispecie disciplinate dall'art. 5 della legge n. 1204/1971.

5. — Le stesse considerazioni, fin qui svolte, valgono a configurare un'ulteriore ipotesi di possibile illegittimità costituzionale della norma in esame per possibile contrasto anche rispetto all'art. 32, primo comma, della Costituzione.

In effetti benché la ricorrente richieda che le sia riconosciuta anche per i primi mesi di gravidanza un'indennità sostitutiva, tale forma previdenziale non si limita ad esplicitare i suoi effetti sul piano economico.

L'estensione infatti di tale forma indennitaria a tutte le ipotesi già previste per le lavoratrici subordinate costituirebbe sicuramente un disincentivo anche per la categoria delle lavoratrici autonome, dal prolungare la propria attività anche quando questa potrebbe risultare pregiudizievole in relazione allo stato di gravidanza, e si risolverebbe pertanto in un modo per tutelare in maniera più incisiva ed efficace la salute della madre e del bambino in linea con i principi affermati dall'art. 32, primo comma, della Costituzione.

Appare perciò non manifestamente infondata l'ipotesi di contrasto tra l'art. 4 della legge n. 546/1987 e, per l'appunto, l'art. 32, primo comma, della Costituzione.

6. — Infine si prospetta come non manifestamente infondata anche l'ipotesi di contrasto della norma in esame con l'art. 37, primo comma, della Costituzione.

Infatti la Corte costituzionale parla di parità di diritti fra la donna lavoratrice e lavoratore.

In realtà per garantire in senso sostanziale l'attuazione di questa uguaglianza ed insieme consentire alla donna lavoratrice «l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione» sono necessari opportuni interventi legislativi in favore di tutte le lavoratrici madri, sia subordinate che autonome.

In particolare, per quanto specificamente qui interessa sembra necessario che i prescritti periodi di astensione dal lavoro durante la gravidanza e il puerperio siano adeguatamente indennizzati onde evitare che si ripercuotano negativamente sul piano economico realizzando così in via di fatto una discriminazione rispetto ai lavoratori e anche alle altre lavoratrici non madri.

La speciale e adeguata protezione prescritta dalla norma costituzionale in favore della madre e del bambino deve essere garantita ugualmente anche alle lavoratrici autonome come a quelle subordinate: sembra contrastare con una simile esigenza l'attuale sistema legislativo, e specificamente l'art. 4 della legge n. 546/1987 là dove esclude le lavoratrici autonome dall'indennità anticipata di maternità quando sia stato lo stesso ispettorato del lavoro a prescrivere l'astensione dopo avere accertato che le condizioni di lavoro non erano adeguate allo stato di gravidanza in quanto pericolose e troppo gravose.

7. — In conclusione, poiché la legge n. 546/1987 non prevede per le lavoratrici autonome l'indennità di maternità nel caso di interdizione anticipata del lavoro, come invece è riconosciuta, in favore delle lavoratrici subordinate, dall'art. 5 della legge n. 1204/1971, si pongono problemi di differenza di trattamento tra le diverse categorie di lavoratrici, nonché di mancata tutela della salute e della maternità in danno delle lavoratrici autonome.

In base alle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, si deve dunque ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 32, primo comma, e 37, primo comma, della Costituzione, dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 547, nella parte in cui non prevede in favore delle lavoratrici autonome in stato di gravidanza il diritto all'indennità per astensione anticipata dal lavoro, quando quest'ultima sia stata disposta dall'ispettorato del lavoro, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1204/1971, a causa della gravosità o pericolosità dell'attività lavorativa.

La questione, d'altra parte, appare rilevante, anzi decisiva, ai fini della decisione del presente giudizio.

Poiché la difesa della ricorrente aveva prospettato la questione di costituzionalità soltanto in termini di contrasto con gli artt. 3 e 37, essa deve essere sollevata in questi termini in accoglimento della domanda, mentre deve essere sollevata di ufficio per contrasto anche con l'art. 32, primo comma.

Pertanto, ritenuto che la questione di legittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui non prevede in favore delle lavoratrici autonome in stato di gravidanza il diritto all'indennità per astensione anticipata dal lavoro, quando quest'ultima sia stata disposta dall'ispettorato del lavoro, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1204/1971, a causa della gravosità o pericolosità dell'attività lavorativa, sia rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata, si solleva dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimità costituzionale appunto dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 547, nei limiti e nei sensi sopra indicati, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 32, primo comma, e 37, primo comma, della Costituzione.

Il giudizio deve essere interrotto in questa sede, con immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, va disposto che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti costituite, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva dinnanzi alla Corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 32, primo comma, e 37, primo comma, della Costituzione dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 547, nella parte in cui non prevede in favore delle lavoratrici autonome in stato di gravidanza il diritto all'indennità per astensione anticipata dal lavoro, quando quest'ultima sia stata disposta dall'ispettorato del lavoro, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1204/1971, a causa della gravosità o pericolosità dell'attività lavorativa;*

*Dispone l'interruzione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti costituite, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Bologna, addì 27 luglio 1992

*Il pretore: MONACI*

92C1204

N. 710

*Ordinanza emessa il 17 giugno 1991 e 23 giugno 1992 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Corticelli Patrizia e I.N.A.D.E.L.*

**Previdenza e assistenza sociale - Iscritti all'I.N.A.D.E.L. - Riscatto di periodi di studi - Diploma in logopedia - Mancata previsione anche nel caso in cui il titolo sia prescritto per la qualifica ricoperta - Disparità di trattamento rispetto ad altre categorie (da ultimo: rispetto ai fisioterapisti) - Violazione del principio di imparzialità della p.a. - Ritenuta sussistenza della rilevanza della questione anche sotto la vigenza della legge 8 agosto 1991, n. 274 (art. 8).**

**(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41).**

**(Cost., artt. 3 e 97).**

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. r.g.l. 7319/1990 promossa da: Corticelli Patrizia (avv.ti Passanti e Naldi) contro l'I.N.A.D.E.L. (avv. Mario Ghezzi).

In punto a: ammissione al riscatto ai fini della liquidazione della indennità premio di servizio.

Sciogliendo la riserva che precede, premesso che la ricorrente Patrizia Corticelli frequentò la scuola di perfezionamento per tecnici in logopedia quale scuola diretta a fini speciali, nell'ambito della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova conseguendo, in data 30 marzo 1983, il diploma di tecnico in logopedia, in forza del quale, espressamente prescritto allo scopo, fu assunta alle dipendenze dell'U.S.L. n. 20 Casalecchio di Reno (Bologna);

Sottolineato che, con provvedimento del 23 maggio 1990, l'I.N.A.D.E.L. respinse la domanda, inoltrata dalla Corticelli l'11 maggio 1990, tendente ad essere ammessa al riscatto, ai fini della indennità premio di servizio, del periodo di studi frequentato per il conseguimento del diploma e che il rigetto fu motivato argomentando che «il diploma (in questione) non può essere compreso nelle accezioni periodi di studio universitario e corsi speciali di perfezionamento ai quali l'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, limita il riscatto»;

Considerato che l'art. 12 della legge n. 152 cit. del 1968 (nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nello stabilire, per la liquidazione della indennità premio di servizio, la facoltà di riscatto dei periodi di studio universitario valutabile ai fini del trattamento di quiescenza, coinvolge l'applicabilità, nella fattispecie, dell'art. 59 r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, (ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali) che limita il riscatto ai soli anni di studio per il conseguimento della laurea prescritta per la carriera intrapresa;

Rilevato che l'insieme delle norme applicabili crea forti dubbi circa la loro legittimità costituzionale segnatamente con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione per le irragionevoli conseguenze discriminatorie e nei confronti di chi abbia conseguito, presso scuole dirette a fini speciali universitarie, il titolo per l'esercizio dell'attività di tecnico in logopedia con conseguente accesso alle corrispondenti mansioni;

Ritenuto, infine e da un lato, che la valutazione che precede ha già trovato avallo, in casi analoghi (da ultimo e a proposito dei tecnici fisioterapisti cfr. sent. n. 133 del 29 marzo 1991), nella giurisprudenza della Corte costituzionale e, dall'altro, che trattasi di questione indiscutibilmente rilevante poiché, ove ritenuta fondata, si vanificherebbero tutte le eccezioni prospettate dall'Istituto convenuto;

*P. Q. M.*

*Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 69 r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680 convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione all'art. 12 della legge n. 152/1968, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi per il conseguimento del diploma di tecnico in logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia stato richiesto quale condizione necessaria per la relativa ammissione in servizio.*

*Per l'effetto sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

Bologna, addì 17 giugno 1991

*Il pretore: STANZANI*

#### IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa r.g.l. n. 7319/1990 promossa da: Corticelli Patrizia (avv.ti Passanti e Naldi) contro l'I.N.A.D.E.L. (avv. Mario Ghezzi).

Oggetto: ammissione al riscatto ai fini della liquidazione della indennità premio di servizio.

Considerato che con ordinanza del 17 giugno 1991 dichiarava la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione dell'art. 69 r.d.-l. del 3 marzo 1938, n. 680 convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione all'art. 12 della legge n. 152/1968 nella parte in cui la norma non prevede la facoltà di riscatto dei periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi per il conseguimento del diploma di tecnico in logopedia, rilasciato dalla scuola universitaria diretta a fini speciali, quando il titolo sia stato richiesto quale condizione necessaria per la relativa ammissione in servizio, sottolineato che conseguentemente, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale nella vertenza promossa da Patrizia Corticelli nei confronti dell'I.N.A.D.E.L. ai fini del riscatto del periodo anzidetto conclusosi con conseguimento del diploma del 30 marzo 1983;

Rilevato che con ordinanza del 9 marzo 1992, la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti, per un nuovo esame della rilevanza alla luce del *ius superveniens* costituito, nel caso, dall'art. 8 della legge 8 agosto 1991 n. 274;

Valutata che la norma anzidetta spiega efficacia dalla data di sua entrata in vigore con la conseguenza che permane l'aspetto di rilevanza della già sollevata questione di illegittimità;

*P. Q. M.*

*Richiamata integralmente la motivazione dell'ordinanza resa in data 17 giugno 1991, dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di illegittimità con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione dell'art. 69, del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680 convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione all'art. 12 della legge n. 152/1968, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi per il conseguimento del diploma di tecnico in logopedia rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia stato richiesto quale condizione necessaria per la relativa ammissione in servizio.*

*Per l'effetto sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti (ivi compresa copia integrale della propria precedente ordinanza 17 giugno 1991) alla Corte costituzionale.*

*Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.*

Bologna, addì 23 giugno 1992

*Il pretore: STANZANI*

92C1205

N. 711

*Ordinanza emessa il 12 giugno 1992 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Ruscelli Marcello ed Ente FF.SS.*

**Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto tale obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalità - Disparità di trattamento - Violazione del principio per cui il servizio militare non può pregiudicare le posizioni di lavoro.**

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 52).

#### IL PRETORE

Sciogliendo la riserva formulata nell'udienza del 20 maggio 1992 nella causa Ruscelli contro Ente Ferrovie dello Stato, ha pronunciato la seguente ordinanza;

Rilevato:

che con ricorso depositato in data 28 giugno 1991 Marcello Ruscelli ha affermato di aver prestato servizio militare dal 15 giugno 1967 al 27 agosto 1968 e di essere stato successivamente assunto dall'odierno Ente Ferrovie dello Stato e conseguentemente ha chiesto che fosse accertato il proprio diritto al riconoscimento del periodo predetto ai fini dell'inquadramento economico e della progressione di carriera, secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il quale recita: «il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico»;

che il resistente Ente Ferrovie dello Stato ha contestato nel merito la domanda;

che il successivo art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha disposto che «il servizio militare valutabile agli effetti dell'art. 20 della legge n. 958/1986 è esclusivamente quello prestato alla data di entrata in vigore della predetta legge, nonché quello prestato successivamente»;

che conseguentemente la difesa del Ruscelli ha invocato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ai fini del giudizio di costituzionalità della norma sopra richiamata per contrasto con gli artt. 3 e 52 della Costituzione;

#### OSSERVA

1. — Preliminare rispetto alla verifica della sussistenza dei parametri della rilevanza e della non manifesta infondatezza appare l'accertamento della portata soggettiva della norma la cui applicazione è invocata in giudizio dal ricorrente: difatti, l'eventuale riconoscimento dell'inapplicabilità, in giudizio, dell'art. 20 della legge n. 958/1986 renderebbe evidentemente priva di qualsiasi rilievo la deliberazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della norma recata dall'art. 7 della legge n. 412/1991, che circoscrive — illegittimamente, secondo la prospettazione del ricorrente — gli effetti della prima e che, pertanto, necessariamente presuppone.

L'art. 20 della legge n. 958/1986 prevede che «il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico».

Tale risultando la lettera della legge, si prospetta il problema dell'estensione soggettiva del beneficio da esso disposto, e ciò con particolare riferimento proprio al personale dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato che, è sì ente pubblico economico, ma i cui rapporti di lavoro sono, come è noto, regolati dal diritto comune (artt. 21 e 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210) ed affidati alla giurisdizione del giudice ordinario.

Sul punto, appare innanzitutto significativa la circostanza che il legislatore ha utilizzato la locuzione «settore pubblico» in luogo di quella, certo più puntuale, ma al contempo più restrittiva, di «impiego pubblico».

Poiché si deve ritenere che la scelta letterale sottenda una corrispondente *ratio*, si può fondatamente dedurre che il riconoscimento del beneficio in questione risulti svincolato dalla qualificazione giuridica del rapporto — restando cioè irrilevante, a questi effetti, la natura del rapporto di lavoro — e, al contrario, risulti piuttosto condizionato dalla attrazione dell'attività svolta in adempimento dell'obbligo lavorativo alla sfera — in senso quanto mai lato — del pubblico potere.

La *ratio* della norma appare quella di evitare che lo svolgimento di una prestazione personale imposta dal dettato costituzionale, come il servizio militare, da un lato precluda, o renda più gravosa la ricerca di una occupazione, dall'altro ponga il dipendente in una condizione giuridicamente peggiore rispetto al personale che, a vario titolo (donne, militesenti) ne è esonerato.

Ciò si realizza, appunto, anche attraverso il riconoscimento del periodo di servizio militare prestato anteriormente alla costituzione del rapporto lavorativo ai fini dell'inquadramento economico iniziale e della determinazione dell'anzianità lavorativa agli effetti previdenziali (sotto forma di contribuzione figurativa).

Resta invece preclusa l'estensibilità di tale beneficio a quegli istituti che presuppongono l'effettivo svolgimento di attività lavorativa, come, ad esempio, l'avanzamento in carriera.

Si tratta pertanto di un'esigenza generalizzata, tendenzialmente comune sia al personale dipendente il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal diritto comune, sia del pubblico impiegato, il che suggerisce, sotto il profilo teleologico, di attribuire il massimo significato utile all'espressione «settore pubblico», e in ogni caso di escluderne la perfetta sovrapponibilità con l'area di applicazione dell'impiego pubblico.

2. — Tanto premesso, si deve tuttavia cercare di definirne i confini, quantomeno con riguardo al caso di specie.

Va innanzitutto osservato che una simile nozione, proprio perché non espressa dal legislatore in termini giuridico-formali, si presta piuttosto ad essere interpretata in chiave economico-sostanziale, e può valere, sia pure in via di prima approssimazione, a definire quell'insieme di attività organizzate, economiche e non, sottoposte al controllo del pubblico potere in quanto destinate a realizzare un fine di interesse pubblico.

In questi termini, a nulla rileva la configurazione pubblicistica o privatistica del soggetto, né, tantomeno, la circostanza che il rapporto di lavoro del personale sia retto dal diritto comune o si tratti di un rapporto di pubblico impiego.

Ciò che rileva, invece, è l'esistenza di un controllo pubblico funzionale alla verifica della realizzazione dell'interesse pubblico allo svolgimento di una determinata attività. E tale controllo può svolgersi non soltanto nelle forme tradizionali (vale a dire come controllo sugli atti, sugli organi, sul personale dipendente, sui finanziamenti), ma anche in forme compatibili con la connotazione imprenditoriale o addirittura con la natura privatistica del soggetto, come ad esempio attraverso l'istituto della concessione di pubblico servizio o di costruzione di opera pubblica (in questo senso appare significativa Cass. 29 dicembre 1990, n. 12221, che ha sancito il principio della giurisdizione del giudice amministrativo su taluni atti del concessionario di opere pubbliche ancorché questi sia un soggetto privato).

Tra le attività appartenenti al «settore pubblico», così come definito, appartiene senz'altro il servizio ferroviario, che va considerato, in forza dei suoi caratteri intrinseci, pubblico servizio in senso oggettivo [cfr. l'art. 1, secondo comma, lett. b) della legge 12 giugno 1990, n. 146, in tema di disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, che considera tale il servizio di trasporto ferroviario, nonché l'art. 358 del c.p. a mente del quale è da considerarsi pubblico servizio «un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale»].

Né, in contrario, può rilevare l'obiezione secondo cui, a seguito della trasformazione dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in ente pubblico-economico — così come è da considerarsi per pacifica interpretazione giurisprudenziale — operata con legge n. 210/1985, l'esercizio ferroviario si sia trasformato in attività di gestione di carattere privatistico, regolata unicamente dalle leggi di mercato.

Infatti, il mutamento della forma organizzativa della gestione in senso imprenditoriale non incide sulla qualificazione del servizio reso, che è e resta servizio pubblico, soggetto ad un controllo pubblico inteso alla verifica dell'attuazione dell'interesse pubblico al suo concreto svolgimento; né comporta una privatizzazione del servizio, che si avrebbe, invece, laddove l'autorità statale assentisse ad una dismissione vera e propria del servizio ed al suo contestuale affidamento all'impresa privata.

Discende da ciò che la scelta del ricorso ad un ente pubblico economico, quale l'ente Ferrovie dello Stato, si giustifica unicamente con l'esigenza di assicurare una particolare flessibilità gestionale ed una corrispondente autonomia economico-finanziaria alla struttura incaricata della gestione del servizio (cfr., infatti, l'art. 2093 del c.c.): in questo senso trovano verosimilmente giustificazione gli artt. 21 e 23 della legge istitutiva i quali estendono al personale dipendente la disciplina privatistica del rapporto di lavoro.

Ma anche a voler tenere nel dovuto conto i predetti dati normativi, l'esame della legge n. 210/1985 rileva che, in realtà, la pretesa connotazione imprenditoriale dell'ente ferrovie dello Stato è, sotto certi aspetti, più virtuale che reale, in quanto nel disegno organizzativo del legislatore sussistono momenti di forte dipendenza pubblicistica: basti considerare, ad esempio, l'art. 18, che prevede la possibilità di rideterminare i c.d. obblighi di pubblico servizio; l'art. 19, che assoggetta al controllo continuativo della Corte dei conti la gestione economica dell'ente; l'art. 20 che predetermina — sottraendoli quindi al potere di autoregolamentazione dell'Ente — i criteri direttivi di organizzazione dell'Ente medesimo; l'art. 24, che estende all'Ente il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato (art. 43, primo comma del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611).

Dalle considerazioni che precedono si ricavano dunque elementi, sia pure indiziari, ma sufficientemente univoci per ritenere l'appartenenza dell'ente ferrovie dello Stato al «settore pubblico», quantomeno agli effetti dell'applicazione dell'art. 20 della legge n. 958/1986.

3. — Ciò, d'altra parte, risolve positivamente anche il problema della rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente.

Difatti, l'entrata in vigore dell'art. 7 della legge n. 412/1991 incide restrittivamente sugli effetti di una norma, l'art. 20 della legge n. 958/1986, che, come si è dimostrato, ben potrebbe essere applicabile al caso di specie, vale a dire alla domanda di riconoscimento del servizio militare prestato prima della data di assunzione da un dipendente dell'ente ferrovie dello Stato. Diversa infatti sarebbe stata l'ipotesi in cui fosse chiesto il riconoscimento del servizio prestato, ancorché in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 958/1986, in costanza di rapporto, essendo questa fattispecie espressamente prevista dall'art. 95, primo e terzo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, e, in termini più generali, dall'art. 67 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, laddove il servizio militare prestato viene computato anche ai fini della progressione in carriera.

4. — Per quanto attiene al requisito della non manifesta infondatezza, va premesso che dal coordinamento della norma citata con l'art. 20 della legge n. 958/1986, si evince che il riconoscimento del periodo di servizio militare agli effetti previsti da quest'ultima disposizione risulta limitato a quello prestato al momento della data di entrata in vigore della predetta legge (il 30 gennaio 1987) nonché successivamente.

Tale limitazione appare invero di dubbia legittimità costituzionale sotto diversi aspetti.

Innanzitutto, la restrizione della valutabilità del periodo di servizio militare prestato anteriormente all'assunzione (poiché altrimenti, laddove fosse stato prestato in costanza di rapporto il problema troverebbe soluzione nell'art. 95, primo e terzo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425) si fonda su un mero dato cronologico — la circostanza cioè che il servizio sia stato o meno prestato prima del 30 gennaio 1987 — che appare affatto inconferente con le finalità della norma. Dette finalità come del resto già accennato, risultano quelle di consentire un più agevole ingresso nel mondo lavorativo a coloro che siano chiamati *ope legis* a svolgere un servizio di carattere obbligatorio, attraverso il riconoscimento del periodo di servizio agli effetti dell'inquadramento economico iniziale e delle prestazioni previdenziali.

Il riconoscimento di un simile beneficio resta invero una scelta di politica legislativa, e quindi discrezionale; tanto premesso, si deve tuttavia ritenere che, una volta stabilito il principio, la norma tenda ad una sostanziale parificazione della situazione giuridica di coloro che hanno prestato il servizio militare a quelli che ne sono, a diverso titolo, esonerati, e non, certo, ad operare discriminazioni tra coloro che appartengono alla stessa categoria tutelata.

Né, d'altronde, può affermarsi che il mero referente cronologico costituisca elemento qualificante tale da giustificare una differente disciplina, agli effetti che qui si considerano, del periodo di servizio militare.

D'altra parte, non può neppure essere accolta la tesi, fatta propria dall'ente resistente, secondo cui il preteso riconoscimento del periodo di servizio militare prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 958/1986 finirebbe per attribuire a quest'ultima natura retroattiva, in contrasto con l'art. 11 delle disp. prel. del cod. civ.

In realtà va chiarito che si tratta di una retroattività soltanto apparente.

Difatti, il legislatore si è limitato a disciplinare, per l'avvenire, una situazione giuridica che trova in un evento anteriore soltanto il mero presupposto di fatto, per cui la concessione del beneficio — vale a dire l'esplicazione degli effetti della norma — è estesa unicamente a coloro che, legittimati, ne abbiano fatto domanda successivamente all'entrata in vigore della legge, non prima. In questo senso si è espresso, tra l'altro, il giudice contabile (Corte dei conti, sez. controllo, 29 dicembre 1988, n. 2049).

D'altra parte appare inconferente anche il richiamo alla natura interpretativa dell'art. 7 della legge n. 412/1990, del resto espressamente affermata dall'ultimo comma della disposizione citata. Prescindendo infatti dalla considerazione che l'espressione usata dal legislatore non sempre vincola l'interprete, il quale deve procedere ad un'attenta verifica in concreto, si deve comunque escludere che la norma dia un'interpretazione autentica dell'art. 20 della legge n. 958/1986, dal momento che quest'ultimo opera un generico riferimento all'istituto del servizio militare, senza altra qualificazione, mentre, all'opposto, la prima, ne circoscrive gli effetti facendoli discendere da un presupposto che essa stessa individua. Tano basta, si deve ritenere, a far seriamente dubitare della natura interpretativa dell'art. 7.

D'altra parte, non è certo possibile ritenere che il servizio militare disciplinato dalla legge n. 958/1986 sia qualcosa di ontologicamente diverso da quello disciplinato dal d.P.R. 14 febbraio 1967, n. 237, e tale quindi da giustificare eventualmente una diversa incidenza sotto il profilo retributivo-previdenziale.

Trattandosi dunque di una disposizione di legge che introduce una disparità di trattamento irragionevole tra soggetti che si trovano in una medesima situazione di fatto — l'aver cioè svolto, prima della costituzione del rapporto lavorativo con un soggetto facente parte del «settore pubblico» e prima del 30 gennaio 1987 — si profila una possibile violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione.

5. — La disposizione in esame sembra inoltre in contrasto con l'art. 52 della Costituzione, che, qualificando la difesa della Patria come «sacro dovere», esclude, al suo secondo comma, che l'adempimento possa pregiudicare la posizione del cittadino lavoratore che adempia tali obblighi.

È ben vero che la valutazione del servizio militare che qui si invoca è comunque quella inerente ad una prestazione resa prima della costituzione del rapporto (per cui, a stretto rigore, non potrebbe dirsi pregiudicare la «posizione di lavoro» del cittadino).

Tuttavia non si può fare a meno di osservare che il riconoscimento o meno del servizio militare prestato incide sulla estensione applicativa di istituti, quali ad esempio l'inquadramento economico iniziale e l'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale, che costituiscono aspetti decisivi nella conformazione del rapporto lavorativo.

Risulta pertanto impossibile non ravvisare una diretta ed immediata rilevanza sul rapporto di lavoro della valutazione del servizio militare prestato.

In tal modo la norma dell'art. 7 della legge n. 412/1991, anziché conformarsi al dettato costituzionale che vieta che l'adempimento di un dovere particolarmente significativo quale la difesa della Patria incida in modo pregiudizievole sulla disciplina del singolo rapporto lavorativo, in sostanza lo elude, poiché individua una sfera di soggetti per i quali la prestazione del servizio militare — che richiede il continuativo ed esclusivo impegno di chi vi è tenuto — non solo costituisce un impedimento nella ricerca di un'occupazione e la conseguente remunerazione della propria capacità lavorativa, ma si traduce altresì in un trattamento peggiore dal punto di vista della disciplina del rapporto lavorativo, dal momento che il pregresso servizio non verrebbe valutato in alcun modo.

Di conseguenza, l'esclusione del riconoscimento del servizio militare agli effetti dell'art. 20 della legge n. 958/1986 laddove sia stato prestato (prima della costituzione del rapporto ed anteriormente al 30 gennaio 1987) appare in contrasto anche con l'art. 52 della Costituzione.

Si deve ritenere pertanto non manifestamente infondata, ed oggettivamente rilevante ai fini della decisione della causa di merito, la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per possibile contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione.

Il presente giudizio va dunque sospeso, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre la presente ordinanza deve essere, a cura della cancelleria, notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata e solleva su istanza di parte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Bologna, addì 12 giugno 1992

*Il pretore: MONACI*

92C1206

N. 712

*Ordinanza emessa l'8 luglio 1992 dal tribunale di L'Aquila  
nel procedimento civile vertente tra il Ministero dell'interno e Giangiulio Filippo*

**Previdenza e assistenza sociale - Crediti assistenziali (nella specie: indennità di accompagnamento per invalidi civili) - Ritardata liquidazione - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno per diminuzione del valore del credito per svalutazione monetaria (rivalutazione più interessi legali) - Irrazionalità dell'ordinamento - Disparità di trattamento rispetto ai crediti per prestazioni previdenziali - Richiamo ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991.**

(C.P.C., art. 442).

(Cost., artt. 3 e 38).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di previdenza in appello vertente tra il Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura distrettuale dello Stato dell'Aquila, appellante, contro Giangiulio Filippo rappresentata e difesa dall'avv. Walter De Cesare, appellato, all'udienza del giorno 8 luglio 1992.

A seguito del ricorso depositato il 17 aprile 1991 il pretore di Chieti pronunciava sentenza n. 868 con la quale condannava il Ministero dell'interno al pagamento della indennità di accompagnamento con gli interessi e la rivalutazione dell'Istat dalla data della domanda.

Riconosceva, infatti, la totale inabilità e incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, come vuole la legge n. 18/1980 e n. 508/1988.

La decisione veniva tempestivamente appellata dal Ministero, il quale deduceva, in primo luogo, la non debenza della indennità di accompagnamento per l'insussistenza dei presupposti medico-legali, ed in subordine l'erroneità della statuizione di condanna al pagamento del maggior danno da svalutazione monetaria. A tal fine così argomentava: va al riguardo evidenziato che a partire dalla data del 16 dicembre 1990 il tasso legale degli interessi è stato elevato al 10% (sic-legge 26 novembre 1990, n. 353) così che a partire da tale data il credito assistenziale può dirsi ampiamente tutelato in riferimento alla perdita del potere di acquisto per la svalutazione.

Per contro il tasso di svalutazione è notoriamente contenuto in questi ultimi anni così che anche avendo presente il precedente tasso legale degli interessi pari al 5% ne deriverebbe una perdita del potere di acquisto davvero limitata così che in assenza di una prova «in concreto» del maggior danno subito dalla controparte per il ritardato pagamento non sembra possa automaticamente per intero riconoscersi il maggior danno da svalutazione.

(Potendosi al più riconoscersi — ove del caso — la differenza tra tasso di inflazione e tasso degli interessi legali).

Va inoltre in diritto osservato che la sentenza della Corte costituzionale n. 156 dell'8-12 aprile 1991 con la quale è stata dichiarata la illegittimità dell'art. 442 del c.p.c. nella parte in cui non prevede che quando il giudice pronuncia sentenza di condanna per crediti previdenziali debba determinare oltre gli interessi legali il maggior danno da svalutazione monetaria (cioè appunto con riguardo agli artt. 3 e 38, n. 2, della Costituzione) non sembra sia estensibile alla materia della assistenza agli invalidi.

L'esplicito riferimento ai crediti relativi a prestazioni previdenziali da considerarsi legati sotto «il profilo funzionale» ai crediti di lavoro e la dichiarata illegittimità costituzionale con riferimento al solo secondo comma dell'art. 38 della Costituzione non sembra possa consentire una interpretazione estensiva con conseguente automatica applicazione alla materia assistenziale (art. 38, n. 1, della Costituzione).

Con la conseguenza che da un lato non sembra possa applicarsi la norma di cui all'art. 429 del c.p.c. alla materia assistenziale mentre dall'altro lato non avendo la norma di cui all'art. 442 del c.p.c. costituito oggetto di esame da parte della Corte costituzionale la stessa è da ritenere operante in materia di assistenza.

L'appellata si costituiva in giudizio e deduceva, quanto al primo motivo di gravame, il fondamento della propria pretesa sulla base degli accertamenti medico-legali svolti in primo grado, e, per quanto riguarda il secondo motivo di appello, la applicazione dell'art. 429, terzo comma, del c.p.c. anche alle controversie di previdenza ed assistenza obbligatoria di cui all'art. 442 del c.p.c. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'impugnazione.

Le parti discutevano la causa all'udienza dell'8 luglio 1992. Il Tribunale pronunciava in pari data sentenza non definitiva di rigetto dell'appello principale.

Per la decisione sull'impugnazione subordinata, il tribunale è chiamato a pronunciarsi sull'applicabilità dell'art. 429, terzo comma, del c.p.c. alle prestazioni di assistenza obbligatorie di cui all'art. 442 del c.p.c.

La originaria previsione normativa, riguardante i soli crediti di lavoro, è stata estesa in virtù della sentenza n. 156/1991 della Corte costituzionale ai crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, in quanto la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 442 del c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice deve determinare il maggior danno eventualmente subito dal creditore per la diminuzione di valore del credito quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro a titolo, per l'appunto, di prestazioni di previdenza sociale.

Il tribunale reputa che l'art. 442 del c.p.c., quale risulta a seguito della sentenza n. 156/1991 sopra indicata, non comprenda anche i crediti per prestazioni assistenziali, quali l'indennità di accompagnamento *ex art. 1* della legge n. 18/1980; tanto il tenore letterale del dispositivo quanto la motivazione della pronuncia evidenziano come la Corte costituzionale abbia fatto riferimento al *thema decidendum* proposto dal giudice remittente che riguardava, in quel caso, i crediti previdenziali. Del resto, la esclusione di una diretta applicabilità delle norme stabilite per i lavoratori assicurati con una delle forme di previdenza sociale ai destinatari della assistenza pubblica è stata già affermata dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 85 del 26 luglio 1979.

Da ciò discende la possibilità di una illegittimità costituzionale dell'art. 442 del c.p.c., come modificato dalla sentenza n. 156/1991, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 38, primo comma, della Costituzione.

La questione, sollevata d'ufficio, è rilevante ai fini della decisione sull'appello subordinato, l'unico che residua dopo la sentenza non definitiva, in pari data, con cui è stato respinto l'appello principale del Ministero, e non appare manifestamente infondata.

La stessa linea ragionativa seguita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85/1979, indica la omogeneità delle situazioni dei destinatari della assistenza pubblica con quella dei beneficiari delle prestazioni previdenziali. Si legge, infatti, in tale pronuncia «il disegno costituzionale delineato dall'art. 38 in materia di sicurezza sociale viene realizzato per gli invalidi al lavoro attraverso l'assistenza diretta e per i lavoratori mediante il sistema della mutualità e dell'assicurazione obbligatoria.

Pur essendo diversi i mezzi e gli strumenti adoperati, comune è la finalità perseguita».

Del resto, coerentemente con tale premessa, tutta la successiva evoluzione normativa in materia è orientata nel senso di assicurare parità di trattamento alle due categorie.

La mancata previsione di un meccanismo automatico di adeguamento della prestazione dovuta alla perdita di valore d'acquisto della moneta per i soli crediti assistenziali si risolve, dunque, in una violazione del principio di uguaglianza, ed in una irrazionalità dell'ordinamento.

Nella sentenza n. 156/1991, la Corte ha posto in rilievo come ciò che avvicina i crediti previdenziali e quelli retributivi è più che la finalità alimentare del credito, la funzione di surrogare o integrare un reddito di lavoro cessato o ridotto a causa di uno degli eventi considerati dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione. Orbene, la medesima finalità di sostituzione di un reddito di lavoro ontologicamente non percepibile, assiste le prestazioni e le garanzie che lo Stato deve assicurare agli inabili al lavoro, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione.

Ché, anzi il dettato costituzionale parla di «mantenimento» con riferimento alle ipotesi di cui al primo comma del cit. art. 38 orbene, la nozione di «mantenimento» è stata sempre interpretata nel diritto vivente come più ampia, e giammai più restrittiva, rispetto a quella, ad esempio, di obbligazione alimentare; e dunque certamente comprensiva di quel trattamento idoneo a soddisfare le esigenze fondamentali della vita garantito ai lavoratori dipendenti come a quelli infortunati, ammalati o invalidi.

Le ragioni che hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare l'illegittimità dell'art. 442 del c.p.c. nella parte in cui non prevede il ristabilimento automatico del potere di acquisto delle prestazioni previdenziali, a causa del fenomeno inflattivo, ricorrono dunque anche nei riguardi dei crediti di natura assistenziale.

Né, d'altro canto, assume rilevanza la norma introdotta dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che riguarda la disciplina in materia di rivalutazione delle prestazioni previdenziali.

I dubbi di legittimità costituzionale che possono sorgere in relazione ad una disposizione normativa che nella sostanza vanifica il giudizio di illegittimità precedente espresso dalla Corte, di fatto reintroducendo il medesimo meccanismo di rivalutazione giudicato incostituzionale, non possono essere sottoposti in questa sede al vaglio del giudice di legittimità delle leggi, poiché la norma non è applicabile al giudizio *de quo*.

L'art. 16, sesto comma, della legge n. 412/1991, infatti, si riferisce agli «enti gestori di forme di previdenza obbligatoria», e dunque ad una categoria di soggetti e di obbligazioni diversa da quella oggetto del giudizio *de quo*.

Una volta esclusa la diretta applicabilità della norma, il collegio ritiene che la disposizione normativa non sia tale da vanificare il giudizio già espresso dalla Corte costituzionale, che si muove nell'ambito gerarchicamente superiore di tutela del corretto bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti. Poiché, secondo lo stesso ragionamento sviluppato dalla Corte, la norma dell'art. 429 del c.p.c. è un modo di attuazione dell'art. 36 della Costituzione, funzionalmente collegato all'art. 38 della Costituzione, è evidente la irrazionalità del sistema che non estende, per il tramite dell'art. 442 del c.p.c., anche ai crediti assistenziali la regola della rivalutazione automatica oltre alla corresponsione degli interessi. Il *tertium comparationis*, rispetto al quale va denunciata la violazione dell'art. 3 della Costituzione, rimane così rappresentato dalla disciplina relativa ai crediti di retribuzione, rispetto ai quali permane l'assimilabilità funzionale già espressa dalla Corte con la sentenza n. 156/1991, anche per via del precedente giudizio di identità dei fini (rispetto alle prestazioni previdenziali) espresso nella sentenza n. 85/1979.

Il giudizio sull'impugnazione subordinata, il solo rimasto all'esame del tribunale, deve quindi essere sospeso e la questione rimessa alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

*Vista la legge costituzionale n. 1/1948 e la legge n. 87/1953;*

*Solleva d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 442 del c.p.c., con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, primo comma, della Costituzione, questione di cui ritiene la rilevanza e la non manifesta infondatezza, nella parte in cui la predetta norma dell'art. 442 del c.p.c. non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza obbligatoria deve determinare, oltre agli interessi legali, il danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolati dall'Istat ai fini della scala mobile per il settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità per il ritardo dell'adempimento della pubblica amministrazione tenuta all'erogazione della prestazione assistenziale;*

*Sospende il processo;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, dispone che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.*

L'Aquila, addì 8 luglio 1992.

Il presidente: VILLANI

## N. 713

*Ordinanza emessa l'8 luglio 1992 dal tribunale di L'Aquila  
nel procedimento civile vertente tra il Ministero dell'interno e Brunati Nives*

**Previdenza e assistenza sociale - Crediti assistenziali (nella specie: indennità di accompagnamento per invalidi civili) - Ritardata liquidazione - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno per diminuzione del valore del credito per svalutazione monetaria (rivalutazione più interessi legali) - Irrazionalità dell'ordinamento - Disparità di trattamento rispetto ai crediti per prestazioni previdenziali - Richiamo ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991.**

(C.P.C., art. 442).

(Cost., artt. 3 e 38).

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di previdenza in appello vertente tra il Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura distrettuale dello Stato dell'Aquila, appellante, contro Brunati Nives, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gianloredo, appellata, all'udienza del giorno 8 luglio 1992.

A seguito del ricorso depositato il 25 settembre 1991 il pretore di Chieti pronunciava sentenza n. 816/91 con la quale condannava il Ministero dell'interno al pagamento della indennità di accompagnamento con gli interessi e la rivalutazione dell'Istat dalla data della domanda.

Riconosceva, infatti, la totale inabilità e incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, come vuole la legge n. 18/1980 e n. 508/1988.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 712/1992).*

92C1208

## N. 714

*Ordinanza emessa il 28 febbraio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 ottobre 1992) dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dall'I.N.A.D.E.L. contro Fabbro Ione*

**Previdenza e assistenza sociale - Impiego pubblico - Dipendenti O.N.M.I. transitati negli enti locali - Indennità di anzianità - Esclusione dell'indennità integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della indennità di anzianità relativamente al periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'ente disciolto - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati, ai dipendenti degli enti pubblici e in particolare, ai dipendenti degli enti locali - Violazione del principio della retribuzione anche differita, proporzionata ed adeguata - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 220/1988 (di inammissibilità di analoga questione) e successive ordinanze, ritenute superate dal giudice remittente per l'inerzia prolungata del legislatore, invitato con le predette pronunce a provvedere all'omogeneizzazione dei rapporti di fine servizio.**

[Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, lett. b)]

(Cost., artt. 3 e 36).

## IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 2082/86 proposto dall'Istituto nazionale assistenza ai dipendenti degli enti locali, in persona del suo commissario *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pacifici presso cui è elettivamente domiciliato in Roma, via Vallisneri n. 11, contro Fabbro Ione, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Corti presso cui è elettivamente domiciliato in Roma, via E. de' Cavalieri n. 7, presso l'avv. Cecilia Reanda, per l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione di Latina, n. 260 del 24 gennaio/24 giugno 1986;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora Fabbro;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 29 ottobre 1991 la relazione del Consigliere C. Zucchelli e uditi, altresì, l'avv. Sgueglia per delega dell'avv. Pacifici per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

#### FATTO

La signora Fabbro ha prestato servizio di ruolo presso l'O.N.M.I., comitato di Latina, dal 31 maggio 1947 al 31 dicembre 1975, data in cui l'ente fu disciolto e l'appellata transitò alle dipendenze del comune di Latina presso il quale ha proseguito il suo rapporto di lavoro sino alla quiescenza, avvenuta in data 31 marzo 1983.

La dipendente adiva il tribunale amministrativo per il Lazio, sezione di Latina, lamentando che l'I.N.A.D.E.L., non avesse provveduto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto. In corso di giudizio la ricorrente precisava che *medio tempore* la liquidazione era avvenuta, ma non nella misura dovuta. Infatti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 698/1975 modificato dall'art. 5 della legge n. 963/1977 la liquidazione avrebbe dovuto seguire una delle tre ipotesi indicate, ovvero:

- a) essere pari a quella maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro con l'O.N.M.I., opportunamente rivalutata;
- b) essere calcolata sull'ultima retribuzione percepita dalla ricorrente alle dipendenze del comune di Latina;
- c) essere calcolata altresì sulla base della indennità integrativa speciale in base alla natura di tale emolumento e comunque alla disciplina speciale recepita dall'O.N.M.I. con circolare n. 863 del 30 aprile 1970 e n. 67 del 28 marzo 1974.

Sulle somme comunque riconosciute chiedeva l'applicazione della svalutazione monetaria e degli interessi legali:

Il tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo:

- 1) che i periodi contributivi siano da ricongiungersi e quindi diano luogo ad una unica liquidazione del trattamento di fine rapporto, sulla base della retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi e ciò in base alla normativa specifica dell'I.N.A.D.E.L. di cui alla legge 8 marzo 1969 n. 152;
- 2) che la indennità integrativa speciale deve essere commisurata nella base di calcolo anche per il periodo trascorso presso l'O.N.M.I., in quanto la legge 7 luglio 1980 n. 299 ha previsto il computo di detta voce per gli assicurati presso l'I.N.A.D.E.L. ove collocati in quiescenza dopo il 31 dicembre 1973;
- 3) che il trattamento di fine servizio per il periodo prestato alle dipendenze dell'O.N.M.I. deve essere computato sulla base di un dodicesimo della retribuzione, anziché di un quindicesimo come in vigore per gli assicurati I.N.A.D.E.L., limitatamente al periodo di servizio prestato presso l'O.N.M.I., atteso che il regolamento organico di quest'ultimo comprendeva una tale norma di favore.

Quanto alla richiesta di rivalutazione ed interessi osserva il tribunale che:

- 4) attesa la natura previdenziale della indennità di fine rapporto risulta inapplicabile l'art. 429 del c.p.c. e quindi da respingere la richiesta, pur affermando la giurisdizione amministrativa alla luce dei principi di cui alla A.P. del C.d.S. n. 5 del 30 marzo 1982;

- 5) che spettano invece gli interessi nella misura legale a decorrere dalla domanda che va individuata, in mancanza di messa in mora e nell'assenza di un termine di legge per la liquidazione, nel ricorso giurisdizionale stesso.

Avverso la detta sentenza propone appello l'I.N.A.D.E.L. lamentando:

- 1) violazione dell'art. 1, primo comma, lett. c), della legge 27 maggio 1959, n. 324, modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185, e dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299.

La legge n. 324 del 1959 esclude che l'indennità integrativa speciale possa esser computata ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza ed assistenza e questo regime non risulta derogato dalle norme relative all'O.N.M.I. mentre anzi la esclusione è sancita espressamente dalle leggi n. 324/1959 e 3 marzo 1960, n. 185, come ritenuto altresì dalla Corte di cassazione con sentenza n. 3533 del 12 giugno 1985 nonché dalla sesta sezione del C.d.S. con decisione n. 713 del 15 settembre 1986;

- 2) violazione della legge n. 698/1975 recante norme sullo scioglimento dell'O.N.M.I.

Appare erronea la liquidazione della indennità sulla base dello stipendio in godimento presso l'ente locale anziché presso l'O.N.M.I., in quanto ai sensi dell'art. 9 della citata legge, modificato dall'art. 5 della legge n. 563/1977, il trattamento viene erogato dall'I.N.A.D.E.L. nella misura prevista dal regolamento e quindi quella relativa al periodo di servizio presso l'O.N.M.I. Sul punto richiama la giurisprudenza dal C.d.S., sesta sezione, n. 469 del 17 settembre 1985 e n. 713 del 15 settembre 1986.

Si costituisce in giudizio la signora Fabbro eccependo:

1) l'art. 1, primo comma, lettera c), della legge 27 maggio 1959, n. 324, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con numerose norme successive tra cui la legge n. 299/1980 e comunque incostituzionale;

2) anche se si ammette che la natura di prestazione assicurativo previdenziale della indennità ritenuta dal tribunale non sia corretta e che le norme richiamate, ovvero l'art. 8 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, come modificato dalla legge 1º agosto 1977, n. 563, non fossero conferenti, la soluzione è comunque da condividere in quanto conseguenziale alla reale natura della indennità, ovvero retribuzione differite; alla unicità del rapporto di impiego come riconosciuto dalla Corte di cassazione in diverse sentenze; al disposto dell'art. 6 della legge n. 698/1975.

Con successiva memoria l'I.N.A.D.E.L. precisa di rinunciare al secondo motivo d'appello avendo provveduto a liquidare l'indennità di anzianità O.N.M.I. e l'indennità di anzianità I.N.A.D.E.L. sulla base dell'ultima retribuzione percepita presso l'ente di destinazione e con i criteri previsti dal regolamento organico dell'O.N.M.I. a seguito della sentenza n. 164 del 9-29 marzo 1989 e della successiva giurisprudenza.

#### DIRITTO

L'art. 1, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324, stabilisce la non computabilità della indennità integrativa speciale, istituita con la medesima legge, agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e della indennità di licenziamento.

Il trattamento di previdenza cui si riferisce la norma, nel caso di specie è costituito dalla indennità di anzianità prevista dall'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 152, richiamata dall'art. 9, terzo comma, della legge n. 698/1975 come modificato dall'art. 5 della legge n. 963/1977. In base a tali disposizioni, per il periodo prestato presso l'O.N.M.I. dal personale poi transitato agli enti locali, la indennità è corrisposta nella misura prevista dal regolamento organico dell'O.N.M.I.

Orbene, mentre per i dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L. a decorrere dal 1º gennaio 1974 la indennità integrativa speciale viene computata nella indennità di anzianità, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, e quindi anche per la ricorrente per il periodo successivo a tale data la norma citata trova applicazione, per il periodo precedente prestato alle dipendenze dell'O.N.M.I. occorre fare riferimento alla giurisprudenza ormai consolidata di questa stessa sezione che ha ritenuto che la norma di cui all'art. 1, lett. b), della legge n. 324/1959, in uno con la natura previdenziale della indennità di anzianità I.N.A.D.E.L., escludessero la computabilità della indennità integrativa speciale nel calcolo di quest'ultima in applicazione dei citati articoli, respingendo la rilevanza di qualsiasi considerazione sulla natura retributiva o meno sia dell'indennità integrativa che di anzianità.

Per altro l'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, escludeva dalla retribuzione contributiva la indennità integrativa speciale, analogamente a quanto avviene tutt'ora nella parallela disciplina vigente per i dipendenti civili dello Stato.

Allo stato attuale non ritiene la Sezione che possa prospettarsi in maniera convincente altra interpretazione delle norme, sì che si appalesa rilevante a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il dubbio di costituzionalità che investe le norme di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324. E infatti solo la declaratoria di illegittimità di tali norme permetterebbe, allo stato, l'accoglimento della domanda della ricorrente attinente alla liquidazione relativa al periodo prestato presso l'O.N.M.I., che per altro appare, appunto alla luce del dubbio stesso, conforme a Costituzione.

La sezione rileva un contrasto tra le norme citate e l'art. 3 della Costituzione.

La violazione del principio di uguaglianza è stata individuata dalla Corte costituzionale nella disciplina di casi identici mediante norme dissimili, o viceversa, senza che sussistano apprezzabili differenziazioni tra le fattispecie astrattamente regolate tali da giustificare, alla luce anche di principi di logica e di giustizia, una diversità di trattamento.

Per altro la stessa Corte ha più volte ricordato che l'esistenza di una normativa più favorevole per determinate categorie, in particolare nell'ambito del diritto del lavoro pubblico, non importa di per sé una violazione dell'art. 3 della Costituzione in danno delle categorie non favorite, quando la normativa di favore si ponga essa stessa quale eccezione

al sistema e non viceversa. Corollario di tale impostazione è che il trattamento non di favore, e quindi astrattamente «ordinario», diviene deteriore, e quindi in violazione del principio, qualora si ponga esso quale eccezione ad un sistema generalizzato «di favore» divenuto, per tale sua generalità esso stesso appunto «ordinario».

Ad avviso della Sezione tali principi astratti sono pienamente da accettarsi, dovendo allora l'interprete scendere ad una disamina della situazione generale nella quale si inseriscono le norme «deteriori» o «di favore», proprio allo scopo di chiarire quale sia il quadro di riferimento «ordinario» al fine di individuarne poi l'eccezione, o in un senso o nell'altro.

Orbene, tale quadro di riferimento deve essere individuato nell'intero mondo del lavoro, sia privato che pubblico, atteso che la nostra Costituzione, diversamente da altre carte costituzionali quale ad esempio quella tedesca, non autorizza in alcuna sua norma una diversità né strutturale né tanto meno ontologica tra rapporto di lavoro privato e pubblico.

Ed infatti l'art. 1 fonda la Repubblica italiana sul concetto di lavoro, senza distinguere la natura di esso; l'art. 36 si riferisce al lavoratore sancendo il diritto alla equa retribuzione senza operare alcuna distinzione tra categorie; ed ancora gli artt. 97 e 98 individuano solo il principio dell'accesso ai pubblici impieghi tramite concorso, nonché la finalizzazione del servizio dei pubblici dipendenti al bene della Nazione, cui fa da corollario l'art. 28 ed il principio della responsabilità civile del pubblico funzionario, ma nessuno di essi sancisce il principio di uno *status* diverso del lavoratore pubblico.

In sintesi non si ravvisa alcuna differenza costituzionale tra le posizioni giuridiche dei lavoratori privati e di quelli pubblici.

Rimane senza dubbio indiscutibile che la disciplina dei singoli rapporti di lavoro speciali sia rimessa alla discrezionalità del legislatore, ma appunto l'uso di tale discrezionalità solleva i dubbi di costituzionalità nella misura in cui si discosti dal quadro generale di riferimento attraverso eccezioni «deteriori» nel senso sopra accennato.

Orbene, i principi guida dell'ordinamento giuslavoristico non sono intangibili nel tempo, in quanto strettamente legati alle condizioni socio culturali imperanti nei determinati periodi storici.

L'analisi dell'istituto del trattamento di fine rapporto, così ora denominato, attraverso gli anni antecedenti e susseguenti all'entrata in vigore dell'art. 2120 del Codice civile (vecchio testo), è a tal proposito indicativa.

In sintesi, si può dire che da una concezione iniziale di vero e proprio «premio di fedeltà» al lavoratore (erogato infatti solo dopo una certa minima anzianità e non in caso di licenziamento o dimissioni) e quindi sostanzialmente discrezionale o comunque affidato alla «bontà» del datore, l'istituto si sia evoluto sino ad essere considerato ormai pacificamente quale retribuzione differita spettante di diritto al lavoratore, quale sorta di risparmio forzoso sulla retribuzione, secondo la disciplina che ne detta l'attuale art. 2120 novellato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.

È a tal proposito importante notare che la definitiva acquisizione del trattamento di fine rapporto quale retribuzione differita è avvenuta solo attraverso la giurisprudenza della Cassazione degli anni 1980 e quindi consacrata nella legge testé citata, sì che è perfettamente coerente riconoscere che ancora negli anni '70, ma ancor di più quando fu emanata la legge 27 maggio 1959, n. 324, la concezione socio culturale del trattamento di fine rapporto, allora denominato indennità di anzianità riecheggiando la precedente sua natura giuridica, fosse ancora fissata ad una visione non retributiva dell'istituto.

Pare tuttavia che tale visione, oggi, sia da respingersi recisamente.

La necessità di assicurare al lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro un capitale per far fronte alle difficoltà insiste nel cambiamento di *status*, anche in relazione ad un trattamento pensionistico insufficiente, fecero allora propendere, sia nel settore privato che pubblico, per la natura previdenziale dell'istituto o quanto meno per una sua assimilazione a mezzo «eccezionale» di sostentamento del lavoratore.

Nel tempo però, da un lato la graduale sempre più adeguata applicazione dell'art. 38 della Costituzione al sistema pensionistico, dall'altro lo scivolo delle indennità di anzianità da tutte le limitazioni prima esistenti e quindi il risultato finale della sua erogabilità sempre e comunque alla fine di un rapporto di lavoro sia pure durato pochi giorni, hanno infine oltierato del tutto la funzione previdenziale già in realtà di dubbia consistenza.

Quest'ultima è qui rimasta solo quale strumento per la realizzazione finanziaria dell'istituto, ma non come giustificazione teorica dello stesso. Fenomeno per altro non nuovo, poiché l'art. 2123 del codice civile, tutt'ora in vigore, afferma che il datore di lavoro che «abbia compiuto atti di previdenza» può sottrarre dalle somme dovute a norma degli articoli precedenti (trattamento di fine rapporto) ciò che il lavoratore ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi. Di più: il secondo comma dell'art. 2123 prevede l'ipotesi in cui il lavoratore abbia partecipato alla

contribuzione, con meccanismo quindi del tutto identico a quello in vigore per l'I.N.A.D.E.L., per ribadire che in ogni caso egli avrebbe diritto alla liquidazione della sua quota, cioè di quanto maturato in relazione ai propri versamenti. Tale ultima disposizione, che non rileva ai nostri fini, è per altro frutto di un mancato coordinamento dell'art. 2123 con il nuovo testo dell'art. 2120 che non prevede più, che si è detto, la esclusione del trattamento di fine rapporto in casi specificati, evenienza per la quale il secondo comma dell'art. 2123 del Codice civile dettava la disposizione che si è citata.

Ciò che interessa nella presente trattazione è comunque che la previsione di un sistema «previdenziale», ovvero basato su versamenti ad ente unico in relazione a calcoli mutualistici e attuariali anche da parte del lavoratore, non esclude la natura di retribuzione differita del trattamento di fine rapporto.

Come ben si vede, quindi, non è lo strumento finanziario a qualificare la natura giuridica dell'emolumento che deve essere invece ricercata alla stregua dei principi generali in tema di rapporto di lavoro.

Ed infatti verso la assimilazione del trattamento di fine rapporto alla retribuzione sia pure differita hanno condotto in primo luogo la considerazione del calcolo di esso già secondo il previgente art. 2121 del c.c. in relazione alla retribuzione continuativa, e soprattutto la modifica legislativa di cui all'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che aveva ritenuto il diritto alla indennità in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, di fatto abrogando l'art. 2120 del c.c. nelle parti in cui limitava il diritto stesso.

Si può quindi concludere, in estrema sintesi, che nel lungo cammino percorso dagli anni immediatamente seguenti il conflitto bellico, sino alla legge n. 297/1982, si sia affermato un principio consolidato del sistema giuslavoristico, ovvero che al termine del rapporto di lavoro spetti comunque un trattamento retributivo differito computato proporzionalmente a due parametri matematici: anzianità di servizio e retribuzione in godimento per ciascuno degli anni del servizio stesso.

La natura di retribuzione differita di questo istituto, per altro peculiare al nostro ordinamento giuridico, si ricollega direttamente al concetto stesso di retribuzione, e non tanto e non solo per il computo di essa, quanto soprattutto per l'individuazione della causa della attribuzione patrimoniale in cui consiste che va ravvisata comunque nello scambio di energie lavorative contro denaro.

In questo quadro si inserisce il distinto problema riferito alla indennità di contingenza o integrativa speciale.

Gli istituti retributivi diretti a salvaguardare il lavoratore privato dagli effetti dell'inflazione risalgono agli accordi interconfederali dei lavoratori dell'industria del 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 sostanzialmente recepiti dal decreto legge 1º febbraio 1977, n. 12 «Norme per l'applicazione della indennità di contingenza». Parallelamente analogo istituto venne creato nel settore pubblico con la legge n. 324/1959 più volte ricordate. La natura provvisoria di tali emolumenti, insita nel nome stesso loro attribuito, venne sia giuridicamente che nei fatti smentita, per il settore privato dalla riconferma degli accordi interconfederali sopra citati mediante i diversi C.C.N.L. di settore sottoscritti nel tempo; per il settore pubblico dalla mai intervenuta abrogazione della stessa legge n. 324/1959 citata, ed anzi dalla sua inclusione nella disciplina di cui al citato decreto legge n. 12/1977 sia pure ai soli fini del così detto «congelamento» della contingenza. Vero è che l'art. 2, ultimo comma, del decreto legge citato riconfermava l'applicazione integrale della legge n. 324/1959, ma proprio in ciò consiste la radicale modificazione dell'istituto della indennità integrativa speciale, che da strumento eccezionale nel pubblico impiego, tendenzialmente transeunte, nato per garantire il potere di acquisto reale dello stipendio, si trasforma assimilandosi in tutto e per tutto alla indennità di contingenza del settore privato, diventando così in ultima analisi vera e propria retribuzione a tutti gli effetti.

Ed infatti essa non è erogata che a causa del rapporto di lavoro pubblico, segue le sorti del rapporto stesso, ed è indefettibilmente legata alla corresponsione dello stipendio tabellare, perfino nella tredicesima mensilità. Quest'ultimo riconoscimento, avvenuto con legge 31 luglio 1975, n. 364, costituisce anzi il coronamento della assimilazione alla retribuzione, attraverso anche il precedente riconoscimento nella computabilità della indennità di licenziamenti: legge 28 dicembre 1966, n. 1077, in quanto sicuramente si oblitera definitivamente la mera funzione «risarcitoria» fino ad allora affermata considerando l'indennità quasi una aggiunta allo stipendio svincolata dalla causa di questo e quindi erogata solo per consentire al dipendente pubblico di adeguare solo la sua retribuzione «mensile».

Anche in riferimento quindi alla controprestazione economica nel rapporto di lavoro, si è via via instaurato un principio generale del diritto giuslavoristico secondo cui ogni attribuzione patrimoniale avvenuta in costanza di rapporto deve includersi nel concetto di retribuzione qualora sia funzionalmente collegata alla causa stessa del rapporto di lavoro e quindi non semplicemente occasionata dallo stesso.

Se l'applicazione di tali principi ha permesso di escludere dalla base retributiva propriamente detta alcune indennità, quali ad esempio quella di mensa, al contempo impone di considerare che ogni meccanismo di salvaguardia della retribuzione base dai danni dell'inflazione non si atteggi quale indennità aggiuntiva, ma non sia altro che il meccanismo economico per realizzare ciò che, in altro contesto, ma con i medesimi intendimenti, hanno realizzato l'art. 429 del c.p.c. e l'estensione operata dalla adunanza plenaria di questo Consiglio della rivalutazione monetaria a tutti i crediti di lavoro pubblico, rivalutazione peraltro, si noti, pacificamente concessa anche per quanto concerne l'indennità integrativa speciale.

Possiamo quindi trarre le fila da quanto si è detto affermando che il quadro di riferimento «ordinario», nel senso sopra accennato, in relazione al quale giudicare della eccezionalità di un trattamento è costituito nel settore giuslavoristico allargato da:

- 1) riconoscimento del diritto ad un trattamento di fine rapporto considerato quale retribuzione differita;
- 2) inclusione nel concetto di retribuzione di qualsiasi meccanismo economico atto a salvaguardare la retribuzione stessa dai danni prodotti dall'inflazione.

Il chiarissimo dettato dell'art. 1 della legge n. 324/1959 e della legge istitutiva dell'I.N.A.D.E.L. che escludeva nella sua precedente formulazione la assoggettabilità a contribuzione della indennità integrativa speciale, si pongono quindi quali eccezioni al sistema generale giuslavoristico sopra individuato in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Il dubbio di costituzionalità è peraltro reso assai più fondato dal fatto che la legge 7 luglio 1980, n. 299, ha sancito l'inclusione della indennità integrativa speciale nella base contributiva e quindi liquidabile per i lavoratori iscritti all'I.N.A.D.E.L. Ciò acuisce la illegittimità della norma nei confronti dei dipendenti ex O.N.M.I. transitati agli enti locali.

Ritiene inoltre la sezione che non solo l'art. 3 sia da invocare quale parametro di legittimità costituzionale, occorrendo anche riferirsi all'art. 36 della Costituzione.

La Corte ha in verità già respinto tale prospettazione riaffermando la natura previdenziale della indennità di anzianità e quindi negando il riferimento al concetto di equa retribuzione.

In verità proprio tale concezione deve essere considerata contraria alla norma costituzionale e quindi non può essere assunta a giustificazione della costituzionalità della norma.

Si è infatti ricordato che il principio giuslavoristico è nel senso di considerare il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, quale retribuzione differita, e pertanto proprio lo scostamento da tale quadro di riferimento che si opera mediante la definizione della indennità di anzianità come attribuzione previdenziale è essa stessa contraria al dettato costituzionale. Ed infatti, non certo la costituzione, bensì la norma ordinaria ed i principi generali danno la definizione della retribuzione e quindi la norma che diversamente qualifichi un istituto rispondente in tutto ai parametri da essi previsti per essere definita retribuzione è essa in violazione della norma costituzionale in quanto eccezione non giustificata al sistema generale nonché violazione della misura equa della retribuzione.

Anche sotto il profilo retributivo, tale norma induce una diminuzione patrimoniale a danno del lavoratore pubblico, e quindi in ciò viola l'art. 36 che è finalizzato a tutelare tutta la retribuzione anche nella sua forma differita.

Infine, se anche si volesse cogliere nella minore attribuzione patrimoniale riservata al lavoratore pubblico una differenziazione di trattamento economico riservata alla discrezionalità del legislatore, allora non si potrebbe sfuggire ad un diverso profilo di violazione dell'art. 3 in riferimento all'art. 1221 del c.c. Non si tratterebbe infatti in tal caso di riservare al legislatore la libertà di concordare un trattamento economico inferiore rispetto al settore privato, il che è sempre possibile anche mediante la contrattazione collettiva, ma si permetterebbe al legislatore di violare il principio acclarato nel settore giuslavoristico secondo cui la misura congrua del trattamento di fine rapporto per assicurare al lavoratore dimesso il trapasso al nuovo *status* è costituita da una estrapolazione matematica sulla base dell'intera retribuzione, meccanismi di adeguamento compresi.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata in relazione agli articoli 3 e 36 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, lett. b), della legge 27 mag-*

gio: 1959, n. 324, nella parte in cui non comprende l'indennità integrativa speciale nella liquidazione della indennità di anzianità per il personale dell'O.N.M.I. transitato agli enti locali relativamente al periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'ente disciolto;

*Sospende il giudizio;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della segreteria nonché la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, la comunicazione della medesima ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 1992.

*Il presidente ff.: VARRONE*

92C1209

N. 715

*Ordinanza emessa il 23 settembre 1992, dalla commissione tributaria di primo grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Baj Gianfranco contro l'ufficio imposte dirette di Verbania*

**Tributi in genere - Prevista sospensione del procedimento tributario su richiesta del contribuente che intenda avvalersi della definizione agevolata del rapporto tributario - Previsione di un nuovo condono tributario - Ritenuta illegittimità dei condoni, dovendo gli stessi considerarsi un premio per gli evasori ed un incentivo per ulteriori evasioni - Irragionevole discriminazione dei contribuenti onesti con incidenza sui principi della capacità contributiva e della imparzialità della pubblica amministrazione.**

**(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, artt. 32 e 34, primo e quinto comma, secondo periodo).**

**(Cost., artt. 2, 3, primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma).**

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi proposti da Baj Gianfranco avverso l'ufficio imposte dirette di Verbania.

Presenti in udienza il dott. Giuseppe Meli per l'ufficio imposte dirette di Verbania.

Sentiti il relatore dott. Luigi Marconi.

Letti gli atti.

Il ricorrente chiedeva l'annullamento degli impugnati avvisi di accertamento per violazione di legge.

L'ufficio imposte dirette di Verbania non resisteva ai ricorsi con deduzioni scritte.

Il ricorrente, in data 7 agosto 1992, faceva pervenire a questa commissione tributaria copia fotostatica della dichiarazione integrativa (domanda di condono) prevista dagli artt. 32 e segg. della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e copia fotostatica della ricevuta comprovante la consegna, in data 25 giugno 1992, ad un ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione dell'anzidetta dichiarazione.

Questo collegio, constatato che il ricorrente ha inteso avvalersi delle disposizioni anzidette ed, in particolare, di quella di cui all'art. 34, primo comma, della citata legge «... la controversia si estingue se la dichiarazione stessa reca un imponibile non inferiore alla somma del 60 per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio... e del 15 per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente...», dovrebbe, ai sensi dell'art. 34, quinto comma, della legge n. 413/1991, emettere ordinanza di estinzione del presente giudizio.

Ma questo collegio ritiene, uniformandosi all'orientamento già espresso da questa sezione (ordinanza n. 410, *Gazzetta Ufficiale* n. 36/1992), di dover subordinare l'anzidetta ordinanza ad un giudizio sulla legittimità costituzionale delle norme dalla cui applicazione deriva l'estinzione del presente giudizio.

Se le norme introdotte con gli artt. 32 e segg. della legge n. 413/1991 fossero costituzionalmente illegittime, questo giudice non potrebbe emettere ordinanza di estinzione e il giudizio dovrebbe proseguire. Trattasi, pertanto, di questione «rilevante».

I condoni fiscali sono un premio per gli evasori e una beffa per i contribuenti onesti — anche se non manca qualche contribuente onesto che, a causa delle aberrazioni, finora sottovalutate, del nostro sistema tributario, chiese il «condono» — e, quel che è peggio, sono un «invito» ad ulteriori evasioni, con conseguente danno per lo Stato e per la credibilità delle sue istituzioni. Sono provvedimenti che inducono i contribuenti onesti a imparare dagli evasori e a pentirsi..., non per aver violato la legge, ma per averla osservata.

Sono, quindi, quanto meno, di dubbia razionalità (art. 3 della Costituzione) è antitetici all'art. 2 della Costituzione che «richiede l'adempimento dei doveri inderogabili (inderogabili!) di solidarietà politica, economica e sociale», tra i quali, indubbiamente, è compreso anche il dovere di «concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva».

I condoni fiscali, peraltro, contrariamente ad alcune affermazioni ufficiali, non risolvono i problemi della finanza pubblica, anzi li aggravano, non solo perché «rendono» sempre di meno, ma perché lo Stato, pur di riscuotere in tempi brevi alcune migliaia di miliardi di lire, rinuncia ad entrate di gran lunga più elevate, non solo ad entrate che potrebbero essere accertate, ma addirittura (ed è forse questo l'aspetto più irrazionale!) ad entrate già accertate che, con un'opportuna e oggi, forse necessaria, riforma legislativa, potrebbero essere riscosse subito per intero, salva la tutela cautelare per il contribuente, e non soltanto nella misura di un terzo.

Sono provvedimenti che, oltre a provocare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini, arrecano ulteriori danni ai contribuenti onesti perché per contenere il gravissimo debito pubblico che, tra le sue cause, ha anche l'evasione fiscale, il Governo adotta provvedimenti ingiusti e impopolari (tagli alle pensioni e all'assistenza sanitaria, inasprimenti fiscali etc.), che colpiscono quelli che già pagano e che potrebbero essere meno gravosi se anche gli evasori, specialmente se già raggiunti da avvisi di accertamento, invece di essere premiati, fossero costretti, così come prevede la Costituzione, a concorrere alle spese pubbliche in base alla loro capacità contributiva (art. 53).

Inoltre, sono disposizioni con le quali lo Stato appare debole con i forti e vanifica l'attività e l'impegno degli uffici tributari, per i quali diventa più difficile perseguire «il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione» (art. 97 della Costituzione).

I condoni fiscali, a differenza dei provvedimenti di clemenza in materia penale (amnistia, indulto e grazia), non hanno alcun fondamento nella Costituzione, con la quale, anzi, per le argomentazioni sopra esposte, potrebbero essere in contrasto in relazione all'art. 2, all'art. 3, primo comma (principio di ugaglianza e di razionalità), all'art. 53, primo comma (principio di capacità contributiva) e all'art. 97, primo comma (principio del buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione).

Ed infine appare opportuno ricordare quanto un illustre studioso di diritto costituzionale e tributario ha recentemente scritto «La pratica dei condoni tributari è diventata l'espressione più grossa delle contraddizioni nelle quali vive questo nostro Paese: da una parte i sacri principi, dall'altra la prassi che li contraddice...».

Il condono è un istituto col quale lo Stato rinuncia alla sua pretesa fiscale posta da leggi tributarie già approvate. Pur essendo anch'esso approvato per legge, è la smentita di leggi precedenti che non trova nessun fondamento nella Costituzione.

È una violazione grave degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione... Gli scopi che si perseguono sono l'eliminazione delle controversie e il conseguimento di un certo gettito, obiettivi che dovrebbero essere perseguiti mediante gli strumenti ordinari di politica tributaria.

Con il condono una parte dei cittadini rimane assoggettata al regime ordinario delle imposte e un parte a una sorta di regime agevolato che premia chi ha avuto capacità di resistere al fisco, violando la legge, e aprendo un contenzioso a volte pretestuoso. Viene punito non solo chi ha ritenuto di fare il proprio dovere, ma anche e soprattutto chi, come i lavoratori dipendenti, non aveva neppure la scelta tra il rispetto delle regole e la mancanza di collaborazione col fisco» (E. De Mita).

Pertanto, gli artt. 32 e segg. (eufemisticamente chiamati «Disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie») e, in particolare, le disposizioni di cui al primo e al quinto comma, secondo periodo, dell'art. 34 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, potrebbero essere costituzionalmente illegittime.

La presente questione di legittimità costituzionale è stata oggetto, in una fattispecie analoga, di alcune ordinanze di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, ma il giudice delle leggi ha emesso una pronuncia di «manifesta infondatezza», affermando che «la legittimità costituzionale delle norme che prevedono il condono tributario è stata già affermata... in considerazione delle finalità da realizzare (riduzione del contenzioso tributario e realizzazione del gettito delle imposte)» (ordinanza n. 361/1992).

Questo collegio, per meglio comprendere l'insegnamento della Corte costituzionale, ha riletto la Costituzione, ma non ha rinvenuto alcuna disposizione che abbia per oggetto la riduzione del contenzioso tributario e/o la realizzazione del gettito delle imposte per mezzo dei condoni.

Pertanto delle due l'una: o la Corte costituzionale è incorsa in una «svista» — per la verità, assai improbabile... (così come è incorso in una svista l'estensore della massima dell'ordinanza n. 410/1992 *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale, n. 36), oppure i componenti di questo collegio hanno una così scarsa conoscenza delle nozioni più elementari del diritto da legittimare un invito alle loro dimissioni.

In ogni caso è auspicabile, considerati la gravissima situazione del Paese e gli «abusi» dei condoni che «non finiscono mai» (basti pensare che è stata proposta la riapertura dei termini dell'ultimo condono fino al 28 febbraio 1993!) che la Corte costituzionale voglia riesaminare la questione, astenendosi da un rinvio puro e semplice a sue precedenti pronunce.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara, d'ufficio, «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale degli artt. 32 e segg. (Disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie) e, in particolare, delle disposizioni di cui al primo e al quinto comma, secondo periodo, dell'art. 34 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione agli artt. 2, 3, primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione e «rilevante» per quanto in motivazione;*

*Sospende il procedimento in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata al ricorrente e all'ufficio imposte dirette di Verbania e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Verbania, addì 23 settembre 1992

*Il presidente: PISCITELLO*

CAVAZZONI - MARCONI

92C1210

N. 716

*Ordinanza emessa il 15 maggio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 ottobre 1992) dal Tribunale di Crotona nel procedimento penale a carico di Anania Ercole ed altri*

**Processo penale - Dichiarazioni già rese dal teste al p.m. o alla polizia giudiziaria - Deposizione difforme a dibattimento - Contestazione del p.m. - Non acquisibilità del fascicolo del dibattimento ed inutilizzabilità a fini probatori - Mancata tutela di diritti inviolabili - Lesione del principio di eguaglianza con irragionevole disparità di trattamento processuale e sostanziale.**

(C.P.P. 1988, art. 500, terzo e quarto comma; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva 76).

(Cost., artt. 2 e 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 127/91 r.g. contro Anania Ercole nato a Cirò Marina il 21 agosto 1970, Anania Nicodemo nato a Cirò Marina il 22 aprile 1971 ed Anania Vincenzo nato a Cirò Marina il 27 settembre 1971 imputati di tentato omicidio ed altro, sull'eccezione di incostituzionalità proposta dal p.m. in ordine agli artt. 500, terzo e quarto comma, del c.p.p., e 2, punto 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, in relazione agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui escludano la possibilità di acquisire al fascicolo del dibattimento e quindi di utilizzare integralmente ai fini della decisione le dichiarazioni rese al p.m. o alla p.g. da persone informate sui fatti, nei casi in cui le dichiarazioni medesime, non assunte sul luogo e nella immediatezza del fatto, siano state utilizzate per le contestazioni nel corso dell'esame testimoniale;

Ritenuto che la proposta eccezione non appare manifestamente infondata in relazione ad entrambe le norme costituzionali invocate;

che, in vero, per quanto concerne la eccepta violazione dell'art. 2 della Costituzione lo strumento nella specie ideato dal legislatore non appare idoneo a garantire la tutela di diritti inviolabili dell'uomo, quali quelli che nel processo penale vengono in evidenza, posto che si affidano le sorti del processo penale all'arbitrio di un teste senza possibilità di poter valutare ai fini dell'accertamento dei fatti e non solo ai fini della attendibilità del teste stesso tutto il comportamento e conseguenti dichiarazioni rese dal teste nelle varie fasi del procedimento;

che per quanto concerne la eccepta violazione al principio di eguaglianza irragionevole appare la disparità di trattamento processuale e sostanziale, ai fini di quello che deve essere l'esito del giudizio, tra le precedenti dichiarazioni del teste assente nelle forme di legge ed utilizzate per le contestazioni in dibattimento quando le stesse siano state rese sul luogo e nella immediatezza dei fatti, ovvero al di fuori di tali condizioni, non aparendo che la pretesa maggiore genuinità delle prime si fonda sui criteri logicamente ineccepibili;

che in fine l'eccezione appare rilevante ai fini del decidere dato il ruolo preminente come parte di prova delle dichiarazioni del Pucci Pietro;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiaro rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal p.m. in ordine agli artt. 500, terzo e quarto comma, del c.p.p. e 2, punto 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, in relazione agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione nella parte in cui escludono la possibilità di acquisire al fascicolo del dibattimento e quindi di utilizzare integralmente ai fini della decisione i verbali di dichiarazioni rese al p.m. o alla p.g. da persone informate sui fatti nei casi in cui le dichiarazioni medesime, non assunte sul luogo e nella immediatezza del fatto siano state utilizzate per le contestazioni nel corso dell'esame testimoniale;*

*Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Crotone, addì 15 maggio 1992

*Il presidente: (firma illeggibile)*

92C1211

N. 717

*Ordinanza emessa il 17 settembre 1992 dal Tribunale di Roma  
nel procedimento penale a carico di Quaglia Sergio ed altro*

**Processo penale - Dibattimento - Sentenza d'incompetenza emessa dal pretore - Lamentata dovuta trasmissione degli atti al tribunale, in sede dibattimentale, anziché al g.i.p. - Conseguente privazione per l'imputato dell'udienza preliminare e quindi della facoltà di chiedere il rito abbreviato - Preclusione per lo stesso di ottenere il proscioglimento in fase predibattimentale - Violazione del principio di precostituzione del giudice per legge - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.**

(C.P.P. 1988, art. 23, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del p.p. n. 2253/92 a carico di: Quaglia Sergio e Felli Evazio;

PREMETTE IN FATTO

Quaglia Sergio e Felli Evazio venivano tratti a giudizio davanti al pretore di Roma per rispondere, rispettivamente del reato di resistenza a p.n. (p.e.p. dell'art. 337 del c.p.) e di percosse aggravate (ai sensi degli artt. 581 e 61, n. 2, del c.p.).

All'udienza dibattimentale del 25 febbraio 1992 il p.m. contestava al Quaglia il reato di lesioni volontarie pluriaggravate, a norma degli artt. 582, 61, n. 2, e 10 del c.p.

In seguito a tale contestazione, il pretore, su istanza del p.m. emetteva sentenza di incompetenza per materia e ordinava, ai sensi dell'art. 23 del c.p.p., la trasmissione degli atti a questo tribunale, giudice competente.

Pervenuti gli atti a questa sezione, il difensore dell'imputato Quaglia, con istanza depositata il 26 maggio 1992, chiedeva la trasmissione degli atti stessi al g.i.p., al fine di chiedere il giudizio abbreviato e, comunque, il proscioglimento pre-dibattimentale del suo assistito.

Il presidente disponeva la rinnovazione della citazione dell'imputato e la fissazione dell'udienza dibattimentale, non essendo prevista da alcuna norma la regressione invocata dal difensore.

#### OSSERVA IN DIRITTO

Ritiene il tribunale di dovere sollevare di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24 e 25, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui impone al pretore, nel caso di rilevata incompetenza per materia, la trasmissione diretta degli atti al tribunale competente per il giudizio (o alla corte di assise).

Al riguardo va osservato che la norma dell'art. 23 del c.p.p. è molto chiara e non introduce alcuna distinzione fra il pretore e gli altri giudici: «se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente». La Corte di cassazione, d'altro canto, ha ribadito che — nel caso di incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado ai sensi dell'art. 23, secondo comma del c.p.p. — «giudice competente» — cui gli atti devono essere trasmessi, è il giudice del dibattimento e non il giudice dell'udienza preliminare (Cass., Sez. prima, 2 luglio 1990, Conf. Comp. in proc. Calizzi Pen. 1990 p. III c. 701).

Orbene, se tale è il contenuto della norma in esame, non vi è dubbio che essa viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione, ed è inoltre fondato ritenere che sia in contrasto anche con l'art. 25, primo comma della stessa.

Nell'ipotesi in esame la violazione degli artt. 3 e 24 risulta evidente: da un lato; infatti, si determina una palese disparità di trattamento fra l'imputato al quale sia stato correttamente contestato sin dall'origine il reato di competenza del tribunale, la cui posizione processuale viene vagliata dal g.i.p. nell'udienza preliminare prima dell'eventuale rinvio a giudizio, e l'imputato al quale (senza alcun fatto a lui addebitabile) il reato stesso sia stato contestato nell'udienza pretorile e che viene pertanto tratto direttamente al giudizio del competente tribunale, omessa l'udienza preliminare; d'altro canto, si determina un altrettanto palese cessione del diritto di difesa dell'imputato, il quale perde sia la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato, con la conseguente riduzione di pena in caso di condanna, sia il diritto di sostenere la sua innocenza o di ottenere il proscioglimento in sede pre-dibattimentale.

A ciò si aggiunga che — secondo un'autorevole dottrina — nell'ipotesi in esame si verifica una lesione dei principi di precostituzione e naturalità del giudice, in relazione ad una specifica fase del processo penale, e quindi una violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione. Nella logica del nuovo sistema processuale attiene al principio del giudice naturale la scelta legislativa di attribuire ad un organo distinto dal giudice dibattimentale la funzione di deliberare il rinvio a giudizio dell'imputato.

La naturalità del giudice dell'udienza preliminare — nei confronti del quale vi è una riserva legislativa di competenza — è il riflesso della successione e separazione tra le fasi del procedimento penale: la richiesta di rinvio a giudizio deve essere valutata da un giudice distinto da quello dibattimentale, al quale unicamente spetta di stabilire se vi sono le condizioni per fare luogo alla fase successiva. L'imputato ha diritto a che la naturalità territoriale del giudice sia assicurata anche in sede di controllo complessivo sui risultati dell'indagine preliminare, controllo operato appunto dal giudice dell'udienza preliminare. Non è, pertanto infondato ritenere che una norma che lede tale diritto violi l'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Per quanto concerne la rilevanza nel procedimento in corso della questione di legittimità costituzionale sollevata, essa appare evidente se solo si consideri, fra l'altro, che il difensore dell'imputato Quaglia ha espressamente chiesto di esercitare nell'udienza preliminare il diritto di chiedere il giudizio abbreviato nonché quello di dimostrare l'innocenza dell'imputato e di ottenere il proscioglimento.

*P. Q. M.*

*Ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma del c.p.p. — in relazione agli artt. 3, 24 e 25, primo comma, della Costituzione — nella parte in cui impone al pretore, nel caso di rilevata incompetenza per materia; la trasmissione degli atti al tribunale (o alla corte di assise) competente per il giudizio;*

*Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*  
*Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

*Il presidente: (firma illeggibile)*

92C1212

N. 718

*Ordinanza emessa il 28 agosto 1992 dal pretore di Vicenza  
 nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Carli Maria ed altri e l'I.N.P.S.*

**Pensioni - Pensioni previdenziali - Integrazione al minimo - Perdita, dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale), del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza delle condizioni di necessità ed urgenza - Indebito esercizio da parte del Governo della funzione legislativa;**  
**(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; d.-l. 21 luglio 1992, n. 345, art. 5, primo comma).**  
**(Cost., artt. 3, 38 e 77).**

#### IL PRETORE

Nella presente controversia a scioglimento della riserva osserva quanto segue:

#### PREMESSO IN FATTO

che Carli Maria e altri ha depositato in data 4 febbraio 1991 ricorso esponendo di essere titolare di due pensioni, l'una diretta integrata al trattamento minimo decorrente dal giugno 1958, l'altra di reversibilità non integrata al minimo decorrente dal luglio 1964, e di aver presentato la dichiarazione ex art. 24 della legge n. 114/1977;

che la Corte costituzionale (sentenza n. 314/1985) aveva stabilito che l'integrazione al trattamento minimo spetta anche in caso identico a quello sopra rappresentato;

che ella aveva presentato il 28 maggio 1986 domanda all'I.N.P.S. per la ricostruzione della pensione, richiesta rigettata dall'I.N.P.S. per decorrenza del termine di decadenza decennale previsto dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, sperando tutti i successivi gradi del ricorso amministrativo;

che le ss. uu. della suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 6245 del 21 giugno 1990 avevano dichiarato la natura di «decadenza processuale» priva di effetti sostanziali del predetto termine;

che spettava dunque alla ricorrente la negata integrazione al trattamento minimo con corresponsione dei ratei arretrati, con la garanzia della cristallizzazione del trattamento minimo in vigore alla data del 30 settembre 1983 ex art. 6, settimo comma, della legge n. 638/1983;

che l'I.N.P.S. aveva negato la sussistenza del predetto diritto sia in sede amministrativa che in sede giudiziale;

che la causa veniva in discussione, dopo vari rinvii dettati dalla emissione e continua reiterazione di decreti legge contenenti norme di interpretazione autentica dell'articolo in esame (art. 6 della legge n. 638/1983), in concomitanza con la pubblicazione dell'ennesimo d.-l. 21 luglio 1992; n. 345 in materia.

#### OSSERVA IN DIRITTO

Risulta essere pendente, davanti alla Corte costituzionale una controversia relativa alla eccezione di legittimità costituzionale, sollevata dalla suprema Corte in relazione al citato art. 6 della legge n. 638/1983 e all'art. 4, primo comma, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293, attualmente decaduto perché non convertito in legge.

Con d.-l. 21 luglio 1992, n. 345, art. 5, primo comma, è stato integralmente riproposto il contenuto dell'ultima norma citata, come risulta dalla lettura della norma.

Condividendo questo g.l. integralmente le chiare e puntuali osservazioni della suprema Corte in merito alla questione in esame, ritiene di sollevare d'ufficio la eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma del d.-l. 21 luglio 1992, n. 345.

Tale norma ha natura di interpretazione autentica, ed ha dunque efficacia retroattiva, come confermato dal titolo e dal tenore letterale della disposizione in esame, oltreché dalla sua «struttura».

Questa, infatti, coniuga un momento logico — assertivo — consistente nella enunciazione di un apprezzamento interpretativo circa il significato di una disposizione precedente (art. 6 del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1987), cui si ricollega nella formula e nella *ratio* un momento precettivo, consistente nell'imporre quel significato, con esclusione di ogni altro (vedi, per tutte Cass. 2209, 2210, 2043/91, anche in motivazione).

Soccorrono, tuttavia anche suggestioni dei lavori preparatori.

Ne risulta, infatti, che — in consapevole contrasto con la ricordata giurisprudenza costante di questa Corte, «sostanzialmente condivisa» dalla Corte costituzionale (sentenza n. 418/1991 cit.) — il decreto-legge, con la disposizione in esame (art. 5, primo comma), intende proporre una più restrittiva interpretazione autentica (dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983), nel senso di «escludere duplicità di integrazioni al minimo; nel caso di più pensioni».

Siffatta interpretazione, quindi, sembra imporre — per l'ipotesi di più pensioni integrate al trattamento minimo su una sola pensione (individuata in base ai criteri, di cui al terzo comma, del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983), mentre le altre pensioni concorrenti vanno corrisposte nella misura — inferiore ai minimi pensionistici — calcolata sulla base della disposizione contributiva del lavoratore.

Ne risulta una riduzione del trattamento pensionistico complessivo, «fidente» alla data considerata (entrata in vigore del d.-l. n. 463/1983).

Appare pertanto ammissibile, rilevante e «non manifestamente infondata», la questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 38, 3 e 77 della Costituzione — del combinato disposto della norma interpretata (art. 6, settimo comma del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983) e di quella di interpretazione autentica (art. 5 primo comma del d.-l. n. 345/1992).

In pendenza del termine per la conversione in legge (art. 77 della Costituzione), è ammissibile la questione di legittimità costituzionale, che abbia per oggetto — come nella specie — disposizioni o «norme» di decreto-legge.

Trattasi, infatti, di atto avente forza di legge (art. 77 della Cost.) e, come tale; può formare oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale (art. 134 della Costituzione).

Solo la mancata conversione in legge, poi, o l'inutile decorso del termine all'uopo stabilito, comporta (art. 77) che i decreti legge perdano efficacia fin dall'inizio (vedi, per tutte, Corte costituzionale ordinanze nn. 663, 664 e 665 del 1988; 70/1987; 382, 381, 380 e 379 del 1985) oltre che ammissibile — sebbene investa, appunto, una disposizione di decreto-legge — la prospettata questione di legittimità costituzionale è, ad avviso della Corte, anche «rilevante».

La «rilevanza» si risolve, infatti, nell'influenza — ai fini della definizione, appunto, del giudizio *a quo* — delle disposizioni o delle «norme» che risultino investite dalla questione di legittimità costituzionale.

In particolare, la questione di legittimità costituzionale «è rilevante», quando risulti strumentale rispetto alla soluzione di questioni di diritto sostanziale o processuale.

Nel caso di specie, la decisione del ricorso dipende dall'applicazione — alla dedotta fattispecie — dell'art. 6, terzo e settimo comma, del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983, nella «interpretazione autentica» di cui all'art. 5, primo comma del d.-l. n. 345/1992.

Di siffatta interpretazione pare, tuttavia, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, 3 e 77 della Costituzione.

È ben vero, infatti, che la legge (o, come nella specie, il decreto-legge) di «interpretazione autentica» non è, di per sé, in contrasto con precetti costituzionali, potendo, di regola, il legislatore, nell'esercizio della propria «discrezionalità», imporre un significato determinato — anche con effetto retroattivo — a disposizioni precedenti, senza interferire con ciò nella sfera riservata al potere giudiziario.

Ciò non esclude, tuttavia, qualsiasi scrutinio di costituzionalità — ma ne impone, bensì, lo spostamento dagli «aspetti formali» al «contenuto sostanziale» — delle singole disposizioni legislative, appunto, di «interpretazione autentica».

Al pari di qualsiasi altra disposizione, infatti, anche le disposizioni «interpretative» possono — per il loro «contenuto normativo», oltre che per la loro «retroattività» che ne costituisce connotato «normale», anche se non essenziale) — risultare in contrasto con precetti costituzionali.

Per quel che qui interessa, c'è da domandarsi, quindi, se — discostandosi, per quanto si è detto, dalla ricordata sentenza interpretativa di rinvio della Corte costituzionale (sentenza n. 418/1991, cit.) — la disposizione di interpretazione autentica (art. 5, primo comma, del d.-l. n. 345/1992), di cui si discute, risulta compatibile con norme, principi e valori costituzionali.

Le relazioni ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge non convertiti ammettono esplicitamente di non conformarsi alla sentenza interpretativa di rinvio della Corte costituzionale (sentenza n. 418/1991, cit.) — che sostanzialmente condivide l'interpretazione «adeguatrice» (dell'art. 6 del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983), accolta dalla giurisprudenza costante della suprema Corte — allegando, tra l'altro, che quel «tipo» di pronuncia (interpretativa di rinvio, appunto) della Corte costituzionale non ha efficacia vincolante *erga omnes*.

Ora è ben vero che siffatte pronuncie hanno efficacia giuridicamente vincolante soltanto nell'ambito del giudizio *a quo* (vedi, per tutte, Cass. 2326/1990).

Tuttavia — oltre a costituire precedente particolarmente autorevole — siffatte pronuncie possono dar luogo, altresì, al meccanismo della c.d. «doppia pronuncia»: alla pronuncia interpretativa di rinvio, cioè segue — in ipotesi di dissenso dalla interpretazione, che ne sia proposta — una pronuncia di accoglimento, che impone l'interpretazione stessa (vedi, per tutte, Corte costituzionale n. 37/1985).

Tale meccanismo, invero, risulta impiegato, finora, soltanto in ipotesi di dissenso dei giudici dalla interpretazione proposta — in pronuncie di rinvio — dalla Corte costituzionale.

Nulla osta, tuttavia, all'estensione del medesimo meccanismo ad ipotesi di dissenso — da parte del legislatore — in disposizioni di «interpretazione autentica».

Anche in tal caso, infatti, viene disattesa la interpretazione «adeguatrice» — proposta dalla Corte costituzionale, in pronuncia di rinvio — sebbene l'interpretazione stessa venga prospettata come l'unica idonea ad assicurare la conformità alla costituzione della disposizione interpretata.

Pertanto la disposizione «interpretativa» in esame (art. 5 primo comma, del d.-l. n. 345/1992, cit.) discostandosi dalla interpretazione «adeguatrice» di una disposizione precedente (art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983, accolta in pronuncia (interpretativa, appunto) di rinvio della Corte costituzionale (sentenza n. 418/1991, cit.), può dar luogo ad una successiva pronuncia di accoglimento della stessa Corte, concernente il combinato disposto di quella norma di «interpretazione autentica» e della disposizione interpretata.

I parametri di costituzionalità (artt. 3 e 38 della Costituzione) possono desumersi, poi, dalla stessa pronuncia di rinvio della Corte costituzionale (sentenza n. 418/1991, cit.), che ha negato il contrasto — con quei precetti costituzionali — della disposizione impugnata (art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983), solo se questa venga interpretata nel senso, che risulta, ora, disatteso dalla norma di «interpretazione autentica», (art. 5, primo comma, del d.-l. n. 345/1992).

La conclusione proposta si impone ove si consideri che la Corte costituzionale (sentenza n. 164 del 30 marzo-8 aprile 1992 cit.) — anche dopo la norma di interpretazione autentica (art. 4, primo comma del d.-l. n. 14 e n. 237/1992) — ha ribadito che «successivamente alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983, opera il principio della integrabilità di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato».

Tanto basta per ritenere «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale prospettata.

La incompatibilità — con i medesimi precetti costituzionali (artt. 3 e 38) — del combinato disposto in esame, tuttavia, discende dalla stessa «natura» dell'istituto del trattamento pensionistico minimo (vedi Corte costituzionale n. 31/1986).

Essendo volto a garantire ai «lavoratori» (non già ai «cittadini») «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita») ai sensi dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione), sia pure senza soggiacere alla logica del sistema mutualistico-assicurativo, il trattamento pensionistico minimo non ha «natura prevalentemente assistenziale» — che gli viene attribuita (dalle ricordate relazioni ai d.d.l. di conversione dei precedenti decreti-legge 14 e 237 del 1992) — ma ha natura essenzialmente previdenziale) v. Corte costituzionale n. 31/1986, cit.).

Coerenti con tale natura - oltretutto con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), anche sotto il profilo della «ragionevolezza» (sulla quale vedi, da ultima, Corte costituzionale, n. 24/1992) risultano, quindi, le numerose pronuncie della Corte costituzionale, che — sin dal 1974 (sentenza n. 230/1974) — hanno dichiarato

costituzionalmente illegittime disposizioni di legge (art. 2, secondo comma, della legge n. 1338/1962 e 23 della legge 153/1969; art. 1, secondo comma della legge n. 9/1963; art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966), che recavano appunto, il divieto di cumulo dell'integrazione al trattamento minimo, nelle previste ipotesi del concorso di due o più pensioni.

Peraltro ciò che non ha impedito che il legislatore (art. 6, comma 3, del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983 cit.) introducesse — per l'avvenire (a far tempo, cioè dal 1° ottobre 1983) — il divieto di cumulo dell'integrazione al trattamento minimo — nel caso di concorso di due o più pensioni — ferme restando in via transitoria, le situazioni pregresse (siccome è confermato, tra l'altro, dalle ricordate pronunce successive di incostituzionalità dei pregressi divieti di cumulo).

Il divieto di cumulo (di cui all'art. 6, terzo comma del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983), poi, ha superato lo scrutinio di costituzionalità (Corte costituzionale n. 184/1988).

Volto a «razionalizzare» il regime dell'integrazione al minimo — siccome auspicato dalla stessa Corte costituzionale — quel divieto di cumulo; infatti, è stato ritenuto «espressione di quella valutazione del rapporto tra esigenze di vita e predisposizione di mezzi idonei, ... riservata alla discrezionalità legislativa, pur avvertendo, peraltro, che tali mezzi non sono soltanto «quelli che soddisfano i bisogni elementari e vitali, ma anche quelli che siano idonei a realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta in seno alla categoria di appartenenza per effetto dell'attività lavorativa svolta» (sentenza n. 173/1986), ...» (così, testualmente, Corte costituzionale n. 184/1988 cit.).

Infatti la norma allora denunciata (artt. 6, terzo comma, del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983) — come la Corte costituzionale sottolinea (nella stessa sentenza n. 184/1988) — «sancisce una generale regola in ordine alla scelta della pensione da integrare al minimo, consentendo, però, la perequazione automatica del trattamento non integrato (e) si colloca nel divenire di un processo che, a partire dal 1° ottobre 1983, tende a rendere uniforme l'istituto del trattamento minimo in presenza del cumulo di più pensioni».

Tuttavia restano impregiudicate — anche secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 184/1988) — le situazioni pregresse (anteriori, cioè, al 1° ottobre 1983).

Nel regime vigente fino a tale data il diritto del lavoratore a che siano garantiti mezzi adeguati alle loro esigenze di vita (art. 38, secondo comma, della Costituzione) — nel senso precisato dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 173/1986 cit.) — veniva assicurato, infatti, soltanto dal cumulo di più integrazioni, nel caso di concorso di due o più pensioni.

Il «diritto alla previdenza» (di cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione) risulta, quindi, leso dalla negazione della «crystallizzazione» — sia pure in via transitoria — dell'importo delle integrazioni al minimo «cumulate» — che fosse maturato alla data del 30 settembre 1983 — una volta che tale importo — alla luce del regime allora vigente — rappresentava il minimo indispensabile per garantire ai lavoratori, appunto, «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita».

In difetto della garanzia del «minimo», infatti, «non sono legittime norme che implicino, una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico» (v. Corte costituzionale n. 204/1992).

Prevedendo, quindi, la integrazione al trattamento minimo — soltanto per una delle pensioni concorrenti (individuata con i criteri all'uopo stabiliti) — il combinato disposto della norma «interpretativa» in esame (art. 5, primo comma del d.-l. n. 345/1992) e della disposizione, che ne risulta interpretata (art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463 convertito in legge n. 638/1983) comporta, appunto, una «sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico» — al di sotto del «minimo» indispensabile per garantire ai lavoratori «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» e, perciò, risulta incompatibile con il precetto costituzionale ricordato (art. 38, secondo comma, della Costituzione).

Ne risulta violato, altresì il principio di «ragionevolezza» (ex art. 3 della Costituzione).

Appare sprovvista, infatti, di qualsiasi ragionevole giustificazione la negazione della «crystallizzazione», sia pure in via transitoria, degli importi già maturati del trattamento minimo, per le pensioni non più integrabili e la riduzione — che ne consegue — del trattamento pensionistico complessivo, al di sotto del livello che — secondo il regime vigente nel periodo della sua maturazione — era stato ritenuto appena sufficiente per garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.

La reiterazione dei decreti-legge (nn. 14, 237, 293 e 345 del 1992) — che recano la disposizione «interpretativa» impugnata — induce, tuttavia, a ritenerne non manifestamente infondata la questione di costituzionalità anche in riferimento all'art. 77 della Costituzione.

In via di principio, la reiterazione del decreto-legge suscita gravi dubbi relativamente agli equilibri istituzionali ed ai principi costituzionali; svuota il significato dei precetti contenuti nell'art. 77 della Costituzione e dà altresì luogo alla violazione di quei precetti.

Solo la conversione in legge, infatti, fa venire meno — secondo la Corte costituzionale — le questioni di incostituzionalità del decreto-legge, che ne investano, tra l'altro, la natura iterativa di un precedente decreto decaduto.

È pertanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 2 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 5, primo comma del d.-l. 21 luglio 1992, n. 315, per violazione degli artt. 3, 38, secondo comma, e 77 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 5, primo comma, del d.-l. 21 luglio 1992, n. 345, in relazione agli artt. 3, 38, secondo comma e, 77 della Costituzione;*

*Sospende il presente giudizio;*

*Ordina che, a cura della cancelleria gli atti del presente giudizio vengano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; che copia della presente ordinanza venga notificata alle parti e al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

Vicenza, addì 28 agosto 1992

*Il pretore: PERINA*

92C1213

N. 719

*Ordinanza emessa il 3 giugno 1992 dal pretore di Roma, sezione lavoro nel procedimento civile vertente tra Franzolini Renzo e l'Ente FF.SS.*

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97).

IL PRETORE

Franzolini Renzo chiedeva la condanna dell'Ente Ferrovie dello Stato al pagamento della somma di L. 1.400.000 a titolo di adeguamento compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria in quanto questo era stato retribuito non sulla base delle retribuzioni percepite nel momento in cui lo straordinario veniva prestato, ma sulla base delle retribuzioni percepite prima della legge n. 42/1979.

Si costituiva in giudizio l'ente convenuto eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale ex art. 2948 del c.c.; nel merito eccepiva di aver legittimamente applicato l'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, ai fini del compenso del lavoro straordinario, mentre non era stata possibile l'attuazione di quanto disposto dall'art. 17 della legge n. 42/1979 e successive modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo che adeguasse i criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art. 17 di detta legge infatti non aveva abrogato i criteri delineati in detto d.P.R., ma aveva dettato una norma programmatica, che non operava una rivalutazione automatica dei compensi per lavoro straordinario, ma subordinava tale rivalutazione al preventivo assolvimento delle previste procedure di contrattazione, al fine di giungere ad un nuovo sistema di misure orarie non più articolato in riferimento al compenso spettante al primo dirigente, bensì direttamente collegato allo stipendio di ciascuna categoria funzionale; l'ente contestava quindi la domanda sia perché non erano dimostrate le ore di straordinario espletate sia perché erronei i criteri di calcolo utilizzati.

## RITENUTO IN DIRITTO

Rileva il pretore che per la decisione della presente controversia occorre fare applicazione dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, il quale dispone che le controversie di lavoro relative al personale dipendente dall'Ente Ferrovie dello Stato sono di competenza del pretore del lavoro e quanto alla competenza territoriale vigono gli ordinari principi di competenza di cui all'art. 413 del c.p.c., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 117/1990, che ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di detto art. 23 della legge n. 210/1985 laddove prevedeva il radicamento della competenza presso il foro erariale (pretore del luogo sede dell'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto trovatisi il giudice competente secondo le norme ordinarie).

Ai sensi dunque dell'art. 413 del c.p.c., cui fa rimando l'art. 23 della legge n. 210/1985 modificato dalla suddetta pronuncia della Corte costituzionale, il dipendente può adire il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, ovvero il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda, ovvero il giudice nella cui circoscrizione si trova la dipendenza alla quale è addetto o presso la quale prestava la sua opera alla fine del rapporto.

Si tratta quindi di tre fori concorrenti e facoltativi, nel senso che le parti possono a loro piacimento scegliere uno di essi.

Nel caso di specie si radica la competenza del pretore di Roma in quanto sede dell'azienda, intesa come sede legale dell'Ente Ferrovie dello Stato (sulla scorta di una giurisprudenza ormai consolidata in tal senso), in quanto il foro della dipendenza radicherebbe la competenza del pretore di lavoro di Udine, sede a cui il ricorrente è stato sempre addetto; scegliendo il luogo di stipulazione del contratto, la competenza si radicherebbe parimenti a Udine presso il cui compartimento avvenne verosimilmente l'assunzione. Pertanto, per poter affermare la propria competenza territoriale il pretore di Roma deve necessariamente fare applicazione dell'art. 23 della legge n. 210/1985.

Della costituzionalità di detta norma si dubita per i seguenti motivi in fatto ed in diritto.

In punto di fatto occorre rilevare in primo luogo che le controversie relative ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, dopo l'entrata in vigore della legge n. 210/1985, sono state di numero notevolissimo presso la pretura del lavoro di Roma ed il loro andamento è in continuo aumento (4.292 cause iscritte nel 1987, 5.750 iscritte nel 1988, 6.163 nel 1989, 6.548 nel 1990 e 7.500 nel 1991).

Un gran numero di queste controversie atteneva ed attiene, come nel caso di specie, a dipendenti dell'Ente che lavoro presso compartimenti diversi da quelli di Roma e del Lazio, ossia, in via di fatto un gran numero di dipendenti dai compartimenti più lontani (dalla Sicilia al Friuli-Venezia Giulia) preferiscono adire il pretore di Roma, anziché il pretore del luogo della dipendenza cui sono addetti, trattandosi di foro facoltativo, in quanto foro della sede legale dell'Ente F.S.

Alla stregua delle norme vigenti il pretore del lavoro di Roma non può quindi declinare la propria competenza territoriale, ma ciò comporta in primo luogo un aumento del carico di lavoro per l'ufficio, aumento peculiare solo per la pretura di Roma, che non trova corrispondenza in altre sedi, in quanto solo a Roma trovatisi appunto la sede legale dell'ente.

Inoltre i problemi aumentano quando la controversia, intentata a Roma, comporti la necessità di effettuare delle prove testimoniali o delle ispezioni sui luoghi di lavoro o anche accertamenti tecnici, perché ciò implica o lo spostamento del pretore per effettuare in loco le prove, con tutti i prevedibili inconvenienti in ordine al dispendio di tempo o di spese, ovvero di ricorrere a prove delegate al pretore del luogo ove l'attività lavorativa viene prestata, con altrettanto dispendio di energia per il pretore delegato, di notevole aumento dei tempi di durata delle cause, nonché di snaturamento del rito che deve essere improntato, com'è noto, alla concentrazione, alla oralità ed alla immediatezza, ed infatti alcuni interpreti escludono che nel rito del lavoro si possa far ricorso a prove delegate.

Nel caso di specie occorrerebbe acquisire documenti, la cui trasmissione sarebbe meno agevole, dovendo provenire tutti da Udine.

È ancora da rilevare che il contenzioso relativo ai dipendenti dell'Ente F.S. è e sarà, prevedibilmente, sempre di enorme entità, di talché la concentrazione, resa astrattamente possibile dall'art. 23 della legge n. 210/1985, ed in via di fatto già parzialmente attuata, di tutte le controversie di «tutti» i dipendenti dell'Ente F.S. presso la pretura di Roma, rende il carico di lavoro insopportabile e la trattazione delle relative cause incoerente rispetto al rito, che almeno in alcuni casi, sarebbe gravemente snaturato.

Si consideri infatti che i dipendenti dell'Ente sono circa 200.000 e talvolta uno stesso dipendente propone anche più di una causa, com'è avvenuto già per le controversie relative alla maggiorazione del compenso per lavoro straordinario o per il riconoscimento del servizio militare a fini di scatti di anzianità.

Il radicamento generalizzato di tutte queste controversie presso la pretura del lavoro di Roma potrebbe allora costituire violazione dell'art. 97 della Costituzione, che prescrive che i pubblici uffici devono essere organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione.

Il principio del buon andamento deve essere affermato anche in relazione all'amministrazione della giustizia, non potendosi individuare le ragioni che consentirebbero una sua deroga proprio in un settore così importante e delicato.

Con la sentenza del 20 maggio 1982, n. 86, la Corte costituzionale ha ritenuto infatti che i principi di cui all'art. 97 della Costituzione si applichino anche all'amministrazione della giustizia in quanto, dice la Corte, «sarebbe paradossale vuole esentare l'organizzazione degli uffici giudiziari da ogni esigenza di buon andamento».

Al di là delle espressioni adoperate nel primo comma dell'art. 97 Costituzione e nel titolo della sezione che lo ricomprende, anche per gli uffici giudiziari spetta alla Corte di accertare se le leggi organizzative non contengano disposizioni a tal punto irrazionali, da eccedere l'ambito del "potere discrezionale" riservato al Parlamento».

Si potrebbe obiettare che, ove fosse ritenuto incostituzionale l'art. 23 della legge n. 210/1985, solo i dipendenti dell'Ente F.S., a differenza di tutti gli altri dipendenti privati, non avrebbero la possibilità di scegliere liberamente tra i tre fori concorrenti, in quanto solo ad essi sarebbe precluso di adire il pretore del luogo ove trovasi la sede legale dell'azienda.

A tale obiezione si può rispondere in primo luogo che non vi sarebbe alcuna violazione dell'art. 24 Costituzione in quanto avrebbero piena e migliore tutela giurisdizionale intentando la causa presso il pretore del luogo della dipendenza in cui lavorano, ed infatti sembra questa l'esigenza essenziale ed insopprimibile, come ritenuto anche dalla sentenza della Corte sopra citata n. 117/1990, ove proprio sulla base di questa necessità si è dichiarata incostituzionale la previsione della competenza territoriale presso il foro erariale.

Si consideri poi che il dipendente potrebbe trovarsi anche nella veste di convenuto, in cause di licenziamento o accertamento della fondatezza di sanzioni disciplinari, nel qual caso la sua difesa presso il foro di Roma potrebbe essere meno agevole, data la lontananza dal luogo ove i fatti contestati si sono verificati.

Avrebbe quindi poco senso l'aver dichiarato, con la sentenza n. 117/1990, l'incostituzionalità del foro erariale e nel contempo continuare a consentire la trattazione delle controversie presso il foro di Roma, perché questo potrebbe essere molto più lontano dalla sede di lavoro di quanto non sia il foro erariale.

E non vi sarebbe neppure una discriminazione vietata dall'art. 3 della Costituzione, in quanto sussiste una notevole differenza di situazioni e di ragionevoli esigenze, dal momento che i dipendenti dell'Ente F.S. sono in numero incommensurabilmente superiore rispetto degli altri enti pubblici per i quali vi è la giurisdizione del giudice del lavoro.

Di talché, ritenuta la pienezza della tutela giurisdizionale radicando la causa nel foro della dipendenza, nulla dovrebbe ostare all'eliminazione di un foro facoltativo che nulla aggiunge in termini di tutela e che comporta invece una irrazionale distribuzione dei processi, caricando a dismisura «un solo» ufficio giudiziario in tutta Italia e creando per lo stesso gravi problemi nella trattazione delle controversie.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 e dell'art. 413 del c.p.c. laddove consente di adire il pretore di Roma, competente per territorio in quanto giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda Ente Ferrovie dello Stato, anche per le controversie dei dipendenti dello stesso Ente, che lavorano presso tutte le altre dipendenze dell'Ente stesso che si trovano al di fuori della circoscrizione della pretura di Roma, per contrasto con l'art. 97 della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti dalla Corte costituzionale;*

*Dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;*

*L'ordinanza va comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Roma, addì 3 giugno 1992

*Il pretore: (firma illeggibile)*

N. 720

*Ordinanza emessa il 3 giugno 1992 dal pretore di Roma, sezione lavoro,  
nel procedimento civile vertente tra Fonda Daniela e l'Ente FF.SS.*

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97).

## IL PRETORE

Fonda Daniela chiedeva la condanna dell'Ente Ferrovie dello Stato al pagamento della somma di L. 1.300.000 a titolo di adeguamento compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria in quanto questo era stato retribuito non sulla base delle retribuzioni percepite nel momento in cui lo straordinario veniva prestato, ma sulla base delle retribuzioni percepite prima della legge n. 42/79.

Si costituiva in giudizio l'ente convenuto eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale *ex art. 2948 del c.c.*; nel merito eccepeva di aver legittimamente applicato l'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, ai fini del compenso del lavoro straordinario, mentre non era stata possibile l'attuazione di quanto disposto dall'art. 17 della legge n. 42/1979 e successive modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo che adeguasse i criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art. 17 di detta legge infatti non aveva abrogato i criteri delineati in detto d.P.R., ma aveva dettato una norma programmatica, che non operava una rivalutazione automatica dei compensi per lavoro straordinario, ma subordinava tale rivalutazione al preventivo assolvimento delle previste procedure di contrattazione, al fine di giungere ad un nuovo sistema di misure orarie non più articolato in riferimento al compenso spettante al primo dirigente, bensì direttamente collegato allo stipendio di ciascuna categoria funzionale; l'ente contestava quindi la domanda sia perché non erano dimostrate le ore di straordinario espletate sia perché erronei i criteri di calcolo utilizzati.

## RITENUTO IN DIRITTO

*(Tranne i punti riguardanti la indicazione della città — nel caso Trieste — in cui si radica il «foro della dipendenza» e da cui dovrebbero essere trasmessi i documenti da acquisire, il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza: Reg. ord. n. 719/1992).*

92C1215

N. 721

*Ordinanza emessa il 3 giugno 1992 dal pretore di Roma, sezione lavoro  
nel procedimento civile vertente tra Furlani Pier Augusto e l'Ente FF.SS.*

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97).

## IL PRETORE

Furlani Pier Augusto chiedeva la condanna dell'Ente Ferrovie dello Stato al pagamento della somma di L. 4.205.000 a titolo di adeguamento compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria in quanto questo era stato retribuito non sulla base delle retribuzioni percepite nel momento in cui lo straordinario veniva prestato, ma sulla base delle retribuzioni percepite prima della legge n. 42/1979.

Si costituiva in giudizio l'ente convenuto eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale *ex art. 2948 del c.c.*; nel merito eccepiva di aver legittimamente applicato l'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, ai fini del compenso del lavoro straordinario, mentre non era stata possibile l'attuazione di quanto disposto dall'art. 17 della legge n. 42/1979 e successive modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo che adeguasse i criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art. 17 di detta legge infatti non aveva abrogato i criteri delineati in detto d.P.R., ma aveva dettato una norma programmatica, che non operava una rivalutazione automatica dei compensi per lavoro straordinario, ma subordinava tale rivalutazione al preventivo assolvimento delle previste procedure di contrattazione, al fine di giungere ad un nuovo sistema di misure orarie non più articolato in riferimento al compenso spettante al primo dirigente, bensì direttamente collegato allo stipendio di ciascuna categoria funzionale; l'ente contestava quindi la domanda sia perché non erano dimostrate le ore di straordinario espletate sia perché erronei i criteri di calcolo utilizzati.

#### RITENUTO IN DIRITTO

*(Tranne i punti riguardanti la indicazione della città — nel caso Trieste — in cui si radica il «foro della dipendenza» e da cui dovrebbero essere trasmessi i documenti da acquisire, il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza: Reg. ord. n. 719/1992).*

92C1216

N. 722

*Ordinanza emessa il 3 giugno 1992 dal pretore di Roma, sezione lavoro, nel procedimento civile vertente tra Gramigni Franco e l'Ente FF.SS.*

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97).

#### IL PRETORE

Con ricorso depositato il 30 luglio 1991 Gramigni Franco esponeva di essere dipendente dell'Ente F.S.

Deduceva il ricorrente il suo diritto al risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento, nel periodo dal 1988 in poi, dei riposi settimanali non recuperati in altro giorno, risarcimento che chiedeva in misura pari all'ammontare della retribuzione giornaliera.

Deduceva che il suo diritto deriverebbe dall'art. 36 della Costituzione, che sancisce il diritto irrinunciabile al riposo settimanale, mentre l'ente organizzava il lavoro in modo da non fargli godere il riposo e concedendo solo la retribuzione giornaliera maggiorata con l'aliquota dello straordinario festivo:

che la prova della sua asserzione si trovava nelle buste paga in cui figurava la voce «str. riposi comp. lav.» codice 137;

che l'indennizzo richiesto trovava fonte anche nell'art. 44, punto 6, del C.C.N.L. in cui si sancisce l'irrinunciabilità del riposo settimanale e si prevede che ai dipendenti che prestino servizio in giorno di festività coincidente con il giorno di riposo settimanale di turno, fermo restando l'obbligo dell'ente di far godere il riposo in altro giorno, spetta la maggiorazione per lo straordinario festivo.

Il ricorrente chiedeva quindi venisse dichiarato che egli aveva prestato attività lavorativa durante i giorni destinati al riposo settimanale e che l'Ente F.S. non aveva provveduto a fargli recuperare altro giorno di riposo; che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento dei danni in misura pari alla retribuzione giornaliera per ogni giorno di riposo lavorato e non recuperato per il periodo dal 1988 in poi; con condanna dell'Ente F.S. al risarcimento dei danni che quantificava, oltre la condanna dell'ente a pagargli la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo, in luogo della maggiorazione pagata per straordinario feriale.

Si costituiva per l'Ente FS l'Avvocatura dello Stato eccependo che la domanda era sfornita di prova, ed infatti il mancato riposo non poteva ricavarsi dal fatto che in busta paga compariva il codice 137, perché questo è relativo a prestazioni straordinarie comunque rese e quindi si riferisce anche ai riposi compensativi in senso stretto che hanno natura ben diversa dai riposi di turno; che la domanda di cui al ricorso era quindi non provata ed anche assolutamente vaga, dal momento che esistono varie specie di riposo e non si comprende a quella farebbe riferimento il ricorrente; che quando il dipendente è chiamato a lavorare in giornata destinata al riposo settimanale, egli fruisce di altro riposo sia pure in via differita, come previsto dagli artt. 6.4 e 6.5 del d.P.R. n. 1372/1971 e 51.7 del C.C.N.L. 1990/1992 e che il differimento del riposo è sempre stato ritenuto legittimo, in quanto i riposi settimanali complessivamente goduti nell'anno sono quelli spettanti; che viceversa la prestazione lavorativa effettuata in giorno di riposo compensativo viene retribuita con lo straordinario feriale o con un ulteriore giorno di riposo; che la genericità del ricorso impediva all'ente una adeguata difesa e comunque la domanda era sfornita di prove.

Dai documenti allegati dal ricorrente risulta che lo stesso lavora e ha sempre lavorato presso il compartimento di Firenze.

#### RITENUTO IN DIRITTO

*(Tranne i punti riguardanti le indicazioni delle città — rispettivamente Firenze e Reggio Calabria — in cui nel caso si radica il «foro della dipendenza» e da cui dovrebbero essere trasmessi i documenti da acquisire, il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza: Reg. ord. n. 719/1992).*

92C1217

N. 723

*Ordinanza emessa il 3 giugno 1992 dal pretore di Roma, sezione lavoro  
nel procedimento civile vertente tra Furlan Ezio e l'Ente FF.SS.*

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

**(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).**

**(Cost., art. 97).**

#### IL PRETORE

Furlan Ezio chiedeva la condanna dell'Ente Ferrovie dello Stato al pagamento della somma di L. 3.740.000 a titolo di adeguamento compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria in quanto questo era stato retribuito non sulla base delle retribuzioni percepite nel momento in cui lo straordinario veniva prestato, ma sulla base delle retribuzioni percepite prima della legge n. 42/1979.

Si costituiva in giudizio l'ente convenuto eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale *ex art. 2948 del c.c.*; nel merito eccepeva di aver legittimamente applicato l'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, ai fini del compenso del lavoro straordinario, mentre non era stata possibile l'attuazione di quanto disposto dall'art. 17 della legge n. 42/1979 e successive modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo che adeguasse i criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art. 17 di detta legge infatti non aveva abrogato i criteri delineati in detto d.P.R., ma aveva dettato una norma programmatica, che non operava una rivalutazione automatica dei compensi per lavoro straordinario, ma subordinava tale rivalutazione al preventivo assolvimento delle previste procedure di contrattazione, al fine di giungere ad un nuovo sistema di misure orarie non più articolato in riferimento al compenso spettante al primo dirigente, bensì direttamente

collegato allo stipendio di ciascuna categoria funzionale; l'ente contestava quindi la domanda sia perché non erano dimostrate le ore di straordinario espletate sia, perché erronei i criteri di calcolo utilizzati.

#### RITENUTO IN DIRITTO

*(Tranne i punti riguardanti la indicazione della città — nel caso Trieste — in cui si radica il «foro della dipendenza» e da cui dovrebbero essere trasmessi i documenti da acquisire, il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza: Reg. ord. n. 719/1992).*

92C1218

#### N. 724

*Ordinanza emessa il 3 giugno 1992 dal pretore di Roma, sezione lavoro nel procedimento civile vertente tra Montilli Angelo e l'Ente FF.SS.*

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97).

#### IL PRETORE

Con ricorso depositato il 9 luglio 1991 Montilli Angelo esponeva di essere dipendente dell'Ente F.S.

Deduceva il ricorrente il suo diritto al risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento, nel periodo dal 1988 in poi, dei riposi settimanali non recuperati in altro giorno, risarcimento che chiedeva in misura pari all'ammontare della retribuzione giornaliera.

Deduceva che il suo diritto deriverebbe dall'art. 36 della Costituzione, che sancisce il diritto irrinunciabile al riposo settimanale, mentre l'ente organizzava il lavoro in modo da non fargli godere il riposo e concedendo solo la retribuzione giornaliera maggiorata con l'aliquota dello straordinario festivo; che la prova della sua asserzione si trovava nelle buste paga in cui figurava la voce «str. riposi comp. lav.» codice 137;

che l'indennizzo richiesto trovava fonte anche nell'art. 44, punto 6, del C.C.N.L. in cui si sancisce l'irrinunciabilità del riposo settimanale e si prevede che ai dipendenti che prestino servizio in giorno di festività coincidente con il giorno di riposo settimanale di turno, fermo restando l'obbligo dell'ente di far godere il riposo in altro giorno, spetta la maggiorazione per lo straordinario festivo.

Il ricorrente chiedeva quindi venisse dichiarato che egli aveva prestato attività lavorativa durante i giorni destinati al riposo settimanale e che l'Ente F.S. non aveva provveduto a fargli recuperare altro giorno di riposo; che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento dei danni in misura pari alla retribuzione giornaliera per ogni giorno di riposo lavorato e non recuperato per il periodo dal 1988 in poi; con condanna dell'Ente F.S. al risarcimento dei danni che quantificava, oltre la condanna dell'ente a pagargli la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo, in luogo della maggiorazione pagata per straordinario feriale.

Si costituiva per l'Ente FS l'Avvocatura dello Stato eccependo che la domanda era sfornita di prova, ed infatti il mancato riposo non poteva ricavarsi dal fatto che in busta paga compariva il codice 137, perché questo è relativo a prestazioni straordinarie comunque rese e quindi si riferisce anche ai riposi compensativi in senso stretto che hanno natura ben diversa dai riposi di turno; che la domanda di cui al ricorso era quindi non provata ed anche assolutamente vaga, dal momento che esistono varie specie di riposo e non si comprende a quella farebbe riferimento il ricorrente; che quando il dipendente è chiamato a lavorare in giornata destinata al riposo settimanale, egli fruisce di altro riposo sia pure in via differita, come previsto dagli artt. 6.4 e 6.5 del d.P.R. n. 1372/1971 e 51.7 del C.C.N.L. 1990/1992 e che il differimento del riposo è sempre stato ritenuto legittimo, in quanto i riposi settimanali complessivamente goduti

nell'anno sono quelli spettanti; che viceversa la prestazione lavorativa effettuata in giorno di riposo compensativo viene retribuita con lo straordinario feriale o con un ulteriore giorno di riposo; che la genericità del ricorso impediva all'ente una adeguata difesa e comunque la domanda era sfornita di prove.

Dai documenti allegati dal ricorrente risulta che lo stesso lavoratore ha sempre lavorato presso il compartimento di Reggio Calabria.

#### RITENUTO IN DIRITTO

*(Tranne i punti riguardanti la indicazione della città — nel caso Reggio Calabria — in cui si radica il «foro della dipendenza» e da cui dovrebbero essere trasmessi i documenti da acquisire, il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza: Reg. ord. n. 719/1992).*

92C1219

#### N. 725

*Ordinanza emessa il 3 giugno 1992 dal pretore di Roma, sezione lavoro nel procedimento civile vertente tra Fabris Vittorio e l'Ente FF.SS.*

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

**(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).**

**(Cost., art. 97).**

#### IL PRETORE

Fabris Vittorio chiedeva la condanna dell'Ente Ferrovie dello Stato al pagamento della somma di L. 1.200.000 a titolo di adeguamento compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria in quanto questo era stato retribuito non sulla base delle retribuzioni percepite nel momento in cui lo straordinario veniva prestato, ma sulla base delle retribuzioni percepite prima della legge n. 42/1979.

Si costituiva in giudizio l'ente convenuto eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale *ex art. 2948 del c.c.*; nel merito eccepiva di aver legittimamente applicato l'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, ai fini del compenso del lavoro straordinario, mentre non era stata possibile l'attuazione di quanto disposto dall'art. 17 della legge n. 42/1979 e successive modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo che adeguasse i criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art. 17 di detta legge infatti non aveva abrogato i criteri delineati in detto d.P.R., ma aveva dettato una norma programmatica, che non operava una rivalutazione automatica dei compensi per lavoro straordinario, ma subordinava tale rivalutazione al preventivo assolvimento delle previste procedure di contrattazione, al fine di giungere ad un nuovo sistema di misure orarie non più articolato in riferimento al compenso spettante al primo dirigente, bensì direttamente collegato allo stipendio di ciascuna categoria funzionale; l'ente contestava quindi la domanda sia perché non erano dimostrate le ore di straordinario espletate sia perché erronei i criteri di calcolo utilizzati.

#### RITENUTO IN DIRITTO

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 719/1992).*

92C1220

N. 726

*Ordinanza emessa il 3 giugno 1992 dal pretore di Roma, sezione lavoro  
nel procedimento civile vertente tra Nicoletti Giuseppe e l'Ente FF.SS.*

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97).

#### IL PRETORE

Con ricorso depositato il 9 luglio 1991 Nicoletti Giuseppe esponeva di essere dipendente dell'Ente F.S.

Deduceva il ricorrente il suo diritto al risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento, nel periodo dal 1988 in poi, dei riposi settimanali non recuperati in altro giorno, risarcimento che chiedeva in misura pari all'ammontare della retribuzione giornaliera.

Deduceva che il suo diritto deriverebbe dall'art. 36 della Costituzione, che sancisce il diritto irrinunciabile al riposo settimanale, mentre l'ente organizzava il lavoro in modo da non fargli godere il riposo e concedendo solo la retribuzione giornaliera maggiorata con l'aliquota dello straordinario festivo;

che la prova della sua asserzione si trovava nelle buste paga in cui figurava la voce «str. riposi comp. lav.» codice 137;

che l'indennizzo richiesto trovava fonte anche nell'art. 44, punto 6, del C.C.N.L. in cui si sancisce l'irrinunciabilità del riposo settimanale e si prevede che ai dipendenti che prestino servizio in giorno di festività coincidente con il giorno di riposo settimanale di turno, fermo restando l'obbligo dell'ente di far godere il riposo in altro giorno, spetta la maggiorazione per lo straordinario festivo.

Il ricorrente chiedeva quindi venisse dichiarato che egli aveva prestato attività lavorativa durante i giorni destinati al riposo settimanale e che l'Ente F.S. non aveva provveduto a fargli recuperare altro giorno di riposo; che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento dei danni in misura pari alla retribuzione giornaliera per ogni giorno di riposo lavorato e non recuperato per il periodo dal 1988 in poi; con condanna dell'Ente F.S. al risarcimento dei danni che quantificava, oltre la condanna dell'ente a pagargli la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo, in luogo della maggiorazione pagata per straordinario feriale.

Si costituiva per l'Ente F.S. l'Avvocatura dello Stato eccependo che la domanda era sfornita di prova, ed infatti il mancato riposo non poteva ricavarsi dal fatto che in busta paga compariva il codice 137, perché questo è relativo a prestazioni straordinarie comunque rese e quindi si riferisce anche ai riposi compensativi in senso stretto che hanno natura ben diversa dai riposi di turno; che la domanda di cui al ricorso era quindi non provata ed anche assolutamente vaga, dal momento che esistono varie specie di riposo e non si comprende a quella farebbe riferimento il ricorrente; che quando il dipendente è chiamato a lavorare in giornata destinata al riposo settimanale, egli fruito di altro riposo sia pure in via differita, come previsto dagli artt. 6.4 e 6.5 del d.P.R. n. 1372/1971 e 51.7 del C.C.N.L. 1990/1992 e che il differimento del riposo è sempre stato ritenuto legittimo, in quanto i riposi settimanali complessivamente goduti nell'anno sono quelli spettanti; che viceversa la prestazione lavorativa effettuata in giorno di riposo compensativo viene retribuita con lo straordinario feriale o con un ulteriore giorno di riposo; che la genericità del ricorso impediva all'ente una adeguata difesa e comunque la domanda era sfornita di prove.

Dai documenti allegati dal ricorrente risulta che lo stesso lavora e ha sempre lavorato presso il compartimento di Reggio Calabria.

#### RITENUTO IN DIRITTO

*(Tranne i punti riguardanti la indicazione della città — nel caso Reggio Calabria — in cui si radica il «foro della dipendenza» e da cui dovrebbero essere trasmessi i documenti da acquisire, il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza: Reg. ord. n. 719/1992).*

92C1221

N. 727

Ordinanza emessa il 17 luglio 1992 dalla pretura di Bergamo, sezione distaccata di Clusone,  
nel procedimento penale a carico di Guerini Alessandro

Reato in genere - Lesioni personali volontarie - Punibilità a querela di parte - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto al reato di lesioni personali colpose commesso in violazione delle norme antinfortunistiche (dal giudice a quo ritenuto meno grave) per il quale è prevista la perseguibilità d'ufficio - Ritenuta persistenza della rilevanza della questione nonostante l'intervenuta remissione di querela.

(C.P., art. 582, secondo comma).

(Cost., art. 3).

#### IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 3117/1992 rg pretura di Clusone, a carico di Guerini Alessandro (nato il 20 ottobre 1933 a Casnigo, ivi residente in piazza Bonandrini n.1; difeso dall'avv. Gueli):

#### OSSERVA

Guerini Alessandro è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di lesioni volontarie e percosse, di cui agli artt. 81, 581 e 582 del codice penale a seguito della querela contro di lui proposta il 3 dicembre 1991 dalla moglie Martinelli, per un fatto del 30 novembre 1991.

All'odierna udienza è pervenuto, dalla sezione di polizia giudiziaria presso la procura della Repubblica, verbale di remissione di querela in data 13 luglio 1992 e di contestuale accettazione della remissione.

Pertanto, dovrebbe limitarsi a dichiarare improseguibile l'azione penale essendosi il delitto continuato estinto per l'indicata causa (non risulta infatti alcuna circostanza che determini la procedibilità d'ufficio ex art. 582/2 del c.p.).

Senonché, dalla comparazione fra la disciplina della procedibilità delle lesioni volontarie di cui all'art. 582, primo e secondo comma del c.p. e quella prevista dall'art. 590 del c.p., con particolare riguardo al quinto comma, si constata una differenza che, ad una prima e sommaria deliberazione, appare affatto irragionevole.

Insomma, un delitto commesso con dolo, come quello di cui all'art. 582, è punito solo a querela, mentre un delitto commesso con colpa, ossia con elemento soggettivo di minor valenza nella considerazione anche comune, e per giunta con colpa ravvisata sotto il profilo della violazione di norme che configurano situazioni di pericolo e non necessariamente di danno (quali sono appunto le norme in materia di prevenzione degli infortuni del lavoro *et coetera*), è perseguito d'ufficio.

La situazione appare violare l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della scarsa ragionevolezza di un siffatto sistema. Nella specie, poi, si consideri che nella specie, la remissione, attesti i rapporti di coniugio fra le parti, ben potrebbe esser stata suggerita da valutazioni scarsamente compatibili con una razionale politica criminale.

La questione appare rilevante, benché la remissione sia già stata accettata, poiché il riconoscimento della sua fondatezza da parte di codesta onorevole Corte comporterebbe che il giudice non possa più pronunciare l'estinzione del reato. Alla relativa pronuncia, invero, non può riconoscersi mera efficacia dichiarativa di estinzione già avvenuta *ope legis*, bensì il valore di un accertamento concreto anche circa la perfetta ritualità (e spontaneità se del caso) di remissione ed accettazione.

La questione, per quanto sopra argomentato, appare anche non manifestamente infondata.

In forza di tutti gli argomenti svolti, dunque, in questa fase, unico potere legittimamente esercitabile dal giudicante, dopo la Ordinanza di remissione degli atti alla Corte costituzionale nel procedimento penale n. 3771/92 RNR PM - n. 3117/92 RG Pretura, a carico di Guerini, prospettazione della questione di legittimità costituzionale, è quello di sospendere il processo.

Gli atti vanno perciò trasmessi alla Corte costituzionale per la relativa decisione; il presente processo deve essere sospeso; a cura della cancelleria vanno inoltrate le prescritte comunicazioni e notificazioni alle parti.

P. Q. M.

*Letti ed applicati gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 582/2 del c.p. nella parte in cui tale norma prevede la perseguibilità a querela per un delitto commesso con dolo; e dunque in riferimento ai parametri costituzionali contenuti nell'art. 3 della Costituzione;*

*Sospende il procedimento penale in corso a carico di Guerini Alessandro;*

*Dispone che tutti gli atti del presente giudizio siano tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia immediatamente notificata (oltre che all'imputato, al difensore e al pubblico ministero) al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati della Repubblica.*

Clusone, addì 17 luglio 1992

Il pretore: PERTILE

Depositato in cancelleria oggi 25 agosto 1992

Il collaboratore di cancelleria: GRAVINO

92C1246

N. 728

*Ordinanza emessa l'8 maggio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 novembre 1992) dalla pretura di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, nel procedimento penale a carico di Pedrini Luigi*

**Processo penale - Dibattimento - Mancato inserimento nel fascicolo del dibattimento di verbali di atti irripetibili (accesso, campionatura di scarichi e analisi) - Necessità di ridocumentare, nel verbale di udienza, la deposizione del teste sulle medesime circostanze - Modalità consolidata dalla prassi interpretativa giurisprudenziale - Ritenuto eccesso di delega - Violazione del principio di pari trattamento per identiche situazioni processuali - Compressione del diritto di difesa dello Stato-ordinamento - Mancato adempimento del principio di buon andamento della p.a.**

(C.P.P. 1988, art. 234, comb. disp. artt. 468, secondo comma, e 495, secondo comma, stesso codice).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 97; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttive 1 e 103).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 3058/1992 rg pretura Clusone, a carico di Pedrini Luigi (n. Bergamo il 13 dicembre 1932 res. Leffe, v. Mosconi, 29, difeso dall'avv. A. Cassera di fiducia).

OSSERVA

Pedrini Luigi è stato tratto a giudizio per rispondere della contravvenzione di cui all'art. 21/3 della legge n. 319/1976, commessa in Gandino il 27 settembre 1990.

Al dibattimento è stato citato ed ammesso, come teste del p.m. il tecnico della u.s.s.l. 26, Renica Bruno. Durante il suo esame da parte del p.m. vertente sulle modalità dell'accertamento, peraltro verosimilmente documentato con atti scritti esistenti nel fascicolo del p.m., il pretore rilevava d'ufficio la presente questione di legittimità costituzionale.

In proposito si rileva che nel presente caso, a differenza di altri, il pubblico ministero non ha ritenuto di inserire nel fascicolo del dibattimento gli atti irripetibili connessi all'accertamento del reato (verbale di accesso all'insediamento produttivo e campionamento degli scarichi con relativi avvisi, verbale di apertura del campione, certificato di analisi), sicché l'esame del teste dovrebbe essere compiuto in maniera assai approfondita, con rilevante impiego di tempo, e conseguente sottrazione del teste stesso alle sue attività istituzionali propriamente tecniche.

A parere del pretore, nel presente caso, in cui non vi è nel fascicolo del dibattimento la documentazione di attività irripetibile che il teste possa sinteticamente limitarsi a confermare (ed ancor più nel caso abituale, di necessità quasi di «doppia conforme» in relazione agli atti scritti e all'esame), la necessità che la prova di questo genere di reati avvenga,

in ossequio agli artt. 234, 468/2 e 495/2 del c.p.p., colle attuali modalità, o comunque colle modalità che la prassi interpretativa giurisprudenziale ha di fatto integrato al dato testuale (ricavandone in tal modo quel «diritto vivente» cui codesta onorevole Corte ha spesso fatto riferimento), contrasta con gli artt. 76, 3, 24 e 97 della Costituzione.

Ed infatti, la delega contenuta nelle direttive di cui all'art. 2, numeri 1 e 103, della legge n. 81/1987, secondo le quali tutte le attività non essenziali debbono essere eliminate dal processo, per ottenere la massima semplificazione possibile, in specie pel giudizio avanti il pretore, risulta manifestamente ecceduta dal legislatore delegato, il quale non ha ritenuto di escludere, in casi come il presente, la necessità di inutile duplicazione della prova, già acquisita (o acquisibile) in forma documentale (specie allorquando, come nella fattispecie, non vi sia alcuna contestazione in ordine alle emergenze di prelievo, campionamento e analisi). Ciò viola dunque l'art. 76 della Costituzione.

Che la difesa dell'imputato possa produrre documenti (nella fattispecie, quelli numerati da 1 a 4, relativi a valori di azoto ammoniacale registrati nel passato agli scarichi dell'insediamento) senza neppure indicare (o chiedere l'ammissione) di testi che quei documenti ebbero a redigere, mentre per il p.m. tale onere si configura ineluttabilmente come sopra spiegato, appare situazione confliggente sia coll'art. 3 (per la violazione del pari trattamento di identiche, seppur simmetriche, situazioni processuali), sia coll'art. 24 della Costituzione (in riferimento al configurabile diritto di difesa dello Stato-ordinamento rispetto alla commissione di reati).

Infine, non par coerente con la necessità di buon andamento della p.a., di cui all'art. 97/1 della Costituzione; la pretesa di far reiterare al tecnico, che ha già compiuto l'accesso all'insediamento, redigendo laboriosamente verbali su verbali, tutta l'attività, già legittimamente documentata per iscritto in atti di rilevanza pubblica, quali sono appunto i verbali suddetti, nel corso di un esame dibattimentale destinato semplicemente a far aumentare (lungi dal diminuire) il materiale cartaceo sul quale dovrebbe stagliarsi, imponente, l'oralità del nuovo processo, da tutti anelata e conclamata, ma nella realtà ben lungi dal (anche solo iniziare a) realizzarsi.

La questione, non manifestamente infondata per le ragioni esposte, appare altresì rilevante ai fini del decidere almeno sulla revoca dell'ammissione del teste *ex art.* 495 del c.p.c.

In forza di tutti gli argomenti svolti, dunque, in questa fase, unico potere legittimamente esercitabile dal giudicante, dopo la prospettazione della questione di legittimità costituzionale, è quello di sospendere il processo.

Gli atti vanno perciò trasmessi alla Corte costituzionale per la relativa decisione; il presente processo deve essere sospeso; a cura della cancelleria vanno inoltrate le prescritte comunicazioni e notificazioni alle parti.

*P. Q. M.*

*Letti ed applicati gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 234, 468/2, 495/2 del codice di procedura penale nella parte in cui tali norme, nel diritto vivente, comportano che, ai fini della prova del reato (nella specie, delle contravvenzioni di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976), sia necessario dapprima documentare analiticamente per iscritto tutte le attività connesse all'accesso all'insediamento, al campionamento, al prelievo e alle analisi; ed in seguito ridocumentare, nel verbale di udienza, la deposizione del teste su quelle medesime circostanze di fatto; e dunque in riferimento ai parametri costituzionali rappresentati dagli artt. 76, 3, 24 e 97 della Costituzione, come sopra precisato; sospende il procedimento penale in corso a carico di Pedrini Luigi;*

*Dispone che tutti gli atti del presente giudizio siano tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia immediatamente notificata (oltre che all'imputato, al difensore e al pubblico ministero) al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica.*

Clusone, addì 8 maggio 1992

*Il pretore: PERTILE*

Depositato in cancelleria oggi 25 agosto 1992

*Il collaboratore di cancelleria: GRAVINO*

N. 729

*Ordinanza emessa il 21 marzo 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 novembre 1992) dalla pretura di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, nel procedimento sanzionatorio per interruzione del programma terapeutico previsto per i tossicodipendenti, nei confronti di Cristinelli Armando.*

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura inferiore alla dose media giornaliera - Sottoposizione obbligatoria del soggetto ad un programma terapeutico socio-riabilitativo - Applicabilità, nel caso di ingiustificata interruzione del programma, di sanzioni amministrative implicanti limitazioni alla libertà personale e perciò ritenute (dal giudice *a quo*) particolarmente afflittive ed equiparabili alla pena criminale - Conseguente violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Irragionevole esclusione per i soli imputati di reati concernenti gli stupefacenti delle garanzie processuali ordinarie in contrasto con il diritto di difesa - Attribuzione al giudice di competenza speciale per l'erogazione di dette sanzioni - Conseguente creazione di un giudice speciale in contrasto con il dettato costituzionale.

(Legge 26 febbraio 1990, n. 162, art. 16; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 76).

(Cost., artt. 3, 13, 24, 27 e 102).

## IL PRETORE

Nel procedimento n. 9877/1991 RPM n. 1/1991 reg. esec. pen. a carico di Cristinelli Armando, nato a Lovere l'8 febbraio 1972, ivi residente via Papa Giovanni n. 40;

Vista la richiesta in data 17 agosto 1991, colla quale il pubblico ministero presso la pretura di Bergamo trasmetteva a questo ufficio gli atti del procedimento suddetto, con contestuale richiesta, a norma degli artt. 75, dodicesimo comma e 76 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 666 del c.p.p. di adottare i provvedimenti di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 309/1990;

Vedute le norme richiamate dal pubblico ministero;

## OSSERVA

I provvedimenti di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 309/1990, introdotti dall'art. 16 della legge 26 febbraio 1990, n. 162 (nel prosieguo, salvo diversa espressa indicazione, i riferimenti sono da intendersi a tale legge), comportano l'irrogazione, nei confronti del soggetto che per due volte abbia rifiutato o interrotto il programma terapeutico «consigliatogli» dal prefetto, di quelle che, con disinvolto e sereno quanto vago eufemismo, il legislatore definisce «misure». A ben vedere, tuttavia, tali misure, eccettuato appunto il criterio definitorio, nulla di diverso rappresentano in realtà se non sanzioni munite di afflittività penalmente rilevante.

Ove sol si rammenti che, fra tali «misure» (irrogabili in modo cumulativo), sono ricompresi il divieto di allontanamento dal comune di residenza, l'obbligo di presentarsi quotidianamente alla polizia o ai carabinieri, l'obbligo di attività lavorativa, e via «misurando», non par invero disagevole pervenire necessariamente alla sussunzione di tali stesse «misure» fra i provvedimenti restrittivi della libertà personale. Del resto, la durata di tali restrizioni, a seconda della tabella cui appartenga la sostanza illegale di cui ha fatto uso il «misurando», non è certo di poco momento, dovendosi protrarre tra i tre e gli otto mesi o tra i due e i quattro.

Sebbene non paiano necessari ulteriori approfondimenti per chiarire l'identità fra tali «misure» ed i provvedimenti restrittivi della libertà personale, non risulta tuttavia inopportuno sottolineare che lo stesso legislatore, tenendo presente evidentemente gli artt. 13 e 111 della Costituzione ha previsto che, per la loro irrogazione, sia competente il giudice ordinario (pretore o tribunale dei minorenni) con le forme dell'incidente di esecuzione penale (art. 666 del c.p.p. richiamato dall'art. 16); che il relativo provvedimento sia pronunciato in forma di decreto motivato (*ibid.*); e che quest'ultimo sia ricorribile per cassazione.

Decisivo, comunque, è il riferimento testuale operato nella lettera G del primo comma dell'art. 76 del d.P.R. n. 309/1990, il quale espressamente definisce come «autore del reato» il sanzionando («sequestro dei veicoli, se di proprietà dell'autore del reato, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite»), tradendo così, e sia pure solo

in quell'inciso, la effettiva dimensione criminale che attribuisce al detentore di una quantità di stupefacente inferiore alla d.m.g. (incidentalmente, si osserva che, attenendosi alla lettera della disposizione, la sintassi imporrebbe di descrivere come reato già la condotta-condizione iniziale [ossia quella del trasporto o della detenzione della sostanza] pur essendosi prevista, come «misura» per essa, unicamente un «invito» prefettizio ...).

Affermatosi dunque che tali «misure» sono null'altro che pene propriamente dette, e che l'accertamento della responsabilità penale, ex art. 27 della Costituzione, in uno stato di diritto presuppone sempre lo strumento processuale penale, non può che pervenirsi al non manifestamente infondato dubbio che le norme, in forza delle quali il giudice dovrebbe infliggere tali «misure» pene, contrastino con la vigente Costituzione.

In particolare, il procedimento, stabilito dall'art. 16 della legge n. 162/1990 e 76 del d.P.R. n. 309/1990, e in esito al quale tali «misure» dovrebbero essere inflitte (da questo pretore nel caso di specie, da cui la rilevanza della questione ai fini del decidere), appare illegittimo poiché:

viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione la scelta legislativa di sanzionare penalmente una condizione soggettiva, ossia quella dell'assuntore di talune sostanze con effetti psicotropi, e non anche la condizione (perfettamente analoga, se non deteriore, per ampio riconoscimento della scienza medica) di chi assuma invece altre sostanze con effetti analoghi (ed anzi più devastanti: l'alcool, ad esempio).

Ora, è nota al remittente la sentenza 11 luglio 1991, n. 333, colla quale codesta onorevole Corte (oltre a statuire che in realtà la legge Jervolino-Vassalli punisce la condotta, e non la condizione personale) ha stabilito pure che la compressione di taluni diritti costituzionalmente garantiti ben può giustificarsi alla luce dell'emergenza. Rileva tuttavia il pretore che, così statuendo, la Corte ha anche argomentato (richiamando le proprie sentenze nn. 15/1982, 171 e 132 del 1986 ed altre) che solo la dimostrata efficacia di tale compressione rispetto alle finalità del legislatore, e sempre che la compressione non si protragga ingiustificatamente e vanamente nel tempo (§§ 8 e 16 della citata sentenza n. 333/1991), giustifica il diniego della declaratoria di illegittimità costituzionale.

Proprio (e, deve supporre, unicamente) in forza di tali contingenze e premesse, codesta onorevole Corte ha potuto concludere che «rimane affidato alla sensibilità del legislatore il compito essenziale di verificare sul concreto terreno applicativo, alla luce degli effetti provocati dal sistema normativo in questione, la bontà delle scelte di merito». Ebbene, posto che quasi due anni di applicazione della legge sembrano aver dimostrato tutt'altro che l'efficacia, almeno parziale, della normativa denunciata (almeno con riferimento alle norme in esame: sono in grave aumento anzitutto le morti da stupefacenti — con assoluta esclusione dei cannabinoidi, per i quali non si è mai registrato, né appare clinicamente possibile, alcun decesso — è aumentata la circolazione di stupefacenti, sono in aumento — il trend è di circa mille unità al mese in aumento — i detenuti per tale titolo; e così via), non pare fuor di luogo rimettere al vaglio del giudice delle leggi gli ulteriori profili qui enucleati in punto di stretto diritto.

Incidentalmente si osserva che, pur costruendosi la fattispecie come sanzione riservata ad una condotta (quella del detentore di stupefacente in misura non superiore alla d.m.g.), appare comunque arduo scindere tale condotta dalla mera condizione di assuntore di stupefacente (che evidentemente presuppone la materiale disponibilità della sostanza da assumere), dal che discende l'ulteriore considerazione che la scelta del legislatore appare l'unica logicamente possibile per perseguire una condizione o stato personale altrimenti non suscettiva di assurgere a penale rilevanza (dacché il principio di personalità della responsabilità penale, ex art. 27/1 della Costituzione, appare difficilmente conciliabile con la punizione di un modo di essere del soggetto).

Viola il principio di eguaglianza suddetto la previsione, per una particolare categoria di fatto-reato (ammesso appunto che un fatto, e non una condizione o stato personale, sia il presupposto del trattamento sanzionatorio penale in questione), e solo per essa, di uno specialissimo procedimento penale, creato *ad hoc*, e irragionevolmente limitato nelle possibilità di impugnazione (il decreto — quasi che fosse un procedimento monitorio, col quale peraltro sono irrogabili solo pene pecuniarie, e mai limitazioni della libertà personale — pretorile è solo ricorribile per cassazione, e non anche soggetto ad appello: cfr. sent. C Costituzione 23 luglio 1991, n. 363, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma del c.p.p., nella parte in cui escludeva l'appellabilità delle sentenze — emesse a seguito di giudizio abbreviato — di condanna a pena non eseguibile);

violano, le norme denunciate, il principio di eguaglianza e quello di difesa ex art. 24 della Costituzione, poiché escludono, per gli imputati di una ed una sola categoria di fatto-reato, tutte le garanzie processuali ordinarie (dall'avviso di garanzia, alla difesa tecnica — di fronte al regime di prova legale non si comprende quale mai ruolo concreto possa svolgere il difensore la cui presenza è pur sempre necessaria ex art. 666 comma quattro del c.p.p. —, al diritto alla prova di cui all'art. 187 e seguenti del c.p.p., e così via);

violano, le norme denunciate, l'art. 27 della Costituzione nella parte in cui le «misure» comminate ed irrogabili appaiono del tutto incongruenti rispetto alla condotta sanzionanda e, perciò, alla rieducazione del condannato (quale funzione rieducativa possa esplicare, in confronto dell'assuntore, la sospensione di una patente di guida che, sovente, ai giudicandi è già stata sospesa o revocata in via amministrativa, sfugge completamente all'interprete, non ostante ogni suo più pervicace sforzo di comprensione; si omette di commentare la funzione rieducativa della sospensione del passaporto, ovvero del sequestro del veicolo usato per il trasporto di una dose media giornaliera, atteso che già la sproporzione fra la «misura» ed il fatto suscita sconcerto, ove sol si pensi che di fronte a fatti di ben maggiore e diffusa gravità allocentrica — dagli inquinamenti, alle lesioni od omicidi colposi, alle criminose forme di smaltimento di rifiuti anche tossici e nocivi — nessuna comparabile severità è prevista dal legislatore).

Deve inoltre sospettarsi che, attribuendo al pretore e al tribunale per i minori la competenza ad esercitare la giurisdizione penale con forme del tutto speciali unicamente previste per questa fattispecie di reato, il legislatore abbia introdotto un giudice speciale, ponendosi così in contrasto con l'art. 102, secondo comma della Costituzione.

Il giudice non si nasconde, poi, che altra giurisprudenza, limitandosi ad infliggere le «misure» secondo l'ibrido procedimento modellato dalla legge qui denunciata, ha implicitamente mostrato di considerare le «misure» stesse alla stregua di sanzioni amministrative.

Soltanto per completezza argomentativa, quindi, ci si permette di precisare che, anche nel caso in cui le sanzioni siano costruite come aventi natura amministrativa (il che appare decisamente poco plausibile, in forza delle considerazioni sopra svolte), il procedimento non manca di far sorgere dubbi di costituzionalità.

Ed infatti, osservato che l'attribuzione al pretore di competenze di irrogazione di tali sanzioni appare del tutto *extra ordinem*, tanto che ne scaturirebbero moltissimi problemi sistematici; e che tale attribuzione comporterebbe una reciproca invasione delle sfere e dei confini tra potere giudiziario e potere esecutivo, si rileva altresì che:

se è pur vero quella di configurare i reati, con la relativa sanzione di pene principali ed accessorie, appartiene alla discrezionalità del legislatore, non per questo può dirsi, però, che il legislatore abbia puranco l'arbitrio irragionevole di non definire i reati come reati, e le pene come pene, per potersi sottrarre alla necessità di allestire un procedimento penale per colpire determinate condotte, reputate meritevoli di sanzione limitativa della libertà personale del loro autore, appunto con tali sanzioni. Ne risulta dunque violato il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, perché, per situazioni sostanzialmente identiche (basti pensare, ad esempio, all'art. 650 del c.p.: nel quale la fattispecie del reiterato rifiuto dell'assuntore di sostanze psicotrope sembra perfettamente inquadrabile, anche per le finalità — di igiene ed ordine pubblico e giustizia — conclamatamente perseguite dal prefetto), viene irragionevolmente prevista una diversa modalità di inflizione della sanzione (pur essendo le sanzioni perfettamente assimilabili, specie nel caso in cui si dia luogo alla sostituzione della pena detentiva colla libertà controllata, o addirittura con la sanzione pecuniaria, di cui agli art. 53 e seguenti della legge n. 689/1981).

Insomma, pur connotandosi le «misure» per il loro tutt'altro che trascurabile potere affittivo, esse (a differenza delle pene comminate per i reati) possono essere distribuite con procedimento sommario; sarebbero verosimilmente soggette ad un termine prescrizione corrispondente a quello delle violazioni amministrative; ossia, più lungo di quello previsto per i reati contravvenzionali; non sarebbero soggette al principio di obbligatorietà dell'azione penale; non avrebbero necessità di divenire irrevocabili per poter essere eseguite (art. 76, quinto comma del d.P.R. n. 309/1990); e così via.

Ora, non è difficile comprendere che la ragione, dalla quale è scaturita una tale straordinaria (*rectius* eccezionale) disciplina para-processuale, è eminentemente pratica: se per irrogare le «misure» si dovesse allestire un vero processo, con le correlate garanzie, adempimenti e notifiche, intimazioni ai testimoni e quant'altro, si assisterebbero presto alla totale paralisi della giurisdizione penale, a causa della «non modica quantità» di processi che ne scaturirebbe. Ma francamente non pare per ragioni pratiche di tale spessore possano giustificare un'incrinatura del sistema costituzionale (anche a prescindere dall'attuale grado di funzionamento della giurisdizione penale). Più grave ancora, reato e pena rischierebbero di andare incontro a prescrizione pressoché certa (come accade alla assoluta maggioranza delle sostanze penali pronunciate dal pretore), e dunque di non svolgere alcuna funzione repressiva (con buona pace, per far solo un esempio, dei contravventori che si rendono invece responsabili di reati assai più dannosi ed allarmanti per la collettività, ed in particolare per tutte le contravvenzioni in materia ambientale, il cui minor termine prescrizione garantisce i loro responsabili circa l'effettività della sanzione virtualmente irrogata in primo grado).

Ma pure l'art. 13 della Costituzione risulta sostanzialmente violato da tale disciplina: infatti, ove si assumesse che il procedimento di irrogazione delle «misure» abbia natura amministrativa, diverrebbe assolutamente irrilevante che ad irrogare le stesse sia il pretore, in quanto tale organo agirebbe, nelle specie, non quale autorità giudiziaria, bensì quale

autorità amministrativa (come accade in vari altri casi della quotidiana attività pretorile: dalle verifiche dello stato civile, alla presidenza delle commissioni elettorali o censuarie, o alle inchieste per infortuni sul lavoro ...), col che verrebbe meno il sostanziale rispetto dell'invocata norma costituzionale, la quale, all'evidenza, esige che l'autorità giudiziaria intervenga, per controllo della compressione della libertà personale, col pieno rispetto delle regole procedurali ordinarie.

Non può, per altro verso, sottrarsi che le stesse autorità amministrative, a seguito di varie recenti pronunce di codesta onorevole Corte, sono chiamate al rispetto di varie garanzie difensive (e quindi di regole processual-penalistiche) prima ancora che il processo penale sia stato iscritto nel registro delle notizie di reato (cfr. ad es. sentenza n. 434 del 10 ottobre 1990), ed addirittura prima ancora che vi sia una notizia di reato. Appare insomma affatto irragionevole che, mentre talune categorie di imputati sono assistiti da garanzie difensive financo nella fase degli accertamenti preliminari espletati da organi amministrativi, per altri imputati, evidentemente reputati da serie inferiore, si preveda che neppure nella fase avanti al giudice essi possano disporre dei diritti elementari dell'imputato.

Ed invero, nel procedimento di irrogazione delle «misure», non vi è luogo per alcuna forma di istruzione probatoria; la sommarietà del procedimento (il pretore provvede dopo aver assunto informazioni presso il servizio operativo della prefettura e presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze) impone di concludere che nella materia vige il principio della prova legale sulla sussistenza dei presupposti della fattispecie, e persino la scelta delle «misure» e la loro dosimetria per rapporto alla durata, non essendo disciplinata, forma oggetto di sostanziale arbitrio (ad eccezione dei limiti correlati alle tabelle); col che non può non apparire violato il diritto alla difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.

Da tale raffronto, poi, emerge come patente la violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, posto ad una condotta meramente autolesiva, quale ad esempio quella del fumatore di cannabinoidi (il quale non ponga in essere reati, come ad esempio quello p. e p. dall'art. 132 del c.d.s., pel quale sarebbe autonomamente punibile), possono applicarsi sanzioni ben più pesanti (e meno assistite da garanzie prodomiche) rispetto a quella di colui che distribuisce per il consumo alimenti pericolosi o dannosi per la salute pubblica (cfr. sentenza n. 434/90 citata).

In conclusione, attesa la rilevanza ai fini della decisione, e la non manifesta infondatezza della questione, va sospeso il procedimento in corso per l'infrazione delle sanzioni al Cristinelli, e gli atti rimessi alla Corte costituzionale, dopo le notificazioni e comunicazioni di cui al dispositivo.

*P. Q. M.*

*Letti ed applicati gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 della legge 26 febbraio 1990 e n. 162 e n. 76 del d.P.R. n. 309/1990; nella parte in cui prevedono l'applicazione di sanzioni restrittive della libertà personale, e dunque penali, per il reato di detenzione di stupefacenti in misura inferiore alla dose media giornaliera stabilita con decreto ministeriale; mediante un procedimento in camera di consiglio strutturato sul modello dell'incidente di esecuzione anziché sul modello generale del processo penale; e nelle altre parti espressamente e diffusamente esposte nella parte motiva di questa ordinanza; e dunque in riferimento ai parametri costituzionali rappresentati dagli artt. 3, 13, 24, 27 e 102 della Costituzione, secondo quanto precisato in motivazione;*

*Sospende il procedimento penale in corso a carico di Cristinelli Armando;*

*Dispone che tutti gli atti del presente giudizio siano tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia immediatamente notificata al pubblico ministero, all'imputato, al difensore, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati della Repubblica.*

Clusone, addì 21 marzo 1991

*Il pretore: PERTILE*

Depositato in cancelleria oggi 21 marzo 1992.

*Il collaboratore di cancelleria: ROMANO*

n. 730

*Ordinanza emessa il 15 aprile 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 novembre 1992) dalla pretura di Nuoro, sezione distaccata di Siniscola, nel procedimento penale a carico di Zanasi Simonetta*

**Processo penale - Reato perseguibile a querela - Sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto - Conseguente condanna del querelante alle spese processuali anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa dello stesso - Lamentato egual trattamento per situazioni diverse (querelante temerario e querelante incolpevole) - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in relazione alla disciplina del codice abrogato.**

**(C.P.P. 1988, artt. 542, primo comma, e 427, primo comma).**

**(Cost., art. 3).**

IL PRETORE

All'esito del dibattimento, sulle conclusioni delle parti;

OSSERVA

La sig.ra Simonetta Zanasi è stata chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 388, secondo comma, del c.p., per avere, quale legale rappresentante della S.r.l. «Calafiorita», eluso il provvedimento del pretore di Siniscola, reso il 15 dicembre 1990 ai sensi dell'art. 700 del c.p.c., con il quale si inibiva alla società da lei rappresentata di transitare e far transitare mezzi meccanici nella strada di lottizzazione realizzata dalla S.r.l. «Li Cucutti» in località «Li Salineddi» del comune di Budoni, continuando a far transitare nella suddetta strada mezzi meccanici della «Calafiorita».

Sulla scorta delle prove acquisite, ritiene il pretore che sussistano i presupposti per addivenire ad una pronuncia assolutoria dell'imputata per non avere commesso il fatto, e ciò per il duplice ordine di ragioni consistente da un lato nel fatto che il transito successivo all'inibitoria pretorile avrebbe dovuto essere ascrivito alla sola ditta appaltatrice «C90» di Vittorio Miani, coimputato per il quale si è proceduto separatamente, e non anche alla committente «Calafiorita», dall'altro nel ruolo svolto dalla rappresentante legale di detta ultima società, che risiede in Emilia-Romagna e non risulta, al di là della carica ricoperta, aver fornito alcun effettivo e personale apporto causale alla verifica dell'evento.

Peraltro, la prospettata pronuncia assolutoria comporterebbe automaticamente la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, in virtù del combinato disposto degli artt. 542, primo comma, e 427, primo comma, del c.p.p.

Occorre tuttavia considerare che, nel caso di specie, l'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'imputata non sembra essere dipeso da colpa del querelante.

Invero, la S.r.l. «Li Cucutti», in persona del legale rappresentante, ha chiesto ed ottenuto un provvedimento ex art. 700 del c.p.p. nei confronti sia della «Calafiorita» che della «C90», e successivamente, constatato che il transito dei mezzi era proseguito, ha sporto querela, indicando che, verosimilmente, detto transito era da attribuire alle suddette quali ditte costruttrici di un villaggio turistico e come tali convenute nel procedimento civile.

Alla luce di ciò, si può affermare che la querelante ha agito correttamente, posto che in effetti la «C90» operava quale appaltatrice su incarico della «Calafiorita».

Non può dunque farsi carico alla medesima di non aver considerato le circostanze, sopra menzionate, che oggi potrebbero condurre ad una assoluzione della Zanussi, perché le stesse *in primis* sono emerse compiutamente soltanto in seguito al dibattimento, e poi perché sono state oggetto, da parte del giudice, di una valutazione che non compete al privato, il quale ha il solo onere di riferire i fatti con verità e completezza, essendo riservata all'autorità giudiziaria ogni determinazione in ordine alle responsabilità penali.

Se ciò è vero, ne consegue la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa agli articoli richiamati, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Con le sentenze n. 165/1974, n. 52/1975 e, per ultima, la n. 29/1992, pronunciate in merito agli artt. 382, primo comma e 482, primo comma, del c.p.p. previgente, la Corte costituzionale ha ripetutamente espresso il principio secondo cui le norme denunciate, dettate dalla finalità di evitare liti temerarie, devono comunque esentare dalla responsabilità per le spese anticipate dallo Stato chi ha esercitato il diritto di querela allorquando l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al querelante stesso, al quale, quindi, nessuna colpa può essere addebitata.

Ove ciò non avvenisse, sussisterebbe violazione del principio di eguaglianza, sottoponendosi allo stesso trattamento situazioni del tutto diverse, quali quelle del querelante temerario da un lato e del querelante incolpevole dall'altro.

La questione non è suscettibile di risoluzione in via interpretativa, stante la tassatività delle disposizioni cui si è fatto riferimento, né può definirsi il giudizio prescindendone.

Si impone pertanto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, per quanto di competenza.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara è non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 542, primo comma, e 427, primo comma, del c.p.p. con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il giudice, in caso di assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, quando si tratta di reato perseguibile a querela, condanni il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante;*

*Sospende il giudizio;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, a cura della cancelleria.*

Siniscola, addì 15 aprile 1992

*Il pretore: FELICI*

92C1249

N. 731

*Ordinanza emessa il 17 giugno 1992 dalla pretura di Nuoro -  
Sezione distaccata di Siniscola, nel procedimento penale a carico di Farris Pasqualina*

**Processo penale - Procedimenti speciali - Applicazione della pena concordata - Decisione da emettersi allo stato degli atti - Mancata previsione, tra i poteri del giudice, di rilevare la diversità del fatto rispetto alla contestazione - Irragionevolezza - Violazione dei principi della legge delega nonché di quello dell'obbligatorietà dell'azione penale.**

(C.P.P. 1988, art. 444, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 76 e 112; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva 45).

IL PRÉTORE

Vista la richiesta per l'applicazione della pena ex art. 444 del c.p.p. avanzata dall'imputata Farris Pasqualina con il consenso del p.m.;

OSSERVA

Sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. e dei quali è stata ordinata l'esibizione ex art. 135 della disp. att. del c.p.p., ritiene il pretore che il fatto di cui al capo a) sia diverso da come descritto nel decreto di citazione a giudizio.

Invero, Pasqualina Farris ha indubbiamente cagionato, ad Adriano Pau, colpendolo con un'accetta, lesioni personali lievissime, e tuttavia tale imputazione risulta incompleta rispetto all'esatto svolgersi della vicenda, atteso che l'evento contestato è stato in realtà aberrantemente realizzato nel tentativo di colpire un'altra persona, vale a dire Graziano Pau.

A ciò si aggiunga, ed è quel che più rileva, che la condotta globalmente considerata denota inequivocabilmente il dolo quantomeno indiretto di cagionare la morte del suddetto Graziano Pau.

Ne consegue, ad avviso del pretore, che avrebbe dovuto essere contestato il delitto di cui agli artt. 56 e 575 del c.p., per avere la Farris commesso atti, consistenti nel tentare di colpire con un'accetta Graziano Pau, idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte, provocando invece, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, lesioni personali lievissime ad Adriano Pau (tale ultimo evento risulta peraltro assorbito nella più grave fattispecie del tentato omicidio - cfr. Cass. sez. I, sentenza n. 9989 del 21 luglio 1978).

Non si tratta, a ben vedere, soltanto di una diversa qualificazione giuridica del fatto, la quale, sulla base dell'imputazione così come formulata, sarebbe invece corretta, essendo stata prospettata una condotta (colpire con un'accetta), un evento (lesioni nei confronti di Adriano Pau) ed implicitamente un atteggiamento psicologico in ordine ai quali non è consentito ipotizzare altro titolo di responsabilità che quello di cui all'art. 582 del c.p.

Il problema consiste nel fatto che l'imputazione è in realtà insufficiente, in quanto dà atto soltanto dell'evento realizzato, omettendo di considerare l'evento effettivamente voluto (la morte di Graziano Pau), l'idoneità della condotta a conseguirlo, l'inequivocità del fine perseguito con la stessa, la mancata realizzazione dell'obiettivo per cause esterne alla volontà dell'agente (*l'aberratio ictus*).

Ne consegue che il pretore, sulla scorta dei poteri a lui concessi per il disposto dell'art. 444, secondo comma del c.p.p., non potrebbe esimersi dal dare luogo all'applicazione della pena richiesta dalle parti, atteso che la norma richiamata prevede che il giudice possa valutare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell'applicazione/comparazione delle circostanze prospettate dalle parti (nonché, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 2 luglio 1990, la congruità della pena), ma non prevede, così come avviene per il dibattimento ex art. 521, secondo comma del c.p.p., che egli possa rilevare la diversità del fatto rispetto alla contestazione.

Tale omissione, siccome accompagnata, come detto, dalla previsione della possibilità di sindacare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto (cfr., al riguardo, l'art. 521, primo comma, del c.p.p.), porta ad escludere che la disposizione di cui all'art. 521, secondo comma del c.p.p. possa essere applicata al caso di specie (*ubi lex dixit, voluit; ubi non dixit, noluit*).

Se questa è, come è, la conclusione cui si perviene, ne deriva la non manifesta infondatezza della questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del c.p.p. applicabile nel procedimento davanti al pretore ex art. 563, primo comma, del c.p.p., con riferimento agli artt. 3, 76 e 112 della Costituzione.

Invero, la mancata previsione di un potere giurisdizionale di controllo sulla genuinità ed esattezza dell'imputazione nell'applicazione della pena su richiesta sembra irragionevole se confrontata con il già ricordato disposto di cui all'art. 521, secondo comma del c.p.p. in ambito dibattimentale, nonché con il potere pur sempre concesso al giudice di esercitare un sindacato di legittimità sulla richiesta delle parti, anche per ciò che attiene alla congruità della pena, e conduce a disparità di trattamento in conseguenza dell'opzione per il rito speciale.

Inoltre, la norma in discorso appare violativa dell'art. 2, n. 45, della legge delega, il quale prevede che l'imputato possa ottenere uno sconto di pena «patteggiando» la stessa ed evitando il dibattimento, ma con riferimento a quella «irrogabile per il reato», con ciò intendendosi il reato effettivamente commesso e non già quello diversamente contestato, escludendosi comunque che la «disponibilità» del processo concessa alle parti possa spingersi oltre i limiti sopra indicati.

Infine, l'art. 444, secondo comma, del c.p.p., per quel che qui rileva, non sembra rispettoso del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, inteso ovviamente in senso sostanziale, consentendo di fatto al p.m. di conseguire una sentenza inappellabile in ordine ad un fatto diverso da quello effettivamente commesso, sia esso più o meno grave, comunque eludendo il controllo del giudice e dunque, indirettamente, il disposto dell'art. 112 della Costituzione.

Si impone pertanto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della prospettata questione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma del c.p.p., con riferimento agli artt. 3, 76 e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata anche quando accerta, sulla base degli atti, che il fatto è diverso da come descritto nell'imputazione;*

*Sospende il giudizio;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, a cura della cancelleria.*

Simiscola, addì 17 giugno 1992

Il pretore FELICI

92C1250

N. 732

*Ordinanza emessa il 23 giugno 1992 dal pretore di Trento  
nel procedimento civile vertente tra Ferrari Rino e I.N.A.I.L.*

**Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Inabilità permanente parziale conseguente a malattia professionale (nella specie dermatite da contatto) - Valutazione dell'attitudine al lavoro in relazione alla capacità di lavoro generica anziché in relazione alla «capacità di lavoro attitudinale» (ossia al lavoro confacente alle attitudini dell'assicurato) come, con più giusta valutazione non astratta, ma concreta, è invece previsto per l'inabilità pensionabile - Incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di invalidità - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 87/1991.**

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 2 e 74, primo comma).

(Cost., art. 38).

#### IL PRETORE

Con ricorso depositato il 31 gennaio 1991 da Ferrari Rino, esperito senza esito il procedimento contenzioso amministrativo, chiedeva venisse accertato il suo diritto alla rendita per inabilità permanente parziale conseguente a malattia professionale (dermatite da contatto n. 41).

Esponiva il ricorrente di svolgere fin dal 1957, quale artigiano in proprio, attività di calzolaio, nel corso della quale era costretto a far uso di adesivi per l'incollaggio di cuoio, gomma, pelle e sughero.

In data 13 dicembre 1988 aveva denunciato all'I.N.A.I.L. l'esistenza di malattia professionale (dermatite allergica individuata come m.p. 41 da sensibilizzazione a resina fenolformaldeica).

L'I.N.A.I.L. aveva rigettato la domanda con nota datata 21 giugno 1989, sostenendo la insussistenza di tecnopatia.

Proposto ricorso amministrativo, nell'ambito della collegiale medica veniva accertata l'esistenza di m.p. 41 da sensibilizzazione a resine fenolformaldeiche, escludendo però che vi fossero postumi di carattere permanente.

Il ricorrente affermava di non condividere le conclusioni della collegiale medica.

Costituendosi in giudizio, l'I.N.A.I.L. chiedeva il rigetto della domanda.

Pur ammettendo l'esistenza di una malattia professionale da sensibilizzazione cutanea a resine formaldeidiche, escludeva che la tecnopatia avesse determinato una diminuzione permanente dell'attitudine al lavoro *ex art. 74* del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, incidendo soltanto sulla capacità di lavoro specifica e non su quella generica in quanto nessun ostacolo aveva creato all'esercizio di attività nelle quali è escluso il contatto con le resine formaldeidiche.

Precisava che solo ai fini dell'indennità per l'inabilità temporanea il d.P.R. 1965/1124 prende in considerazione l'incapacità assoluta di lavoro specifica.

Nelle note conclusive il ricorrente, richiamandosi alla pronuncia della cassazione 1° febbraio 1990, n. 684, affermava che la tutela assicurativa non poteva essere esclusa per il solo fatto che lo stato di sensibilizzazione cutanea a resine formaldeidiche ridurrebbe solo la capacità di lavoro specifica e non anche quella generica.

Dal canto suo l'I.N.A.I.L. nelle proprie note conclusive, precisava che nella valutazione dell'inabilità permanente non si deve tener conto né della capacità di lavoro specifica (ossia quella rapportata al particolare lavoro svolto dall'assicurato al momento dell'infortunio o della malattia professionale) né dalla capacità di lavoro attitudinale (ossia quella confacente alle attitudini dell'assicurato), ma soltanto della capacità lavorativa generica (ossia la capacità di svolgere qualunque lavoro manuale medio).

Con sentenza non definitiva n. 396 datata 23 luglio 1991 veniva accertato che il ricorrente era affetto da malattia professionale n. 41 e che le conseguenze di tale tecnopatia sull'attitudine al lavoro dovevano essere verificate con riferimento alla capacità di lavoro generico, intesa come capacità di svolgere un qualunque lavoro manuale medio.

Due erano le questioni esaminate in detta decisione. In primo luogo occorre stabilire se lo stato di sensibilizzazione cutanea a resine formaldeidiche fosse rilevante al fine di stabilire la sussistenza dell'inabilità permanente ex art. 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

In caso affermativo andava poi accertato concretamente in quale misura vi fosse una diminuzione dell'attitudine al lavoro, chiarendo se con tale espressione il legislatore si fosse voluto riferire alla capacità di lavoro generico od anche a quella specifica.

Tale precisazione preliminare si rendeva necessaria alla luce di quanto dedotto dalle parti.

Il ricorrente, a fronte dell'assunto dell'I.N.A.I.L., secondo cui lo stato di sensibilizzazione alle resine formaldeidiche, determinando una diminuzione della sola capacità di lavoro specifica e non anche di quella generica, non fa sorgere alcun diritto a rendita di inabilità, si richiamava a quel recente indirizzo giurisprudenziale (cassazione 17 ottobre 1988, n. 5647; cassazione 1° febbraio 1990, n. 684) per il quale la inabilità permanente indennizzabile dall'I.N.A.I.L. non presuppone una malattia in atto, ma soltanto l'attuale permanente «conseguenza» di una malattia passata, di talché uno stato di sensibilizzazione allergica a date sostanze, il quale determini l'impossibilità di libera esplicazione di ogni attività lavorativa, causa già di per sé un'inabilità permanente parziale ex art. 74 del d.P.R. 1965/1124, incidendo sull'attitudine al lavoro (per comprendere la novità dell'indirizzo deve ricordarsi che in passato lo stato di sensibilizzazione era rilevante solo a condizione che desse luogo ad una malattia ossia ad una manifestazione patologica cronica ed indipendente dal contatto con l'agente nocivo).

Il richiamo fatto dal ricorrente era corretto, ma funzionale solo in parte alla tesi da lui sostenuta: se il nuovo indirizzo consente in via di principio di configurare in capo al ricorrente un'inabilità permanente, non risolve però la questione se sorga diritto all'indennità qualora risulti diminuita la sola capacità di lavoro specifica e non anche quella generica. È significativo — si osserva nella sentenza — rilevare come nella motivazione di cassazione 1° febbraio 1990, n. 684 (ossia di una delle due pronunce che hanno inaugurato il nuovo indirizzo) si precisi, una volta affermato il principio di cui sopra, che «dovrà essere il giudice di merito, nel suo prudente apprezzamento, a valutare in concreto se realmente lo stato di sensibilizzazione riduca nel caso concreto l'attitudine al lavoro e, in caso affermativo di quanto».

Anche la posizione assunta dall'I.N.A.I.L. suscitava qualche perplessità. Nella memoria di costituzione ammetteva «la regolarità del caso come malattia professionale da sensibilizzazione cutanea a resine formaldeidiche» (negando la sussistenza di postumi permanenti, essendovi una riduzione della sola capacità di lavoro specifica). Invece nelle note conclusive richiamava il risalente indirizzo giurisprudenziale per cui l'invalidità permanente indennizzabile ai fini I.N.A.I.L. presuppone non solo uno stato di sensibilizzazione allergica, ma una manifestazione patologica cronica ed indipendente dal contatto con l'agente nocivo e sensibilizzante.

Palese era la contraddizione in cui l'I.N.A.I.L. era caduto: se da un lato il ricorrente è affetto da malattia, inutile è il riconoscimento alla giurisprudenza che esclude l'indennizzabilità degli stati di sensibilizzazione che non si manifestano in malattia; dall'altro se il ricorrente si trova soltanto in uno stato di sensibilizzazione, che non determina una manifestazione patologica e cronica indipendente dal contatto con l'agente nocivo, non si comprende come l'I.N.A.I.L. che sembra condividere la predetta giurisprudenza, abbia potuto riconoscere la sussistenza di una malattia professionale (M.P. 41), come richiamato nella memoria di costituzione.

Delle due questioni ricordate all'inizio la prima veniva risolta senza ulteriori indagini.

Avendo l'I.N.A.I.L. ritenuto (v. memoria di costituzione e collegiale concorde datata 15 giugno 1990) che lo stato di sensibilizzazione cutanea a resine formaldeidiche fosse sufficiente a configurare una malattia professionale (mp 41), non vi era dubbio che le sue conseguenze potevano essere valutate ai fini dell'inabilità permanente indennizzabile dall'I.N.A.I.L.

Occorreva, quindi, procedere ad accertare se la malattia professionale riconosciuta dall'I.N.A.I.L. avesse tolto, in tutto od in parte, al ricorrente l'attitudine al lavoro ex art. 74 del d.P.R. 1965/1124.

Prima di esaminare il merito (per il quale con separata ordinanza ex art. 279, secondo comma del c.p.c. veniva disposta C.T.U.) si riteneva necessario stabilire se la riduzione dell'attitudine al lavoro dovesse essere verificata con riferimento alla capacità di lavoro specifica o quella generica. La questione era ed è di grande rilevanza costituendo il vero punto di contrasto tra le parti.

La suprema Corte ormai da tempo afferma (cassazione 24 luglio 1990, n. 7495 con riferimento ad un analogo caso di dermatosi allergica; cassazione 24 maggio 1988, n. 3595; cassazione 29 gennaio 1988; cassazione 9 aprile 1987, n. 3520; cassazione 23 ottobre 1985, n. 5218; cassazione 14 aprile 1982) che l'inabilità permanente come conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, quale prevista dall'art. 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, si riferisce non già alla capacità di lavoro specifica (quella rapportata al particolare lavoro svolto dall'assicurato al momento dell'infortunio o della malattia professionale) né alla capacità di lavoro attitudinale (che tiene conto delle attività lavorative confacenti alle attitudini dell'assicurato e che viene presa in considerazione in tema pensione di invalidità), ma alla capacità di lavoro generica, che è quella di svolgere un qualunque lavoro normale medio.

Ritiene la suprema Corte che il principio è desumibile dalle percentuali tabellari delle menomazioni (tabella n. 1 allegata al d.P.R. n. 1965/1124) che sono determinate con riferimento esclusivo al tipo di menomazione e senza alcuna considerazione del rapporto tra quest'ultima e l'attività concretamente esercitata dal singolo assicurato.

Sempre la suprema Corte (cassazione 9 aprile 1987, n. 3520; cassazione 14 aprile 1982, n. 2239) ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 74 del d.P.R. n. 1965/1124 nella parte in cui considera, ai fini del diritto alla rendita per inabilità conseguente da infortunio sul lavoro o malattia professionale, la riduzione della capacità di lavoro generica e non anche della capacità di lavoro specifica.

Nella sentenza non definitiva veniva condiviso il consolidamento e pacifico orientamento della Corte di cassazione.

Alla prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva entrambe le parti facevano riserva di appello ai sensi dell'art. 340 del c.p.c.

Nella prima parte dell'elaborato il C.T.U. accertato che il ricorrente è affetto (il che costituisce un dato pacifico tra le parti) da uno stato di sensibilizzazione e resina fenolformaldeidica (sostanza contenuta nei collanti utilizzati per l'incollaggio del cuoio, della gomma, della pelle e del sughero), esponeva le ragioni medico-legali che lo inducevano a condividere il recente orientamento della suprema Corte, che ritiene lo stato di sensibilizzazione una condizione morbosa permanente.

Nella seconda parte dell'elaborato il c.t.u. definiva come «estremamente artificioso ed anacronistico» il riferimento al criterio della «capacità lavorativa generica» in quanto «le innumerevoli lavorazioni che afferiscono all'attività umana hanno progressivamente perduto i connotati del dispendio di forza o di energia muscolare per assumere invece caratteristiche di specializzazione fondata su prerogative individuali che informano ed impongono la personalità e che contribuiscono alla realizzazione della vita lavorativa, preliminarmente favorendo l'occupazione e, quindi, costantemente confrontando il rendimento, la validità e la produttività del singolo c/o dell'equipe».

A detta del C.T.U. il danno a persona di rilievo infortunistico non può estendersi «fino a comprendere pregiudizi non meramente energetici, ma più compiutamente inerenti l'attitudine al lavoro e le condizioni economico-produttive del soggetto minorato. Ricordava il C.T.U. la recente pronuncia (Corte costituzionale 28 gennaio 1991, n. 87) in cui, pur ritenendosi inammissibile la questione sollevata, si è ritenuto che «l'esclusione dell'intervento pubblico per la riparazione del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza di eventi connessi alla propria attività lavorativa non può dirsi in sintonia con la garanzia della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività (art. 32) e, ad un tempo, con la tutela privilegiata che la Corte costituzionale riconosce al lavoro come valore fondante della nostra forma di Stato (artt. 1, primo, quarto, trentacinquesimo e trentottesimo comma), nel quadro dei più generali principi di solidarietà (art. 2 della Costituzione) e di eguaglianza, anche sostanziale (art. 3 della Costituzione)».

Affermava il C.T.U. di non poter fornire un'adeguata risposta al quesito assegnatogli in quanto «articolare e tradurre le conseguenze della malattia professionale accertata sul ricorrente in una cifra percentuale riferita alla capacità di lavoro generico corrisponda ad artefatto tecnico e sia operazione non rispondente al metodo e all'oggettività richiesti al medico-legale».

Si chiedeva il C.T.U. come si può parlare di capacità di lavoro generica in un individuo ormai cinquantenne, il quale ha maturato tutte le sue esperienze lavorative in una ben precisa attività di lavoro — quella di calzolaio — esercitata dal 1957 fino a tutt'oggi e per il quale, quindi, è improponibile, a causa dello specifico bagaglio tecnico-conoscitivo, un cambiamento di mansioni lavorative in altre attività non a rischio di scatenare la dermatite allergica.

Nelle note finali autorizzate e depositate in data 29 maggio 1992 la difesa del ricorrente sollevava la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 «nella parte in cui fa riferimento per la tutela alla capacità lavorativa generica, il tutto per evidente violazione dell'art. 38 della Costituzione che assicura ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria».

## RITENUTO IN DIRITTO

La questione di legittimità da sollevarsi nel caso di specie deve essere precisata nel senso che viziate sono le disposizioni ex art. 74 primo e secondo comma del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 qualora, in violazione dell'art. 38, secondo comma della Costituzione, l'espressione «attitudine al lavoro», cui il legislatore ricorre per definire l'inabilità permanente assoluta (co. 1) e l'inabilità permanente parziale (co. 2), venga interpretata (conformemente al consolidato orientamento della suprema Corte) come «capacità di lavoro generica» (ossia con riferimento a qualunque lavoro manuale medio) anziché come «capacità di lavoro attitudinale» (ossia con riferimento al lavoro confacente alle attitudini dello assicurato).

Sulla rilevanza nel giudizio *a quo*; il giudizio in corso non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

Applicando la norma impugnata, secondo l'interpretazione della suprema Corte, la domanda proposta dal ricorrente dovrebbe essere rigettata e comunque potrebbe trovare un accoglimento solo parziale.

Come già visto, il C.T.U. ha accertato che il ricorrente è affetto da uno stato di sensibilizzazione a resina fenalformaldeidica (sostanza contenuta nei collanti utilizzati per l'incollaggio del cuoio, della gomma, delle pelle e del sughero), che non gli consente assolutamente di svolgere l'attività, da lui esercitata fin dal 1957, di calzolaio.

Seguendo il criterio della «capacità di lavoro generica», la diminuzione dell'attitudine al lavoro dovrebbe essere quantificata tenendo presente che il ricorrente non può esercitare tra le attività lavorative manuali quelle in cui potrebbe venire a contatto con la resina formaldeidica.

Seguendo, invece, il criterio della «capacità di lavoro attitudinale» la misura dell'inabilità permanente dovrebbe essere stabilita tenendo presente che il ricorrente si trova nell'impossibilità di esercitare l'attività di calzolaio.

Infatti appare evidente che per un soggetto, il quale nel corso della sua vita (nel caso di specie fin dall'età di 14 anni) ha svolto sempre lo stesso mestiere, l'attività lavorativa confacente alle sue attitudini non può che identificarsi in quel mestiere.

Il presupposto della rilevanza non viene meno per il fatto che con sentenza non definitiva si è statuito che nel caso di specie le conseguenze della malattia, di cui il ricorrente è affetto, devono essere verificate con riferimento alla capacità di lavoro generica.

Infatti entrambe le parti hanno formulato tempestivamente riserva di appello ex art. 340 del c.p.c., per la sentenza non definitiva non è passata in giudicato ed il rapporto non può considerarsi esaurito.

Sulla non manifesta infondatezza; la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal ricorrente e come sopra precisata, non è manifestamente infondata.

L'art. 38, secondo comma, della Costituzione è disposizione immediatamente precettiva, che, attribuendo valore di principio fondamentale al diritto dei lavoratori a «che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria», costituisce l'attuale criterio in base al quale deve essere esercitato il sindacato di costituzionalità sulle leggi ordinarie (Corte costituzionale 26 aprile 1971, n. 80; Corte costituzionale 20 febbraio 1969, n. 22; Corte costituzionale 9 marzo 1967, n. 22).

Secondo l'opinione consolidata l'assicurazione gestita dall'I.N.A.I.L. è diretta ad indennizzare il lavoratore della perdita economica subita per effetto dell'inabilità prodotta dall'infortunio o dalla malattia professionale.

Deve trattarsi, in forza del precetto costituzionale già ricordato, di un indennizzo «adeguato» alle esigenze di vita del lavoratore; ciò significa che la sua situazione economica non dovrebbe risentire di alcun pregiudizio o deterioramento a seguito dell'evento lesivo subito a causa dell'attività lavorativa esercitata.

L'assunto è ancora più condivisibile dopo che la Corte costituzionale (sent. 28 gennaio 1991, n. 87), superando una prospettiva strettamente economica, ha «auspicato» l'estensione della tutela I.N.A.I.L. anche al danno biologico ossia al danno emergente costituito dalla lesione all'integrità personale indipendente da ogni riflesso produttivo.

Al contrario il riferimento ad un astratto concetto di «capacità di lavoro generica» (il quale, come si evince dalle puntuali osservazioni del C.T.U., non ha più neppure un riscontro fattuale) appare inadeguato in quei casi (come quello in esame) in cui un cambiamento di mestiere non è in concreto possibile in relazione alla attitudini (e quindi all'età, alla preparazione professionale ed alle esperienze pregresse) del lavoratore.

In dette ipotesi la quantificazione dell'inabilità permanente secondo il parametro della «capacità di lavoro generica» presenta un'evidente contraddizione: si dovrebbe tener conto dell'astratta possibilità del lavoratore infortunato (o ammalato) di svolgere altre attività manuali, che tuttavia, in concreto, non è in grado di esercitare.

Sotto il profilo strettamente ermeneutico è sufficiente rilevare che l'attitudine al lavoro è etimologicamente un'altra categoria rispetto alla capacità di lavoro generica.

È vero che le tabelle n. 1 e n. 2 allegate al d.P.R. 1965/114 (e richiamate rispettivamente dall'art. 78 e dall'art. 214 stesso del d.P.R.) contengono delle valutazioni del grado percentuale di inabilità permanente compiute, in relazione alle lesioni, in modo identico per tutti gli infortunati, senza tener conto delle specifiche attitudini lavorative individuali.

Tali valutazioni non perderebbero comunque di valore potendo ben essere utilizzate dal medico legale per la formulazione del giudizio sullo stato psico-fisico del lavoratore. Spetterà poi al giudice (in caso di controversia) accertare se l'assicurato, nonostante la menomazione, sia in grado, in relazione alle sue attitudini, di svolgere un lavoro egualmente remunerativo.

Infine non può preoccupare la circostanza che un accoglimento dell'eccezione comporterebbe un allineamento, sotto il profilo dell'evento protetto, della disciplina ex d.P.R. 1965/114 a quella ex legge 12 giugno 1984, n. 222 relativa all'invalidità pensionabile (in cui si ricorre al concetto di «capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini»).

Infatti la dottrina medico-legale già da tempo auspica un'armonizzazione tra i vari settori previdenziali del concetto di «invalidità».

*P. Q. M.*

*Dichiaro rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 74, primo e secondo comma del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 qualora, in violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, l'espressione «attitudine al lavoro», cui il legislatore ricorre per definire l'inabilità permanente assoluta (primo comma) e l'inabilità permanente parziale (secondo comma), venga interpretata come «capacità di lavoro generica» (ossia con riferimento a qualunque lavoro manuale medio) anziché come «capacità di lavoro attitudinale» (ossia con riferimento al lavoro confacente alle attitudini dello assicurato);*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Trento, addì 23 giugno 1992.

*Il pretore: FLAIM*

92C1251

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ CHIETI  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Herio, 21
- ◇ PESCARA  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ MATERA  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ CATANZARO  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ PALMI (Reggio Calabria)  
Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 31
- ◇ REGGIO CALABRIA  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorelli E.  
Via Buozzi, 23
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)  
Rivendita generi Monopolo.  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ ANGRÌ (Salerno)  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ AVELLINO  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)  
Libreria FONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)  
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ SALERNO  
Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ FORLÌ  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA  
Libreria TARANTOLA  
Via Matteotti, 37
- ◇ REGGIO EMILIA  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre

## TRIESTE

- ◇ TRIESTE  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE  
Cartolibreria UNIVERSITAS  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ FROSINONE  
Cartolibreria LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ LATINA  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 29/30
- ◇ LAVINIO (Roma)  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33  
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Chiosco Pretura di Roma  
Piazzale Clodio
- ◇ SORA (Frosinone)  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste
- ◇ VITERBO  
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.  
Palazzo Uffici Finanziari  
Località Pietrare

## LIGURIA

- ◇ IMPERIA  
Libreria ORI. ICH  
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
- ◇ SAVONA  
Libreria IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ ARESE (Milano)  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ BERGAMO  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ COMO  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA  
Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ MANTOVA  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini o D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA  
GARZANTI Libreria internazionale  
Palazzo Università  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◇ VARESE  
Libreria PIROLA  
Via Albuzzi, 8  
Libreria PONTIGGIA e C.  
Corso Moro, 3

## MARCHE

- ◇ ANCONA  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ ASCOLI PICENO  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA  
Libreria MORICETTA  
Piazza Annossione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ PESARO  
LA TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Mameli, 80/82

## MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO  
Libreria D.I.E.M.  
Via Capriglione, 42-44
- ◇ ISERNIA  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ASTI  
Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Alfieri, 364
- ◇ BIELLA (Vercelli)  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ TORINO  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20  
S.O.C.E.D.I. S.r.l.  
Via Roma, 80

## PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ BRINDISI  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ CORATO (Bari)  
Libreria GIUSEPPE GALISE  
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ FOGGIA  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO  
Libreria PUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO  
Libreria DELLE PROFESSIONI  
Via Manzoni, 45/47
- ◇ ORISTANO  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ AGRIGENTO  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

## CATANIA

- ◇ ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
- ◇ ENNA  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ MESSINA  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ PALERMO  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ RAGUSA  
Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39
- ◇ SIRACUSA  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◇ TRAPANI  
Libreria LO BUE  
Via Cassio Cortese, 8

## TOSCANA

- ◇ AREZZO  
Libreria PELL'EGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ FIRENZE  
Libreria MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ GROSSETO  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO  
Libreria AMEDEO NUOVA  
di Gulicchi Irma & C. S.n.c.  
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ LUCCA  
Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA  
GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ PISA  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ PISTOIA  
Libreria TURELLI  
Via Macalibè, 37
- ◇ SIENA  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)  
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.  
Via Gramsci, 41
- ◇ PERUGIA  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VENETO

- ◇ BELLUNO  
Cartolibreria BELLUNESE  
di Baldan Michela  
Via Loreto, 22
- ◇ PADOVA  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ VENEZIA  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43



\* 4 1 1 1 1 0 0 4 8 0 9 2 \*

L. 12.000